REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 22 aprile 2014 **Anno XLV - N. 43**



Malcesine (Vr), Funivia Malcesine - Monte Baldo.
Per osservare dall'alto lo straordinario panorama del lago di Garda non vi è niente di meglio che la funivia di Malcesine. In poco più di una decina di minuti vengono superati gli oltre 1600 metri di dislivello necessari per arrivare a quota 1760 sulla sommità del Monte Baldo. Nelle giornate limpide si può ammirare il lago nella sua interezza, da Riva a Peschiera del Garda. La funivia di Malcesine è unica al mondo: nel secondo tratto la cabina ruota su se stessa per offrire al passeggero una visione a 360° dell'ambiente circostante. Di particolare fascino durante il periodo invernale è praticare lo sci sulle pendici del Baldo e poter vedere sullo sfondo il lago di Garda.

(Archivio fotografico Provincia di Verona Turismo srl)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. **8** del 01 aprile 2014
Modifica della composizione delle Commissioni consiliari permanenti. 1
[Consiglio regionale]

n. **9** del 01 aprile 2014
Modifica della attribuzione dei voti nella Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari. 5
[Consiglio regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **46** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio delle sedi della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) Associazione S.R:C. Provinciale AVIS di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 6
[Sanità e igiene pubblica]

n. **47** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio delle sedi della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) AVIS della Provincia di Trevizo. Legge Regionale 16 agost 2002, n. 22. 11
[Sanità e igiene pubblica]

n. **48** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio delle sedi della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) AVIS della Provincia di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 18
[Sanità e igiene pubblica]

n. **49** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 1, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Belluno. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 22
[Sanità e igiene pubblica]

n. **50** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 2, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Belluno. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 26
[Sanità e igiene pubblica]

n. **51** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 3, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 30
[Sanità e igiene pubblica]

n. **52** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 4, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 34
[Sanità e igiene pubblica]

n. **53** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 5, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 38
[Sanità e igiene pubblica]

n. **54** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 6, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 42
[Sanità e igiene pubblica]

n. **55** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 7, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 46
[Sanità e igiene pubblica]

n. **56** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 8, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 50
[Sanità e igiene pubblica]

n. **57** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 9, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 54
[Sanità e igiene pubblica]

n. **58** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 10, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 58
[Sanità e igiene pubblica]

n. **59** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 12, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 62
[Sanità e igiene pubblica]

n. **60** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 13, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 66
[Sanità e igiene pubblica]

n. **61** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 14, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 70
[Sanità e igiene pubblica]

n. **62** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 15, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 74
[Sanità e igiene pubblica]

n. **63** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 16, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 78
[Sanità e igiene pubblica]

n. **64** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 17, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 82
[Sanità e igiene pubblica]

n. **65** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 18, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Rovigo. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 86
[Sanità e igiene pubblica]

n. **66** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 20, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 90
[Sanità e igiene pubblica]

n. **67** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 21, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 94
[Sanità e igiene pubblica]

n. **68** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 22, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 98
[Sanità e igiene pubblica]

n. **69** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 102
[Sanità e igiene pubblica]

n. **70** del 02 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 106
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

n. **31** del 01 aprile 2014
Ditta RENO DE MEDICI SpA, con sede legale in Via Durini, 16/18 a Milano e ubicazione impianto in loc. Campo, a Santa Giustina (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 1.1 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006. 110
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

n. **51** del 28 febbraio 2014
Nuova autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti della Fondazione "Marcello Zanetti", via Piave 32, Oppeano (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 125
[Servizi sociali]

n. **52** del 28 febbraio 2014
Rettifica del decreto n. 411/2013 di autorizzazione all'esercizio per la Comunità alloggio per persone disabili "Casa Le Nuvole", via Di Mezzo 65, Levada di Ponte di Piave (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 127
[Servizi sociali]

n. **55** del 04 marzo 2014
Rettifica del decreto di autorizzazione all'esercizio n. 553/2013 per la Casa di ricovero "Muzan", via Barbè 39, Malo (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 128
[Servizi sociali]

n. **56** del 04 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno per persone disabili della S.C. di Solidarietà Sociale a.r.l. onlus "Faliero", via Dandolo 2, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 130
[Servizi sociali]

n. **57** del 04 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per i Centri Diurni per persone disabili della S.C.S. "Alambicco". via Palù 63, Conselve (PD): "Donatella", via Palù 65/c e "Donatella", via Palù 65/D. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 132
[Servizi sociali]

n. **58** del 04 marzo 2014
Nuova autorizzazione all'esercizio per la "Casa di riposo Maria Bambina" della Congregazione Suore di Carità delle SS. B. Capitanio e V. Gerosa, Via San Massimo 49, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 134
[Servizi sociali]

n. **59** del 04 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per la comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti "Antennina" con sede operativa in Via Rizzardi 3 a Venezia - loc. Marghera (VE) e con sede legale in Castello 77 - 30122 Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 136
[Servizi sociali]

n. **60** del 05 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per la comunità educativo-riabilitativa per minori e adolescenti "Antenna 112" con sede operativa in P.le Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe 21 a Venezia - loc. Marghera (VE) e con sede legale in Castello 77 - 30122 Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 138
[Servizi sociali]

n. **68** del 12 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili della S.C.S. onlus "La Ginestra", via Monte Pastello 8/A, San Giovanni Lupatoto (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 140
[Servizi sociali]

n. **69** del 13 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili dell'Associazione onlus "La Strada - Casa Laboriosa", via Turazza 12, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 142
[Servizi sociali]

n. **70** del 13 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Anna Moretti Bonora", via Bonora 30 Camposampiero (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 144
[Servizi sociali]

n. **71** del 13 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Nostra" della Istituzione Comunale "Cav. Paolo Sartori, via Cav. Paolo Sartori 20, Valdastico (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 146
[Servizi sociali]

n. **73** del 14 marzo 2014
Revoca del decreto n. 260/2012 e nuova autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi Camerini" via Ventimiglia 1, Piazzola sul Brenta (PD) - "Centro residenziale per anziani di Cittadella" Viale della Stazione 5. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 148
[Servizi sociali]

n. **74** del 14 marzo 2014
Conferma di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897. 150
[Servizi sociali]

n. **75** del 17 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Raffaele Arcangelo ", Cannaregio 3458, Venezia - Provincia Lombardo Veneta, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Via San vittore 12, Milano. L.R. 22/2002 "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 152
[Servizi sociali]

n. **76** del 17 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili "New Team Mosaico" della S.C.S. "Polis Nova", via Due Palazzi 16, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 154
[Servizi sociali]

n. **86** del 19 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone disabili "Piccola Fraternità", via Fincato 59, Verona - Associazione "Piccola Fraternità" onlus, Str. A. Provolo 4 Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 156
[Servizi sociali]

n. **87** del 19 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "Piccola Fraternità", Via Provolo 4, Verona - Associazione "Piccola Fraternità" onlus, Str. A. Provolo 4 Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 158
[Servizi sociali]

n. **92** del 21 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Servizi Ambulatoriali per tossicodipendenti - Serd - dell'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (VI). Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 160
[Servizi sociali]

n. **93** del 26 marzo 2014
Annullamento del decreto n. 34/2014 e rettifica del decreto n. 98/2010 di autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per anziani non autosufficienti "RSA Riabilitativa", via Massalongo 8, Tregnago (VR). L.R. 22/2002 "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" 162
[Servizi sociali]

n. **94** del 26 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "Casa Famiglia San Benedetto" via Colombo 10 della "Fondazione Corte Palazzo" onlus Località Palazzo 1, San Benedetto di Lugana in Peschiera del Garda (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 163
[Servizi sociali]

n. **95** del 26 marzo 2014
Autorizzazione all'esercizio per la "Casa Albergo - Casa di Riposo", via Aldo Moro 5, Zevio (VR) - Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, via Sorte 68, S. Bonifacio (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 165
[Servizi sociali]

n. **96** del 27 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi Socio-Assistenziali dell'Alpago", Via Delle Rive 36, Puos d'Alpago - "Unione Montana Alpago", Piazza 11 gennaio 1945, 11, Tambre (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 167
[Servizi sociali]

n. **97** del 27 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili "Chiave di Volta" della Cooperativa Sociale "Giovani e Amici", via Navegauro 50, Terrassa Padovana (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e avccreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 169
[Servizi sociali]

n. **98** del 27 marzo 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone con disabilità della "ALI" s.c.s., Via Leopardi 6, Valdobbiadene (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 171
[Servizi sociali]

n. **99** del 27 marzo 2014
Revoca del decreto 238/2011 e nuova autorizzazione all'esercizio per il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Provvidenza", via San Domenico 26, Vicenza - Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Via Santa Sofia 13, Milano. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 173
[Servizi sociali]

n. **110** del 01 aprile 2014
Autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "Corte Palazzo", della Fondazione "Corte Palazzo" onlus, Località Palazzo 1, San Benedetto di Lugana in Peschiera del Garda (Vr). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 175
[Servizi sociali]

n. **111** del 03 aprile 2014
Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European, in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali. Determinazione soggetti da invitare alla presentazione di offerte. 177
[Servizi sociali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

n. **211** del 30 dicembre 2013
Programma 2012 del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) progetto "Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della figura del Promotore di Salute", della Regione Emilia Romagna. Codice Unico di Progetto (CUP): E35J12000330001. 179
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

n. **1065** del 10 dicembre 2013
POR FSE 2007/2013 - Modifica dell'anagrafica del beneficiario da "UPA Formazione Scarl" a "UPA Formazione srl", in relazione agli impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici di cui al DDR 1214 del 02/11/2009 - Progetti 1085/1/1/2212/2009 - 1085/1/2/2212/2009 - SMUPR 1930 - 1931. 181
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1111** del 24 dicembre 2013
Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilita' - DGR n. 701 del 14/05/2013 e DGR 2161 del 25/11/2013. Realizzazione delle "Work Experience" Fase II - Modalita' a sportello - Anno 2013. Impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001 su soggetti determinabili. 182
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1112** del 24 dicembre 2013
POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO - Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilita' - DGR n . 869 del 04/06/2013 e DGR 2161 del 25/11/2013. RILANCIARE L'IMPRESA VENETA. Modalita' a sportello - Impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001 su soggetti determinabili. 184
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1113** del 24 dicembre 2013
Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilita' - DGR n. 1437 del 06/08/2013 e DGR 2161 del 25/11/2013. Tirocini di inserimento: destinazione lavoro - Realizzazione di Tirocini di inserimento lavorativo. Modalita' a sportello - Impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001 su soggetti determinabili. 186
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1114** del 24 dicembre 2013
POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO - Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilita' - Asse II Occupabilita' - DGR n. 2092 del 19/11/2013, Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese - Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa - Anno 2013. Modalita' a sportello - Impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001 su soggetti determinabili. 188
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI

n. **11** del 07 aprile 2014
Aggiornamento Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari. 190
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

n. **7** del 01 aprile 2014
Ditta "Zignago Power S.r.l." Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). D.lgs n. 387/2003 - D.lgs n. 152/2006. L.r. n. 11/2001. Modifiche non sostanziali. 191
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **165** del 01 aprile 2014
R.D. 523/1904. Concessione temporanea all'occupazione pertinenze demaniali fg. 1 parte mapp. nn. 260, 247, 246 e 31 - nei pressi del ponte ferroviario Bologna-Padova al km 69 823 sul Canalbianco in comune di Polesella (RO). pratica CB_TE00224.Ditta RFI S.p.A. - Bologna. 194
[Acque]

n. **166** del 02 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi in sx fiume Po - lotto 4 - st. 213-267 di Ha 35.12.28 in Comune di Occhiobello (RO) - (Pratica n° PO_SF00040) Ditta: Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. - Occhiobello (RO) 196
[Acque]

n. **167** del 02 aprile 2014
Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in destra del fiume Canalbianco a m 150 a valle del ponte di Palà in Comune di Ceregnano (RO). Trasferimento titolarità, restituzione e ricostituzione del deposito cauzionale. (Pratica n° CB_RA00112) Sig.: ZAMANA GIANPIETRO - Rovigo (RO), DESTRO MAURIZIO Ceregnano (RO), BOCCATO ALBERTO Ceregnano (RO). 198
[Acque]

n. **168** del 02 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi in sx fiume Po - lotto 3 - st. 188-211 di Ha 20.60.46 in Comune di Stienta (RO) - (Pratica n° PO_SF00039) Ditta: Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. - Occhiobello (RO) 200
[Acque]

n. **169** del 02 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione per occupare ad uso cortilivo un terreno demaniale pari a mq 97 ubicato a campagna censito al Fg. 9 map. 287/p in Sx Po tra gli st. 325-326 in Comune di Polesella (RO). (Pratica n° PO_TE00048) Ditta: RASCONI EZIO - POLESELLA (RO). Rinnovo . 202
[Acque]

n. **170** del 02 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare una rampa golenale in terra ad uso carraio privato in Sx Po di Venezia st. 219-220, in Comune di Occhiobello (RO) - (Pratica n° PO_RA00051) Ditta: CLES SOCIETA' COOPERATIVA - STIENTA (RO. Rinnovo . 204
[Acque]

n. **171** del 02 aprile 2014
Autorizzazione per l'installazione di n. 2 sbarre metalliche, all'interno della concessione demaniale di utilizzo di n. 3 rampe in sx del fiume Po fra gli stanti 341-348 in comune di Guarda Veneta (RO). Pratica: PO_RA00105 Concessionario: PIPPA GIAN LUIGI Guarda Veneta (RO) Integrazione al Decreto n. 452 del 20.09.2007 e relativo Disciplinare Rep. n. 1725 del 18.09.2007. 206
[Acque]

n. **172** del 02 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale di Km 9 di sommità arginale per transito pubblico fra gli st. 315-319 e posa n. 50 punti luce e installazione barriere sicurvia in dx fiume Adige in Comune di Cavarzere (VE) - (Pratica n° AD_SA00013) Ditta: PROVINCIA DI VENEZIA-Serv.Manut e Sviluppo Sist.Viabilistico - MESTRE (VE). 208
[Acque]

n. **173** del 04 aprile 2014
ZIGNAGO POWER SRL Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea di mc/annui 62866 in Comune di BAGNOLO DI PO al fg. 3 mapp. 294 per uso Industriale - Pos. N. 431V. 210
[Acque]

n. **174** del 04 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa d'accesso a fondo agricolo, a campagna da strada arginale demaniale, lungo l'argine di ponente del Canale Rosolina, sulla linea navigabile Po di Brondolo in comune di Loreo (RO) tra gli stanti 15 e 16. Pratica: PB_RA00001 Ditta: LAZZARIN LUIGI ed Altri - Rosolina (RO). Rinnovo. 211
[Acque]

n. **175** del 04 aprile 2014
R.D. 523/1904 Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Voltascirocco del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00098) Ditta: GREGIANIN GUIDO - ADRIA (RO) 213
[Acque]

n. **176** del 08 aprile 2014
Tavian Gianfranco derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di CANDA, località Ramo di Palo-Rasa fg. 15 mapp. 5, per uso Irriguo. Pos. 495. 215
[Acque]

n. **177** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per attraversare il fiume Po di Tolle con tubazione in acciaio, del DN 300 mm, posizionata nel ponte in concessione all'Amministrazione Provinciale di Rovigo, sito fra gli stanti 11 e 12 dell'argine sinistro (in località Cà Venier) e fra gli stanti 23 e 24 dell'argine destro (in località Cà Tiepolo) del comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_AT00005 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo Rinnovo. 217
[Acque]

n. **178** del 09 aprile 2014
Concessione idraulica demaniale per l'attraversamento in subalveo e a cavaliere degli argini del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO) e attraversamento mediante ancoraggio al ponte della S.P. 8 del Po di Levante in località Fornaci del Comune di Porto Viro (RO) e Loreo (RO) con condotta idrica DN300. (Pratica n° CL_AT00004) Ditta: POLESINE ACQUE S.P.A. - Rovigo (RO) Rettifica. 219
[Acque]

n. **179** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa, lato fiume, in destra del fiume Po di Venezia fra gli stanti 9 e 10 in comune di Corbola (RO). Pratica: PO_RA00019 Ditta: ANDY'S WALLERCAMP S.R.L. - Ariano nel Polesine (RO). Rinnovo. 221
[Acque]

n. **180** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale idraulica per il mantenimento di una condotta per acqua potabile, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante (come da elaborati progettuali) in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PL_AT00003 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo. Rinnovo. 223
[Acque]

n. **181** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per attraversare con una tubazione metallica ad uso acquedotto ancorata alla struttura portante del ponte stradale Adria-Codigoro fra l'argine sx e dx del fiume Po di Venezia fra i comuni di Adria e Taglio di Po (RO). Pratica: PO_AT00009 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo. Rinnovo. 225
[Acque]

n. **182** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato e al fondo agricolo tra gli stanti 0 e 1 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00054. Sig.ri Penzo Riccardo, Penzo Luigi e Penzo Rosabruna. 227
[Acque]

n. **183** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Monfardina del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00142) Ditta: STOPPA ORNELLA - ADRIA (RO). 229
[Acque]

n. **184** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato sx Canalbianco in loc. Voltascirocco Fg. 1 mapp. 66/p del comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00141) Ditta: Munaro Paolo - Da Ros Sandra - ADRIA (RO). 231
[Acque]

n. **185** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'attraversamento, a cavaliere degli argini ed in subalveo, della linea navigabile Po di Brondolo con condotta fognaria DN 350 per trasporto reflui civili e industriali della zona A.I.A. in comune di Loreo (RO). Pratica: PB_AT00002 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo Rinnovo 233
[Acque]

n. **186** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione idraulica per il mantenimento dell'attraversamento del fiume Po di Levante con una tubazione idrica del DN 300 in acciaio, posta in sub-alveo e a cavaliere degli argini, a monte del ponte sulla S.S. 309 "Romea" nei comuni di Rosolina (RO) e Porto Viro (RO). Pratica: PL_AT00005 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo Rinnovo. 235
[Acque]

n. **187** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 - Concessione per mantenere ed usufruire di un attraversamento con condotta idrica del diam. 100 mm, ubicata in prossimità della chiavica denominata "Risaia" e del cimitero di Cà Zuliani, fra gli stanti 31-32 dell'argine di II Linea di Difesa a Mare "Boccasette-Cà Zuliani" in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_AT00006 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo Rinnovo. 237
[Acque]

n. **188** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione per l'attraversamento con linea elettrica aerea MT 20.000 V del canale di Loreo da cabina "Idrovora Retinella" a linea aerea nel tratto tra le cabine "Grimana" e "Casaria" in Comune di Loreo (RO). (Pratica n° CL_LE00005) Ditta: ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti - Rovigo (RO) Rinnovo. 239
[Acque]

n. **189** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa di accesso a civile abitazione in destra del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO). (Pratica n° CL_RA00006) Concessionario: Perazzolo Giovanni - Loreo (RO). Rinnovo. 241
[Acque]

n. **190** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'uso di un terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 4 del Comune di Bosaro (RO) mappale n. 239 e al fg. 16 del Comune di Arquà Polesine (RO) mappale 126/p per una superficie totale di mq 697. (Pratica n° CB_TE00049) Concessionario: ZUCCHINI ADRIANA - Bosaro (RO). Rinnovo. 243
[Acque]

n. **191** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione per l'attraversamento e parallelismo dell'argine di 1^ difesa a mare in loc.tà Porto Levante in Comune di Porto Viro (RO) (identificazione catastale iscrizione al N.C.T. Porto Viro Sez. A Contarina Fg. 26 mapp. demaniali 58,41,44,65 e mappali privati 75,42,3,74). (Pratica n° MR_AT00005) Ditta: ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti - Rovigo (RO). Rinnovo. 245
[Acque]

n. **192** del 09 aprile 2014
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in loc.tà Buso Borella loc. S. Apollinare in Comune di Rovigo (RO). (Pratica n° CB_RA00190) Concessionario: ZACCONELLA GIORGIO - Rovigo (RO). Rinnovo e svincolo tecnico. 247
[Acque]

n. **193** del 09 aprile 2014
ASFO S.p.A. derivazione di mod. medi 0,001 di acqua pubblica da Falda sotterranea al foglio 9 mappale 424 in Comune di VILLAMARZANA per uso Irriguo (manto erboso) - Pos.n. 461. 249
[Acque]

n. **194** del 09 aprile 2014
Ditta BIANCHI LUCIANO concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 17 mapp. 15 in Comune di FICAROLO per uso Irriguo - Pos.n. P174/1. 250
[Acque]

n. **195** del 09 aprile 2014
POZZATI MASSIMO variante alla concessione rilasciata con decreto n. 34 del 27/05/1996 ad uso pescicoltura alla Ditta Mancin Nadia, con concessione di derivazione di mod. 0.33 di acqua pubblica per uso Irriguo dal fiume Po di Goro fra gli stanti 91 e 92 in Comune di ARIANO NEL POLESINE - Pos. N. 156V. 251
[Acque]

n. **196** del 09 aprile 2014
Ditta: O.R.M.A. TRACTOR di Maghini G. & A. s.n.c. derivazione di mod. 0.058 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di CASTELMASSA Via U. Saba 16 per uso Igienico/sanitario e antincendio Subentro - Pos. N. P553V. 252
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

n. **203** del 08 aprile 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Asigliano Veneto Località Campostrino per uso Zootecnico - Igienico e assimilato. Pratica n 1837/AG 253
[Acque]

n. **205** del 09 aprile 2014
L.R. 1/2008 art.39 c.2 lett.a. L.R. 11/2010 art.24. D.G.R. n.880 del 21.06.2011. Lavori di manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura dell'alveo con sovralzo arginale del fiume Bacchiglione in tratte saltuarie comprese tra loc. Capovilla in Comune di Caldogno (VI) e Viale Diaz in Comune di Vicenza. Esercizio finanziario 2011. CUP H48G11000400002 Impegno di spesa E. 300.000,00. Liquidazione saldo indennità definitiva di esproprio quota parte mapp. n. 20 del foglio 19 del Catasto Terreni del Comune di Dueville (VI). 255
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **206** del 09 aprile 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 774/AG. 256
[Acque]

n. **207** del 09 aprile 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 721/AG-GU. 257
[Acque]

n. **208** del 09 aprile 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 657/AG-GU. 258
[Acque]

n. **209** del 09 aprile 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 781/AG 259
[Acque]

n. **210** del 10 aprile 2014
L.R. 09.03.1975 N. 1 art. 3. "Lavori di somma urgenza per il consolidamento delle arginature e risezionamento dell'alveo del fiume Bacchiglione tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza". Affidamento incarico professionale per l'esecuzione dei frazionamenti delle superfici occupate verso l'importo di Euro 700,00 oltre contributi previdenziali, per un totale di Euro 728,00. Approvazione schema di convenzione. CUP H79H11000480002 CIG 3659562E15. 260
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **212** del 10 aprile 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo e subentro alla concessione idraulica per copertura di un tratto della Valle Ciscati in comune di San Pietro Mussolino (ex proprietà F.lli Poletto Officine Meccaniche Spa) (PTC). Annullamento D.R. Genio Civile di Vicenza n. 1 del 14/01/2014. Ditta: EUROVENTILATORI International spa Pratica n° 82_01865. 265
[Acque]

n. **213** del 10 aprile 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per ristrutturazione e consolidamento di un esistente ponte sul Torrente Chiavone Bianco in via San Fortunato, loc. Colombare, in comune di Fara Vicentino (PTB). Ditta: POLGA PIERANGELO Pratica n° 13_18507. 267
[Acque]

n. **214** del 10 aprile 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per scarico nel T. Astico della vasca imhoff in loc. Forni in comune di Valdastico(SABB). Ditta: AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA Pratica n° 13_18504. 269
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **40** del 09 aprile 2014
Rinnovo della concessione, di un'area di mq. 35.000, con sovrastanti manufatti (impianto di produzione inerti e calcestruzzo, impianto depurazione acque, strutture accessorie), in comune di Limana, loc. Praloran, fg 1 mappale 14 - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/0794). Domanda, della ditta Frezza Ugo di Frezza Stefano, in data 25.11.2013. 271
[Acque]

n. **41** del 09 aprile 2014
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di una tombinatura parziale di un fossato, realizzazione ponticello, scarichi acque meteoriche e costruzione recinzione in comune di Sedico, loc. loc. Villa su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fosso nelle vicinanze dello stabilimento (pratica n. C/0947). Domanda della ditta LUXOTTICA GROUP SpA in data 05.07.2000. 273
[Acque]

n. **42** del 09 aprile 2014
Concessione per l'utilizzo di un'area ad uso parcheggio nell'ambito del progetto di incremento dell'accessibilità e potenziamento della fruibilità turistica della zona del fiume Piave in comune di Trichiana, loc. S.Felice su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave, torr. Tuora (pratica n. C/1009). Domanda del Comune di Trichiana in data 08.08.2013. 275
[Acque]

n. **43** del 09 aprile 2014
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno Scarico di acque meteoriche raccolte dalla strada comunale in loc. Villa in comune di Limana, su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Baorche (pratica n. C/1018). Domanda del Comune di Limana in data 26.09.2013. 277
[Acque]

n. **44** del 09 aprile 2014
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due scarichi acque di dilavamento piazzale e impianto autolavaggio in comune di Belluno, loc. loc. Visome su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del affluente torrente Turriga (pratica n. C/1021). Domanda della ditta SI - Società Internazionale SpA in data 02.10.2013. 279
[Acque]

n. **45** del 09 aprile 2014
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un nuovo tratto di linea Telecom con cavidotto in comune di Belluno, loc. Mier su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Delle Moneghe (pratica n. C/1030). Domanda della ditta FEINAR in data 08.01.2014. 281
[Acque]

n. **46** del 09 aprile 2014
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due cunettoni nell'ambito del progetto di "manutenzione straordinaria di una strada forestale in loc. Campaz" in comune di Gosaldo, loc. Stalenof-Campaz su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Rognola, Rio Cordellon (pratica n. C/1031). Domanda del Comune di Gosaldo in data 14.01.2014. 283
[Acque]

n. **47** del 09 aprile 2014
Concessione per la sostituzione e il mantenimento di un attraversamento sul torrente Mulina nell'ambito del progetto di "rifacimento dell'acquedotto di Zavena in comune di Lamon" (codice Progetto OPP2007/0039) in comune di Lamon, su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Mulina (pratica n. C/1027). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 25.11.2013. 285
[Acque]

n. **48** del 09 aprile 2014
Concessione per il mantenimento di un attraversamento con ponte carrabile in comune di Limana, loc. Col Fornel su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cicogna (pratica n. C/1016). Domanda del Comune di Limana in data 21.09.2013. 287
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **198** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da falda sotteranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. Concessionario : Salvalaggio Gianfranco - Castelfranco Veneto Pratica n. 3715 289
[Acque]

n. **199** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da falda sotteranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. Concessionario : Mazzocca Claudio - Castelfranco Veneto Pratica n. 3711. 290
[Acque]

n. **200** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso irriguo in Comune di Pieve di Soligo per moduli 0.03. Concessionario : Aziende Agricole Le Colture dei F.lli Ruggeri Cesare e Renato - Valdobbiadene Pratica n. 3217 291
[Acque]

n. **201** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso igienico sanitario in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.008. Concessionario : Tesam Immobiliare srl - Vittorio Veneto Pratica n. 3159 292
[Acque]

n. **202** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso irrigazione in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.034. Concessionario : Azienda Agricola F.lli BET s.s. - Vittorio Veneto Pratica n. 3022 293
[Acque]

n. **203** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea per uso industriale in Comune di San Pietro di Feletto per moduli 0.00005 pari a mc annui 160. Concessionario : Maschio Beniamino srl - San Pietro di Feletto Pratica n. 2488. 294
[Acque]

n. **204** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso igienico in Comune di Gorgo al Monticano per moduli 0.004. Concessionario : Villa Brunesca srl - Gorgo al Monticano Pratica n. 1694. 295
[Acque]

n. **205** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso zootecnico agricolo in Comune di Pederobba per moduli 0.00132. Concessionario : Società Agricola Bedin Dino e Roberto S.S. - Pederobba Pratica n. 2019. 296
[Acque]

n. **206** del 04 aprile 2014
Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.32. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Azienda Agraria Altoe' snc - Prati di Meschio Società Agricola di Balbinot Luigi Pratica n. 860. 297
[Acque]

n. **207** del 04 aprile 2014
Rinnovo e subentro con aumento della portata della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.20. Concessionario : Azienda Agraria Altoe' snc P.I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - Prati di Meschio Società Agricola di Balbinot Luigi P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto. Pratica n. 485. 298
[Acque]

n. **208** del 04 aprile 2014
Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua con aumento della portata ad uso irriguo dal fiume Meschio in loc. Pontavai in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.2. Concessionario: Azienda Agraria Altoe' snc P.I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - Prati di Meschio Società Agricola di Balbinot Luigi P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto - Moret Silvano (omissis) (omissis) Vittorio Veneto Pratica n. 416. 299
[Acque]

n. **209** del 04 aprile 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente del Meschio a Savassa ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 14. Concessionario : C.Cadel snc di Cadel Margherita & C. c/o Gosetti Carlo - Cartura (PD). Pratica n. 345. 300
[Acque]

n. **210** del 04 aprile 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso potabile in Comune di Povegliano per moduli 0.16. T.U. 1775/1933 art. 17 comma 3 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Alto Trevigiano Servizi srl - Montebelluna Pratica n. 5049. 301
[Acque]

n. **211** del 04 aprile 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Casier per moduli 0.08. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Cason Bruna - Casier Pratica n. 4381. 302
[Acque]

n. **212** del 04 aprile 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Villorba per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Carraro SpA - Susegana Pratica n. 5065. 303
[Acque]

n. **213** del 04 aprile 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso potabile in Comune di Ponzano Veneto per moduli 0.24. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Alto Trevigiano Servizi srl - Montebelluna Pratica n. 4906. 304
[Acque]

n. **214** del 04 aprile 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Cimadolmo per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Facchin Francesco - Cimadolmo Pratica n. 5057. 305
[Acque]

n. **215** del 04 aprile 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di Treviso per moduli 0.0008. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Claris Leasing SpA - Treviso Pratica n. 4826. 306
[Acque]

n. **216** del 04 aprile 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Zanette Antonio - Conegliano Pratica n. 4719. 307
[Acque]

n. **217** del 04 aprile 2014
Rinnovo e modifica della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.02. Concessionario: Soc. Agricola F.lli Bettin s.s. - Vazzola Pratica n. 2880. 308
[Acque]

n. **218** del 04 aprile 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale ed antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.064. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario: Global Garden Products Italy SpA - Castelfranco Veneto Pratica n. 5040. 309
[Acque]

n. **219** del 04 aprile 2014
Subentro e rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irrigazione impianti sportivi in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.04. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario: Impresa Tonon SpA (ex Istituto Cesana Malanotti) Pratica n. 584. 310
[Acque]

n. **220** del 04 aprile 2014
Restituzione somma indebitamente riscossa dalla Regione Veneto a favore del Comune di Casier (TV). Riconoscimento della sussistenza di un debito dell'Amministrazione nei confronti di terzi. Pratica n. 4736. 311
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **221** del 07 aprile 2014
Richiedente: Ceschelli Luigia - Sede: Treviso via Battistel - C.F./P.IVA: (omissis) - Concessione: mantenimento passerella pedonale in legno su fossato demaniale in località Selvana del Comune di Treviso foglio 18 mapp. di riferimento 799-889-890-894 Pratica: C00766 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 312
[Acque]

n. **222** del 07 aprile 2014
Richiedente: ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso - Sede: Mestre Centro Casella Postale 144 - C.F./P.IVA: 05779711000 - Concessione: attraversamento con linea a 400V del fiume Meschio in località La Sega del Comune di Vittorio Veneto - Pratica: C07292 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 313
[Acque]

n. **223** del 07 aprile 2014
Richiedente: Condominio Brunelli - Sede: Treviso Via Vicinale Corti 4 - C.F./P.IVA : 94039800266 Concessione: Mantenimento ponticello carraio su fossato demaniale in località strada vicinale delle Corti del Comune di Treviso - foglio sez. C 3 mapp. di rif. 167-168-169-170 Pratica: C00381 - Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico. 314
[Acque]

n. **224** del 07 aprile 2014
Richiedente: Immobiliare Sicura S.r.l. - Sede:Treviso via Olivi C.F./P.IVA: 02008360261 - Concessione: scarico nel fiume Cagnan di acque derivanti da un impianto di scarico termico in Comune di Treviso fgl. 3 mapp. 604-605 Pratica: C07268 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 315
[Acque]

n. **225** del 07 aprile 2014
Richiedente: Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile - Sede : Treviso Via Tandura - C.F./P.IVA: 94023150264 03285120261 - Concessione: opere di recupero e ripristino officiosità fiume Sile in Comune di Treviso Pratica: C06783 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 316
[Acque]

n. **226** del 07 aprile 2014
Richiedente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Sede: Roma Viale dell'Oceano Indiano 13 - C.F./P.IVA: 00435970587 00891951006 - Concessione: scarico di acque reflue depurate e di dilavamento piazzale trattate con sistema di sedimentazione e disoleazione, nel Canale Trosolungo in Comune di Treviso fgl. 31 mapp. 199 - Pratica: C07295 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 317
[Acque]

n. **227** del 07 aprile 2014
Richiedente: Comune di Conegliano - Sede: Conegliano Piazza Cima - C.F./P.IVA: 82002490264 00549960268 Concessione: unificazione delle concessioni demaniali n. C00299 e n. C00903, relative alla copertura del torrente Ruio di Conegliano nel tratto tra via A. Diaz e via Cavour (ml. 125) e il tratto a monte di via A. Diaz lungo via Brigata Marche per un totale di ml. 215 in Comune di Conegliano - Pratica: C07356 - Rilascio di concessione sul demanio idrico. 318
[Acque]

n. **228** del 08 aprile 2014
Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Casale sul Sile per moduli 0.07. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Calcestruzzi Zillo spa - Pordenone Pratica n. 938. 319
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

n. **20** del 31 marzo 2014
Reg. UE n. 1220/2011 a modifica del Reg. CE n. 867/2008, DM n. 8287/2011 e circolare AGEA n. 1/2012. Conferma del riconoscimento come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo all'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO) per la campagna di commercializzazione 2014/2015. 320
[Agricoltura]

n. **21** del 02 aprile 2014
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 322
[Agricoltura]

n. **22** del 02 aprile 2014
Integrazione a Decreto n. 12 del 29 ottobre 2013 di concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". NATURVENETA Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 324
[Agricoltura]

n. **23** del 02 aprile 2014
Integrazione a Decreto n. 16 del 23 dicembre 2013 di concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. 326
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **19** del 03 marzo 2014
Affidamento alla ditta OTIS Servizi S.r.l. dell'intervento di sostituzione dell'apparecchiatura bidirezionale in dotazione all'ascensore matr. PD 063/01/2005 installato presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD). Impegno della spesa di Euro 793,00 I.V.A. compresa. CIG Z710DC9FF7. D.Lgs. 163/2006, ART. 125 co. 8 - D.G.R.V. n. 2401, All. A, art. 19 co. 1 lett. a). 328
[Demanio e patrimonio]

n. **24** del 06 marzo 2014
Lavori di somma urgenza per la sostituzione di una caldaia presso la centrale termica della sede regionale di palazzo Sceriman in Venezia. Ratifica del verbale di somma urgenza in data 31.01.2014 e impegno della spesa di euro 27.450,00 a favore dell'impresa Ma.Fra. Gestioni S.r.l. di Venezia-Mestre. D.Lgs. 163/06 - DPR 207/2010, art. 176. CIG ZA90D9D0B0. 330
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **24** del 16 gennaio 2014
DGR 2141 del 23/10/2012 - Work Experience 2012 - Presa d'atto della revoca di attività non avviate di cui al DDR 212 del 28/03/2013, DDR 247 del 12/04/2013, DDR 294 del 30/04/2013 e conseguente registrazione di economie di spesa ai sensi art. 42 comma 5 L.R. 39/2001. 332
[Formazione professionale e lavoro]

n. **80** del 11 febbraio 2014
Modifica associazione anagrafica di Iter Audit srl (Cod. Fiscale 01677240150) su impegni di spesa attinenti il servizio di controllo contabile e certificazione dei rendiconti di spesa pertinenti attività formative e interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR Veneto FSE Ob. CRO, 2007/2013 e a valere su risorse regionali, a seguito di emanazione della DGR 589 del 10/05/2011. 333
[Formazione professionale e lavoro]

n. **151** del 28 febbraio 2014
Determinazione analitica della sussistenza dei residui attivi e passivi di propria competenza in chiusura dell'esercizio finanziario 2013. 336
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **327** del 31 marzo 2014
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice ente 174) (codice Smupr 19395). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR n. 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 174/1/1/1014/2012. 337
[Formazione professionale e lavoro]

n. **328** del 31 marzo 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice ente 414) (codice Smupr 19418). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR n. 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 414/1/2/1014/2012. 340
[Formazione professionale e lavoro]

n. **329** del 31 marzo 2014
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558) (codice Smupr 19459). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR n. 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 3558/1/1/1014/2012. 343
[Formazione professionale e lavoro]

n. **330** del 31 marzo 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE SCUOLA EDILE VERONESE PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERONA (codice ente 1013) (codice Smupr 19381). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR n. 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 1013/1/1/1014/2012. 346
[Formazione professionale e lavoro]

n. **333** del 31 marzo 2014
Approvazione del rendiconto presentato da CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE (codice ente 809) (codice Smupr 19444). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilità. DGR 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 809/1/1/1014/2012. 349
[Formazione professionale e lavoro]

n. **353** del 01 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2775/4/1/1013/2012. 352
[Formazione professionale e lavoro]

n. **354** del 01 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2775/4/2/1013/2012. 354
[Formazione professionale e lavoro]

n. **355** del 01 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2775/5/1/1013/2012. 356
[Formazione professionale e lavoro]

n. **356** del 01 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2775/5/2/1013/2012. 358
[Formazione professionale e lavoro]

n. **357** del 01 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (codice ente 2776). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2776/1/1/1013/2012. 360
[Formazione professionale e lavoro]

n. **358** del 01 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2777/1/1/1013/2012. 363
[Formazione professionale e lavoro]

n. **359** del 01 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3554/1/1/1013/2012. 366
[Formazione professionale e lavoro]

n. **360** del 01 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3554/1/2/1013/2012. 368
[Formazione professionale e lavoro]

n. **366** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3616). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3616/1/1/1013/2012. 370
[Formazione professionale e lavoro]

n. **367** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da LA DIMORA COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3616). Piano annuale Formazione Iniziale 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR . 1013 del 05/06/2012. - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3616/1/2/1013/2012. 372
[Formazione professionale e lavoro]

n. **368** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 3712). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3712/1/2/1013/2012. 374
[Formazione professionale e lavoro]

n. **369** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 3712). Piano annuale Formazione Iniziale 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR . 1013 del 05/06/2012. - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3712/1/1/1013/2012. 376
[Formazione professionale e lavoro]

n. **370** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). Piano annuale Formazione Iniziale 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR . 1013 del 05/06/2012. - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3894/1/2/1013/2012. 378
[Formazione professionale e lavoro]

n. **371** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4032/1/1/1013/2012. 380
[Formazione professionale e lavoro]

n. **372** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4032/1/2/1013/2012. 382
[Formazione professionale e lavoro]

n. **373** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4048/1/1/1013/2012. 384
[Formazione professionale e lavoro]

n. **374** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4048/1/2/1013/2012. 386
[Formazione professionale e lavoro]

n. **375** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). Piano annuale Formazione Iniziale 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR. 1013 del 05/06/2012. - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3894/1/1/1013/2012. 388
[Formazione professionale e lavoro]

n. **376** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (codice ente 4294). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4294/1/1/1013/2012. 390
[Formazione professionale e lavoro]

n. **377** del 02 aprile 2014
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (codice ente 4294). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4294/1/2/1013/2012. 393
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

n. **33** del 05 marzo 2014
Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, articolo 5. Presa atto fusione per incorporazione di "Finimpresa Società Cooperativa", "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" e "Unionfidi Verona Società Cooperativa" in "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A.) Società Cooperativa". 396
[Artigianato]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **85** del 04 aprile 2014
Rinnovo di Concessione demaniale per l'utilizzo di un attracco e di un complesso galleggiante da due chiatte con struttura in legno adibita a bar e tre pontili, una passerella e una rampa in Sx Po, st. 151-153, in Comune di Ficarolo (RO). Ditta: GIUDITTAS s.a.s. (P.I. 01459670384) (Pratica n° PO_PA00055). Rinnovo Concessione. 398
[Acque]

n. **88** del 09 aprile 2014
Concessione demaniale per utilizzo di specchio acqueo di ml. 6,00 x ml. 3,00 in sinistra idraulica del canale Cavetta in loc. Cortellazzo, Comune di Jesolo (VE). Subentro a seguito rinuncia. Subentrante: Magnan Luciano. Rif. Concessione: n° C96_000096. 400
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

n. **13** del 24 febbraio 2014
Acquisizione di licenze software windows server mediante ordine diretto su piattaforma Consip MEPA. Cig: zbc0d8d7de. 401
[Informatica]

n. **14** del 25 febbraio 2014
Servizio di connettività satellitare per le stazioni di Monte Avena nelo Comune di Pedavena (BL) e di Corbiolo nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR) - CIG Z890CF283E - ZF40CF27AB. Attuazione del DDR n. 164 del 18/12/2013. Impegno di spesa. 404
[Informatica]

n. **18** del 28 febbraio 2014
Manutenzione del sistema di telecomunicazione degli uffici della Giunta della Regione del veneto e conduzione del Cento Servzizi Comunicazioni regionale, non chè gestione, manutenzione e supporto dell'infrastruttura tecnologica del sistema di networking. Prolungamento servizi. Art. 97 costituzione. Codice Siope n. 1-03-1355, CIG n. 00825488C1. 406
[Informatica]

n. **19** del 03 marzo 2014
Acquisizione di un servizio di tempestivo intervento da remoto sul sistema regionale di videoconferenza in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti dello stesso tramite Ordine Diretto di Avcquisto (ODA) su piattaforma Consip MEPA. Cig: 5628398CF3. 410
[Informatica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' PERIFERICA SERVIZIO FORESTALE DI VICENZA

n. **3** del 25 giugno 2013
Erogazione degli incentivi previsti dall'art.92 del D.Lgs. 163/2006, gia' art.18 della L.109/1994, in applicazione del Reg.to Reg.le n.4 del 14.10.2002. Intervento attivato nell'anno 2004 ed eseguito dall'U.Per.Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Capitolo 100482. 413
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **4** del 25 giugno 2013
Erogazione degli incentivi previsti dall'art.92 del D.Lgs.163/2006, già art.18 della L.109/1994, in applicazione del Reg.to Reg.le n.4 del 14.10.2002. Intervento attivato nell'anno 2008 ed eseguito dall'U.Per.Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Cap.100630. 415
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

(Codice interno: 272348)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 8 del 01 aprile 2014

Modifica della composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

[Consiglio regionale]

Il Presidente

A modifica del proprio precedente decreto n. 4 del 13 febbraio 2014, relativo alla modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti;

vista la nota del 5 marzo 2014 con la quale il Consigliere Moreno Teso ha comunicato l'adesione al Gruppo Forza Italia.

vista la nota del 25 marzo 2014 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia ha comunicato le nuove designazioni del gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

vista la nota del 28 marzo 2014 con la quale il Presidente del Gruppo PDL - Forza Italia per il Veneto ha comunicato le nuove designazioni del gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

preso atto che il Gruppo PDL - Forza Italia per il Veneto diminuisce di una unità e risulta ora composto da n. 6 componenti, mentre il Gruppo Forza Italia aumenta di una unità e risulta ora composto da n. 5 componenti;

visto l'articolo 43 dello statuto regionale;

decreta

1) di modificare come segue, con decorrenza dal 1° aprile 2014, la composizione delle commissioni consiliari permanenti e l'assegnazione dei voti dando atto che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui attribuiti nella designazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 dell'art. 16 del regolamento;

2) di dare atto che a seguito di quanto disposto nel precedente punto 1), la composizione delle Commissioni consiliari permanenti risulta nel complesso determinata come segue:

a) nella Prima Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	CANER Federico	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	CANER Federico	-	art. 16, c. 3 sostituisce Presidente GR Zaia
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	7	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
5	Partito Democratico Veneto	BONFANTE Franco	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
6	Partito Democratico Veneto	TIOZZO Lucio	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
7	Partito Democratico Veneto	REOLON Sergio	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	RUZZANTE Piero	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
9		BOND Dario	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

	Popolo della Libertà- Forza Italia per il Veneto			
10	Popolo della Libertà-Forza Italia per il Veneto	CORTELAZZO Piergiorgio	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		6	
11	Nuovo Centrodestra	CONTA Giancarlo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Nuovo Centrodestra	TONIOLO Costantino	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		6	
13	Forza Italia	PADRIN Leonardo	5	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
14	Misto	SANDRI Sandro	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
15	Futuro popolare	VALDEGAMBERI Stefano	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
16	Italia dei Valori	MAROTTA Gennaro	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
17	Bortolussi Presidente	BORTOLUSSI Giuseppe	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
18	Unione Nord Est	FOGGIATO Mariangelo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
19	Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

b) nella Seconda Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	16	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Conte
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
4	Partito Democratico Veneto	BONFANTE Franco	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
5	Partito Democratico Veneto	PIGOZZO Bruno	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
6	Partito Democratico Veneto	TIOZZO Lucio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
7	Popolo della Libertà-Forza Italia per il Veneto	CORTELAZZO Piergiorgio	6	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
8	Nuovo Centrodestra	CONTA Giancarlo	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
9	Nuovo Centrodestra	TONIOLO Costantino	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		6	
10	Forza Italia	BENDINELLI Davide	5	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Misto	BOTTACIN Diego	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Misto	BOZZA Santino	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
13	Misto	FURLANETTO Giovanni	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		4	
14	Italia dei Valori	PIPITONE Antonino	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
15	Unione di Centro	PERARO Stefano	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
16	Bortolussi Presidente	BORTOLUSSI Giuseppe	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

c) nella Terza Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	10	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Ciambetti
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CAPPON Bruno	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSATO Paolo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
7	Partito Democratico Veneto	BORTOLI Mauro	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	FASOLI Roberto	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

9	Partito Democratico Veneto	NIERO Claudio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
5	Popolo della Libertà-Forza Italia per il veneto	CORTELAZZO Piergiorgio	6	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Coppola
6	Nuovo Centrodestra	LARONI Nereo	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
10	Forza Italia	MAINARDI Mauro	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
11	Misto	SANDRI Sandro	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
12	Futuro popolare	VALDEGAMBERI Stefano	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
13	Italia dei valori	MAROTTA Gennaro	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

d) nella Quarta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	LAZZARINI Arianna	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	POSSAMAI Gianpietro	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSATO Paolo	7	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
5	Partito Democratico Veneto	AZZALIN Graziano	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
6	Partito Democratico Veneto	BORTOLI Mauro	4	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
7	Popolo della Libertà-Forza Italia per il Veneto	BOND Dario	6	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Giorgetti
8	Nuovo Centrodestra	TESSERIN Carlo Alberto	6	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
9	Forza Italia	BENDINELLI Davide	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
10	Misto	FURLANETTO Giovanni	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
11	Futuro popolare	FRANCHETTO Gustavo	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
12	Unione di Centro	PERARO Stefano	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

e) nella Quinta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BASSI Andrea	1	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Manzato
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	Caner Federico	6	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	LAZZARINI Arianna	8	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
5	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSCANI Matteo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
6	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
7	Partito Democratico Veneto	MARCHESE Giampietro	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	PIGOZZO Bruno	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
9	Partito Democratico Veneto	REOLON Sergio	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
10	Partito Democratico Veneto	SINIGAGLIA Claudio	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
11	Popolo della Libertà-Forza Italia per il Veneto	BOND Dario	6	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
12	Nuovo Centrodestra	TESSERIN Carlo Alberto	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
13	Forza Italia	MAINARDI Mauro	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
14	Forza Italia	PADRIN Leonardo	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		5	
15	Misto	BOTTACIN Diego	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
16	Futuro popolare	GRAZIA Raffaele	3	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
17	Italia dei Valori	PIPITONE Antonino	2	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

18	Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
19	Unione nord est	FOGGIATO Mariangelo	1	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

f) nella Sesta Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	BAGGIO Luca	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	9	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	CENCI Vittorino	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Finozzi
4	Liga Veneta Lega Nord Padania	POSSAMAI Gianpietro	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
5	Liga Veneta Lega Nord Padania	TOSCANI Matteo	6	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		17	
6	Partito Democratico Veneto	BERLATO SELLA Giuseppe	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
7	Partito Democratico Veneto	FASOLI Roberto	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
8	Partito Democratico Veneto	MARCHESE Giampietro	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
9	Partito Democratico Veneto	SINIGAGLIA Claudio	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
10	Nuovo Centrodestra	LARONI Nereo	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
11	Nuovo Centrodestra	TESSERIN Carlo Alberto	3	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Zorzato
	totale voti espressi dal gruppo		6	
12	Forza Italia	TESO Moreno	5	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
13	Futuro popolare	FRANCHETTO Gustavo	3	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

g) nella Settima Commissione consiliare permanente:

N. comp.	Gruppo consiliare	Componente	Voti	Tipologia assegnazione
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	CAPPON Bruno	1	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
2	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	16	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
3	Liga Veneta Lega Nord Padania	FINCO Nicola Ignazio	-	art. 16, c. 3 sostituisce Assessore Stival
	totale voti espressi dal gruppo		17	
4	Partito Democratico Veneto	AZZALIN Graziano	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
5	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
6	Partito Democratico Veneto	NIERO Claudio	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
7	Partito Democratico Veneto	RUZZANTE Piero	2	art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
	totale voti espressi dal gruppo		13	
8	Popolo della Libertà-Forza Italia per il Veneto	BOND Dario	6	art. 16, c. 3 sostituisce l'Assessore Chisso
9	Nuovo Centrodestra	CONTA Giancarlo	6	art. 16, c. 3 sostituisce Presidente Ruffato
10	Forza Italia	TESO Moreno	5	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
11	Misto	BOZZA Santino	4	art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Clodovaldo Ruffato

(Codice interno: 272349)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 9 del 01 aprile 2014

Modifica della attribuzione dei voti nella Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari.

[Consiglio regionale]

Il Presidente

A modifica del proprio precedente decreto n. 5 del 13 febbraio 2014 relativo alla Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari;

vista la nota del 5 marzo 2014 con la quale il Consigliere Moreno Teso ha comunicato l'adesione al Gruppo Forza Italia.

vista la nota del 28 marzo 2014 con la quale il Presidente del Gruppo PDL - Forza Italia per il Veneto ha comunicato le nuove designazioni del gruppo medesimo nelle commissioni consiliari;

preso atto che il Gruppo PDL - Forza Italia per il Veneto diminuisce di una unità e risulta ora composto da n. 6 componenti, mentre il Gruppo Forza Italia aumenta di una unità e risulta ora composto da n. 5 componenti;

visto l'articolo 43 dello statuto regionale;

decreta

1) di modificare come segue, con decorrenza dal 1 aprile 2014, la composizione e l'attribuzione dei voti nella Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari, dando atto che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui attribuiti nella designazione di cui all'articolo 16 del Regolamento:

N. comp.	*Gruppo consiliare*	*Componente*	*Voti*
1	Liga Veneta Lega Nord Padania	CORAZZARI Cristiano	17
2	**Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto**	**BOND Dario**	**6**
3	Nuovo Centrodestra	CONTA Giancarlo	1
4	Nuovo Centrodestra	LARONI Nereo	5
	totale voti espressi dal gruppo		*6*
5	Partito Democratico Veneto	AZZALIN Graziano	4
6	Partito Democratico Veneto	BERLATO SELLA Giuseppe	4
7	Partito Democratico Veneto	FRACASSO Stefano	5
	totale voti espressi dal gruppo		*13*
8	Unione Nord Est	FOGGIATO Mariangelo	1
9	Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea	PETTENO' Pietrangelo	1
10	Futuro Popolare	FRANCHETTO Gustavo	3
11	Misto	BOTTACIN Diego	2
12	Misto	FURLANETTO Giovanni	2
	totale voti espressi dal gruppo		*4*
13	**Forza Italia**	**MAINARDI Mauro**	**5**

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Clodovaldo Ruffato

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 272764)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 46 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio delle sedi della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) Associazione S.R:C. Provinciale AVIS di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione allesercizio di attività di raccolta dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. Provinciale AVIS di Venezia, già autorizzata con Decreti nn. 23 e 25 del 5 marzo 2012 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 3 maggio 2013; rapporto di verifica del 19 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 di recepimento dell'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto dalla DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreti nn. 23 e 25 del 5 marzo 2012 del Segretario Regionale per la Sanità la sopracitata Unità di Raccolta è già stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio;

- il titolare dell'Autorizzazione dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. Provinciale AVIS di Venezia ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria denominata "Unità di Raccolta" e delle sue articolazioni

organizzative (Sedi di raccolta), agli atti;

- l'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. Provinciale AVIS di Venezia opera sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 12 afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 15, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione ed accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per l'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. Provinciale AVIS di Venezia nelle sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi l'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. Provinciale AVIS di Venezia nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), come elencate nell'**Allegato A,** in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi l'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. Provinciale AVIS di Venezia nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), come elencate nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove Sedi di raccolta o la riattivazione di Sedi di raccolta risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le Sedi dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. Provinciale AVIS di Venezia, così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle sedi interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

UNITA' DI RACCOLTA SRC AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA					
SEDE DI RACCOLTA		INDIRIZZO		ATTIVITA'	GIUDIZIO
Codice Struttura	Denominazione				
AV1	Sede di Raccolta AVIS S.R.C. Provinciale	Via Paccagnella, 11 c/o Ospedale Dell'Angelo	Venezia - Zelarino	Raccolta sangue intero e plasma in aferesi	Positivo con prescrizioni
AV2	Sede di Raccolta di ANNONE VENETO	Via Postumia, 54	Annone Veneto	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AV4	Sede di Raccolta di CAORLE	Riva Dei Bragossi, 1 c/o Casa Ex Combattenti	Caorle	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AV5	Sede di Raccolta di CAVALLINO	Via Trepontina, 30 c/o Poliambulatorio San Marco	Venezia - Cavallino	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVQ	Sede di Raccolta di CINTO CAOMAGGIORE	Via Roma, 80	Cinto Caomaggiore	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AV7	Sede di Raccolta di MAERNE/OLMO	Via D. Chiesa, 9/C c/o Sede Avis	Olmo di Martellago	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AV8	Sede di Raccolta di MARCON	Via della Cultura, 5 c/o Sede Avis	Marcon	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AV9	Sede di Raccolta di MARTELLAGO	Via Trento, 83 c/o Distretto Sanitario	Martellago	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVA	Sede di Raccolta di MEOLO	Piazzale Donatori Di Sangue, 1	Meolo	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AV6	Sede di Raccolta di MESTRE-FAVARO VENETO	Via Triestina c/o Distretto Sanitario	Venezia - Favaro Veneto	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVB	Sede di Raccolta di MESTRE-MARGHERA	Via Tommaseo, 7 c/o Distretto Sanitario	Venezia - Marghera	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVC	Sede di Raccolta di NOVENTA DI PIAVE	Via Guaiane, 39/A c/o Ambulatori Medici Comunali	Noventa Di Piave	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVS	Sede di Raccolta di PRAMAGGIORE	Piazza Della Libertà, 48	Pramaggiore	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVD	Sede di Raccolta di QUARTO D'ALTINO	Via Tagliamento c/o Distretto Sanitario Asl 12	Quarto D`Altino	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVR	Sede di Raccolta di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (1)	Piazza Galasso, 10	San Michele Al Tagliamento	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVO	Sede di Raccolta di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (2)	Via Conciliazione, 53 c/o Scuola materna	Cesarolo	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVR	Sede di Raccolta di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (3)	Via Dote, 6 c/o Oratorio parrocchiale	San Giorgio al Tagliamento	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVH	Sede di Raccolta di SAN STINO DI LIVENZA	Via Papa Giovanni XXIII, 8 c/o Distretto Sanitario	Santo Stino di Livenza	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVG	Sede di Raccolta di S.GIORGIO/LA SALUTE DI LIVENZA	Piazzale Della Repubblica,1 c/o Centro Comunale	San Giorgio di Livenza	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVI	Sede di Raccolta di SCORZE'	Via Dei Soranzo, 4 c/o Poliambulatori Aquafit	Scorze`	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVL	Sede di Raccolta di SPINEA	Via Pisacane, 3 c/o Distretto Sanitario	Spinea	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVM	Sede di Raccolta di TORRE MOSTO	Via Xola, 5/h c/o Ambulatorio Comunale	Torre Di Mosto	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
	Autoemoteca FIAT Ducato EG 225 CB			Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni

Allegato A

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

UNITA' DI RACCOLTA SRC AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA				
Codice Struttura	**Denominazione**	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (definizione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
VE002	Unità di Raccolta S.R.C. AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA	UO.4	Significativa	3 mesi
		UO.29	Significativa	3 mesi

UNITA' DI RACCOLTA SRC AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA			
SEDE DI RACCOLTA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (definizione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Sede di Raccolta di CAVALLINO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di CINTO CAOMAGGIORE	US.3.1	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di MAERNE/OLMO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di MARCON	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di MARTELLAGO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di MEOLO	UT.2	Significativa	6 mesi
	US.1.1	Significativa	3 mesi
Sede di Raccolta di MESTRE-MARGHERA	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di NOVENTA DI PIAVE	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di QUARTO D'ALTINO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (1)	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (2)	UT.2	Significativa	6 mesi
	US.3.3	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (3)	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di S.GIORGIO/LA SALUTE DI LIVENZA	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di SCORZE'	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di SPINEA	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di TORRE MOSTO	UT.2	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A
Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi sono state imputate all'Unità di Raccolta nel suo complesso

(Codice interno: 272765)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 47 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio delle sedi della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) AVIS della Provincia di Trevizo. Legge Regionale 16 agost 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata lautorizzazione allesercizio di attività di raccolta dellUnità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso, già autorizzata con Decreto n. 26 del 5 marzo 2012 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 528 del 9 maggio 2013; rapporto di verifica del 5 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 di recepimento dell'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto dalla DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 26 del 5 marzo 2012 del Segretario Regionale per la Sanità la sopracitata Unità di Raccolta è già stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio;

- il titolare dell'Autorizzazione dell'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria denominata "Unità di Raccolta" e delle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), agli atti;

- l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso opera sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 9 afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Treviso;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 12, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione ed accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso nelle sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), come elencate nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

- di escludere dall'autorizzazione le Sedi di raccolta di Fontanelle, San Polo di Piave, Vazzola in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito negativo, come indicato nell'**Allegato A**;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), come elencate nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di escludere dall'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero ed emocomponenti, con le motivazioni di cui alle premesse, le Sedi di raccolta di Fontanelle, San Polo di Piave, Vazzola, come indicato nell'**Allegato A**;

3. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove Sedi di raccolta o la riattivazione di Sedi di raccolta risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

4. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le Sedi dell'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso, così come esplicitati nell'**Allegato A,** nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

5. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

6. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle sedi interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

UNITA' DI RACCOLTA AVIS PROVINCIALE DI TREVISO					
SEDE DI RACCOLTA		INDIRIZZO		ATTIVITA'	GIUDIZIO
Codice Struttura	Denominazione				
EARC	Sede di raccolta di ARCADE	Via Marangona, 34	Arcade	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EBDP	Sede di raccolta di BREDA DI PIAVE	Via Roma, 75	Breda Di Piave	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ECSS	Sede di raccolta di CASALE SUL SILE	Via G. Falcone, 3 - Distretto Socio Sanitario	Casale Sul Sile	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ECES	Sede di raccolta di CESSALTO	Via Roma, 32	Cessalto	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ECIM	Sede di raccolta di CIMADOLMO	Piazza Martiri Della Libertà, 1	Cimadolmo	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ECOD	Sede di raccolta di CODOGNE'	Via Wojtyla, 3	Codogne`	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ECDM	Sede di raccolta di CROCETTA DEL MONTELLO	Viale Rimembranza, 8/B-4	Crocetta Del Montello	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EBB	Sede di raccolta di FARRA DI SOLIGO	Via Dei Bert, 44 - Ist. Bon Bozzolla	Farra Di Soligo	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EFOL	Sede di raccolta di FOLLINA	Piazza Dell'Emigrante, 3	Follina	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EFON	Sede di raccolta di FONTANELLE	Via Roma, 307	Fontanelle	Raccolta sangue intero	Negativo
EFM	Sede di raccolta di FOSSALTA MAGGIORE	Via Tabacchi, 10	Chiarano	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EGDM	Sede di raccolta di GIAVERA DEL MONTELLO	Viale Monsignor Longhin, 7	Giavera Del Montello	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EGSU	Sede di raccolta di GODEGA SANT'URBANO	Via Del Millennio, 2	Godega Di Sant`Urbano	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EGM	Sede di raccolta di GORGO AL MONTICANO	Via Roma, 4	Gorgo Al Monticano	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EMAN	Sede di raccolta di MANSUE'	Via Don Mario Furlan, 1	Mansue`	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EMAS	Sede di raccolta di MASERADA SUL PIAVE	Via Caccianiga, 77	Maserada Sul Piave	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EMV	Sede di raccolta di MOGLIANO VENETO	Piazza Donatori Di Sangue, 1	Mogliano Veneto	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EMOR	Sede di raccolta di MORGANO	Via Chiesa, 17/A	Morgano	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EML	Sede di raccolta di MOTTA DI LIVENZA	Piazza Madonna, 4	Motta Di Livenza	Raccolta sangue intero e plasma in aferesi	Positivo con prescrizioni
ENB	Sede di raccolta di NERVESA DELLA BATTAGLIA	Via Bombardieri Del Re, 11	Nervesa Della Battaglia	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EOD	Sede di raccolta di ORMELLE C/O OSP.ODERZO	Via Luzzatti, 33	Oderzo	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EPAD	Sede di raccolta di PADERNO DEL GRAPPA	Via 4 Novembre, 30	Crespano Del Grappa	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EPAE	Sede di raccolta di PAESE	Via Roma, 120 - Sede AVIS	Paese	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EPED	Sede di raccolta di PEDEROBBA	Via Roma, 67	Pederobba	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EPB	Sede di raccolta di PORTOBUFFOLE'	Via Contratti, 1	Portobuffole`	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EPOS	Sede di raccolta di POSTIOMA	Via Chiesa, 2	Paese	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EPOV	Sede di raccolta di POVEGLIANO	Via Borè, 6 - Sant'Andrà	Povegliano	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EPRE	Sede di raccolta di PREGANZIOL	Via Palladio, 36 - Distretto Socio Sanitario	Preganziol	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EQT	Sede di raccolta di QUINTO DI TREVISO	Via Manzoni, 3 - Distretto Socio Sanitario	Quinto Di Treviso	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ERON	Sede di raccolta di RONCADE	Via Vecellio, 4	Roncade	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ESP	Sede di raccolta di SAN POLO DI PIAVE	Via Mura, 69 - Distretto Socio Sanitario	San Polo Di Piave	Raccolta sangue intero	Negativo
ESF	Sede di raccolta di SAN FIOR	Via Isidoro Mel, 13	San Fior	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni

ESV	Sede di raccolta di SAN VENDEMMIANO	Via Degli Alpini, 5	San Vendemiano	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ETRE	Sede di raccolta di TREVIGNANO COM.	Via Puccini, 3	Falzè di Trevignano	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EVAZ	Sede di raccolta di VAZZOLA	Via San Rocco, 16	Vazzola	Raccolta sangue intero	Negativo
EVID	Sede di raccolta di VIDOR	Via Roma, 38	Valdobbiadene	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EVI	Sede di raccolta di VILLORBA	Via Silvio Pellico, 16 - Distretto Socio Sanitario	Villorba	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EVM	Sede di raccolta di VOLPAGO DEL MONTELLO	Via Schiavonesca Nuova, 78	Volpago Del Montello	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EZP	Sede di raccolta di ZENSON DI PIAVE	Piazza Fanti D'Italia, 2	Zenson Di Piave	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
EZB	Sede di raccolta di ZERO BRANCO	Via Manzoni, 22	Zero Branco	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

UNITA' DI RACCOLTA AVIS PROVINCIALE DI TREVISO				
Codice UNI	**Denominazione**	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (definizione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
TV001	Unità di Raccolta AVIS Provincia di Treviso	US.1	Significativa	3 mesi
		UT.9	Significativa	3 mesi
		UT.10	Significativa	2 mesi
		UO.1	Significativa	3 mesi
		UO.3	Significativa	3 mesi
		UO.4	Significativa	3 mesi
		UO.5	Significativa	2 mesi
		UO.5.1	Maggiore	1 mese
		UO.8	Significativa	18/06/2014
		UO.10	Significativa	3 mesi
		UO.18	Significativa	3 mesi
		UO.21	Significativa	2 mesi
		UO.24	Significativa	3 mesi
		UO.25	Significativa	3 mesi
		UO.26	Significativa	2 mesi
		UO.31	Maggiore	1 mese
		UO.32.2	Maggiore	1 mese
		UO.37	Significativa	1 mese
		UO.38.1	Maggiore	1 mese
		UO.42	Significativa	3 mesi
		UO.42.1	Significativa	3 mesi
		UO.43	Significativa	1 mese
SEDE DI RACCOLTA		**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (definizione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**

Allegato A al decreto n. del

Sede di raccolta di ARCADE	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di BREDA DI PIAVE	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di CASALE SUL SILE	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di CESSALTO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di CIMADOLMO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di CODOGNE'	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di FARRA DI SOLIGO	UT.8.1	Maggiore	1 mese
Sede di raccolta di FOLLINA	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di FONTANELLE	US.1	Critica	Immediato
	US.3.3	Critica	Immediato
	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di FOSSALTA MAGGIORE	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di GIAVERA DEL MONTELLO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di GORGO AL MONTICANO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di MANSUE'	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di MASERADA SUL PIAVE	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di MOGLIANO VENETO	US.3.3	Maggiore	1 mese
	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di MORGANO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di MOTTA DI LIVENZA	UT.5	Significativa	1 mese
	UO.42	Maggiore	1 mese
Sede di raccolta di NERVESA DELLA BATTAGLIA	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di ORMELLE C/O OSP.ODERZO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di PAESE	US.1	Significativa	3 mesi
	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di PORTOBUFFOLE'	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di POSTIOMA	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di POVEGLIANO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di PREGANZIOL	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di QUINTO DI TREVISO	US.3.3	Maggiore	1 mese
	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di RONCADE	UT.2	Significativa	6 mesi
	UO.21	Significativa	1 mese
Sede di raccolta di SAN POLO DI PIAVE	US.3.3	Critica	Immediato
	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di SAN FIOR	UT.2	Significativa	6 mesi

Sede di raccolta di TREVIGNANO COM.	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di VAZZOLA	US.1	Critica	Immediato
	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di VILLORBA	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di VOLPAGO DEL MONTELLO	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di ZENSON DI PIAVE	UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di raccolta di ZERO BRANCO	UT.2	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A
Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi sono state imputate all'Unità di Raccolta nel suo complesso

(Codice interno: 272766)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 48 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio delle sedi della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) AVIS della Provincia di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta dell'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Padova, già autorizzata con Decreto n. 24 del 5 marzo 2012 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 475/13/SP del 7 maggio 2013; rapporto di verifica del 18 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 di recepimento dell'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto dalla DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 24 del 5 marzo 2012 del Segretario Regionale per la Sanità la sopracitata Unità di Raccolta è già stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio;

- il titolare dell'Autorizzazione dell'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Padova ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria denominata "Unità di Raccolta" e delle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), agli atti;

- l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Padova opera sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 9, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione ed accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Padova nelle sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Padova nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), come elencate nell'**Allegato A,** in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

- di escludere dall'autorizzazione la Sede di raccolta di Crocefisso, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito negativo, come indicato nell'**Allegato A**;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Padova nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), come elencate nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di escludere dall'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero, con le motivazioni di cui alle premesse, la Sede di raccolta di Crocefisso, come indicato nell'**Allegato A**;
3. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove Sedi di raccolta o la riattivazione di Sedi di raccolta risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
4. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le Sedi dell'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Padova, così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
5. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
6. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle sedi interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del pag. 1 /1

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

UNITA' DI RACCOLTA AVIS PROVINCIA DI PADOVA					
SEDE DI RACCOLTA		**INDIRIZZO**		**ATTIVITA'**	**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**				
AvPd	Sede di Raccolta di VIA TRASEA	Via Trasea, 10/12	Padova	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AABA	Sede di Raccolta di ABANO TERME	Via 1 Maggio, 47	Abano Terme (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AARL	Sede di Raccolta di ARLESEGA - MESTRINO	Via Fusinato, 1	Mestrino (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ACAM	Sede di Raccolta di CAMIN	Via Vigonovese, 141	Padova	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ACAS	Sede di Raccolta di CASALSERUGO	Via Umberto 1°, 67	Casalserugo (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ASEL	Sede di Raccolta di CASELLE DI SELVAZZANO	Piazza Leoni, 11	Selvazzano (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AvCo	Sede di Raccolta di CONSELVE	Via Vittorio Emanuele II, 22	Conselve (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ACRP	Sede di Raccolta di CROCEFISSO	Via Bembo, 61/B	Padova	Raccolta sangue intero	Negativo
ADCA	Sede di Raccolta di DUE CARRARE	Via Roma, 93/A	Due Carrare (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ALEG	Sede di Raccolta di LEGNARO	Via Rossini, 40	Legnaro (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AMON	Sede di Raccolta di MONTEGROTTO TERME	Via Diocleziana, 4	Montegrotto Terme (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
APOL	Sede di Raccolta di POLVERARA	Via Volparo, 2	Polverara (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
APSN	Sede di Raccolta di PONTE SAN NICOLO'	Via Marconi, 44	Ponte San Nicolo` (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ASFP	Sede di Raccolta di SACRA FAMIGLIA	Via Aosta, 6	Padova	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AALB	Sede di Raccolta di SANT'AGOSTINO	Via Tintoretto, 41	Albignasego (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ASAO	Sede di Raccolta di SAONARA	Via Roma, 37	Saonara (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVEG	Sede di Raccolta di VEGGIANO	Viale Della Memoria, 1	Veggiano (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
AVIG	Sede di Raccolta di VIGONZA	Via Paradisi, 4	Vigonza (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni
ATEO	Sede di Raccolta di TEOLO	Via Selve, 3/A	Teolo (PD)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

UNITA' DI RACCOLTA AVIS PROVINCIA DI PADOVA				
Codice Struttura	**Denominazione**	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (definizione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
PD003	Unità di Raccolta AVIS Provincia di Padova	UT.7	Significativa	3 mesi
		UT.9	Significativa	6 mesi
		UO.3	Significativa	6 mesi
		UO.26	Significativa	3 mesi
		UO.28	Maggiore	1 mese
		UO.29	Significativa	3 mesi
		UO.42	Maggiore	1 mese
SEDE DI RACCOLTA		**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (definizione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Sede di Raccolta di ABANO TERME		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di ARLESEGA - MESTRINO		US.1; US.1.1	Maggiore	1 mese
		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di CAMIN		US.1; US.1.1	Maggiore	1 mese
		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di CASALSERUGO		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di CASELLE DI SELVAZZANO		US.1; US.1.1	Maggiore	1 mese
		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di CONSELVE		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di CROCEFISSO		US.1; US.1.1	Critica	Immediato
		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di DUE CARRARE		US.1; US.1.1	Maggiore	1 mese
		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di LEGNARO		US.1; US.1.1	Maggiore	1 mese
		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di MONTEGROTTO TERME		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di POLVERARA		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di PONTE SAN NICOLO'		US.1	Maggiore	1 mese
		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di SACRA FAMIGLIA		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di SANT'AGOSTINO		UT.2	Significativa	6 mesi
Sede di Raccolta di VEGGIANO		US.1; US.1.1	Maggiore	1 mese
Sede di Raccolta di VIGONZA		US.1; US.1.1	Maggiore	1 mese
		UT.2	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A
Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi sono state imputate all'Unità di Raccolta nel suo complesso

(Codice interno: 272767)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 49 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 1, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Belluno. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 1, già autorizzata con Decreto n. 96 del 26 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 95957 del 13 dicembre 2012; rapporto di verifica del 18 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR n. 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 96 del 26 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 1 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 1 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Belluno, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 9, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 1 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative come elencati nell'Allegato A, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 1 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Belluno, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 1				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0801	Servizio Immunotrasfusionale di Belluno	Viale Europa, 22	Belluno	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Centro Raccolta Agordo		Via Fontana, 36	Agordo (BL)	Positivo con prescrizioni
Centro Raccolta Pieve di Cadore		Via Cogonie, 30	Pieve di Cadore (BL)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 1			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Immunotrasfusionale di Belluno	S.3.7	Significativa	3 mesi
	T.2	Significativa	6 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.31	Significativa	6 mesi
	O.8	Significativa	18/06/2014
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.17	Significativa	6 mesi
	O.49.1	Maggiore	1 mese
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.63	Significativa	6 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	6 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Centro Raccolta Agordo	S.1	Significativa	3 mesi
	S.2	Significativa	3 mesi
	S.3.3	Significativa	3 mesi
	S.3.11	Significativa	3 mesi
	T.2	Significativa	6 mesi
Centro Raccolta Pieve di Cadore	T.2	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A
Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272768)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 50 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 2, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Belluno. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 2, già autorizzata con Decreto n. 83 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 95957 del 13 dicembre 2012; rapporto di verifica del 18 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- Decreto n. 83 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 2 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 2 afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Belluno, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 9, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 2 presso il Servizio Trasfusionale come indicato nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 2 presso il Servizio Trasfusionale, afferente al DIMT di Belluno, come indicato nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 2				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0813	Servizio Immunotrasfusionale di Feltre	Via Bagnols sur Ceze, 3	Feltre (BL)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 2			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Immunotrasfusionale di Feltre	S.3.7	Significativa	3 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.31	Significativa	6 mesi
	O.8	Significativa	18/06/2014
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.17	Significativa	6 mesi
	O.49.1	Maggiore	1 mese
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

(Codice interno: 272769)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 51 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 3, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 3, già autorizzata con Decreto n. 67 del 26 ottobre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 56808/12 del 26 novembre 2012; rapporto di verifica del 2 gennaio 2014; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 67 del 26 ottobre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 3 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 3 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Vicenza, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 3 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 3 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Vicenza, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,

dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 3				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0820	Servizio Trasfusionale di Bassano del Grappa	Via dei Lotti, 40 - c/o Ospedale S. Bassiano	Bassano del Grappa (VI)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Marostica		Via Panica, 17	Marostica (VI)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Asiago		Via Martiri di Granezza, 42	Asiago (VI)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 3			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Bassano del Grappa	S.3.4	Maggiore	1 mese
	T.10	Significativa	3 mesi
	T.12	Significativa	3 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	3 mesi
	O.3.1	Significativa	3 mesi
	O.8,O.8.1,O.8.2	Significativa	3 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.11	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.18 (**)	Significativa	6 mesi
	O.19	Significativa	6 mesi
	O.23	Significativa	6 mesi
	O.31	Significativa	3 mesi
	O.49.1	Significativa	3 mesi
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.59	Significativa	3 mesi
	O.61	Maggiore	1 mese
	O.61.1	Maggiore	1 mese
	O.69	Maggiore	1 mese
	O.70	Maggiore	1 mese
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	3 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Asiago	S.3.9	Significativa	3 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A
(**) Non conformità valida anche per le articolazioni organizzative di Marostica e Asiago

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272770)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 52 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 4, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 4, già autorizzata con Decreto n. 70 del 26 ottobre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 44648/1.1 del 11 dicembre 2012; rapporto di verifica del 2 gennaio 2014; parere CRITE del 19 marzo 2014

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 70 del 26 ottobre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 4 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 4 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Vicenza, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 4 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 4 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Vicenza, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 4				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0834	Servizio Trasfusionale di Santorso	Via Garziere, 42	Santorso (VI)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Thiene		Via Boldrini, 1	Thiene (VI)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Schio		Via S. Camillo De Lellis, 1	Schio (VI)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Malo		Largo Palladio, 9	Malo (VI)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 4			
SERVIZIO TRASFUSIONALE **Denominazione**	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Santorso	T.10	Significativa	3 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	3 mesi
	O.3.1	Significativa	3 mesi
	O.5	Significativa	6 mesi
	O.8,O.8.1,O.8.2	Significativa	3 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.10	Significativa	3 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.13 (Malo)	Significativa	3 mesi
	O.16 (Malo)	Significativa	3 mesi
	O.18	Significativa	6 mesi
	O.19	Significativa	6 mesi
	O.23	Significativa	6 mesi
	O.23 (Malo)	Significativa	3 mesi
	O.29	Significativa	6 mesi
	O.31	Significativa	3 mesi
	O.37 (Schio)	Significativa	3 mesi
	O.38 (Schio)	Significativa	3 mesi
	O.39 (Schio)	Significativa	3 mesi
	O.41 (Schio)	Significativa	3 mesi
	O.49.1 (Schio e Malo)	Significativa	3 mesi
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.59	Significativa	3 mesi
	O.61	Maggiore	1 mese
	O.61.1	Maggiore	1 mese
	O.69, O.70	Maggiore	1 mese
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	3 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Malo	S.1	Significativa	3 mesi
	S.3.3	Maggiore	1 mese
	S.3.4	Maggiore	1 mese
	S.3.11	Significativa	1 anno
	T.2	Significativa	3 mesi
	T.4	Significativa	3 mesi
	T.7	Significativa	3 mesi
Articolazione di Schio	S.1	Significativa	3 mesi
	S.3.1	Significativa	3 mesi
	S.3.6	Significativa	3 mesi
	S.3.9	Significativa	6 mesi
	T.2	Significativa	3 mesi
	T.4	Significativa	3 mesi
	T.5	Significativa	3 mesi
	T.7	Significativa	3 mesi
Articolazione di Thiene	S.1	Significativa	3 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A
Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272771)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 53 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 5, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 5, già autorizzata con Decreto n. 95 del 26 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 45837 del 5 dicembre 2012; rapporto di verifica del 2 gennaio 2014; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 95 del 26 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 5 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 5 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Vicenza, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 5 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 5 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Vicenza, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,

dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 5				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0816	Servizio Trasfusionale di Arzignano	Via del Parco, 1 - c/o Ospedale civile	Arzignano (VI)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Montecchio Maggiore		Via Ca' Rotte, 9	Montecchio Maggiore (VI)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Valdagno		Via Galilei, 3	Valdagno (VI)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Lonigo		Via Sisana, 1	Lonigo (VI)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 5			
SERVIZIO TRASFUSIONALE **Denominazione**	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Arzignano	T.10	Significativa	3 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	3 mesi
	O.3.1	Significativa	3 mesi
	O.5 (Valdagno)	Significativa	6 mesi
	O.8,O.8.1,O.8.2 (Valdagno)	Significativa	3 mesi
	O.8 (Valdagno, Montecchio)	Significativa	18/06/2014
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.11 (Valdagno)	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.18 (Valdagno)	Significativa	6 mesi
	O.19 (Valdagno)	Significativa	6 mesi
	O.29	Significativa	6 mesi
	O.31	Significativa	3 mesi
	O.41 (Valdagno)	Significativa	6 mesi
	O.49.1 (Valdagno)	Significativa	6 mesi
	O.59	Significativa	3 mesi
	O.61	Significativa	6 mesi
	O.69, O.70	Maggiore	1 mese
	O.74 (Valdagno)	Significativa	6 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.78 (Valdagno)	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	3 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Montecchio Maggiore	S.3.6	Significativa	6 mesi
Articolazione di Valdagno	S.3.6	Significativa	6 mesi
	S.3.9	Significativa	6 mesi
	T.7	Significativa	3 mesi
	T.9	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A
Nota: non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272772)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 54 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 6, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 6, già autorizzata con Decreto n. 84 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'listruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 80249/U del 18 dicembre 2012; rapporto di verifica del 2 gennaio 2014; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 84 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 6 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 6 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Vicenza, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 6 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 6 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Vicenza, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 6				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0804	Servizio Trasfusionale di Vicenza	Via Rodolfi, 37	Vicenza	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Noventa Vicentina		Via Capo di Sopra, 1	Noventa Vicentina (VI)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Sandrigo		Piazza Zanella, 11	Sandrigo (VI)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 6			
SERVIZIO TRASFUSIONALE **Denominazione**	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Vicenza	T.10	Significativa	3 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	3 mesi
	O.3.1	Significativa	3 mesi
	O.8,O.8.1,O.8.2	Significativa	6 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.19 (Sandrigo)	Significativa	6 mesi
	O.23	Significativa	6 mesi
	O.29	Significativa	6 mesi
	O.31	Significativa	3 mesi
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.60	Significativa	3 mesi
	O.63	Significativa	3 mesi
	O.69, O.70	Maggiore	1 mese
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
	O.80	Significativa	3 mesi
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Sandrigo	T.2	Significativa	3 mesi
	T.7	Significativa	3 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272773)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 55 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 7, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 7, già autorizzata con DGR n. 72 del 26 ottobre 2009. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 149000 del 17 dicembre 2012; rapporto di verifica del 5 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con DGR n. 72 del 26 ottobre 2009, l'Azienda ULSS n. 7 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 7 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Treviso, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 12, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 7 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 7 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Treviso, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 7				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0823	Servizio Trasfusionale di Conegliano	Via Brigata Bisagno, 4	Conegliano (TV)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Vittorio Veneto		Via Forlanini, 1	Vittorio Veneto (TV)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 7			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Conegliano	S.2	Significativa	6 mesi
	S.3.2	Maggiore	1 mese
	S.3.7	Significativa	3 mesi
	S.3.9	Significativa	1 mese
	T.10	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.3.1	Significativa	3 mesi
	O.4	Significativa	3 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.17	Significativa	6 mesi
	O.19	Significativa	3 mesi
	O.30	Significativa	3 mesi
	O.40	Maggiore	1 mese
	O.49.1	Maggiore	1 mese
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.61	Significativa	3 mesi
	O.63	Significativa	6 mesi
	O.74	Significativa	3 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	6 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
	O.83	Significativa	3 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272774)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 56 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 8, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 8, già autorizzata con DGR n. 97 del 26 novembre 2009. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 149000 del 17 dicembre 2012; rapporto di verifica del 5 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con DGR n. 97 del 26 novembre 2009, l'Azienda ULSS n. 8 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 8 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Treviso, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 12, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 8 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 8 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Treviso, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 8				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0821	Servizio Trasfusionale di Castelfranco Veneto	Via dei Carpani, 16/Z	Castelfranco Veneto (TV)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Montebelluna		Via Toglietti, 1	Montebelluna (TV)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Crespano del Grappa		Via 4 Novembre, 30	Crespano del Grappa (TV)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Asolo		Via Forestuzzo, 41	Asolo (TV)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Valdobbiadene		Via Roma, 38	Valdobbiadene (TV)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 8			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Denominazione			
Servizio Trasfusionale di Castelfranco Veneto	S.3.6	Significativa	2 mesi
	S.3.7	Significativa	3 mesi
	T.10	Significativa	3 mesi
	T.11	Significativa	3 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.3.1	Significativa	3 mesi
	O.9	Maggiore	1 mese
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.19	Significativa	2 mesi
	O.30	Significativa	3 mesi
	O.40	Maggiore	1 mese
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.59	Significativa	3 mesi
	O.63	Significativa	6 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	3 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272775)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 57 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 9, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 9, già autorizzata con DGR n. 98 del 26 novembre 2009. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 149000 del 17 dicembre 2012; rapporto di verifica del 5 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con DGR n. 98 del 26 novembre 2009, l'Azienda ULSS n. 9 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 9 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Treviso, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 12, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 9 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 9 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Treviso, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 9				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0818	Servizio Trasfusionale di Treviso	Piazzale Ospedale, 1	Treviso	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Oderzo		Via Luzzatti, 33	Oderzo (TV)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 9			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Treviso	S.1	Maggiore	1 mese
	S.3.4	Maggiore	1 mese
	S.3.7	Significativa	3 mesi
	T.10	Significativa	6 mesi
	T.11	Significativa	6 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.3.1	Significativa	3 mesi
	O.4	Significativa	3 mesi
	O.8	Significativa	2 mesi
	O.8.2	Significativa	2 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.11	Maggiore	1 mese
	O.12	Significativa	1 anno
	O.13	Significativa	1 mese
	O.17	Significativa	6 mesi
	O.19	Maggiore	1 mese
	O.25	Maggiore	1 mese
	O.30	Significativa	3 mesi
	O.42	Significativa	3 mesi
	O.49.1	Significativa	3 mesi
	O.54	Maggiore	1 mese
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.59	Significativa	3 mesi
	O.61.1	Significativa	2 mesi
	O.74	Maggiore	1 mese
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
	O.80	Significativa	6 mesi
	O.83	Significativa	3 mesi
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Oderzo	S.1	Significativa	2 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A
Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272776)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 58 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 10, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 10, già autorizzata con Decreto n. 66 del 26 ottobre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 75108 del 12 dicembre 2012; rapporto di verifica del 19 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 66 del 26 ottobre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 10 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 10 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 15, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 10 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo e positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 10 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Venezia, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 10				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0809	Servizio Trasfusionale di San Donà di Piave	Via Nazario Sauro, 25	S. Donà di Piave (VE)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Portogruaro		Via Zappetti, 58 - c/o Ospedale civile	Portogruaro (VE)	Positivo
Articolazione di Jesolo		Via Levantina, 104 - c/o Ospedale civile	Jesolo (VE)	Positivo

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 10			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di San Donà di Piave	S.3.4	Maggiore	1 mese

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

(Codice interno: 272777)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 59 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 12, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 12, già autorizzata con Decreto n. 68 del 26 ottobre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 2012/80239 del 20 dicembre 2012; rapporto di verifica del 19 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 68 del 26 ottobre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 12 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 12 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 15, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 12 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 12 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Venezia, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 12				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0803	Servizio Trasfusionale di Mestre	Via Paccagnella, 11 - c/o Ospedale dell'Angelo	Mestre (VE)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Venezia		Rione Castello, 6777 - c/o Ospedale SS. Giovanni e Paolo	Venezia	Positivo con prescrizioni
Centro Raccolta di Pellestrina		Via Scarpa, 950	Venezia	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 12			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Mestre	S.3.10	Significativa	3 mesi
	O.80 (Pellestrina)	Maggiore	1 mese
	O.8.1, O.8.2 (Pellestrina)	Significativa	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Venezia	S.3.8	Significativa	3 mesi
Centro di Raccolta di Pellestrina	T.10	Maggiore	1 mese

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272778)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 60 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 13, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 13, già autorizzata con Decreto n. 85 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 85777 del 18 dicembre 2012; rapporto di verifica del 19 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 85 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 13 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 13 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 15, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 13 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 13 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni

organizzative, afferenti al DIMT di Venezia, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 13				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0831	Servizio Trasfusionale di Dolo	Via XXIV Aprile, 2	Dolo (VE)	Positivo
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Mirano		Via Mariutto, 76	Mirano (VE)	Positivo
Centro Raccolta di Noale		Largo San Giorgio, 3	Noale (VE)	Positivo

(Codice interno: 272779)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 61 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 14, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 14, già autorizzata con Decreto n. 86 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 4366 del 7 marzo 2013; rapporto di verifica del 19 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 86 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 14 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 14 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 15, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 14 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 14 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Venezia, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 14				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0810	Servizio Trasfusionale di Chioggia	Via Madonna Marina, 500	Chioggia (VE)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Cavarzere		Via Nazzario Sauro, 32	Cavarzere (VE)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 14			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Chioggia	S.3.1	Significativa	6 mesi
	S.3.4	Maggiore	1 mese
	O.18	Significativa	6 mesi
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Cavarzere	S.3.4	Maggiore	1 mese

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272780)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 62 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 15, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda n. 15, già autorizzata con Decreto n. 87 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 106585/XIII del 24 dicembre 2012; rapporto di verifica del 18 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 87 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 15 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 15 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 9, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 15 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 15 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Padova, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 15				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0807	Servizio Trasfusionale di Camposampiero	Via P. Cosma, 1	Camposampiero (PD)	Positivo
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Centro Trasfusionale Ospedale di Cittadella		Via Riva dell'Ospedale, 40	Cittadella (PD)	Positivo
Centro Raccolta Villa Breda		Via Forense, 57	Campo San Martino (PD)	Positivo

(Codice interno: 272781)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 63 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 16, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rilasciata l'autorizzazione allesercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 16. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 106585/XIII del 24 dicembre 2012; rapporto di verifica del 18 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 16, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 9, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti

predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 16 presso il Servizio Trasfusionale, come individuato nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 16 presso il Servizio Trasfusionale, afferente al DIMT di Padova, come individuato nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 16				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0806	Servizio Trasfusionale di Piove di Sacco	Via San Rocco, 8	Piove di Sacco (PD)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 16			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Piove di Sacco	S.1.1	Significativa	6 mesi
	S.2	Significativa	6 mesi
	S.3.3	Significativa	6 mesi
	S.3.7	Significativa	3 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

(Codice interno: 272782)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 64 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 17, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 17, già autorizzata con Decreto n. 92 del 5 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 106585/XIII del 24 dicembre 2012; rapporto di verifica del 18 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 92 del 5 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 17 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 17 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 9, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 17 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 17 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Padova, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 17				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0826	Servizio Trasfusionale di Este	Via San fermo, 10	Este (PD)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Centro Trasfusionale Ospedale di Monselice		Via G. Marconi, 19	Monselice (PD)	Positivo con prescrizioni
Centro Raccolta Ospedale di Montagnana		Via Ospedale, 16	Montagnana (PD)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 17			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Este	S.3.7	Significativa	3 mesi
	T.10	Significativa	6 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.63.2	Maggiore	1 mese
	O.80; O.49.1	Maggiore	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Centro Trasfusionale Ospedale di Monselice	S.3.7	Significativa	3 mesi
	T.10	Significativa	6 mesi
	T.14	Significativa	6 mesi
Centro Raccolta Ospedale di Montagnana	T.10	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272783)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 65 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 18, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Rovigo. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda n. 18, già autorizzata con Decreto n. 89 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 68012 del 19 dicembre 2012; rapporto di verifica del 19 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 89 del 4 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 18 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 18 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Rovigo, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 15, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 18 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 18 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Rovigo, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,

dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 18				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0805	Servizio Trasfusionale di Rovigo	Viale Tre Martiri, 140 c/o Ospedale S. Maria della Misericordia	Rovigo	Positivo
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Adria		P.le degli Etruschi, 9 c/o Ospedale civile	Adria (RO)	Positivo
Articolazione di Trecenta		V.le Prof. Ugo Grisetti, 265 c/o Ospedale civile di San Luca	Trecenta (RO)	Positivo

(Codice interno: 272784)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 66 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 20, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 20, già autorizzata con Decreto n. 93 del 5 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 57487 del 21 dicembre 2012; rapporto di verifica del 15 novembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 93 del 5 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 20 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per le articolazioni organizzative dell'Azienda ULSS n. 20, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Verona, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 6, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 20 presso le sue articolazioni organizzative, come elencate nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 20 presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Verona, come elencate nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 20			
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Denominazione			
Articolazione di San Bonifacio (sede principale)	Via Circonvallazione, 1	San Bonifacio (VR)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Tregnago	Via Massalongo, 8	Tregnago (VR)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Cologna Veneta	Via Rinascimento, 20	Cologna Veneta (VR)	Positivo con prescrizioni

Nota: le articolazioni organizzative dell'Ulss n. 20 afferiscono al Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (codice struttura I0802)

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 20			
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di San Bonifacio	S.3.7	Significativa	3 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.49.1	Significativa	3 mesi
	O.57	Significativa	6 mesi
	O.63	Significativa	6 mesi
	O.74	Significativa	3 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	3 mesi
	O.80	Significativa	6 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272785)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 67 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 21, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 21, già autorizzata con Decreto n. 91 del 5 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 57487 del 21 dicembre 2012; rapporto di verifica del 15 novembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 91 del 5 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 21 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 21 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Verona, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 6, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 21 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 21 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Verona, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 21				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0814	Servizio Trasfusionale di Legnago	Via Gianella, 1	Legnago (VR)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Nogara		Via Raffa, 21	Nogara (VR)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Bovolone		P.le Fleming, 1	Bovolone (VR)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Zevio		Via Chiarenzi, 1	Zevio (VR)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 21			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Legnago	S.3.7	Significativa	3 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.49.1	Significativa	3 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	3 mesi
	O.80	Significativa	6 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Bovolone	S.3.3	Significativa	6 mesi
	T.2	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272786)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 68 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 22, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 22, già autorizzata con Decreto n. 87 del 5 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 57487 del 21 dicembre 2012; rapporto di verifica del 15 novembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 87 del 5 novembre 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda ULSS n. 22 è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 22 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Verona, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 6, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 22 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda ULSS n. 22 presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Verona, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA ULSS N. 22				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0822	Servizio Trasfusionale di Bussolengo	Via Ospedale, 5	Bussolengo (VR)	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione di Malcesine		Loc. Val di Sogno	Malcesine (VR)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Villafranca		Via Ospedale, 5	Villafranca (VR)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Isola della Scala		Via Roma, 60	Isola della Scala (VR)	Positivo con prescrizioni
Articolazione di Caprino Veronese		Via Cappuccini	Caprino V.se (VR)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA ULSS N. 22			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Bussolengo	S.2	Significativa	6 mesi
	T.2	Significativa	6 mesi
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.20	Significativa	1 mese
	O.49.1	Significativa	3 mesi
	O.63	Significativa	6 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	3 mesi
	O.80	Significativa	6 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione di Malcesine	T.2	Significativa	6 mesi
Articolazione di Isola della Scala	S.1; S.3.2; S.3.3	Significativa	6 mesi
	T.2	Significativa	6 mesi
Articolazione di Caprino Veronese	T.2	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272787)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 69 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, già autorizzata con Decreto n. 52 del 7 agosto 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 106585/XIII del 24 dicembre 2012; rapporto di verifica del 18 dicembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 52 del 7 agosto 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda Ospedaliera di Padova è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot.

236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 9, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l' Azienda Ospedaliera di Padova presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda Ospedaliera di Padova presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Padova, come elencati nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;

3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;

4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;

5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0817	Servizio Trasfusionale Azienda Ospedaliera di Padova	Via N. Giustiniani, 2	Padova	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Centro Raccolta Ospedale dei Colli		Via dei Colli, 4	Padova	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale di Azienda Ospedaliera di Padova	S.1	Critica	3 mesi
	S.1.1	Critica	3 mesi
	S.2	Critica	3 mesi
	S.3.10	Critica	3 mesi
	O.21	Significativa	3 mesi
	O.49.1, O.80	Maggiore	1 mese
	O.53	Maggiore	1 mese
	O.54	Significativa	3 mesi
	O.55	Significativa	3 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

(Codice interno: 272788)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 70 del 02 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, già autorizzata con Decreto n. 47 del 6 agosto 2009 del Segretario Regionale per la Sanità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 57487 del 21 dicembre 2012; rapporto di verifica del 15 novembre 2013; parere CRITE del 19 marzo 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;

- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;

- la DGR n. 755/2011 che ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;

- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,

- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;

- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 47 del 6 agosto 2009 del Segretario Regionale per la Sanità, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è stata precedentemente soggetta all'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;

- il titolare dell'autorizzazione ha presentato istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Verona, agli atti;

- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Segreteria Regionale per la Sanità, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio con riferimento ai

requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, con note CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, prot. 357/2013/V del 16 luglio 2013 e prot. 443/2013/V del 27 agosto 2013;

- l'Azienda ULSS n. 6, delegata in base a quanto previsto dalla nota CRAT prot. 236/2013/V del 23 maggio 2013, ha provveduto alla costituzione del gruppo tecnico per lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti predetti, alla programmazione delle visite di verifiche ed alla comunicazione della relativa agenda al CRAT;

- le visite di verifica di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) e, limitatamente alla formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti, dall'Accordo Stato Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito regionale;

- il rapporto delle visite di verifica è stato trasmesso al CRAT il quale ha provveduto al suo successivo inoltro al titolare dell'autorizzazione, come da documentazione agli atti;

- il titolare dell'autorizzazione ha trasmesso osservazioni ed integrazioni in merito ai contenuti del rapporto di verifica che sono state valutate dal CRAT, come da documentazione agli atti;

- il rapporto di verifica ha evidenziato per il Servizio Trasfusionale e per le sue articolazioni organizzative le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, come elencati nell'**Allegato A**, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 hanno avuto esito positivo con prescrizioni;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- la L.R. n. 22/2002;

- la L. n. 219/2005;

- il D.lgs n. 261/2007;

- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;

- la DGR n. 2467/2006;

- la DGR n. 3675/2008;

- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

- la DGR n. 755/2011;

- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

- la DGR n. 954/2013;

- L.R. n. 43/2013;

- DGR n. 1145/2013.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività trasfusionale, secondo i profili di attività esplicitati nel rapporto di verifica, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona presso il Servizio

Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative, afferenti al DIMT di Verona, come elencati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Servizio Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento ai requisiti risultati non conformi per le strutture così come esplicitati nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il Titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento dei requisiti non conformi indicati nel rapporto di verifica, fermo restando che l'adeguamento delle non conformità o le azioni correttive poste in essere a tal fine devono essere documentati nei termini prescritti;
5. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti dei requisiti risultati non conformi comporta, con riferimento alle attività e alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività trasfusionale, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. del

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Esito visite di verifica

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA				
SERVIZIO TRASFUSIONALE		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**			
I0802	Servizio Trasfusionale Ospedale Borgo Trento	P.le Stefani, 1	Verona	Positivo con prescrizioni
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		**INDIRIZZO**		**GIUDIZIO**
Articolazione Ospedale Borgo Roma		P.le L.A. Scuro	Verona	Positivo con prescrizioni
Articolazione Ospedale "Don Calabria"		Via don Sempreboni, 5	Negrar (VR)	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Dettaglio requisiti non conformi

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA			
SERVIZIO TRASFUSIONALE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Servizio Trasfusionale Ospedale Borgo Trento	O.3	Significativa	6 mesi
	O.8	Significativa	6 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.12	Significativa	1 anno
	O.20	Significativa	2 mesi
	O.49.1	Significativa	3 mesi
	O.60	Significativa	6 mesi
	O.76	Significativa	6 mesi
	O.79	Significativa	6 mesi
	O.80	Significativa	3 mesi
	O.80	Significativa	6 mesi
	O.80	Maggiore	1 mese
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (classificazione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**
Articolazione Ospedale "Don Calabria"	S.1	Maggiore	1 mese
	S.3.3	Maggiore	1 mese
	T.2	Significativa	6 mesi
	T.9	Maggiore	1 mese
	O.3	Significativa	6 mesi
	O.3.1	Significativa	6 mesi
	O.10	Significativa	6 mesi
	O.11	Maggiore	1 mese
	O.12	Significativa	1 anno
	O.20	Significativa	2 mesi
	O.72	Maggiore	1 mese
	O.76	Significativa	6 mesi

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi, riscontrate nelle articolazioni, sono state incardinate nella sede principale

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

(Codice interno: 272680)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 31 del 01 aprile 2014

Ditta RENO DE MEDICI SpA, con sede legale in Via Durini, 16/18 a Milano e ubicazione impianto in loc. Campo, a Santa Giustina (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 1.1 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale ad un impianto di combustione con potenza termica di oltre 50 MW. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza della ditta RENO DE MEDICI SpA., e documentazione integrativa ricevuta con protocolli n. 363987 del 27.06.2007, n. 106400 del 26.02.2008, n. 490118 del 08.09.2009; - Domanda di rinnovo dell'AIA, ricevuta con protocollo n. 382709 del 13.09.2013; - Documentazione integrativa pervenuta in data 21.03.2014.

Il Direttore

(1) VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996 e 2008/1/CE del 15.01.2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

(2) VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";

(3) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20.03.2007 "Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005" e le successive deliberazioni integrative;

(4) CONSIDERATO che, con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 21 del 31.03.2008, è stata rilasciata, su istanza della ditta, l'autorizzazione integrata ambientale "provvisoria", alla ditta RENO DE MEDICI SpA per l'attività attualmente individuata al punto 1.1 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006;

(5) VISTA la domanda di rilascio dell'AIA definitiva, presentata dalla ditta e ricevuta con prot. n.490118 del 08.09.2009;

(6) VISTA la domanda di rinnovo dell'AIA, presentata dalla ditta e ricevuta con prot.n. 382709 del 13.09.2013;

(7) VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 21.03.2014;

(8) CONSIDERATO che nel medesimo sito la ditta RENO DE MEDICI SpA esercisce, oltre all'impianto di combustione oggetto del presente provvedimento, anche l'attività di cartiera con una produzione superiore a 20 t/g, individuata al punto 6.1b dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006, autorizzata dalla Provincia di Belluno con Autorizzazione n116/ECO del 06.12.2012, poi modificata con successivi atti n.57 del 13.06.2013 e n.16 del 27.02.2014, nonché l'attività di discarica che riceve rifiuti per quantità superiori a 10t/g, individuata al punto 5.4 dell' dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006, autorizzata con DSRA n.4 del 18.01.2012;

(9) PRESO ATTO che con la succitata autorizzazione n.116/ECO e ss.mm.ii. la Provincia di Belluno ha autorizzato anche lo scarico idrico e impartito le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti, alle modalità di dismissione dei serbatoi di BTZ e alle emissioni acustiche derivanti dall'esercizio dell'impianto di combustione oggetto del presente decreto;

(10) RITENUTO di condividere le prescrizioni della citata autorizzazione provinciale relativamente allo scarico, alla gestione dei rifiuti prodotti, alle modalità di dismissione dei serbatoi di BTZ, alle emissioni acustiche derivanti dall'esercizio dell'impianto di combustione oggetto del presente decreto, e di non doverle pertanto ribadire all'interno del presente decreto;

(11) VISTI gli esiti della riunione tecnica istruttoria, effettuata presso gli Uffici regionali in data 27 marzo 2014, alla quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti della Provincia di Belluno, di ARPAV - Dipartimento prov.le di Belluno, del

Comune di Santa Giustina (BL) e della Ditta;

(12) PRESO ATTO che al succitato incontro risultava assente, tra i soggetti convocati, il Comune di Santa Giustina;

(13) VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo proposto dalla Ditta, allegato alla documentazione pervenuta in data 21.03.2014;

(14) CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006, per tutti gli impianti assoggettati alla disciplina dell'AIA, è d'obbligo l'acquisizione del parere della competente Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente relativamente alla proposta di controllo e monitoraggio ambientale presentata dal gestore;

(15) VISTO il parere espresso nell'ambito della riunione tecnica sopra citata da ARPAV sul PMC presentato dalla Ditta;

(16) PRESO ATTO che durante l'incontro tecnico sopra citato la Ditta ha dichiarato che l'impianto nelle condizioni attuali è in grado di rispettare i limiti emissivi previsti dalle BAT e che i superamenti puntuali dei valori emissivi al camino 1, verificati dalla Ditta in sede di autocontrollo discontinuo, non trovano riscontro nei valori medi emissivi misurati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) a servizio della caldaia Macchi e valutati come previsto al punto 5.1 dell'Allegato II alla parte V del D.Lgs.152/2006;

(17) PRESO ATTO che nell'incontro sopra citato la Ditta ha dichiarato che lo SME è conforme ai requisiti di cui all'Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/06, eccezion fatta per il software di elaborazione dei dati che non permette al momento di verificare automaticamente la conformità dei livelli emissivi ai valori limiti di emissione con le modalità previste dal punto 5.1 dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs.152/06;

(18) PRESO ATTO che la ditta durante l'incontro sopra citato ha dichiarato che lo SME sarà implementato entro il 30.05.2014, in modo da risultare completamente conforme ai requisiti di cui all'All.VI alla parte V del D.Lggs.152/06;

(19) CONSIDERATO che, a seguito della conformità dello SME, questo diventerà strumento idoneo per la verifica dei limiti emissivi, e che e che, ai sensi del punto 4, della Parte I dell'allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/2006, in questo caso non risultano più obbligatorie misure discontinue semestrali a carico del gestore;

(20) RITENUTO pertanto in base a quanto sopra di chiedere alla ditta di fornire entro il 15.07.2014 i dati relativi ad un mese di campionamento delle emissioni al camino 1, in modo da verificare il rispetto dei limiti BAT;

(21) RITENUTO inoltre che in caso i dati richiesti al punto precedente non dimostrassero il rispetto delle BAT la Ditta dovrà presentare un piano di rientro dei valori emissivi del camino 1;

(22) RITENUTO alla luce di quanto sopra di prescrivere temporaneamente per il parametro NOx il limite emissivo orario di 200 mg/Nm3; e di prevedere il rispetto dei limiti BAT a partire dal momento in cui lo SME risulterà conforme ai requisiti di cui all'All.VI del D.Lgs.152/06;

(23) CONSIDERATO che la ditta RENO DE MEDICI SpA è in possesso per l'impianto di S.Giustina di certificazione ambientale ISO 14001:2004 datato 19.10.2012 con scadenza 12.10.2015 che costituisce requisito per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale avente durata 6 anni;

(24) VISTA la DGR n. 1519 del 26.05.09 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

(25) PRESO ATTO che la Ditta RENO DE MEDICI SpA ha provveduto secondo le modalità di cui alla DGRV n. 1519/2009, al pagamento degli oneri istruttori di cui sopra, come evidenziato dalla quietanza di pagamento ricevuta con prot.n.503808 del 16.09.2009;

(26) RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l'attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nell'All. VIII, alla Parte Seconda, al punto 1.1, per un periodo di anni 6 come previsto dall'articolo 29 octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Ditta RENO DE MEDICI SpA con sede legale in Via dei Bossi, 4 a Milano per lo stabilimento sito in loc.Campo, a Santa Giustina (BL) per l'attività individuata ai punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Ditta RENO DE MEDICI SpA ha validità 6 (sei) anni, a partire dalla data di rilascio del provvedimento, così come previsto dall'articolo 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità della presente autorizzazione deve intendersi di anni 5 a partire dalla data del presente provvedimento.
   Per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi ai 6 anni di validità dell'AIA;

3. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, ala Provincia, ad Arpav e al Comune l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dello stesso; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto, ala Provincia, ad Arpav e al Comune di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
4. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
5. L'impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.
6. L'autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

6.1. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino	Portata* (Nm^3/h)	Inquinanti	Valore limite autorizzato (O_2 3%) (mg/Nm^3)
1	74000	Polveri	5
		CO	100
		NO_X	200

*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%

6.2. Si dà atto che i punti di emissione denominati E12 ed E13, relativi al degasatore condense e al serbatoio condense, si intendono autorizzati per effetto del presente provvedimento.

6.3. La bocca del camino 1 deve risultare ad asse verticale, più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

6.4. I camini presenti nell'impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile.

6.5. Il camino 1, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, deve avere le seguenti caratteristiche.

a. essere dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; dovrà essere, inoltre, predisposta una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
b. essere dotato di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 16911-1:2013 - UNI 16911-22:2013 - UNI EN 13284-1/2003, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi) .

6.6. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto

nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

6.7. Dovrà essere registrato il tempo di utilizzo della caldaia Tosi.

6.8. La caldaia Macchi e la caldaia Tosi dovranno essere alimentate esclusivamente a metano.

6.9. L'utilizzo della caldaia Tosi, in sostituzione alla caldaia Macchi, è ammesso solo durante le operazioni di manutenzione alla caldaia Macchi o in caso di malfunzionamento della stessa e solamente per il tempo strettamente necessario al ripristino della caldaia principale. I giorni annui di utilizzo della caldaia Tosi non potranno in ogni caso essere superiori a 20.

6.10. I limiti di cui alla prescrizione 6.1 devono essere rispettati anche con l'utilizzo della caldaia Tosi.

6.11. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto - Settore Tutela Atmosfera, alla Provincia di Belluno, al Comune di Santa Giustina e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno entro 24 ore dall'accertamento.

6.12. A partire dalla data di realizzazione di quanto previsto dal punto 1 del Piano di Miglioramento in Allegato B varranno anche le prescrizioni da 6.13 a 6.17.

6.13. Il sistema di acquisizione dati dovrà rispettare quanto previsto dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 con particolare riferimento al punto 4 "Taratura e verifiche" e al punto 5 "Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati".

6.14. Le operazioni di taratura e verifica periodica di cui al punto 4 dell'All.VI del D.Lgs.152/06 vanno effettuate con periodicità annuale; la data di tali verifiche dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Belluno.

6.15. La verifica di conformità dei valori emissivi ai valori limite autorizzati dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal punto 5.1 dell'All.II alla parte V del D.Lgs.152/06.

6.16. I requisiti dell'apparecchiatura utilizzata nel monitoraggio delle emissioni afferenti la centrale termica dovranno essere conformi al punto 3 "Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni" dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06.

6.17. Dovranno essere conservati presso l'impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:

- Apposita procedura di gestione dell'emergenza nel caso di superamento dei limiti autorizzati;
- Manuale operativo e manuale SME aggiornati per la gestione dell'impianto.

6.18. La ditta dovrà inviare entro il 15.07.2014 i dati di autocontrollo delle emissioni del camino 1, relativi ad un mese di funzionamento.

6.19. In caso i valori emissivi comunicati come previsto dal punto 6.18 siano conformi a quanto previsto dalle BAT di settore, i valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino	Portata* (Nm^3/h)	Inquinanti	Valore limite autorizzato (O_2 3%) (mg/Nm^3)
1	74000	Polveri	5
		CO	100
		NO_x	120

*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%

6.20. In caso i valori emissivi comunicati come previsto dal punto 6.18 non siano conformi a quanto previsto dalle BAT di settore, la Ditta dovrà inviare entro il 30.09.2014 un piano di rientro del valore

emissivo di NOx ai limiti previsti dalle BAT, con tempistiche per il realizzo dello stesso e che ne preveda la realizzazione entro il 31.07.2015.

Monitoraggio e Controllo

6.21. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6.22. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

6.23. Il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, alla Provincia di Belluno, al Comune di Santa Giustina e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno entro il 30 giugno di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV (http://www.arpa.veneto.it /servizi-ambientali/ ippc/servizi-alle- aziende/report-annuale) contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI'" nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
b. una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

6.24. Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet http://www.arpa.veneto.it /servizi-ambientali/ippc /servizi-alle-aziende/ metodiche-analitiche-di- arpav.

6.25. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

6.26. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all'Allegato C la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

Disposizioni finali

6.27. Il gestore deve attuare gli interventi previsti nell'Allegato B "Interventi di miglioramento" secondo il cronoprogramma indicato, dandone immediata comunicazione alla Regione Veneto.

6.28. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali) . Il gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

6.29. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

6.30. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c) , del D. Lgs. n. 152/2006, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore dovrà attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.

6.31. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

6.32. Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

6.33. Resta salvo l'obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l'eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 59/2005, su specifica richiesta dell'Autorità Competente (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009.

7. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con "SI" nel quadro sinottico del PMC, di cui una comprensiva anche del controllo analitico.
8. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
9. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta RENO DE MEDICI SpA,, con sede legale in Via Durini, 16/18 a Milano e ubicazione impianto in loc. Campo, a Santa Giustina (BL), al Comune di Santa Giustina (BL), alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Belluno ed al Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per la sua pubblicazione
10. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
11. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Alessandro Benassi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 31 del 01.04.2014 pag. 1/3

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Nel sito produttivo della ditta Reno de Mendici SpA sono svolte le attività produttive IPPC di seguito elencate:

Descrizione	Cad.IPPC
Produzione di cartone con capacità produttiva maggiore di 20 tonnellate al giorno	6.1 (b)
Cantrale termica con potenza termica maggiore di 50 MW	1.1
Discarica di rifiuti prodotti dall'attività di produzione di cartone che riceve più di 10 tonnellate al giorno di tali rifiuti	5.4

L'attività IPPC oggetto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è identificata al punto 1.1 dell'Allegato VIII- Parte II del D.Lgs. 152/2006, e cioè "impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW".

CICLO PRODUTTIVO IMPIANTO CHIMICO

Nell'area dello stabilimento è presente una centrale termoelettrica (impianto di combustione con potenza maggiore di 50 MW/h) per la produzione di vapore ed energia elettrica.
Il reparto è dotato di due generatori di vapore da 70 t/h alla pressione di circa 65 bar, di cui uno (caldaia Tosi) utilizzato in caso di malfunzionamento o indisponibilità del primo (caldaia Macchi).
Il vapore prodotto è utilizzato per produrre energia elettrica tramite una turbina ed un alternatore da 10 MW/h con una riduzione della pressione del vapore dai 65 a 0,05 bar. Il vapore prodotto è utilizzato per scopi industriali quali l'asciugamento del cartone, riscaldamento degli impasti e degli ambienti di lavoro.
La centrale garantisce la produzione di circa il 55% dell'energia elettrica consumata dallo stabilimento, la parte rimanente viene acquistata da un fornitore esterno.

CALDAIA MACCHI TITAN-M MATR. 1658 ANNO 2002

Produzione vapore = 70 ton/h
Pressione max vapore = 68 bar
Temperatura vapore = 485 °C
Combustibili = Metano
N° bruciatori = 2
Potenzialità singolo bruciatore = 40.3MW
FA e 32.5 TEG

Caldaia TOSI VU50BP(W) matr. 7693 anno 1966

Produzione vapore = 70 Ton/h
Pressione presa vapore = 68 bar
Temperatura vapore = 485 °C
Combustibili = Metano
N° bruciatori = 4

TURBINA A CONDENSAZIONE F. TOSI N° 4316:

Potenza = 10000 kW
Giri = 3000 g/min
Vapore all'ammissione = 64 bar
Temperatura vapore = 480 °C
Vapore alla 1a derivazione = 11 bar
Vapore alla 2a derivazione = 3 bar
Vapore allo scarico = 0,05 bar

ALTERNATORE TECNOMASIO BROWN BOVERI-MILANO N° 501031 TIPO WT532G ANNO 1960:

Potenza = 12500 kVA
Cosφ = 0.8

Frequenza = 50 Hz
Tensione = 6000 V EccV = 150 V
Corrente = 1200 A
Giri = 3000 g/min

DATI FUNZIONAMENTO CTE:

Pressione in ingresso Turbina = 63 bar
Temperatura in ingresso Turbina = 480 °C
Portata in ingresso Turbina = 40-60 t/h

Spillamento:
Pressione = 8.9 bar
Temperatura = 374°C
Portata = 0-4 t/h

Derivazione:
Pressione = 3.2 bar
Temperatura = 220°C
Portata = 28-42 t/h

Temperatura in uscita dal condensatore = 22-24 °C
Contropressione allo scarico Turbina = 500 mmH2O
Minima portata in condensazione = 5-7 t/h
Portata H2O di raffreddamento del condensatore = 500 mc/h
Temperatura H2O di raffreddamento ingresso condensatore = 10-12 °C
Temperatura H2O di raffreddamento uscita condensatore = 18-20 °C

Gli impianti hanno un funzionamento continuo nelle 24 ore e durante tutta la settimana, con una fermata annuale programmata di manutenzione di circa 7/10 giorni, tipicamente nel periodo estivo di fermata della produzione.
I tempi di avvio e arresto della centrale termica sono di circa 36/48 ore e l'avviamento transitorio viene effettuato con combustione in eccesso di ossigeno, con un consumo di circa 200 mc/h.

Sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza

La gestione della centrale termica è regolata e controllata da diversi dispositivi:
• sistema con valvole di sicurezza sul corpo cilindrico,
• sistema con valvole di sicurezza su uscita caldaia,
• sistema con valvole di sicurezza ingresso/uscita turbina a vapore,
• doppio livellostato di sicurezza,
• PLC di caldaia ridondante,
• PLC di regolazione parametri: Gas naturale in alimento, Aria combustione, pressione, livelli, temperature
• Monitoraggio fumi in continuo: NO_x, CO,, O2, polveri

Descrizione bruciatore low NOx

Il bruciatore in uso presso la centrale permette l'introduzione e la miscela del combustibile e della relativa aria di combustione nella camera di combustione al fine di raggiungere un rendimento di combustione massimo, attraverso il principio di ammissione e controllo della turbolenza dell'aria di combustione attraverso deflettori adattabili, in modo da contenere al minimo l'eccesso d'aria.
In particolare è in uso un tipo di registro aria denominato "DAZ" (acronoimo per "Zona Aria Doppia") che è costituito sostanzialmente da due registri in uno, ovvero da due serie complete di gruppi di pale deflettori disposte in modo che l'aria di combustione sia divisa in due correnti aria di rotazione opposta e concentriche.
Il bruciatore è dotato di una serie di pale centrali, con diametro più piccolo e posizionate lontano dalla camera di combustione, che controllano il flusso d'aria attraverso il centro della gola del bruciatore e da una seconda serie di pale toroidali, con diametro più grande, posizionate vicino alla piastra frontale della camera di combustione che controllano il flusso d'aria intorno alla periferia della gola del bruciatore.

La disposizione del doppio registro permette l'aggiustamento versatile del deflettore con il quale la velocità dell'aria e la turbolenza del mix possono essere regolate per ottenere la completa combustione e per controllare la forma della fiamma entro le dimensioni della camera di combustione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La planimetria di riferimento è la planimetria B20, rev 18.02.2014.
Nel processo di combustione le sostanze tipicamente prodotte sono gli ossidi di azoto l'ossido di carbonio (CO) e le polveri.
Nella centrale termica sono presenti 3 punti di emissione in atmosfera:
•E1 – camino centrale termica;
•E12 – camino impianto degasatore, da cui fuoriesce il vapore acqueo che abbandona l'impianto di degasazione delle condense che ritornano in caldaia;
•E13 – camino serbatorio condense, da cui fuorisce il vapore acqueo che proviene dal serbatoio condense che ritornano in caldaia.
Per quanto concerne i punti E12 ed E13, le attività di monitoraggio sino ad oggi svolte nell'ambito dell'Autorizzazione Provvisoria hanno fatto riscontrare valori generalmente inferiori al limite di rilevabilità per gli inquinanti indagati..

ACQUE

Per quanto concerne l'approvvigionamento e la distribuzione idrica, la Centrale Termica viene alimentata dalla rete predisposta per lo stabilimento.
Le acque utilizzate nel processo di combustione sono in massima parte impiegate per il raffreddamento del ciclo e dei macchinari e pertanto non subiscono alcuna alterazione di tipo chimico bensì subiscono esclusivamente un processo di riscaldamento. Tali acque sono prelevate dalla riserva idrica dello stabilimento e, dopo l'utilizzo per il raffreddamento, ritornano nella vasca di acqua ad uso industriale.
Per la produzione di vapore è utilizzato un impianto di demineralizzazione su resine a scambio ionico, alimentato con acqua di pozzo.
Una parte delle acque utilizzate in centrale viene infine convogliata all'impianto di depurazione, in particolare le acque utilizzate per i refrigeranti della centralina olio turbina, gli scarichi delle condense delle turbine, i drenaggi di turbine e caldaie, il raffreddamento dei supporti pompe di alimento caldaia e le acque da rigenerazione resine e lavaggio serbatoi dell'impianto di demineralizzazione. Con riferimento agli scarichi, a valle della depurazione, essi sono autorizzati nell'ambito dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Belluno per l'attività 6.1.

RIFIUTI

Il processo di combustione non produce rifiuti specifici, sono invece generate altre tipologie di rifiuti nell'ambito del funzionamento della centrale termica, in particolare nelle attività di manutenzione ordinaria, tra i quali oli esausti, imballaggi in plastica, tubi fluorescenti ovvero rifiuti derivanti dalla sostituzione di parti di impianti e apparecchiature.
Tali rifiuti sono corrispondenti, e in minore quantità, rispetto a quanto prodotto dall'attività di produzione cartoncino, e sono conferiti nelle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti già previste e autorizzate nell'AIA per l'attività 6.1 rilasciata dalla Provincia di Belluno. La planimetria di riferimento è la planimetria B22 rev.20.03.2014.

RUMORE

Gli impianti della centrale termica sono totalmente contenuti in un edificio che è stato recentemente oggetto di interventi di potenziamento dell'insonorizzazione, in particolare con riferimento alle pareti sud ed est ovvero quelle rivolte verso l'esterno dello stabilimento e pertanto verso i ricettori più prossimi.
A seguito di tali interventi è stato effettuato un rilievo per la valutazione del clima acustico dell'area circostante la cartiera, comprendente quindi le emissioni riferiti all'intero complesso industriale poiché è sostanzialmente impossibile scindere l'attività 1.1 dal processo produttivo di cui all'attività 6.1 ,essendo l'attività interna all'area di stabilimento. Nell'ambito delle attività relative al piano di monitoraggio e controllo dell'attività 6.1 è inoltre prevista una valutazione acustica periodica comprensiva anche degli impatti relativi alla centrale termica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 31 del 01.04.2014 pag. 1/1

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

La Ditta deve apportare i seguenti interventi di miglioramento ed impiantistici entro i tempi indicati:

PROGETTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
1. Adeguare il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, a servizio della caldaia Macchi, ai requisiti di cui all'All.VI alla parte V del D.Lgs.152/06	31.05.2014

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 31 del 01.04.2014 pag. 1/5

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Quadro sinottico

	FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
		Frequenza autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi (*)
1	**COMPONENTI AMBIENTALI**				
1.1	**Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita**				
1.1.2	Additivi	Mensile	SI Annuale	X	
1.2	**Risorse idriche**				
1.2.2	Risorse idriche consumo specifico per utilizzo	Mensile	SI Annuale	X	
1.3	**Risorse energetiche**				
1.3.1	Energia prodotta	Mensile	SI Annuale	X	
1.4	**Consumo Combustibili**				
1.4.1	Combustibili	Mensile	SI Annuale	X	
1.5	**Emissioni in Aria**				
1.5.1	Punti di emissioni		SI Annuale	X	
1.5.2	Inquinanti monitorati	Semestrale	SI Annuale	X	X
1.6	**Emissioni in acqua**				
1.6.1	Punti di emissione		SI Annuale	X	
1.6.2	Inquinanti monitorati	Aspetto monitorato nell'ambito dell'attività IPPC 6.1			
1.7	**Rumore**				
1.7.1	Rumore	Aspetto monitorato nell'ambito dell'attività IPPC 6.1			
1.8	**Rifiuti**				
1.8.2	Rifiuti prodotti	Ad ogni carico/annuale	SI Annuale	X	
1.9	**Suolo e sottosuolo**				
1.9.1	Acque di falda	Annuale	SI Annuale	X	
2	**GESTIONE IMPIANTO**				
2.1	**Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi**				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Annuale	SI Annuale (**)	X	
2.1.5	Aree di stoccaggio	Settimanale	SI Annuale (**)	X	
3	**INDICATORI PRESTAZIONE**				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance	Annuale	SI Annuale	X	

(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV o entro il 15 gennaio dello stesso anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata o preventivamente alla comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(**) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

Tabella 1.1.2 – *Additivi*

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Soda	In serbatoio con bacino di contenimento	Demineralizzazione	t	Inventario informatizzato	Mensile	SI annuale
Acido Cloridrico	In serbatoio con bacino di contenimento	Demineralizzazione	t	Inventario informatizzato	Mensile	SI annuale
Ausiliari	In fusti	Produzione e demineralizzazione	t	Inventario informatizzato	Mensile	SI annuale

1.2 - Risorse idriche

Tabella 1.2.2 - *Risorse idriche consumo specifico per utilizzo*

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Demineralizzate	Contatore	CTE	m^3	Mensile	Rapporto di esercizio ed accertamento consumo vapore	SI annuale
Spurghi caldaia	Contatore	CTE	m^3	Mensile	Rapporto di esercizio ed accertamento consumo vapore	SI annuale
Acque di raffreddamento	Contatori(*)	CTE	m^3	Mensile	Bilancio idrico	SI annuale
Acque in ingresso alla CTE non demineralizzate	Calcolo (**)	CTE	m^3	Mensile		SI annuale

(*) Tutte le acque provenienti dai pozzi sono convogliate per il raffreddamento della centrale prima di ulteriori utilizzi. La quantità è pertanto pari a quella misurata dai contatori dei pozzi stessi

(**) Le acque in ingresso alla CTE non demineralizzate sono calcolate come differenza tra quelle immesse in CTE come acque di raffreddamento prelevate dai pozzi (misurate) e quelle demineralizzate (misurate)

1.3 - Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 – *Energia prodotta*

Descrizione	Tipologia	Fase di utilizzo	Punto misura	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Centrale di cogenerazione	Energia elettrica prodotta	Attività IPPC 6.1	CTE	MWh	Giornaliera e mensile	Lettura del contatore	SI annuale
	Energia termica	Attività IPPC 6.1	CTE	t	Mensile	Lettura contatore del vapore prodotto	SI annuale

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – *Combustibili*

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Metodo misura	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Metano	CTE	m^3	Contatore	Mensile	Contatore	SI annuale

1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - *Punti di emissione (emissioni convogliate)*

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
E1	Generatore di vapore	--	365 - i giorni di fermata estiva per la manutenzione	24	SI annuale
E12	Degasatore condense	--	365 - i giorni di fermata estiva per la manutenzione	24	No
E13	Serbatoio condense	--	365 - i giorni di fermata estiva per la manutenzione	24	No

Tabella 1.5.2 - *Inquinanti monitorati*

Provenienza / fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo analitico	Fonte del dato	Reporting
FC01	E01	Polveri	mg/Nm^3	Semestrale**	UNI EN 13284-1/2003 (+)	Certificati analitici	SI (relazione di analisi semestrale e report annuale)
		O_2			EPA CTM 034 1999 (+)		
		CO			EPA CTM 034 1999 (+)		
		NO_X			DM 25/08/2000 GU n. 223 23/09/2000 all.1 (+)		

(+) Eventuali variazioni alle metodiche previste verranno preventivamente comunicate ad ARPAV
(**) Il monitoraggio avrà frequenza continua una volta realizzata la modifica prevista dal Piano di Miglioramento incluso in AIA. Da quel momento non saranno più richiesti i monitoraggi discontinui semestrali.I dati con frequenza di autocontrollo continua dovranno essere inviati su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

1.6 – Emissioni in acqua

Elemento monitorato nell'ambito dell'attività IPPC 6.1

Tabella 1.6.1 - *Punti di emissione*

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Modalità di controllo	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
	CTE	Impianto depurazione dello Stabilimento	Portata (m^3)	Mensile	Contatore	Si annuale

1.7 – Rumore

Aspetto monitorato nell'ambito dell'attività IPPC 6.1 in quanto non è possibile separare il contributo della centrale da quello dello Stabilimento

1.8 - Rifiuti

Elemento monitorato nell'ambito dell'attività IPPC 6.1 in quanto tutti i rifiuti prodotti dalla centrale convergono nelle aree di stoccaggio comuni a tutte le attività dello stabilimento e non risulta possibile mantenerne una specifica tracciabilità

Tabella 1.8.2 - *Rifiuti prodotti*

Descrizione Rifiuti	Rifiuti (Codice CER)	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting (*)

Descrizione Rifiuti	Rifiuti (Codice CER)	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting (*)
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	130208*	Fusti		R13	Peso (t)	Ad ogni carico	Registri di carico e scarico	SI annuale
Imballaggi in plastica	150102	Container	D1	R13	Peso (t)	Ad ogni carico	Registri di carico e scarico	SI annuale
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121*	Cisternette	D15		Peso (t)	Ad ogni carico	Registri di carico e scarico	SI annuale

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – *Acque di falda*

Punto di misura/piezometro	Parametro/ inquinante	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
P1	Analisi per la verifica della potabilità ai sensi del D.Lgs.31-2001		Certificati analitici	Annuale	SI annuale
P2					
P3					

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - *Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo*

Fase di produzione	Attività controllo	Parametri esercizio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Consumo gas naturale	Controllo misuratori di portata	Pressione, alto e basso Dp, temperatura		Report di taratura	Annuale	SI
Consumo gas naturale	Controllo rilevatori fughe di gas	Funzionamento		Report di lavoro	Annuale	SI
Emissioni in atmosfera	Controllo analizzatore fumi (§)	CO, NOX, SOX, ossigeno, PTS		Report di lavoro	Annuale	SI
Sistemi valvole di sicurezza	Controllo valvole di sicurezza	Funzionamento		Verbali di verifica	Biennale	SI
PLC di regolazione parametri	Controllo PLC	Parametri di funzionamento		PLC supervisore	In continuo	SI

(*) Nel report annuale verranno indicati i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.
(§) Come previsto dalle "Istruzioni operative di taratura dell'analizzatore fumi Progeco" installato (procedura IS/SGS/46/60/03 rev. 14.01.04) e dal manuale di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)

Tabella 2.1.5 - *Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)*

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Controllo serbatoio e bacino di contenimento soda	integrità	Controllo visivo	Procedura interna	Settimanale	SI
Controllo serbatoio e bacino di contenimento dell'acido cloridrico	integrità	Controllo visivo	Procedura interna	Settimanale	SI
Andamento del consumo di reagenti	Consumo di reagenti	Come da tabella 1.1.2	Inventario informatizzato	Mensile	SI

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - *Monitoraggio degli indicatori di performance*

Indicatore e sua descrizione	Modalità di calcolo	U.M.	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Energia termica prodotta in rapporto al contenuto energetico del combustibile	Energia termica prodotta in un anno/metano consumato nello stesso anno	ton/ Nmc	Annuale	SI (annuale)
Energia elettrica prodotta in rapporto al contenuto energetico del combustibile	Energia elettrica prodotta in un anno/metano consumato nello stesso anno	kWh/ Nmc	Annuale	SI (annuale)

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

(Codice interno: 272384)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 51 del 28 febbraio 2014

Nuova autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti della Fondazione "Marcello Zanetti", via Piave 32, Oppeano (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 846.08 del 26/6/2008 parere dell'Azienda ULSS 21 trasmesso con nota protocollo n. 63452 del 24/12/2013.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che con nota protocollo 946.08 del 26/6/2008 la Fondazione "Marcello Zanetti" di Oppeano ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti ubicato in via Piave 32, l'Azienda ULSS 21 di Legnago ha effettuato la visita di verifica in data 27/7/2009;

Dato atto che il rapporto di verifica protocollo 38975 del 6/8/2009 - relativo al sopralluogo effettuato dall'ULSS 21 in data 24/7/2009 - ha evidenziato la necessità di adeguamento al requisito CS.PNA.AU.2.1.4 entro 5 anni e che in data 29/9/2010 la C.T.C. istituita ai sensi della D.G.R. 2631/2007 ha dato parere favorevole all'esercizio dell'attività nel periodo necessario alla realizzazione degli interventi di adeguamento; la Fondazione è stata quindi autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R. 3556 del 30/12/2010 per la capacità ricettiva di 70 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e con la previsione di verifiche semestrali sull'attività erogata nel periodo.

Rilevati contenuti dei seguenti documenti dell'Azienda ULSS 21:

- nota protocollo 11293 del 27/2/2012 relativa al sopralluogo di verifica semestrale effettuato presso la sede in data 28/10/2011;
- nota protocollo 49088 del 21/9/2012 relativa al sopralluogo di verifica semestrale effettuato il 7/9/2012;
- nota protocollo 12628 del giorno 8/3/2013 relativa al sopralluogo di verifica semestrale effettuato in data 1/3/2013;
- nota protocollo 61938 del 16/12/2013 relativa al sopralluogo di verifica semestrale del 29/11/2013; nel documento l'Azienda ULSS, nel rendere nota l'ultimazione dei lavori eseguiti, attesta la conformità al requisito CS.PNA.AU.2.1.4 per 54 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello;
- nota protocollo 63452 del 24/12/2013 di aggiornamento della programmazione dei posti letto nel Piano di Zona 2011-2015 ai sensi della D.G.R. 2242/2013 (per la Fondazione "Marcello Zanetti": 54 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello).

Visto:

- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 21 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione

regionale Servizi Sociali n. 323/2013;

- l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";
- che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, la Fondazione "Marcello Zanetti" di Oppeano, via Piave 32 per la capacità ricettiva di 54 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale; la D.G.R. 3556 del 31/12/2010 di autorizzazione per la stessa sede, attiene quindi ad una situazione di fatto superata;
2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di incaricare l'azienda ULSS 21 di Legnago della verifica dell'attività erogata presso il centro i servizi a 6 mesi dalla data del presente provvedimento ed alla trasmissione di una apposita relazione;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 21 nel Piano di Zona 2011-2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 323/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 21 di Legnago (VR), al Comune di Oppeano (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 21 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272385)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 52 del 28 febbraio 2014

Rettifica del decreto n. 411/2013 di autorizzazione all'esercizio per la Comunità alloggio per persone disabili "Casa Le Nuvole", via Di Mezzo 65, Levada di Ponte di Piave (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto modifica l'autorizzazione già rilasciata per il servizio ai sensi di documentazione acquisita. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza protocollo n. 15/14 del 29/1/2014.

Il Direttore

Premesso che la comunità alloggio di 12 posti letto per persone disabili "Casa Le Nuvole", di Ponte di Piave via di Mezzo 65, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 242 del 30/8/2012 che individuava l'Azienda ULSS 9 di Treviso quale soggetto titolare dell'autorizzazione; il provvedimento, con successivo decreto n. 481 del 6/12/2013, è stato rettificato con l'identificazione dell'ente gestore del servizio fino al 14/3/2014 (la c.s. "Alternativa" di Vascon di Carbonera, via Callegari 32).

Dato atto che la c.s. "Alternativa" con nota protocollo 15/14 del 29/1/2014 ha inviato copia dell'atto di compravendita dell'immobile sede di "Casa Le Nuvole" (rep. 314.168, racc. 16.504 sottoscritto in data 26/4/2006).

Considerato che ai sensi di legge si ravvisa la necessità di autorizzare il servizio per 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione (decreto n. 242 del 30/8/2012 sopra richiamato).

decreta

1. di confermare sino al 30/8/2017 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con decreto 481 del 6/12/2013 ai sensi della L.R. 22/2002, per la comunità alloggio per persone disabili "Casa Le Nuvole" di Ponte di Piave via di Mezzo 65 - c.s. "Alternativa" di Vascon di Carbonera via Callegari 32;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
3. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla cooperativa autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 9 di Treviso, al Comune di Ponte di Piave (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 9 e alla Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272386)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 55 del 04 marzo 2014

Rettifica del decreto di autorizzazione all'esercizio n. 553/2013 per la Casa di ricovero "Muzan", via Barbè 39, Malo (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto modifica il provvedimento già rilasciato per il centro di servizi ai sensi di documentazione acquisita e depositata agli atti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nota dell'Azienda ULSS 4 protocollo n. 4524/7.1/GTM 54-14 del 6/2/2014.

Il Direttore

Premesso che Casa di Ricovero "Muzan" di Malo via Barbè 39, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 553 del giorno 31/12/2013 per la capacità ricettiva di: 6 posti letto per S.V.P., 88 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 41 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale; la struttura, ai sensi di quanto indicato nel rapporto di verifica protocollo 48114 del 23/12/2013, è caratterizzata dalla presenza di deroghe ad alcuni requisiti (CS.PNA.AU.2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4).

Preso atto che nel documento, in riferimento al requisito CS.PNA.AU.2.3.1, l'Azienda ULSS 4 ha attestato che "*il corpo B del nucleo di I livello (fabbricato Muzan) presenta servizi raggruppati al termine del corridoio di ciascun piano e pertanto in posizione non contigua anche se facilmente raggiungibile pur con un percorso di almeno 8-10 m per le camere più lontane; si precisa che sono comunque rispettate le condizioni di sicurezza. Si prende atto che è comunque previsto un piano di miglioramento con la ristrutturazione del fabbricato con la quale il requisito sarà risolto al meglio*."; a riguardo l'intervento di adeguamento, ristrutturazione e messa a norma previsto per la Casa di Ricovero ha ricevuto il parere di massima favorevole della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con nota protocollo 127687 del 25/3/2013.

Preso atto che con nota protocollo 4524/7.1/GTM 54-14 del 6/2/2014 l'Azienda ULSS 4 di Thiene ha precisato che la capacità ricettiva della struttura è pari a 6 posti per S.V.P., 49 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 80 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale.

Considerato che ai sensi del documento acquisito si ritiene opportuno modificare l'autorizzazione all'esercizio rettificando il decreto n. 553/2013 con riferimento alla capacità ricettiva per persone anziane non autosufficienti che si intende autorizzare: 49 posti letto di primo livello assistenziale e di 80 posti letto di secondo livello assistenziale.

decreta

1. nel confermare l'autorizzazione per 6 posti letto per S.V.P., di rettificare - ai sensi dell'atto richiamato in premessa e facendo salvo ogni altro effetto conseguito - il decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 553 del 31/12/2013 - di autorizzazione all'esercizio per la Casa di Ricovero "Muzan" di Malo via Barbè 39 - con riferimento alla capacità ricettiva autorizzata per le persone anziane non autosufficienti, pari a 49 posti letto di primo livello assistenziale e 80 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di precisare, in riferimento al requisito CS.PNA.AU.2.3.1, che la Casa di Ricovero "Muzan" potrà operare nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza sino al completamento dell'intervento di adeguamento, ristrutturazione e messa a norma che dovrà essere realizzato con osservanza delle disposizioni dell'art. 7 della L.R. 22/2002 e della normativa vigente;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 4 di Thiene (VI), al Comune di Malo (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 4, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive e alla Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.

Mario Modolo

(Codice interno: 272387)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 56 del 04 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno per persone disabili della S.C. di Solidarietà Sociale a.r.l. onlus "Faliero", via Dandolo 2, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'eserciizo di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 16/7/2010 parere dell'Azienda ULSS 20 trasmesso con nota protocollo n. 29553 del 19/9/2011 documentazione integrativa trasmessa il 10/2/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto che in data 16/7/2010 la s.c. di solidarietà sociale onlus "Faliero" di Verona ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro diurno per persone disabili omonimo ubicato in via Dandolo 2 e avente la capacità ricettiva di 15 posti; l'Azienda ULSS 20 di Verona ha effettuato la visita di verifica in data 9/6/2011.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell'Azienda ULSS 20 con nota protocollo 29553 del giorno 19/9/2011 - risulta che l'esito della visita di verifica è stato positivo con prescrizione di adeguamento entro 5 anni al requisito: CD.DIS.AU.2.2 prescrizione: "*Adeguamento al requisito (la Cooperativa è alla ricerca di una nuova sede sul territorio). Si fa presente che la dotazione organica è idonea all'accoglienza di 15 utenti dei quali 13 di livello di autosufficienza e 2 non autosufficienti.*"; a riguardo la s.c. "Faliero" in data 10/2/2014 ha reso noto che l'Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona ha ottenuto la restituzione al Comune di Verona una unità immobiliare in via Dandolo 2/A che potrà essere destinata ad ampliare gli spazi in uso al centro diurno.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 431/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007 il centro diurno per persone disabili di 15 posti della s.c. di Solidarietà Sociale a r.l. onlus "Faliero" via Dandolo 2, Verona e di precisare che la presente autorizzazione all'esercizio è valida 5 anni e viene rilasciata con prescrizione di adeguamento al requisito

CD.DIS.AU.2.2;

2. di disporre che l'Azienda ULSS 20 comunichi al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali l'assolvimento della prescrizione individuate al punto precedente;
3. di precisare che il presente provvedimento non costituisce approvazione di interventi o soluzioni di adeguamento che dovranno essere valutati dagli organi competenti e realizzati in osservanza delle disposizioni dell'art. 7 della L.R. 22/2002 e della normativa vigente;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 di Verona nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 431/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lvo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
7. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Verona e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272388)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 57 del 04 marzo 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per i Centri Diurni per persone disabili della S.C.S. "Alambicco". via Palù 63, Conselve (PD): "Donatella", via Palù 65/c e "Donatella", via Palù 65/D. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per servizi già oggetto di precedente autorizzazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 243 del 9/12/2013.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che i centro diurni per persone disabili della s.c.s. "Alambicco" di Conselve - "Donatella" di via Palù 65/C e "Donatella" di via Palù 65/D - sono stati autorizzati all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 80 del 18/3/2009 per la capacità ricettiva di 25 e 20 posti rispettivamente.

Preso atto che per i servizi, con nota protocollo 243 del 9/12/2013 - acquisita agli atti in data 19/12/2013 al n. 553407 - il rappresentante legale della s.c.s. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011 e ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 17 di Monselice nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 324/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali (ora Dipartimento Servizi Socio Sanitari e Sociali) n. 80 del 18/3/2009 - per i centro diurni per persone disabili della s.c.s. "Alambicco" di Conselve via Palù 63, entrambi ubicati in Conselve: "Donatella", via Palù 65/C (capacità ricettiva pari a 25 posti) e "Donatella" via Palù 65/D (capacità ricettiva pari a 20 posti);

2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 17 di Monselice nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 324/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
5. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 17 di Monselice (PD), al Comune di Conselve (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 17 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272389)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 58 del 04 marzo 2014

Nuova autorizzazione all'esercizio per la "Casa di riposo Maria Bambina" della Congregazione Suore di Carità delle SS. B. Capitanio e V. Gerosa, Via San Massimo 49, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 26/2013 del 7/7/2013 parere dell'azienda ULSS 16 trasmesso con nota protocollo n. 7346 del 30/01/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto:

che la "Casa di Riposo Maria Bambina" di Padova, via San Massimo 49 della "Congregazione Suore di Carità delle SS. B. Capitanio e V. Gerosa" di Padova è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 219 del 13/8/2008 per 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

che a seguito di trasformazione di capacità ricettiva, con nota protocollo 26/2013 del 7/7/2013, la Congregazione ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007; l'Azienda ULSS 16 di Padova ha effettuato la visita di verifica in data 27/11/2013.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 16 con nota protocollo 7346 del 30/1/2014, registrata agli atti il 3/2/2014 al n. 45764 - risulta che la Casa di Riposo è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 66 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 313/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, la "Casa di Riposo Maria Bambina" della "Congregazione Suore di Carità delle SS. B. Capitanio e V. Gerosa", via San Massimo 49, Padova per la capacità ricettiva di 66 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di incaricare l'Azienda ULSS 16 di Padova della verifica dell'attività erogata presso il centro di servizi a sei mesi dalla data del presente decreto ed alla trasmissione di una apposita relazione;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 313/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
7. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 16 di Padova, al Comune di Padova, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 16 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272390)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 59 del 04 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per la comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti "Antennina" con sede operativa in Via Rizzardi 3 a Venezia - loc. Marghera (VE) e con sede legale in Castello 77 - 30122 Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una comunità per minori e adolescenb gestita dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Riunite Buon Pastore" di Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 149852 del 09.04.2013; parere dell'A.Ulss n. 12 nota ns. prot. n. 1547 del 03.01.2014.

Il Direttore

PREMESSO:

- che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/08/2002 la Legge regionale n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*";
- che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 2501/2002 "*Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto, in attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22", con D.G.R. 84/2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali*", con D.G.R. 2067/2007 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. 84 del 16/01/2007 (L.R. 22/2002)*", con D.G.R. 1503/2011 "*Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007, Allegato A e B*", con D.G.R. 242/2012 *"Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")."*

CONSIDERATO:

- che l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza "Opere Riunite Buon Pastore" di Venezia con nota ns. prot. n. 149852 del 09 aprile 2013 ha formulato domanda di autorizzazione all'esercizio per una comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti sita in Via Rizzardi 3 a Venezia - località Marghera (VE);
- che il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali ha provveduto a verificare la completezza dell'istanza in relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto;
- che con nota prot. n. 354048 del 22 agosto 2013, il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali ha incaricato l'Azienda Ulss 12 di effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti minimi, generali, specifici e di qualità, di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 22/02, da parte della struttura denominata Comunità Educativa-riabilitativa per minori e adolescenti "Antennina" sita in Via Rizzardi 3 nel comune di Venezia - loc. Marghera (VE);

RILEVATO:

- che in data 03 gennaio 2014 il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota prot. n. 1547, ha ricevuto dall'Azienda Ulss 12 il rapporto di verifica, il quale ha riportato gli esiti del sopralluogo effettuato il 12 novembre 2013 con un parere POSITIVO CON PRESCRIZIONE;
- che nel rapporto di verifica risulta che i Requisiti Generali sono tutti conformi a quanto previsto e che i Requisiti specifici della tipologia di struttura sono tutti rispettati, ad eccezione del requisito CER.AU.1.19 - *Entro i primi 40 giorni dall'accoglienza dell'utente, è formulato, in collaborazione con l'Ente pubblico referente, un Progetto Individualizzato scritto per ciascun ospite:* attualmente il progetto è formulato a partire dai primi tre mesi, si prescrive di formularlo entro i 40 giorni. Tempi di realizzazione: tre mesi a far data dal 1° gennaio 2014;
- che nel rapporto di verifica risulta che la Struttura Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adolescenti "Antennina" è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. n. 242/2012 per una capacità ricettiva totale di 9 posti di

cui 1 o 2 di pronta accoglienza;
- che il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali ha esaminato la documentazione presentata e ha valutato la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale;
- che risulta essere stata completata l'istruttoria prevista ai sensi della L.R. 22/2002 e D.G.R. 242/2012;

decreta

1. di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. 242/2012- la Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adolescenti "Antennina", sita in Via Rizzardi 3 comune di Venezia - loc. Marghera (VE) dell'ente gestore Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza "Opere Riunite Buon Pastore" con sede legale in Castello 77 a Venezia, per una capacità ricettiva totale di 9 posti di cui 1 o 2 di pronta accoglienza e per una durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento;
2. di indicare nel termine di 3 (tre) mesi a far data dal 1° gennaio 2014, termine entro il quale fornire prova allo scrivente Dipartimento dell'adeguamento alla prescrizione del Requisito CER.AU.1.19 di cui al rapporto di verifica del 12 novembre 2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla parte interessata e di disporne la pubblicazione integrale nel BURV ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Mario Modolo

(Codice interno: 272391)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 60 del 05 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per la comunità educativo-riabilitativa per minori e adolescenti "Antenna 112" con sede operativa in P.le Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe 21 a Venezia - loc. Marghera (VE) e con sede legale in Castello 77 - 30122 Venezia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una comunità per minori e adolescenti gestita dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Riunite Buon Pastore" di Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. 149855 del 09.04.2013; parere dell'A.Ulss n. 12 nota ns. prot. 1547 del 03.01.2014.

Il Direttore

PREMESSO:

- che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/08/2002 la Legge regionale n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*";
- che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 2501/2002 "*Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto, in attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22", con D.G.R. 84/2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali*", con D.G.R. 2067/2007 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. 84 del 16/01/2007 (L.R. 22/2002)*", con D.G.R. 1503/2011 "*Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007, Allegato A e B*", con D.G.R. 242/2012 *"Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")."*

CONSIDERATO:

- che l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza "Opere Riunite Buon Pastore" di Venezia con nota ns. prot. n. 149855 del 09 aprile 2013 ha formulato domanda di autorizzazione all'esercizio per una comunità educativa riabilitativa per minori e adolescenti sita in P.le Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe 21 a Venezia - località Marghera (VE);
- che il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali ha provveduto a verificare la completezza dell'istanza in relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto;
- che con nota prot. n. 354048 del 22 agosto 2013, il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali ha incaricato l'Azienda Ulss 12 di effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti minimi, generali, specifici e di qualità, di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 22/02, da parte della struttura denominata Comunità Educativa riabilitativa per minori e adolescenti "Antenna 112" sita in P.le Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe 21 nel comune di Venezia - loc. Marghera (VE);

RILEVATO:

- che in data 03 gennaio 2014 il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali , con nota prot. n. 1547, ha ricevuto dall'Azienda Ulss 12 il rapporto di verifica, il quale ha riportato gli esiti del sopralluogo effettuato il 12 novembre 2013 con un parere POSITIVO CON PRESCRIZIONI;
- che nel rapporto di verifica risulta che i Requisiti Generali sono tutti conformi a quanto previsto, ad eccezione del Requisito GENER06.AU.1.1.3 - *Valutazione dei rischi:* si prescrive di verificare e sostituire tutti i vetri e le vetrate con i vetri di sicurezza. Tempi di realizzazione: un anno a far data dal 1° gennaio 2014;
- che nel rapporto di verifica risulta che i Requisiti specifici della tipologia di struttura sono tutti rispettati, ad eccezione del requisito CER.AU.1.19 - *Entro i primi 40 giorni dall'accoglienza dell'utente, è formulato, in collaborazione con*

l'Ente pubblico referente, un Progetto Individualizzato scritto per ciascun ospite: attualmente il progetto è formulato a partire dai primi tre mesi, si prescrive di formularlo entro i 40 giorni. Tempi di realizzazione: tre mesi a far data dal 1° gennaio 2014;

- che nel rapporto di verifica risulta che la Struttura Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adolescenti "Antenna 112" è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. n. 242/2012 per una capacità ricettiva totale di 12 posti di cui 1 o 2 di pronta accoglienza;
- che il Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali ha esaminato la documentazione presentata e ha valutato la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale;
- che risulta essere stata completata l'istruttoria prevista ai sensi della L.R. 22/2002 e D.G.R. 242/2012;

decreta

1. di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. 242/2012- la Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adolescenti "Antenna 112", sita in P.le Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe 21 comune di Venezia - loc. Marghera (VE) dell'ente gestore Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza "Opere Riunite Buon Pastore" con sede legale in Castello 77 a Venezia, per una capacità ricettiva totale di 12 posti di cui 1 o 2 di pronta accoglienza e per una durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento;
2. di indicare nel termine di 1 (uno) anno a far data dal 1° gennaio 2014, termine entro il quale fornire prova allo scrivente Dipartimento dell'adeguamento alla prescrizione del Requisito GENER06.AU.1.1.3 di cui al rapporto di verifica del 12 novembre 2013;
3. di indicare nel termine di 3 (tre) mesi a far data dal 1° gennaio 2014, termine entro il quale fornire prova allo scrivente Dipartimento dell'adeguamento alla prescrizione del Requisito CER.AU.1.19 di cui al rapporto di verifica del 12 novembre 2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla parte interessata e di disporne la pubblicazione integrale nel BURV ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Mario Modolo

(Codice interno: 272392)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 68 del 12 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili della S.C.S. onlus "La Ginestra", via Monte Pastello 8/A, San Giovanni Lupatoto (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. . --- del 9/3/2010 parere dell'Azienda ULSS 20 trasmesso con nota protocollo n. 18715 del 6/6/2011 documentazione integrativa acquisita il 25/2/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto in data 9/3/2010 la s.c.s. onlus "La Ginestra" di San Giovanni Lupatoto ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro diurno per persone disabili omonimo ubicato in via Monte Pastello 8/A e avente capacità ricettiva di 20 posti; l'Azienda ULSS 20 di Verona ha effettuato la visita di verifica in data 2/2, 4/4 e 18/5/2011.

Rilevato:

- che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 18715 del 6/6/2011 - l'Azienda ULSS ha indicato che i difetti strutturali ("*metratura insufficiente e barriere architettoniche*") esistenti non precludono le condizioni di sicurezza necessarie per operare in deroga per la durata di 36 mesi secondo la capacità ricettiva esistente;
- che la s.c.s. "La Ginestra" sta realizzando un nuovo centro diurno in S. Giovanni Lupatoto via Monte Bianco, presso il quale verrà trasferita l'attività; a riguardo la Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha espresso a riguardo parere tecnico favorevole con protocollo 108521 del 3/3/2011; con nota del 7/10/2013 acquisita agli atti in data 25/2/2014 al n. 82049, la stessa s.c.s. ha inviato la "*Relazione sullo stato dei lavori e di previsione*" contenente il cronoprogramma relativo alla realizzazione della nuova sede.

Considerato che il piano di zona 2011-2015 dell'Azienda ULSS 20, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 431/2013, prevede per il centro diurno 12 posti, si ritiene opportuno autorizzare all'esercizio il servizio in concordanza con tale programmazione.

Visto:

- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto n. 431/2013;
- l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";
- che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, il centro diurno per 12 persone disabili della Cooperativa "La Ginestra", via Monte Pastello 8, San Giovanni Lupatoto (VR); ai sensi della situazione riassunta in premessa, la presente autorizzazione ha validità fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (prima dell'avvio dell'attività) per il nuovo centro diurno ubicato in S. Giovanni Lupatoto, via Monte Bianco e comunque non oltre i 5 anni previsti ai sensi di legge;
2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata con deroga riferita ai requisiti strutturali non conformi verificati; l'Azienda ULSS 20 di Verona è incaricata di procedere ad apposite verifiche annuali finalizzate all'accertamento dell'attività erogata e delle condizioni di sicurezza;
3. di precisare che il presente provvedimento non costituisce approvazione di interventi di adeguamento o di nuova realizzazione che dovranno essere valutati dai soggetti e dagli organi competenti e realizzati in osservanza delle disposizioni dell'art. 7 della L.R. 22/2002 e della normativa vigente;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 431/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 20 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272393)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 69 del 13 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili dell'Associazione onlus "La Strada - Casa Laboriosa", via Turazza 12, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. ---- del 9/7/2010 parere dell'Azienda ULSS 20 trasmesso con nota protocollo n. 11153 del 11/4/2011.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto che con nota del 9/7/2010 l'Associazione "La Strada - Casa Laboriosa" onlus di Verona ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro diurno per persone disabili omonimo ubicato a Verona in via Turazza 12; l'Azienda ULSS 20 di Verona ha effettuato la visita di verifica in data 24/3/2011.

Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 11153 del giorno 11/4/2011 alla Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- a cura dell'Azienda ULSS 20 - risulta che il centro diurno è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 8 posti.

Preso atto che il progetto di ampliamento della capacità ricettiva del servizio fino a 13 posti è stato valutato ai sensi dell'art. 7 L.R. 22/2002 dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con parere tecnico protocollo 351156 del 30/7/2012; in data 11/2/2014 è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività edilizia per le opere di manutenzione straordinaria da realizzarsi presso il centro diurno (acquisita agli atti del Comune di Verona il giorno 11/2/2014 al n. 41030/2014).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 431/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, il centro diurno per persone disabili dell'Associazione Onlus "La Strada-Casa Laboriosa", via Turazza 12, Verona avente capacità ricettiva di 8 posti;

2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di specificare che terminato l'intervento di ampliamento ad oggi in atto e prima dell'attivazione dei nuovi posti, l'Associazione dovrà richiedere nuova autorizzazione all'esercizio;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 di Verona nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 431/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Associazione autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Verona, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 20 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272394)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 70 del 13 marzo 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Anna Moretti Bonora", via Bonora 30 Camposampiero (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per il servizio indicato già oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 4934/VC/gf del 17/12/2013 ulteriore documentazione necessaria al procedimento acquisita il 25/2/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Anna Moretti Bonora" di Camposampiero, via Bonora 30 è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 32 del 13/2/2009, n. 68 del 5/3/2009, 511 del 17/12/2009, n. 129 del 14/6/2011 e con D.G.R. 2090 del 7/7/2009 per la capacità ricettiva complessiva di 144 posti letto di primo livello assistenziale, 72 di secondo livello assistenziale, 8 posti di S.V.P., 10 posti di S.A.P.A. e 20 posti di centro diurno;

che per tutte le unità di offerta così autorizzate, il rappresentante legale dell'ente, con nota protocollo 4934/VC/gf del 17/12/2013, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011 e ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007;

che le unità di offerta per S.V.P e S.A.P.A. sono conformi alla programmazione regionale come attestato dalla Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria con nota protocollo 81160 del 25/2/2014.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 15 di Cittadella nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 313/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Anna Moretti Bonora" di Camposampiero (PD) , via Bonora 30 avente capacità ricettiva di 144 posti letto di primo livello assistenziale, 72 posti letto di secondo livello assistenziale, 8 posti letto per S.V.P., 10 posti letto di S.A.P.A. e 20 posti di centro diurno per persone non autosufficienti;
2. di precisare che la presente autorizzazione ha validità per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 32 del 13/2/2009; si precisa che gli effetti derivanti dalla D.G.R. 2090 del 7/7/2009 si intendono confermati dalla stessa data di decorrenza e che il presente atto sostituisce negli effetti i decreti n. 511 del 17/12/2009 e n. 129 del 14/6/2011;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 15 di Cittadella nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 515/2013;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 15 di Cittadella (PD), al Comune di Camposampiero (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 15, alla Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272395)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 71 del 13 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Nostra" della Istituzione Comunale "Cav. Paolo Sartori, via Cav. Paolo Sartori 20, Valdastico (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 24/7/2009 parere dell'Azienda ULSS 4 trasmesso con nota protocollo n. 47125 del 16/12/2013.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 2501/2004, D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che in data 24/7/2009 l'Istituzione Comunale "Cav. Paolo Sartori" di Valdastico via Cav. Paolo Sartori 20, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro di servizi "Casa Nostra" di 52 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; l'Azienda ULSS 4 di Thiene ha effettuato la visita di verifica in data 10/8/2010.

Rilevato:

che nel rapporto di verifica, inviato con nota protocollo 15023 del 22/4/2013 alla Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- a cura dell'Azienda ULSS 4, risulta che la struttura è interessata da lavori pertinenti al piano di adeguamento per la sistemazione delle carenze strutturali presenti; in particolare:

- per i requisiti CS.PNA.AU.2.1.4, 2.2.1, 2.2.2 e 2.3.1 è stata assegnata la seguente prescrizione: "*entro il termine del 2015 deve essere attuato il piano di adeguamento e documentato il rispetto dei requisiti per la capienza autorizzata riguardo ai diversi requisiti strutturali compresa la capienza massima di nucleo e le relative dotazioni di nucleo producendo planimetrie aggiornate e relazione tecnica di verifica*";
- per i requisiti GENER.06.1.2 e 1.3 "*deve essere attuato e mantenuto il piano di formazione conformemente alla vigente normativa in materia.*";

che con nota protocollo 47125 del 16/12/2013 l'Azienda ULSS 4 nel rendere nota la regolare esecuzione dei lavori di primo stralcio intrapresi presso i piani terra, primo e secondo della struttura, ha confermato il termine per la conclusione di tutti i lavori adeguamento già indicato nel rapporto di verifica (fine 2015).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 4 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 142 e n. 411/2011;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti*

accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007 il centro di servizi "Casa Nostra" dell'Istituzione Comunale "Cav. Paolo Sartori" di Valdastico, via Cav. Paolo Sartori 20 avente capacità ricettiva di 52 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
2. di incaricare l'Azienda ULSS 4 di Thiene di procedere ad apposite verifiche semestrali finalizzate all'accertamento delle condizioni minime di sicurezza durante il periodo di adeguamento secondo quanto indicato in premessa, parte integrante del presente provvedimento; la presente autorizzazione non costituisce approvazione di soluzioni o interventi di adeguamento che dovranno essere valutati e realizzati in osservanza delle disposizioni dell'art. 7 della L.R. 22/2002 e della normativa vigente;
3. di precisare che il presente atto non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 4 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 142 e n. 411/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
5. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Istituzione autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 4 di Thiene (VI), al Comune di Valdastico (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 4 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272396)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 73 del 14 marzo 2014

Revoca del decreto n. 260/2012 e nuova autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi Camerini" via Ventimiglia 1, Piazzola sul Brenta (PD) - "Centro residenziale per anziani di Cittadella" Viale della Stazione 5. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto a seguito della mutata situazione di fatto, autorizza nuovamente il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 802 del 9/4/2013. parere dell'Azienda ULSS 15 trasmesso con nota protocollo 22307/1.23 del 7/3/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto:

- che il "Centro Servizi Camerini" di Piazzola sul Brenta via Ventimiglia 1, afferente al "Centro Residenziale per Anziani di Cittadella", viale della Stazione 5, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 260 del 4/9/2012 per la capacità ricettiva di 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- che a seguito del completamento dei lavori previsti dal secondo stralcio del progetto di ampliamento della struttura - valutato ai sensi dell'art 7 L.R. 22/2002 dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con parare tecnico protocollo 366922 del 2/8/2011 - il "Centro Residenziale per Anziani di Cittadella" ha chiesto con nota protocollo 802 del 9/4/2013 nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007; l'Azienda ULSS 15 di Cittadella ha effettuato la visita di verifica in data 14/1/2014.

Rilevato:

- che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 15 con nota protocollo 22307/I.23 del 7/3/2014 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 15 posti di centro diurno, 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale; i posti letto sono distribuiti in quattro nuclei denominati "Contarini", "Vecchio Castello", "R. da Piazzola" e "Carrara".
- che per il centro diurno per persone non autosufficienti l'Azienda ULSS 15 ha verificato la rispondenza agli standard strutturali definiti dalla Regione Veneto e il rispetto delle condizioni minime di sicurezza previste dalle norme vigenti.

Considerato che per la mutata situazione di fatto e che ai sensi degli atti acquisiti si ritiene opportuno autorizzare il centro di servizi con un nuovo provvedimento relativo alla sua attuale capacità ricettiva revocando nel contempo il decreto n. 260 del 4/9/2012 sopra richiamato.

Visto:

- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 15 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 313/2013;

- l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
- che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. considerata la mutata situazione di fatto che evidenzia l'attuale capacità complessiva del "Centro Servizi Camerini" di Piazzola sul Brenta, di revocare il decreto di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 260 del 4/9/212;
2. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007 il "Centro Servizi Camerini" via Ventimiglia1, Piazzola sul Brenta (PD) - "Centro Residenziale per Anziani di Cittadella", viale della Stazione 5 avente capacità ricettiva di 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e 15 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
3. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
4. di incaricare l'azienda ULSS 15 di Cittadella della verifica dell'attività erogata presso il centro di servizi a 6 mesi dalla data del presente provvedimento ed alla trasmissione di una apposita relazione;
5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 15 di Cittadella nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 313/2013;
6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 15 di Cittadella (PD), al Comune di Piazzola sul Brenta (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 15 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272397)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 74 del 14 marzo 2014

Conferma di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali delle Cooperative che ne fanno richiesta e per le quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa.

Il Direttore

PREMESSO che :

- con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
- con la L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 5 è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha validità biennale;

DATO ATTO che

- le Cooperative Sociali:*"Gruppo R"* di Padova (PD),*"Penelope"* di Postioma di Paese (TV),*"Codess Sociale"* di Padova (PD),*"Eureka"* di Castelfranco Veneto (TV*),"Akras"* di Padova(PD),*"Albachiara"* di Badia Polesine (RO),*"A.P.E."* di Portogruaro (VE),*"Centro Ortodontico Vicentino"* di Vicenza (VI), *"Co.Ge.S Società Cooperativa Sociale"* di Mestre (VE), *"Dinamica"* di Castelfranco Veneto (TV), *"Gli Amici di Andrea"* di Verona (VR), *"Il Girotondo delle Mamme"* di Oderzo (TV), *"Il Volo"* di Verona (VR), *"La Bricola"* di Chirignago (VE),*"La Rosa Canina"* di Montebelluna (TV), *"Logogenia"* di Mestre (VE),*"Mattaranetta"* di Verona (VR),*"Nova Cooperativa Sociale"* di Tribano (PD), *"Società Servizi Socio Culturali"* di Marghera (VE),*"Enova Sociale S.C.S. Onlus*" di Padova (PD), hanno chiesto la conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- che le istanze di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali summenzionate, sono risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

RITENUTO di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali summenzionate nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

VISTO l'art. 5 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;

VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;

VISTO l'art. 28 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 per il quale, nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale, si intende sostituito alla Giunta Regionale e al Presidente della Giunta il Dirigente responsabile della Direzione regionale competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle seguenti Cooperative Sociali, ai sensi della L.R. 3 novembre 2006 n. 23, e della DGR 897/2007, a decorrere dalla data sotto indicata:

N°	*DENOMINAZIONE*	**SEDE**	***POSIZIONE***		**DECORRENZA**
			Coop. Tipo	***Prov. Nr.Prog***	
1	*Gruppo R*	Via Due Palazzi n.16, 35136 Padova (PD)	A	PD0088	14/02/2014

2	*Penelope*	Via Postumia Romana n.1, 31038 Postioma di Paese (TV)	A	TV0075	14/02/2014
3	*Codess Sociale*	Via Boccaccio n.96, 35128 Padova (PD)	A	PD0170	15/02/2014
4	*Eureka*	Via Per Salvatronda n. 27/A, 31033 Castelfranco Veneto (TV)	B	TV0072	15/02/2014
5	*Akras*	Via Prima Strada n. 35- int. 3, 35129 Padova (PD)	A	PD0146	19/02/2014
6	*Albachiara*	Via Danieli n. 70/5, 45021 Badia Polesine (RO)	B	RO0049	19/02/2014
7	*A.P.E.*	Via F. Zappetti n. 41, 30026 Portogruaro (VE)	P	VE0016	19/02/2014
8	*Centro Ortodontico Vicentino*	Contrà Torretti n.54, 36100 Vicenza (VI)	A	VI0120	19/02/2014
9	*Co.Ge. S.* *Società Cooperativa Sociale*	Viale San Marco n. 172, 30173 Mestre (VE)	P	VE0030	19/02/2014
10	*Dinamica*	Via Morello n.7, 31033 Castelfranco Veneto (TV)	B	TV0127	19/02/2014
11	*Gli Amici di Andrea*	Via G. Mameli n.1, 37126 Verona (VR)	P	VR0087	19/02/2014
12	*Il Girotondo delle Mamme*	Via Postumia I° Tronco n.6, 31046 Oderzo (TV)	A	TV0126	19/02/2014
13	*Il Volo*	Via Leone Pancaldo n. 68, 37138 Verona (VR)	P	VR0145	19/02/2014
14	*La Bricola*	Via Miranese n. 255, 30174 Chirignago (VE)	A	VE0146	19/02/2014
15	*La Rosa Canina*	Via Villette n. 33, 31044 Montebelluna (TV)	A	TV0019	19/02/2014
16	*Logogenia*	Via Torino n. 186, 30172 Mestre (VE)	A	VE0147	19/02/2014
17	*Mattaranetta*	Via Montorio n. 108, 37131 Verona (VR)	B	VR0152	19/02/2014
18	*Nova Cooperativa Sociale*	Viale Europa n. 37/B, 35020 Tribano (PD)	B	PD0148	19/02/2014
19	*Società Servizi Socio Culturali*	Via Ulloa n.5, 30175 Marghera (VE)	A	VE0029	20/02/2014
20	*Enova Sociale S.C.S. Onlus*	Via Giovanni Boccaccio n. 92/B, 35128 Padova (PD)	B	PD0171	25/02/2014

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mario Modolo

(Codice interno: 272398)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 75 del 17 marzo 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Raffaele Arcangelo ", Cannaregio 3458, Venezia - Provincia Lombardo Veneta, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Via San vittore 12, Milano. L.R. 22/2002 "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per il servizio indicato già oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 1567/13 del 18/10/2013.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro di servizi "Fatebenefratelli" di Venezia, Cannaregio 3458 della Provincia Lombardo Veneta, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Milano è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 46 del 17/2/2009 e n. 93 del 5/5/2011 - successivamente rettificati con decreto n. 128 del 10/5/2012 - per la capacità ricettiva di:

- 56 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- 20 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;

- 4 posti letto per Stati Vegetativi Permanenti;

che con nota protocollo 1567/13 del 18/10/2013 -acquisita al protocollo regionale in data 13/11/2013 al n. 463683- il rappresentante legale della Provincia Lombardo Veneta di Milano ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011 dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta;

che la Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria ha attestato la conformità alla programmazione regionale dei posti letto per Stati Vegetativi Permanenti con nota protocollo 34669 del 27/1/2014 acquisita agli atti il 27/1/2014.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 di Venezia nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 496/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a

seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 46 del 17/2/2009 - per il centro di servizi "Fatebenefratelli" di Venezia, Cannaregio 3458 - Provincia Lombardo Veneta, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, via San Vittore 12, Milano avente capacità ricettiva di 56 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, di 20 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e di 4 posti per Stati Vegetativi Permanenti;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 di Venezia nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 496/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lvo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 12 di Venezia, al Comune di Venezia, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 12, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive e alla Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.

Mario Modolo

(Codice interno: 272399)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 76 del 17 marzo 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili "New Team Mosaico" della S.C.S. "Polis Nova", via Due Palazzi 16, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio già oggetto di precedente autorizzazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 29/1/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro diurno per persone disabili di 28 posti "New Team Mosaico" della s.c.s. "Polis Nova" di Padova via Due Palazzi 16, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 147 del 30/4/2009;

che con nota del 29/1/2014 il rappresentante legale della c.s. "Polis Nova" di Padova chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 437/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 147 del 30/4/2009 - per il centro diurno per persone disabili di 28 posti "New Team Mosaico" della c.s. "Polis Nova" via Due Palazzi 16, Padova;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza

con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 437/2013;

3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 16 di Padova, al Comune di Padova, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 16 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272400)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 86 del 19 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone disabili "Piccola Fraternità", via Fincato 59, Verona - Associazione "Piccola Fraternità" onlus, Str. A. Provolo 4 Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 16/6/2010 parere dell'azienda ULSS 20 trasmesso con nota protocollo n. 27139 del 25/8/2011.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto:

che in data 16/6/2010 l'associazione onlus "Piccola Fraternità" di Verona ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro di servizi per persone disabili ubicato in via Fincato 59 di proprietà degli Istituti Civici di Servizio Sociale di Verona; il servizio, che consta di 16 posti di centro diurno e 8 posti di comunità alloggio è stato verificato dall'Azienda ULSS 20 di Verona in data 16/6/2011;

che dal rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- a cura dell'Azienda ULSS 20 con nota protocollo 27139 del giorno 25/8/2011 - risulta che l'esito della visita di verifica è stato positivo con prescrizione di adeguamento entro 5 anni ai requisiti: CD.DIS.AU.2.3.3, DIS.AU.0.4, CA.DIS.AU.2.3.2, 3.1.1 e 3.1.4;

che con D.G.R. n. 1874 del 15/10/2013 la Giunta regionale ha autorizzato gli Istituti Civici di Servizio Sociale all'alienazione dell'immobile sede dei servizi oggetto del presente provvedimento.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 431/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, il centro di servizi per persone disabili "Piccola Fraternità" via Fincato 59, Verona - Associazione "Piccola Fraternità" onlus, str. A. Provolo 4 Verona avente capacità ricettiva di 16 posti letto di centro diurno e 8 posti di comunità alloggio;
2. di specificare che l'autorizzazione viene rilasciata con prescrizione di adeguamento entro 5 anni ai requisiti elencati in premessa - parte integrante del presente atto - fatta salva l'eventuale modifica del titolo di proprietà della sede dei servizi prevista dalla D.G.R. n. 1874 del 15/10/2013 di riferimento per gli Istituti Civici di Servizio Sociale di Verona;
3. di precisare che il presente provvedimento non costituisce approvazione di soluzioni o interventi di adeguamento che dovranno essere valutati dai soggetti e dagli organi competenti e realizzati in osservanza delle disposizioni dell'art. 7 della L.R. 22/2002 e della normativa vigente;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 di Verona nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 431/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lvo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, agli Istituti Civici di Servizio Sociale di Verona, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Verona, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272401)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 87 del 19 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "Piccola Fraternità", Via Provolo 4, Verona - Associazione "Piccola Fraternità" onlus, Str. A. Provolo 4 Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 4/2/2011 parere dell'Azienda ULSS 20 trasmesso con nota protocollo n. 38448 del 14/12/2011.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*" e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84 e 2067/2007.

Preso atto che in data 4/2/2011 l'associazione onlus "Piccola Fraternità" di Verona ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per la comunità alloggio di 6 posti letto per persone disabili "Piccola Fraternità" di Verona, via Provolo 4; l'Azienda ULSS 20 di Verona ha effettuato la visita di verifica in data 8/11/2011.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 38448 del 14/12/2011 alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell'Azienda ULSS 20 - risulta che l'esito della visita di verifica è stato positivo con prescrizione di adeguamento ai requisiti: DIS.AU.0.4, CA.DIS.AU.2.3.2 (entro 5 anni) e CA.DIS.AU.2.3.1 (entro 6 mesi); il piano di adeguamento predisposto per la sede della comunità alloggio - come comunicato dalla stessa in data 26/2/2014 - è stato inviato alla Sezione regionale, competente al rilascio del parere tecnico, con pec del 25/2/2014.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 431/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, la comunità alloggio per persone disabili di 6 posti letto "Piccola Fraternità" via Fincato 59, Verona - Associazione "Piccola Fraternità" onlus, str. A. Provolo 4 Verona; la presente autorizzazione all'esercizio è valida 5 anni e viene rilasciata con prescrizione di adeguamento ai requisiti elencati in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di precisare che il presente provvedimento non costituisce approvazione di interventi o soluzioni di adeguamento che dovranno essere valutati dai soggetti competenti e realizzati in osservanza delle disposizioni dell'art. 7 della L.R. 22/2002 e della normativa vigente;

3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 di Verona nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 431/2013;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lvo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Verona, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 20 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272402)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 92 del 21 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per il Servizi Ambulatoriali per tossicodipendenti - Serd - dell'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (VI). Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria ai sensi della l.r. n. 22/2002 per i Servizi Ambulatoriali per tossicodipendenti - Serd - dell'azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione all'esercizio assegnata per la verifica all'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI) con nota prot. 493886 del 14/11/2013; parere dell'Azienda Ulss n. 4 di Thiene (VI) trasmesso con nota protocollo n. 7591 del 26/2/2014.

Il Direttore

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi e di qualità, presso le Unità di offerta delle Comunità Terapeutiche, sono stati effettuati dall'Agenzia regionale socio sanitaria, istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;

Che a seguito della soppressione dell'Arss disposta con l'art. 4 della lr n. 43/2012, la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5.7.2013 ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende Ulss per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che in data 16/11/2012 - prot. n. 55511, l'Azienda Ulss n. 3 con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per i seguenti Servizi Ambulatoriali per persone tossicodipendenti:

- Servizio Ambulatoriale per tossicodipendenti - Serd di Bassano del Grappa (VI) - Via Cereria n. 14/B;
- Servizio Ambulatoriale per tossicodipendenti - Serd di Asiago (VI) - Via Linta n. 15.

Che in data 14/11/2013 prot. n. 493886 la Direzione regionale Servizi Sociali ora Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali, ha incaricato l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI), alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti definiti, per il tipo di unità di offerta previsti dalla lr. n. 22/2002 e dalla dgr n. 84/2007;

Rilevato

Che l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI), a seguito dell'incarico ricevuto , ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione per eseguire il sopralluogo dei Servizi di seguito indicati:

- Servizio Ambulatoriale per tossicodipendenti - Serd di Bassano del Grappa (VI) - Via Cereria n. 14/B;
- Servizio Ambulatoriale per tossicodipendenti - Serd di Asiago (VI) - Via Linta n. 15.

Considerato

Che al termine della visita del Gruppo Tecnico di Valutazione, effettuata in data 5/2/2014, con nota protocollo n. 7591 del 26/2/2014, l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI), ha predisposto ed inviato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali tutta la documentazione e i Servizi in parola risultano rispondenti ai requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio, per la durata di cinque anni, ai sensi della lr n. 22/2002 e della Dgr n. 84/2007, il Servizio Ambulatoriale per tossicodipendenti - Serd di Bassano del Grappa (VI) - Via Cereria n. 14/b, e il Servizio Ambulatoriale per tossicodipendenti - Serd di Asiago (VI) - Via Linta n. 15, dell'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (VI);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
3. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Ulss n.3 di Bassano del Grappa (VI), all'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI), al Comune di Bassano del Grappa (VI) e al Comune di Asiago (VI), secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Mario Modolo

(Codice interno: 272403)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 93 del 26 marzo 2014

Annullamento del decreto n. 34/2014 e rettifica del decreto n. 98/2010 di autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per anziani non autosufficienti "RSA Riabilitativa", via Massalongo 8, Tregnago (VR). L.R. 22/2002 "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto modifica l'autorizzazione già rilasciata per il servizio ai sensi di documentazione acquisita agli atti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: documentazione trasmessa con nota prot. n. 114 del 16/1/2014.

Il Direttore

Premesso che la "RSA Riabilitativa" di 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale, ubicata presso la sede dell'ex ospedale di Tregnago via Massalongo 8, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 98 del 16/3/2010 (rettificato per mero errore materiale con decreto del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 34 del 20/2/2014); il provvedimento individua l'Azienda ULSS 20 di Verona quale soggetto titolare della funzione.

Preso atto che in data 28/12/2007, ai fini della gestione della "RSA Riabilitativa", l'Azienda ULSS 20 ha sottoscritto con il Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" di Tregnago una convenzione - inviata a cura del Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" di Tregnago con nota protocollo 114 del 16/1/2014 - valida per il periodo di 9 anni decorrenti dalla data 1/1/2008.

Considerato che ai sensi dell'atto sopra indicato, acquisito agli atti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali il 20/1/2014 al n. 23847, si ravvisa la necessità di attribuire l'autorizzazione al soggetto affidatario della gestione - il Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" di Tregnago, avente sede legale in via Massalongo 8 - mediante modifica del provvedimento sopra richiamato (decreto n. 98/2010).

decreta

1. di annullare, per quanto esposto in premessa, il decreto del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 34 del 20/2/2014;
2. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa e facendo salvo ogni altro effetto conseguito ai sensi di legge, il decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 98 del 16/3/2010 di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 per la "RSA Riabilitativa" ubicata presso la sede dell'ex ospedale di Tregnago, via Massalongo 8 con riferimento all'ente autorizzato che è il Centro Assistenza "Fermo Sisto Zerbato" di Tregnago, via Massalongo 8;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Tregnago (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 20 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272404)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 94 del 26 marzo 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "Casa Famiglia San Benedetto" via Colombo 10 della "Fondazione Corte Palazzo" onlus Località Palazzo 1, San Benedetto di Lugana in Peschiera del Garda (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio già oggetto di precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 24/2/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che la comunità alloggio di 9 posti per persone disabili "Casa Famiglia San Benedetto" via Colombo 10 in San Benedetto di Lugana in Peschiera del Garda della "Fondazione Corte Palazzo" onlus, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 195 del 26/5/2009 (rettificato con decreto n. 23 del 23/1/2013);

che con nota predisposta in data 24/2/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 6/3/2014 al n. 100232 - il rappresentante legale della Fondazione, nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta presso il servizio.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociali n. 10/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 195 del 26/5/2009 - per la comunità alloggio di 9 posti per persone disabili "Casa Famiglia San Benedetto", via Colombo 10 della "Fondazione Corte Palazzo" onlus, località Palazzo 1 in San Benedetto di Lugana in Peschiera del Garda (VR);

2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Peschiera del Garda (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 22 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272405)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 95 del 26 marzo 2014

Autorizzazione all'esercizio per la "Casa Albergo - Casa di Riposo", via Aldo Moro 5, Zevio (VR) - Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, via Sorte 68, S. Bonifacio (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 3045 del 19/8/2009 parere dell'azienda ULSS 21 trasmesso con nota protocollo n. 59941 del 5/12/2013.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto:

- che in data 19/8/2009 la Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati di S. Bonifacio ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per la "Casa Albergo - Casa di Riposo", ubicata in via Aldo Moro 5; l'Azienda ULSS 21 di Legnago ha effettuato la visita di verifica in data 16/4/2010;
- che il rapporto di verifica, inviato con nota protocollo 20230 del giorno 11/4/2011 alla Direzione Servizi Sociali a cura dell'Azienda ULSS 21, prescrive la necessità di adeguamento entro il 2015 ai seguenti requisiti: GENER06.AU.1.1.3, PA.AU.0.4, CS.PNA.AU.2.1.4, 2.1.5 e 2.3.2; il progetto di ristrutturazione della sede del centro di servizi è stato ammesso a finanziamenti della Regione Veneto ai sensi della D.G.R. n. 2059/2008;
- che con nota protocollo 59941 del 5/12/2013 l'Azienda ULSS 21 a seguito di sopralluogo effettuato il 2/12/2013 presso la struttura, ha attestato il rispetto delle condizioni minime di sicurezza; nel documento è dettagliata la tempistica di adeguamento che prevede un primo stralcio dei lavori - finalizzati alla capacità ricettiva di 60 posti letto - da concludersi entro il 2013 e di un secondo stralcio che consentirà la realizzazione entro il 2015 di ulteriori posti letto;
- che con nota protocollo 63117 del 23/12/2013 l'Azienda ULSS 21 ha inviato l'aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, discusso dalla Conferenza dei Sindaci in data 18/12/2013, che prevede per il centro di servizi di Zevio 60 posti letto;
- che ai sensi della convenzione rep. n. 4178 sottoscritta in data 13/4/2007 dal Comune di Zevio, proprietario della struttura e dalla Fondazione O.A.S.I. di San Bonifacio, quest'ultima è stata incaricata della gestione della "Casa Albergo - Casa di Riposo" fino al giorno 31/12/2016. La "*Integrazione della convenzione rep. 4178 del 13/4/2007*" rep. n. 4702 del 28/12/2010 ha previsto la possibilità di rinnovare l'affidamento della gestione dei servizi per ulteriori 10 anni dopo tale scadenza.

Visto:

- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 21 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 323/2013;
- l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
- che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a

corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, la "Casa Albergo - Casa di Riposo", via Aldo Moro 5, Zevio (VR) - Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, corso Venezia 98, S. Bonifacio (VR) con prescrizione di adeguamento ai requisiti GENER06.AU.1.1.3, PA.AU.0.4, CS.PNA.AU.2.1.4, 2.1.5 e 2.3.2;
2. di precisare che ai sensi di quanto indicato in premessa - parte integrante del seguente provvedimento - la Fondazione è autorizzata all'esercizio fino al 31/12/2016 nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza per la capacità ricettiva di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
3. di specificare che il presente provvedimento non costituisce approvazione di soluzioni/interventi di adeguamento che dovranno essere valutati e posti in essere in osservanza delle disposizioni della L.R. 22/2002 e della normativa vigente;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 21 di Legnago nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 323/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione richiedente, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 21 di Legnago (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 21 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272406)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 96 del 27 marzo 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi Socio-Assistenziali dell'Alpago", Via Delle Rive 36, Puos d'Alpago - "Unione Montana Alpago", Piazza 11 gennaio 1945, 11, Tambre (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per il servizio indicato già oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 756 del 20/2/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

- che il "Centro Servizi Socio-Assistenziali dell'Alpago" per persone anziane non autosufficienti ubicato in Puos D'Alpago via Delle Rive 36 della Comunità Montana dell'Alpago, Piazza Papa Luciani 7, Puos d'Alpago è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 76 del 17/3/2009 e n. 216 del giorno 8/9/2011 per 82 posti letto di primo livello assistenziale e 10 posti di centro diurno;
- che con nota protocollo 756 del 20/2/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 13/3/2014 al n. 110509 - il rappresentante legale della "Unione Montana Alpago" - costituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/2012 in data 14/1/2014 - nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011 ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerato che si ravvisa la necessità di attribuire il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio all'ente istituito per la realizzazione di servizi unificati per conto dei Comuni, la "Unione Montana Alpago", avente sede legale in Tambre, piazza 11 Gennaio 1945 n. 11.

Visto:

- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 1 di Belluno nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 413/2013;
- l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";
- che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi Socio-Assistenziali dell'Alpago" via Delle Rive 36, Puos D'Alpago (BL) - "Unione Montana Alpago", piazza 11 Gennaio 1945 n. 11, Tambre (BL) avente capacità ricettiva di 82 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 10 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
2. di precisare che la presente autorizzazione ha validità per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti del decreto n. 76 del 17/3/2009;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 1 di Belluno nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 413/2013;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 1 di Belluno, al Comune di Puos D'Alpago (BL), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 1 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272407)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 97 del 27 marzo 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili "Chiave di Volta" della Cooperativa Sociale "Giovani e Amici", via Navegauro 50, Terrassa Padovana (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e avccreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio già oggetto di precedente autorizzazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 31/1/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro diurno per persone disabili della c.s. "Giovani e Amici" della Cooperativa Sociale "Giovani e Amici" di Terrassa Padovana, via Navegauro 50 è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 118 del 14/4/2009 per la capacità ricettiva di 21 posti;

che con nota del 31/1/2014 - acquisita agli atti in data 13/3/2014 al n. 110644 - il rappresentante legale della Cooperativa, chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta; nell'istanza il centro diurno è denominato "*Chiave di Volta*".

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 17 di Monselice nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 324/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il centro diurno di 21 posti per persone disabili "Chiave di Volta" della Cooperativa Sociale "Giovani e Amici" di Terrassa Padovana (PD), via Navegauro 50; la presente autorizzazione ha validità per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 118 del 14/4/2009;

2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 17 di Monselice nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 324/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cooperativa autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 17 di Monselice (PD), al Comune di Terrassa Padovana (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 17 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272408)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 98 del 27 marzo 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone con disabilità della "ALI" s.c.s., Via Leopardi 6, Valdobbiadene (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio già oggetto di precedente autorizzazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 20/2/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro diurno per persone con disabilità di via Leopardi 6, Valdobbiadene della s.c.s. "Ali" è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 149 del 7/5/2009 per la capacità ricettiva di 22 posti;

che con nota del 20/2/2014 - acquisita agli atti in data 11/3/2014 al n. 107139 - il rappresentante legale della s.c.s., chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 331 e n. 531/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 149 del 7/5/2009 - per il centro diurno per persone con disabilità della s.c.s. "Ali" di via Leopardi 6, Valdobbiadene (TV) avente capacità ricettiva di 22 posti;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza

con la programmazione definita dall'Azienda ULSS di nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 331 e n. 531/2013;

3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 8 di Asolo (TV), al Comune di Valdobbiadene (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 8 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272409)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 99 del 27 marzo 2014

Revoca del decreto 238/2011 e nuova autorizzazione all'esercizio per il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Provvidenza", via San Domenico 26, Vicenza - Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Via Santa Sofia 13, Milano. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la nuova capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 6/2013 del 23/1/2013 parere dell'azienda ULSS 6 trasmesso con nota protocollo n. 3723 del 20/01/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che "Casa Provvidenza" di Vicenza via San Domenico 26, della Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Via Santa Sofia 13, Milano è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 238 del 5/10/2011 per 20 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Preso atto che a seguito di trasformazione di capacità ricettiva, con nota protocollo 6/2013 del 23/1/2013 la Congregazione ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per la nuova capacità ricettiva del centro di servizi; l'Azienda ULSS 6 di Vicenza ha effettuato la visita di verifica in data 6/12/2013.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 6 con nota protocollo 3723 del 20/1/2014 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 40 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Dato atto che gli adempimenti previsti dall'art. 7 L.R. 22/2002 hanno determinato la sospensione dei termini del procedimento fino al giorno 11/3/2014.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 6 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 405/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. considerata la mutata situazione di fatto che evidenzia l'attuale capacità complessiva di "Casa Provvidenza" di Vicenza, di revocare il decreto di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 238 del 5/10/2011;
2. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, il centro di servizi "Casa Provvidenza" di Vicenza via San Domenico 26 - Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, via Santa Sofia 13, Milano avente capacità ricettiva di 40 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
3. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
4. di incaricare l'azienda ULSS 6 di Vicenza della verifica dell'attività erogata presso il centro di servizi a sei mesi dalla data del presente provvedimento ed alla trasmissione di una apposita relazione;
5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 6 di Vicenza nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 405/2013;
6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 6 di Vicenza, al Comune di Vicenza, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 6 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272410)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 110 del 01 aprile 2014

Autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "Corte Palazzo", della Fondazione "Corte Palazzo" onlus, Località Palazzo 1, San Benedetto di Lugana in Peschiera del Garda (Vr). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 19/11/2013 parere dell'Azienda ULSS 22 trasmesso con nota protocollo n. 12135 del 4/3/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto che con nota del 19/11/2013 - agli atti il giorno 12/12/2013 al n. 523653 - la Fondazione "Corte Palazzo" onlus ubicata in località Palazzo 1 in San Benedetto di Lugana in Peschiera del Garda ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per la comunità alloggio per persone disabili "Corte Palazzo"; l'Azienda ULSS 22 di Bussolengo ha effettuato la visita di verifica in data 17/2/2014.

Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 12135/XII.4 del 4/3/2014 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 22 - acquisita al protocollo regionale in data 11/3/2014 al n. 104816 - risulta che il servizio è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 9 posti letto.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, la comunità alloggio per persone disabili "Corte Palazzo" della Fondazione "Corte Palazzo" onlus, loc. Palazzo 1 di San Benedetto di Lugana in Peschiera del Garda (VR) avente capacità ricettiva pari a 9 posti letto;
2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;

3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lvo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione autorizzata, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Peschiera del Garda (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 22 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

(Codice interno: 272411)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 111 del 03 aprile 2014

Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European, in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali. Determinazione soggetti da invitare alla presentazione di offerte.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si avvia la procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto da incaricare per svolgere attività di supporto alla realizzazione di un piano di azione locale connesse al Progetto europeo HELPS.

Il Direttore

Vista la DGR. n. 122 dell'8 febbraio 2011 con la quale la Regione del Veneto è stata autorizzata a partecipare - in qualità di Partner al progetto "HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European", all'interno del Programma operativo Central Europe - Bando anno 2010;

considerato che l'azione progettuale si pone i seguenti obiettivi generali:

- ridurre l'esposizione degli anziani a rischio di esclusione sociale nelle aree urbane;
- organizzare uno stato dell'arte delle informazioni disponibili per la promozione degli stili di vita sani attraverso la scelta di ambienti di vita appropriati;
- studiare criteri di accessibilità nella pianificazione delle aree urbane e del design delle abitazioni per la riduzione della segregazione spaziale e per facilitare la vita nella propria casa degli anziani;
- formare personale qualificato per il lavoro con gli anziani e la promozione dell'invecchiamento attivo;
- studiare le applicazioni dell'ICT in relazione agli anziani e la promozione degli stili di vita sani, dell'invecchiamento attivo e della deistituzionalizzazione;
- studiare e favorire forme di cittadinanza sociale per il recupero dei contatti interpersonali e della solidarietà intragenerazionale;
- analizzare la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi socio sanitari in questi ambiti;

preso atto che la Regione del Veneto, oltre ad essere partner del progetto e pertanto dover contribuire alla realizzazione di tutti i pacchetti di lavoro previsti, è responsabile del pacchetto di lavoro WP5, relativamente allo stesura di uno studio riepilogativo delle esperienze derivanti dall'elaborazione di piani di azione locale effettuati nelle diverse regioni partner ed alla definizione di un proprio piano di azione locale;

considerato che con DGR n.1523 del 27 settembre 2011 si è preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato Transnazionale di Sorveglianza del Programma Central Europe del Progetto "HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European";

pertanto si rende necessario interpellare 3 cooperative qui sotto elencate che per referenze, esperienza maturata nel settore e conoscenza dell'area territoriale di riferimento vengono ritenute idonee per svolgere l'incarico di cui sopra, per un importo massimo di Euro 11.500,00 (euro) IVA di legge inclusa e comprensivo di ogni altro onere e spesa:

- Cooperativa Sociale Solidarietà O.n.l.u.s. - C.F. e P.IVA 00800200263;
- Solidarietà - Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. - C.F. e P.IVA 03071440261
- Fenderl - Società Cooperativa - P.IVA 03138510262

considerato che a seguito di tale invito e successivamente a 10 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, verrà selezionata una cooperativa ritenuta congrua per offerta economica ed esperienza dimostrata. L'affidamento diretto alla cooperativa selezionata può essere effettuato in virtù di quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del DL 163/2006 (codice degli appalti). A ciascuna delle suddette cooperative verrà inviata una richiesta di preventivo per le seguenti attività:

- supporto alla elaborazione e stesura del piano di azione locale;

- elaborazione di una mappatura dei principali attori posti in gioco, punti di forza e criticità, dinamiche emergenti caratterizzanti l'area territoriale di riferimento (ULSS 7 di Treviso);

- supporto all'organizzazione del processo partecipativo per l'elaborazione del Piano di Azione Locale, volto all'integrazione e all'inserimento delle politiche rivolte agli anziani all'interno degli strumenti di programmazione sociale locale;

- supporto all'organizzazione e gestione di 4 incontri con attori-chiave del territorio di riferimento;

- supporto al team di lavoro della Regione del Veneto nella promozione dell'analisi effettuata al fine di contribuire ad una sua diffusione e recepimento negli strumenti di programmazione regionale.

Esiti previsti

Realizzazione di un report conclusivo in italiano e in lingua inglese riportante i seguenti elementi minimi:

- descrizione dell'area territoriale di riferimento (principali elementi statistici, sociali, politiche per l'inclusione sociale, invecchiamento attivo, infanzia e scambio intergenerazionale (minimo 3000 caratteri);

- mappatura e descrizione dei principali strumenti di programmazione delle politiche sociali a livello locale e regionale (minimo 4000 caratteri); descrizione del processo di partecipazione, i suoi esiti e della strategia adottata a livello locale volta ad una maggiore integrazione di servizi oggetto di analisi (minimo 5000 caratteri);

- analisi SWOT con la descrizione dei relativi punti di forza, debolezza, opportunità e minacce del quadro di governance oggetto di analisi (minimo 3000 caratteri);

- restituzione delle proposte progettuali e delle lezioni apprese al fine del miglioramento delle politiche oggetto di analisi (indicativamente 4000 caratteri spazi inclusi).

visto l'art. 125 comma 11 del D.LGS 163/2006;

vista la DGR. n. 122 dell'8 febbraio 2011;

vista la DGR n. 3209 del 14 dicembre 2010;

decreta

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dandola, per lo scopo, qui integralmente riportata;
2. di inviare una richiesta di preventivo per lo svolgimento del servizio di "supporto alla realizzazione di un piano di azione locale e alle relative azioni di supporto in loco (area di sperimentazione San Pietro di Feletto - progetto HELPS) ai seguenti soggetti:

    - Cooperativa Sociale Solidarietà O.n.l.u.s. - C.F. e P.IVA 00800200263;
    - Solidarietà - Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. - C.F. e P.IVA 03071440261
    - Fenderl - Società Cooperativa - P.IVA 03138510262

3. di selezionare, dopo 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, i1 soggetto idoneo per ciascun servizio sopraccitato, in base ai criteri indicati in premessa;
4. di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione dell'incarico per i servizi sopracitati
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Mario Modolo

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

(Codice interno: 272593)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 211 del 30 dicembre 2013

Programma 2012 del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) progetto "Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della figura del Promotore di Salute", della Regione Emilia Romagna. Codice Unico di Progetto (CUP): E35J12000330001.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Incarico all'Azienda Ulss n. 16 di Padova di realizzare - per conto della Regione del Veneto - il progetto "Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della figura del Promotore di Salute" e contestuale assegnazione del finanziamento a disposizione pari ad Euro 51.500,00

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare nell'Azienda Ulss n. 16 di Padova l'ente gestore per conto della Regione del Veneto del progetto *"Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della figura del Promotore di Salute";*

3. di assegnare all'Azienda Ulss n. 16 di Padova il finanziamento di Euro 51.500,00 - codice SIOPE 10503 1538;

4. di richiedere l'accertamento dell'entrata a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione del 05/12/2013 sul capitolo di entrata n. 100697 Codice Gestionale SIOPE 20103 2131; il capitolo è da considerare gestione sanitaria e verrà perimetrato con successivo decreto del Responsabile GSA;

5. di impegnare la somma pari ad Euro 51.500,00 sul capitolo di spesa 102075 denominato *Realizzazione del progetto CCM "Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della figura del Promotore di Salute"* del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

6. di stabilire le seguenti modalità di erogazione della somma di Euro 51.500,00 all'Azienda Ulss n. 16 di Padova in analogia alle modalità di pagamento indicate nella Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e la Regione Emilia Romagna:

- una prima quota, pari al 40% del finanziamento, ad esecutività del presente provvedimento;
- una seconda quota pari al 30% del finanziamento, previa positiva valutazione da parte della Regione Emilia Romagna della Relazione tecnica e di rendicontazione analitica delle spese sostenute, che dovrà attestare l'avvenuto impegno e/o pagamento di somme per un importo almeno pari al 40% dell'intero importo; il pagamento è comunque subordinato all'introito della somma;
- una terza quota, a saldo, pari al 30% del finanziamento, previa positiva valutazione della Regione Emilia Romagna della relazione tecnica finale e della rendicontazione analitica delle spese complessivamente sostenute allegando tutta la relativa documentazione amministrativo-contabile; il pagamento è comunque subordinato all'introito della somma. Il progetto si concluderà entro il mese di ottobre 2014.

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di dare atto che il capitolo di spesa 102075 rientra nell'Allegato A2 della DGR 1102 del 12/06/2012 "Decreto legislativo 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e successive modificazioni trattandosi di "finanziamento da altri soggetti" e che le relative liquidazioni di spesa avverranno sul conto di Tesoreria Provinciale n. 306697

della gestione sanitaria;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nel B.U.R.V. nei modi e nei termini di rito.

Maria Cristina Ghiotto

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 272331)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1065 del 10 dicembre 2013

POR FSE 2007/2013 - Modifica dell'anagrafica del beneficiario da "UPA Formazione Scarl" a "UPA Formazione srl", in relazione agli impegni di spesa assunti a seguito di assegnazione di contributi pubblici di cui al DDR 1214 del 02/11/2009 - Progetti 1085/1/1/2212/2009 - 1085/1/2/2212/2009 - SMUPR 1930 - 1931.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, effettuate le opportune verifiche, dispone la modifica del beneficiario "Upa Formzione Scarl" in "Upa Formazione s.r.l.", quale soggetto associato ai progetti 1085/1/1/2212/2009 e 1085/1/2/2212/2009 - SMUPR 1930 e 1931.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di associare agli impegni assunti, di cui alla tabella esposta in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, il soggetto "UPA Formazione Srl", cod. anagrafica 00155364, al posto di "UPA Formazione Scarl", cod. anagrafica 00033575, codice fiscale, invariato in 03391310285;

2. di inviare il presente Decreto alla Direzione Regionale per la Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza.

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

4. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 272332)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1111 del 24 dicembre 2013

Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilita' - DGR n. 701 del 14/05/2013 e DGR 2161 del 25/11/2013. Realizzazione delle "Work Experience" Fase II - Modalita' a sportello - Anno 2013. Impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001 su soggetti determinabili.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento .dispone l'impegno di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione delle attività di "Work Experience" Fase II, rifinanziate dalla DGR 2161 el 25/11/2013 e non ancora impegnate nel corso dell'esercizio 2013. I beneficiari sono determinabili tra gli Organismi di Formazione già accreditati per la "formazione superiore" o che hanno già presentato domanda di accreditamento.

Il Dirigente

- Visto il provvedimento n. 701 del 14/05/2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle "Work Experience" Fase II - Modalità a sportello - Anno 2013 prevedendo uno stanziamento di Euro 10.000.000,00 per l'Asse II Occupabilità;
- Visto il provvedimento n. 2161 del 25/11/2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività di *Work Experience* finanziabili nell'ambito degli sportelli rimanenti per un importo pari a Euro 4.000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013 - Asse Occupabilità - POR FSE 2007-2013 e a carico dei capitoli 101322 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1081)" e 101323 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013;
- Richiamato che, con la citata DGR n. 701 del 14/05/2013, la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Vista la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle *Work Experience* e visto che è data facoltà al Dirigente Regionale della Direzione Formazione di prevedere nuove aperture fino ad esaurimento delle stesse;
- Dato che la programmazione comunitaria FSE 2007/2013 Ob. CRO è prossima alla chiusura e che è opportuno realizzare un utilizzo totale dei fondi comunitari disponibili nel medesimo Programma Operativo, i quali saranno oggetto di reiscrizione vincolata sui correlati capitoli di spesa;
- Verificato che tali disponibilità saranno impegnabili solo successivamente all'approvazione del Bilancio regionale definitivo per l'esercizio 2014;
- Ritenuto di dover tuttavia garantire la copertura finanziaria alle aperture a sportello non attuabili entro la data del 31/12/2013, attraverso l'assunzione di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili tra gli organismi di formazione già accreditati per la formazione superiore o che hanno già presentato domanda di accreditamento per tale ambito, al fine di assicurare l'indispensabile continuità degli interventi rivolti ai disoccupati, dando atto che il procedimento di istruttoria e valutazione delle domande che perverranno secondo le aperture degli sportelli da XI° a XV° si concluderanno entro le date indicate nella tabella che segue, con contestuale assegnazione dei contributi spettanti:

Apertura sportello	Giorni di apertura	Mese di apertura	Anno di riferimento	Termine istruttoria e assegnazione contributi
11	1-15	dicembre	2013	15 gennaio 2014
12	16-31	gennaio	2014	15 febbraio 2014
13	1-15	febbraio	2014	28 febbraio 2014
14	16-28	febbraio	2014	15 marzo 2014
15	1-15	marzo	2014	31 marzo 2014

- Dato che le DGR 701/13 e 2161/13, sopra citate, hanno stanziato risorse per complessivi Euro 14.000.000,00 e che allo stato attuale gli impegni di spesa già assunti con i Decreti Dirigenziali relativi alle "Work Experience" ammontano ad Euro 11.503.335,48;

- Ritenuto pertanto infine di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore di soggetti determinabili come sopra indicato, per complessivi Euro 2.496.664,52 a carico dei capitoli nn. 101322 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilita' - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" e 101323 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilita' - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

  - Euro 1.215.832,96 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323;

  - Euro 1.280.831,56 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

- Richiamato l'Allegato C alla DGR 701/2013 che prevede al punto 19 "Modalità di erogazione dei contributi" l'erogazione di anticipi e rimborsi secondo le seguenti modalità:

  - anticipo pari al 30% del contributo previsto in sede di approvazione del progetto;

  - successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività "a costi standard" e/o della spesa per le attività riconosciute "a costi reali";

  - saldo finale a seguito di verifica del rendiconto presentato dal beneficiario;

- Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. Di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore di soggetti determinabili, come definiti in premessa, per complessivi Euro 2.496.664,52 a carico dei capitoli nn. 101322 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilita' - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" e 101323 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilita' - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" - siope 106031634 del bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

   - Euro 1.215.832,96 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323;

   - Euro 1.280.831,56 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

2. Di dare atto che a seguito dei procedimenti di istruttoria e valutazione dei progetti pervenuti, conclusi nei termini indicati in premessa, con apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione saranno determinati i soggetti beneficiari, assegnati i relativi finanziamenti, definiti i termini per gli adempimenti in capo ai beneficiari e le modalità di liquidazione dei contributi di cui alla DGR 701/13;
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 272333)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1112 del 24 dicembre 2013

POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO - Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilita' - DGR n . 869 del 04/06/2013 e DGR 2161 del 25/11/2013. RILANCIARE L'IMPRESA VENETA. Modalita' a sportello - Impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001 su soggetti determinabili.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'impegno di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell' attività "Rilanciare l'impresa Veneta" di cui alla DGR 869 del 04/06/2013, rifinanziate dalla DGR 2161 del 25/11/2013 e non ancora impegnate nel corso dell'esercizio 2013. I beneficiari sono determinabili tra l'insieme delle imprese private che hanno almeno una unità operativa ubicata in Veneto, nonché tra i soggetti accreditati nell'ambito della formazione continua, od organismi non iscritti nel relativo elenco che tuttavia abbiano già presentato istanza di accreditamento.

Il Dirigente

- Visto il provvedimento n. 869 del 04/06/2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - Anno 2013 prevedendo uno stanziamento di Euro 15.000.000,00 per l'Asse I Adattabilità;
- Richiamato che, con la citata DGR n. 869 del 04/06/2013, la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Visto il provvedimento n. 2161 del 25/11/2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento di Euro 7.500.000,00 per l'Asse I Adattabilità per la realizzazione delle attività dei progetti ammissibili e finanziabili inerenti la Direttiva "Rilanciare l'impresa veneta" - DGR 869/2013;
- Dato che la programmazione comunitaria FSE 2007/2013 Ob. CRO è prossima alla chiusura e che è opportuno realizzare un utilizzo totale dei fondi comunitari disponibili nel medesimo Programma Operativo, i quali saranno oggetto di reiscrizione vincolata sui correlati capitoli di spesa;
- Verificato che tali fondi saranno impegnabili solo successivamente all'approvazione del Bilancio regionale definitivo per l'esercizio 2014;
- Ritenuto di dover tuttavia garantire la copertura finanziaria alle aperture a sportello non attuabili entro la data del 31/12/2013, attraverso l'assunzione di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili tra l'insieme delle imprese private che hanno almeno una unità operativa ubicata in Veneto, nonché tra i soggetti accreditati nell'ambito della formazione continua, od organismi non iscritti nel relativo elenco che tuttavia abbiano già presentato istanza di accreditamento, al fine di assicurare l'indispensabile continuità degli interventi, rivolti a lavoratori occupati, dando atto che il procedimento di istruttoria e valutazione delle domande che perverranno secondo le aperture degli sportelli da X° a XIV° si concluderanno entro le date indicate nella tabella che segue, con contestuale assegnazione dei contributi spettanti:

Apertura sportello	Giorni di apertura	Mese di apertura	Anno di riferimento	Termine istruttoria e assegnazione contributi
10	1-15	dicembre	2013	15 gennaio 2014
11	16-31	gennaio	2014	15 febbraio 2014
12	1-15	febbraio	2014	28 febbraio 2014
13	16-28	febbraio	2014	15 marzo 2014
14	1-15	marzo	2014	31 marzo 2014

- Dato che le DGR 869/13 e 2161/13, sopra citate, hanno stanziato risorse per complessivi Euro 22.500.000,00 e che allo stato attuale gli impegni di spesa già assunti con i Decreti Dirigenziali relativi ai "*Tirocini di inserimento*" ammontano ad Euro 17.199.606,19;

- Ritenuto pertanto infine di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore di soggetti determinabili come sopra indicato, per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" e 101319 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota

Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.581.201,21, corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

- Euro 2.719.192,60, corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

- Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. Di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore di soggetti determinabili come indicato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" e 101319 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013 - siope 106021623, secondo la seguente ripartizione:

   - Euro 2.581.201,21, corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;

   - Euro 2.719.192,60, corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

2. Di dare atto che a seguito dei procedimenti di istruttoria e valutazione dei progetti pervenuti, conclusi nei termini indicati in premessa, con apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione saranno determinati i soggetti beneficiari, assegnati i relativi finanziamenti, definiti i termini per gli adempimenti in capo ai beneficiari e le modalità di liquidazione dei contributi di cui alla DGR 869/13;
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 272334)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1113 del 24 dicembre 2013

Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilita' - DGR n. 1437 del 06/08/2013 e DGR 2161 del 25/11/2013. Tirocini di inserimento: destinazione lavoro - Realizzazione di Tirocini di inserimento lavorativo. Modalita' a sportello - Impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001 su soggetti determinabili.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento .dispone l'impegno di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione delle attività di "Tirocini di inserimento" di cui alla DGR 1437 del 06/08/2013, rifinanziate dalla DGR 2161 el 25/11/2013 e non ancora impegnate nel corso dell'esercizio 2013. I beneficiari sono determinabili tra gli Enti di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 09/08/2002.

Il Dirigente

- Visto il provvedimento n. 1437 del 06/08/2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione Tirocini di inserimento: destinazione lavoro- Realizzazione di Tirocini di inserimento lavorativo Modalità a sportello - Anno 2013 prevedendo uno stanziamento di Euro 3.000.000,00 per l'Asse II Occupabilità;
- Richiamato che, con la citata DGR n. 1437 del 06/08/2013, la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Visto il provvedimento n. 2161 del 25/11/2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività di *Tirocini di inserimento: destinazione lavoro* finanziabili nell'ambito degli sportelli rimanenti per un importo pari a Euro 3.000.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013 - Asse Occupabilità - POR FSE 2007-2013 e a carico dei capitoli 101322 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1081)" e 101323 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013;
- Dato che la programmazione comunitaria FSE 2007/2013 Ob. CRO è prossima alla chiusura e che è opportuno realizzare un utilizzo totale dei fondi comunitari disponibili nel medesimo Programma Operativo, i quali saranno oggetto di reiscrizione vincolata sui correlati capitoli di spesa;
- Verificato che tali disponibilità saranno impegnabili solo successivamente all'approvazione del Bilancio regionale definitivo per l'esercizio 2014;
- Ritenuto di dover tuttavia garantire la copertura finanziaria alle aperture a sportello non attuabili entro la data del 31/12/2013, attraverso l'assunzione di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili tra gli Enti di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 09/08/2002 "*Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati*" al fine di assicurare l'indispensabile continuità degli interventi, rivolti a disoccupati e inoccupati, dando atto che il procedimento di istruttoria e valutazione delle domande che perverranno secondo le aperture degli sportelli da VII° a XI° si concluderanno entro le date indicate nella tabella che segue, con contestuale assegnazione dei contributi spettanti:

Apertura sportello	Giorni di apertura	Mese di apertura	Anno di riferimento	Termine istruttoria e assegnazione contributi
7	1-15	dicembre	2013	15 gennaio 2014
8	16-31	gennaio	2014	15 febbraio 2014
9	1-15	febbraio	2014	28 febbraio 2014
10	16-28	febbraio	2014	15 marzo 2014
11	1-15	marzo	2014	31 marzo 2014

- Dato che le DGR 1437/13 e 2161/13, sopra citate, hanno stanziato risorse per complessivi Euro 6.000.000,00 e che allo stato attuale gli impegni di spesa già assunti con i Decreti Dirigenziali relativi ai "*Tirocini di inserimento*" ammontano ad Euro 2.341.266,00;

- Ritenuto pertanto infine di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore di soggetti determinabili come sopra indicato, per complessivi Euro 3.658.734,00 a carico dei capitoli nn. 101322 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" e 101323 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

  - Euro 1.781.740,93, corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323;

  - Euro 1.876.993,07, corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

- Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. Di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore di soggetti determinabili, come definiti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi Euro 3.658.734,00 a carico dei capitoli nn. 101322 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" e 101323 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013 - siope 106031634, secondo la seguente ripartizione:

   - Euro 1.781.740,93, corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323;

   - Euro 1.876.993,07, corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

2. Di dare atto che a seguito dei procedimenti di istruttoria e valutazione dei progetti pervenuti, conclusi nei termini indicati in premessa, con apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione saranno determinati i soggetti beneficiari, assegnati i relativi finanziamenti, definiti i termini per gli adempimenti in capo ai beneficiari e le modalità di liquidazione dei contributi di cui alla DGR 1437/13;
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 272335)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1114 del 24 dicembre 2013

POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO - Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilita' - Asse II Occupabilita' - DGR n. 2092 del 19/11/2013, Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese - Direttiva per la realizzazione di azioni innovative a supporto dell'avvio d'impresa - Anno 2013. Modalita' a sportello - Impegno di spesa ai sensi art. 42 L.R. 39/2001 su soggetti determinabili.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'impegno di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Imprendiamo? Nuove idee per nuove imprese" di cui alla DGR 2092 del 19/11/2013, e non ancora impegnate nel corso dell'esercizio 2013. I beneficiari sono determinabili tra gli Organismi di Formazione compresi nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per la "formazione superiore", istituito con L.R. 19 del 09/08/2002 o che hanno già presentato domanda di accreditamento.

Il Dirigente

- Visto il provvedimento n. 2092 del 19/112013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - Anno 2013 prevedendo uno stanziamento di Euro 1.000.000,00 per l'Asse I Adattabilità e di Euro 1.000.000,00 per l'Asse II Occupabilità;
- Richiamato che, con la citata DGR n. 2092 del 19/11/2013, la Giunta ha incaricato il la Direzione Formazione dell'esecuzione dell'atto stesso;
- Dato che la programmazione comunitaria FSE 2007/2013 Ob. CRO è prossima alla chiusura e che è opportuno realizzare un utilizzo totale dei fondi comunitari disponibili nel medesimo Programma Operativo, i quali saranno oggetto di reiscrizione vincolata sui correlati capitoli di spesa;
- Verificato che tali fondi saranno impegnabili solo successivamente all'approvazione del Bilancio regionale definitivo per l'esercizio 2014;
- Ritenuto di dover tuttavia garantire la copertura finanziaria alle aperture a sportello non attuabili entro la data del 31/12/2013, attraverso l'assunzione di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili tra gli Organismi di Formazione compresi nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per la "formazione superiore", istituito con L.R. 19 del 09/08/2002, o che hanno già presentato domanda di accreditamento per tale ambito, al fine di assicurare l'indispensabile continuità degli interventi rivolti agli occupati o ai disoccupati/inoccupati, dando atto che il procedimento di istruttoria e valutazione delle domande che perverranno secondo le aperture degli sportelli da I° a IV° si concluderanno entro le date indicate nella tabella che segue, con contestuale assegnazione dei contributi spettanti:

Apertura sportello	Giorni di apertura	Mese di apertura	Anno di riferimento	Termine istruttoria e assegnazione contributi
1	1-15	dicembre	2013	31 gennaio 2014
2	1-31	gennaio	2014	28 febbraio 2014
3	1-28	febbraio	2014	31 marzo 2014
4	1-31	marzo	2014	30 aprile 2014

- Dato che la DGR 2092/13, sopra citata, ha stanziato risorse per complessivi Euro 2.000.000,00, di cui Euro 1.000,000,00 a valere sull'asse I - Adattabilità ed Euro 1.000.000,00 a valere sull'asse II - Occupabilità e che allo stato attuale non sono stati assunti impegni pertinenti all'attività in oggetto;

- Ritenuto pertanto infine di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore di soggetti determinabili come sopra indicato, per complessivi Euro 2.000.000,00 a carico dei capitoli nn. 101318 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)", 101319 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)", 101322 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" e 101323 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 486.982,91, corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;
- Euro 513.017,09, corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Euro 486.982,91, corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323;
- Euro 513.017,09, corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

- Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. Di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore di soggetti determinabili come sopra indicato, per complessivi Euro 2.000.000,00 a carico dei capitoli nn. 101318 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)", 101319 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)", 101322 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" e 101323 "Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)" del bilancio regionale 2013 - siope 106031634, secondo la seguente ripartizione:

   - Euro 486.982,91, corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319;
   - Euro 513.017,09, corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
   - Euro 486.982,91, corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323;
   - Euro 513.017,09, corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

2. Di dare atto che a seguito dei procedimenti di istruttoria e valutazione dei progetti pervenuti, conclusi nei termini indicati in premessa, con apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Formazione saranno determinati i soggetti beneficiari, assegnati i relativi finanziamenti, definiti i termini per gli adempimenti in capo ai beneficiari e le modalità di liquidazione dei contributi di cui alla DGR 2092/13;
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI

(Codice interno: 272597)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI n. 11 del 07 aprile 2014

Aggiornamento Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Aggiornamento Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari approvato con Decreti Dirigenziali n. 19 del 05/06/2012 e n. 15 del 06/06/2013. Inserimento nuovi nominativi.

Il Dirigente

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 551 del 3 aprile 2012 ad oggetto: "Costituzione Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari" che istituisce l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari per attività di controllo del territorio veneto da parassiti considerati da "quarantena";

VISTO il Decreto n. 13 dell'11 aprile 2012 che approva l'avviso pubblico per l'istituzione ed il funzionamento dell'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

PRESO ATTO che il punto 7 dell'Allegato A al decreto n. 13/2012 prevede l'aggiornamento dell'Elenco con cadenza annuale;

VISTO il Decreto n. 19 del 5 giugno 2012 che approva l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

VISTO il Decreto n. 15 del 6 giugno 2013 con il quale è stato aggiornato l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

PRESO ATTO del verbale 3 aprile 2014, prot. n. 143334/E.751, della Commissione esaminatrice delle nuove domande di iscrizione nell'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 143334/E.751 del 3 aprile 2014;
3. di aggiornare l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari approvato con Decreti Dirigenziali n. 19 del 5 giugno 2012 e n. 15 del 6 giugno 2013, inserendo, in ordine alfabetico, i seguenti nominativi:

CAOBELLI RENZO

CHIAROT ENRICO

CHINELLATO FABIO

DAL CERO PATRIZIO

MARIN ALBERTO

ORAZIO GIANLUCA

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Giunta Regionale del Veneto.

Giovanni Zanini

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

(Codice interno: 272350)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 7 del 01 aprile 2014

Ditta "Zignago Power S.r.l." Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). D.lgs n. 387/2003 - D.lgs n. 152/2006. L.r. n. 11/2001. Modifiche non sostanziali.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a modifiche non sostanziali di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 394 del 24.02.2009 Istanza in data 19.07.2013 per la realizzazione di alcune modifiche Richiesta dellU.C. Tutela Atmosfera in data 4.10.2013 di parere alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento Parere del Comune di Fossalta di Portogruaro prot. n. 8255 del 4.11.2013 Comunicazione della Ditta in data 5.02.2014 con allegato parere SPSAL dellUlss 10 prot. 74619 del 19.12.2013

Il Dirigente

PREMESSO che con deliberazione n. 394 del 24.02.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta "Zignago Power S.r.l." con sede legale in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), via Marzotto n. 8, all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica della potenza di 13.200 kWe a servizio del proprio stabilimento;

VISTA l'istanza avanzata dalla "Zignago Power S.r.l.", assunta al protocollo regionale con n. 431902 del 3.08.2009 per la realizzazione di alcune modifiche consistenti nell'installazione di un sistema a griglia in configurazione cosiddetta "spreader stocker" su unica linea, per garantire una migliore combustione della biomassa introdotta nella camera di combustione, una minore quantità di emissione di NOX e una maggior efficienza termica ed elettrica dell'impianto, in ottemperanza alle migliori tecniche disponibili. Inoltre con la stessa istanza è stata richiesta l'autorizzazione ad installare un'unica turbina e alcuni miglioramenti di carattere edilizio;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 451357 del 13.08.2009, inviata dall'Unità Complessa Tutela Atmosfera alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, è stato comunicato che le modifiche presentate dalla Ditta siano da ritenersi non sostanziali;

VISTA l'istanza avanzata dalla "Zignago Power S.r.l.", assunta al protocollo regionale con n. 174017 del 11.04.2011 per la realizzazione di alcune modifiche dei tracciati di media e bassa tensione e di trasmissione dati tra la centrale stessa e la sottostazione media/alta tensione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 197675 del 22.04.2011 inviata alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, l'Unità Complessa Tutela Atmosfera ha comunicato la presa d'atto della variante non sostanziale riguardante il tracciato della connessione elettrica;

VISTA la comunicazione trasmessa dalla "Zignago Power S.r.l.", assunta al protocollo regionale con n. 264341 del 1.06.2011, di installazione di un cippatore di biomassa vergine legnosa;

VISTA inoltre, l'istanza avanzata dalla Ditta, assunta al protocollo regionale con n. 378568 del 9.08.2011 per la realizzazione di alcune modifiche di carattere architettonico-urbanistico al fine dell'ottimizzazione del processo industriale;

VISTA altresì la comunicazione in data 19.10.2011della "Zignago Power S.r.l.", assunta al protocollo regionale con n. 501205 del 27.10.2011, relativa all'installazione ed esercizio di officina elettrica presso il proprio stabilimento di Fossalta di Portogruaro della potenza termica nominale pari a 49,2 MW e della potenza elettrica complessiva pari a 17.880 kW;

PRESO ATTO della nota prot. regionale n. 537772 del 17.11.2011, inviata al Comune di Fossalta di Portogruaro con la quale l'Unità Complessa Tutela Atmosfera ha comunicato, per quanto di competenza, che le modifiche proposte dalla Ditta siano da

ritenersi non sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, chiedendo nel contempo al Comune di esprimere il proprio parere di competenza al riguardo;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla "Zignago Power S.r.l.", assunta al protocollo regionale con n. 590483 del 20.12.2011;

PRESO ATTO che il Comune di Fossalta di Portogruaro con nota prot. n. 10977 del 19.12.2011, assunta al protocollo regionale con n. 601423 del 3.01.2012, ha comunicato che le modifiche proposte dalla Zignago Power non risultano in contrasto con le carature urbanistiche ed edilizie;

VISTA l'istanza di variante presentata dalla Ditta assunta al protocollo regionale con n. 590532 del 20.12.2011, consistente nell'introduzione di alcuni elementi tecnologici non precedentemente previsti quali: la copertura del deposito ceneri umide, la sistemazione di un'area pari a m2 112 per lo stoccaggio delle ceneri umide, il posizionamento di un serbatoio di combustibile per l'alimentazione dei mezzi a servizio della centrale, una riduzione del volume del locale cippatore e alcune modifiche al tracciato della recinzione;

VISTA inoltre, la nota prot. regionale n. 281713 del 18.06.2012 inviata al Comune di Fossalta di Portogruaro, con la quale l'Unità Complessa Tutela Atmosfera ha comunicato che le modifiche proposte dalla Ditta siano da ritenersi non sostanziali per quanto di propria competenza, chiedendo nel contempo al Comune di esprimere il proprio parere al riguardo;

CONSIDERATO che il Comune di Fossalta di Portogruaro con nota prot. n. 6228 del 19.07.2012, assunta al protocollo regionale con n. 345856 del 26.07.2012, ha comunicato che era in corso l'istruttoria della pratica per l'espressione del parere richiesto, informando nel contempo che la Ditta aveva presentato al Comune in data 11.07.2012 ulteriore documentazione;

VISTA la documentazione presentata dalla Ditta in data 19.07.2013, assunta al protocollo regionale con n. 309582 del 19.07.2013, e consistente in elaborati progettuali che individuano univocamente le opere oggetto di variante non sostanziale intervenute rispetto al progetto inizialmente approvato e già indicate nelle istanze presentate in precedenza ed inoltre:

- una riduzione dell'area verde in prossimità dell'accesso per la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale e due bacini di laminazione;
- delle variazioni apportate alla recinzione con l'evidenziazione di alcuni varchi per permettere l'accesso dei mezzi che dovranno provvedere alla manutenzione delle aree verdi e delle sponde dei canali;
- delle variazioni alle finestrature dell'edificio officina - sala controllo al pianoterra e al piano superiore;
- l'inserimento di finestrature nella boiler - house e nel fabbricato water - treatment;
- una variazione al volume tecnico delle torri evaporative, in quanto è stata prevista la realizzazione di una piazzola in calcestruzzo con sovrastante tettoia per la protezione di apparecchiature di controllo e gestione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 421843 del 4.10.2013 l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, ha chiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere il proprio parere circa le variazioni proposte dalla Ditta;

VISTA la nota prot. n. 8255 del 4.11.2013, assunta al protocollo regionale con n. 496529 del 15.11.2013, con la quale il Comune di Fossalta di Portogruaro, "rilevato che dall'esame degli elaborati presentati, per quanto riguarda un'analisi strettamente di tipo urbanistico ed edilizio, si deduce che le modifiche tecniche da introdurre al progetto dell'impianto stesso non variano la destinazione d'uso autorizzata, comportano una riduzione della superficie coperta totale e del volume totale, rispetto alle previsioni del progetto autorizzato, vengono sostanzialmente confermate le dotazioni a standard (aree a parcheggio pubblico e privato, aree a verde in cessione e verde di compensazione) originariamente previste" ha comunicato che "le modifiche proposte non risultano essere in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia di riferimento per l'intervento";

VISTA inoltre la nota in data 5.02.2014, assunta al protocollo regionale con n. 84044 del 26.02.2014, con la quale la Ditta ha comunicato di aver presentato la richiesta di parere all'ufficio SPSAL dell'ASL n. 10 per la verifica della rispondenza ai requisiti aereo-illuminanti e alla conformità dei luoghi di lavoro unitamente alla documentazione più sopra citata e già trasmessa in data 19.07.2013 e assunta al protocollo regionale con n. 309582, indicando che "le uniche variazioni avvenute, e riportate negli elaborati grafici presentati all'ASL, riguardano solo ed esclusivamente l'altezza di alcuni locali ospitati nell'edificio denominato "Control Room"";

VISTO altresì il parere favorevole espresso sulle modifiche di cui trattasi dall'ufficio SPSAL dell'ULSS 10 e trasmesso alla Zignago Power S.r.l. con prot. n. 74619 del 19.12.2013;

PRESO ATTO che le modifiche richieste dalla ditta Zignago Power S.r.l. non determinano un maggior carico urbanistico;

CONSIDERATOche le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di autorizzare la "Zignago Power S.r.l."con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in via Marzotto n. 8, alla modifica non sostanziale dell'impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali della potenza termica nominale pari a 49,2 MW e della potenza elettrica complessiva pari a 17.880 kW, realizzato a servizio del proprio stabilimento di Fossalta di Portogruaro, consistente nella realizzazione di alcuni interventi migliorativi in variante a quanto autorizzato, come indicati in premessa;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 394/2009 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3558/2008 allegato alla stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Zignago Power S.r.l., al Comune di Fossalta di Portogruaro, alla Provincia di Venezia, all'ARPAV, alla AULSS e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competenti per territorio e al Gestore Servizi Elettrici., e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 272302)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 165 del 01 aprile 2014

R.D. 523/1904. Concessione temporanea all'occupazione pertinenze demaniali fg. 1 parte mapp. nn. 260, 247, 246 e 31 - nei pressi del ponte ferroviario Bologna-Padova al km 69 823 sul Canalbianco in comune di Polesella (RO). pratica CB_TE00224.Ditta RFI S.p.A. - Bologna.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 11.02.2014 dalla Ditta RFI S.p.A. - BOLOGNA (BO) nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003 e con lapplicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 17.02.2014 prot. n. 69501; Pareri: Nulla-osta tecnico del 19.02.2014; Disciplinare n. 3495 del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.02.2014 con la quale la Ditta RFI S.p.A. (C.F. 01585570581) con sede a Bologna (BO) in Via G. Matteotti, 5 ha chiesto la Concessione temporanea all'occupazione pertinenze demaniali Fg. 1 parte mapp. nn. 260, 247, 246 e 31 - nei pressi del ponte ferroviario Bologna-Padova al Km 69+823 sul Canal Bianco in Comune di Polesella (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canal Bianco in data 19.02.2014;

VISTO che in data 01.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta RFI S.p.A. (C.F. 01585570581) con sede a Bologna (BO) in Via G. Matteotti, 5 la Concessione temporanea all'occupazione pertinenze demaniali Fg. 1 parte mapp. nn. 260, 247, 246 e 31 - nei pressi del ponte ferroviario Bologna-Padova al Km 69+823 sul Canal Bianco in Comune di Polesella (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 01.04.2014 iscritto al n. 3495 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di mesi tre con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 208.51 (duecentootto/51) come previsto all'art. 4 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario

dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272303)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 166 del 02 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi in sx fiume Po - lotto 4 - st. 213-267 di Ha 35.12.28 in Comune di Occhiobello (RO) - (Pratica n° PO_SF00040) Ditta: Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. - Occhiobello (RO)

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta con la dichiarazione per l'esercizio del diritto di prelazione in data 19.12.2013 dall'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dellìistruttoria: Pareri: Nulla-osta tecnico del 06.12.2013 Prot.n. 34895 (per A.I.Po); Verbale di aggiudicazione in data 14.02.2014 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005; Dichiarazione per l'esercizio del Diritto di prelazione da parte dell'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. in data 19.12.2013 Prot.n. 557676; Disciplinare n. 3465.del 18.03.2014.

Il Direttore

PREMESSO che la concessione per l'utilizzo del bene demaniale indicato in oggetto, rilasciata da questo Ufficio all'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. con Decreto n. 72 del 27.02.2008 e Disciplinare n. 686 di Rep. del 13.02.2008, è scaduta il 26.02.2014;

VISTO che l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005, con nota del 10.12.2013 ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso per l'esercizio del diritto di preferenza e di prelazione per lo sfalcio di prodotti erbosi costituente il lotto 4 - st. 213-267 di Ha 35.12.28 in Comune di Occhiobello (RO)**;**

VISTA la nota del 19.12.2013 presentata dall'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. (C.F. e P.IVA 00749690293), con sede nel comune di Occhiobello (RO) CAP 45030 in Via Gurzone, 6 con la quale comunica di avvalersi del diritto di prelazione, essendo "Concessionaria uscente", ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 203/1982;

VISTO che l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005, con nota del 10.12.2013 ha provveduto con Avviso Pubblico ad invitare le Ditte interessate a presentare la richiesta di partecipazione alla gara mediante licitazione privata per l'assegnazione del bene demaniale indicato in oggetto;

VISTO che in data 14.02.2014, termine ultimo di presentazione a partecipare alla gara, l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo ha riscontrato l'assenza di richieste di partecipare alla gara di licitazione privata per l'assegnazione della concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il lotto 4 - st. 213-267 di Ha 35.12.28 in Comune di Occhiobello (RO)**;**

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 dell'11 marzo 2005 che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di prelazione, dispone di dar luogo al rilascio della concessione, senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente;

VERIFICATO che l'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. è in possesso dei requisiti previsti dalla citata D. G. R. n. 783 dell'11 marzo 2005;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I. PO Ufficio Periferico di Rovigo con nota Prot. n. 34895 del 06.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede all'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. (C.F. e P.IVA 00749690293), con sede nel comune di Occhiobello (RO) CAP 45030 in Via Gurzone, 6 la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il lotto 4 - st. 213-267 di Ha 35.12.28 in Comune di Occhiobello (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.03.2014 iscritto al n. 3465 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 1.076,51 (millesettantasei/51) come previsto all'art. 12 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272304)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 167 del 02 aprile 2014

Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in destra del fiume Canalbianco a m 150 a valle del ponte di Palà in Comune di Ceregnano (RO). Trasferimento titolarità, restituzione e ricostituzione del deposito cauzionale. (Pratica n° CB_RA00112) Sig.: ZAMANA GIANPIETRO - Rovigo (RO), DESTRO MAURIZIO Ceregnano (RO), BOCCATO ALBERTO Ceregnano (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto: si assente la volturazione di titolarità della concessione tra i Sig.ri Zamana Gianpietro e Boccato Alberto per compravendita del bene di proprietà asservito dalla concessione demaniale di cui all'oggetto, richieste in data 16.12.2013 dal Sig. Zamana Gianpietro (venditore dell'immobile di proprietà) e in data 04.02.2014 dal Sig. Boccato Alberto (acquirente dell'immobile di proprietà) nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 2509/2003; si svincola il deposito cauzionale di cui allart. 4 del disciplinare di Rep. 1075 del 30.05.2006 su richiesta del Sig. Zamana Gianpietro pervenuta al prot. n. 563024 in data 23.12.2013; si ricostituisce il deposito cauzionale a nome dei titolari della concessione in argomento ora Sig.ri Boccato Alberto e Destro Maurizio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanze pervenute il 16.12.2013 Prot. n. 550417, il 14.02.2014 Prot. n. 67502, il 23.12.2013 Prot.n. 563024 Disciplinare di Rep. 1075 del 30.05.2006 Pareri: - Nulla-osta tecnico del 31.12.2013.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 267 del 14.06.2006 e relativo disciplinare di Rep. 1075 del 30.05.2006 è stata assentita ai Sig.ri Destro Maurizio (omissis) residente in (omissis) e Zamana Gianpietro (omissis) residente attualmente in (omissis), la concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in destra del fiume Canalbianco a m 150 a valle del ponte di Palà in Comune di Ceregnano (RO);

- che con istanza pervenuta in data 16.12.2013 il Sig. Zamana Gianpietro, a seguito della compravendita avvenuta in data 18.10.2013 del bene di proprietà asservito dalla rampa demaniale (giusto atto notarile di Rep. n. 187.985), ha avanzato richiesta di volturazione della concessione allegando copia dell'atto notarile dal quale è emerso il nuovo proprietario dell'immobile privato utilizzatore della rampa demaniale;

- che in data 23.12.2013 è pervenuta al prot. n. 563024 la richiesta da parte del Sig. Zamana Gianpietro, in nome e per conto del Sig. Destro Maurizio, relativa alla restituzione del deposito cauzionale dell'importo di euro 176,87 versato in data 26.05.2006 VCY 0030 a garanzia degli obblighi e condizioni stabilite nel disciplinare di Rep. 1075 del 30.05.2006;

- che in data 17.01.2014 si invitava l'acquirente dell'immobile privato Sig. Boccato Alberto (omissis) residente in Via (omissis) a presentare istanza per la regolarizzazione della titolarità della concessione in oggetto esposta;

- che in data 14.02.2014 è pervenuta al prot. n. 67502 l'istanza del Sig. Boccato Alberto al fine di cui al punto precedente;

- che in data 03.03.2014 con nota prot. 91381, si chiedeva al Sig. Boccato Alberto di sottoscrivere per accettazione il disciplinare di Rep. n. 1075 del 30.05.2006, al fine di assumere tutte le responsabilità ed i diritti derivanti dalla concessione liberando il Sig. Zamana Gianpietro da ogni vincolo, il quale non potrà più usare né occupare il bene oggetto della concessione;

- che con la medesima nota citata al precedente punto si chiedeva ai Sig.ri Destro Maurizio e Boccato Alberto il versamento del deposito cauzionale di Euro 24,52 a motivo della richiesta della restituzione al Sig. Zamana Gianpietro del deposito cauzionale su esposto;

- che in data 20.03.2014 è pervenuto il disciplinare sottoscritto dal Sig. Boccato Alberto;

- che in data 25.03.2014 è pervenuta l'attestazione del versamento del deposito cauzionale chiesto con la nota prot. 91381 del 03.03.2014;

VISTO il parere favorevole al subingresso espresso dal tecnico responsabile di zona in data 31.12.2013;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 2509 del 08.08.2003;

VISTO la D.G.R. n. 418 del 20.0.2004;

RITENUTO di procedere in merito;

decreta

1 - Di volturare al Sig. Boccato Alberto *(omissis)* residente in *(omissis)* la concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in destra del fiume Canalbianco a m 150 a valle del ponte di Palà in Comune di Ceregnano (RO), specificando che la titolarità della concessione decorre dal 16.12.2013.

2 - Di variare l'intestazione della concessione descritta al punto 1 da Destro Maurizio *(omissis)* e Zamana Gianpietro *(omissis)* a Destro Maurizio *(omissis)* e Boccato Alberto *(omissis)*.

3 - Di dichiarare cessata per il Sig. Zamana Gianpietro *(omissis)* residente attualmente in *(omissis)*, con decorrenza 16.12.2013, la concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in destra del fiume Canalbianco a m 150 a valle del ponte di Palà in Comune di Ceregnano (RO), il quale non potrà più usare né occupare il bene demaniale.

4 - Di restituire al Sig. Zamana Gianpietro il deposito cauzionale di cui all'art. 4 del disciplinare di Rep. 1075 del 30.05.2006 di euro 176,87 versato il 26.05.2006 a mezzo bollettino di c.c.p. n. VCY 0030 a nome di Destro Maurizio e Zamana Gianpietro (ordine definitivo 0454/2006).

5 - Di costituire il deposito cauzionale di Euro 24,52 a nome dei concessionari Destro Maurizio e Boccato Alberto.

6 - Di confermare la scadenza della concessione stabilità nel decreto n. 267 del 14.06.2006 (31.12.2015) nonché tutte le disposizioni stabilite nel precitato atto e nel disciplinare di Rep. 1075 del 30.05.2006.

7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

8 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272305)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 168 del 02 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi in sx fiume Po - lotto 3 - st. 188-211 di Ha 20.60.46 in Comune di Stienta (RO) - (Pratica n° PO_SF00039) Ditta: Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. - Occhiobello (RO)

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui allìoggetto, richiesta con la dichiarazione per lesercizio del diritto di prelazione in data 19.12.2013 dall'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Pareri: Nulla-osta tecnico del 19.12.2013 Prot.n. 36838 (per A.I.Po); Verbale di aggiudicazione in data 14.02.2014 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005; Dichiarazione per lesercizio del Diritto di prelazione da parte dell Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. in data 19.12.2013 Prot.n. 557657; Disciplinare n. 3466.del 18.03.2014.

Il Direttore

PREMESSO che la concessione per l'utilizzo del bene demaniale indicato in oggetto, rilasciata da questo Ufficio all'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. con Decreto n. 73 del 27.02.2008 e Disciplinare n. 687 di Rep. del 13.02.2008, è scaduta il 26.02.2014;

VISTO che l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005, con nota del 10.12.2013 ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso per l'esercizio del diritto di preferenza e di prelazione per lo sfalcio di prodotti erbosi costituente il Lotto 3 in sx del fiume Po fra gli stanti 188-211 di Ha 20.60.46 in comune di Stienta (RO)**;**

VISTA la nota del 19.12.2013 presentata dall'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. (C.F. e P.IVA 00749690293), con sede nel comune di Occhiobello (RO) CAP 45030 in Via Gurzone, 6 con la quale comunica di avvalersi del diritto di prelazione, essendo "Concessionaria uscente", ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 203/1982;

VISTO che l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11.03.2005, con nota del 10.12.2013 ha provveduto con Avviso Pubblico ad invitare le Ditte interessate a presentare la richiesta di partecipazione alla gara mediante licitazione privata per l'assegnazione del bene demaniale indicato in oggetto;

VISTO che in data 14.02.2014, termine ultimo di presentazione a partecipare alla gara, l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo ha riscontrato l'assenza di richieste di partecipare alla gara di licitazione privata per l'assegnazione della concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 3 in sx del fiume Po fra gli stanti 188-211 di Ha 20.60.46 in comune di Stienta (RO)**;**

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 dell'11 marzo 2005 che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di prelazione, dispone di dar luogo al rilascio della concessione, senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente;

VERIFICATO che l'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. è in possesso dei requisiti previsti dalla citata D. G. R. n. 783 dell'11 marzo 2005;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I. PO Ufficio Periferico di Rovigo con nota Prot. n. 36838 del 19.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede all'Azienda Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. (C.F. e P.IVA 00749690293), con sede nel comune di Occhiobello (RO) CAP 45030 in Via Gurzone, 6 la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 3 in sx del fiume Po fra gli stanti 188-211 di Ha 20.60.46 in comune di Stienta (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.03.2014 iscritto al n. 3466 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 631,53 (seicentotrentuno/53) come previsto all'art. 12 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272306)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 169 del 02 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione per occupare ad uso cortilivo un terreno demaniale pari a mq 97 ubicato a campagna censito al Fg. 9 map. 287/p in Sx Po tra gli st. 325-326 in Comune di Polesella (RO). (Pratica n° PO_TE00048) Ditta: RASCONI EZIO - POLESELLA (RO). Rinnovo .

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Rasconi Ezio della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 04.11.2013 prot. n. 474324; Nulla-osta tecnico del 04.02.2014 Prot.n. 0003213 (per A.I.Po); Disciplinare n. 3472 del 18.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 29.10.2013 con la quale il Sig. RASCONI EZIO *(omissis)* con sede a POLESELLA (RO) *(omissis)* ha chiesto il rinnovo della Concessione per occupare ad uso cortilivo un terreno demaniale pari a mq 97 ubicato a campagna censito al Fg. 9 map. 287/p in Sx Po tra gli st. 325-326 in Comune di Polesella (RO).;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 0003213 del 04.02.2014;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. RASCONI EZIO *(omissis)* con sede a POLESELLA (RO) *(omissis)* il rinnovo della Concessione per occupare ad uso cortilivo un terreno demaniale pari a mq 97 ubicato a campagna censito al Fg. 9 map. 287/p in Sx Po tra gli st. 325-326 in Comune di Polesella (RO). , con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.03.2014 iscritto al n. 3472 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 104.25 (centoquattro/25) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272307)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 170 del 02 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare una rampa golenale in terra ad uso carraio privato in Sx Po di Venezia st. 219-220, in Comune di Occhiobello (RO) - (Pratica n° PO_RA00051) Ditta: CLES SOCIETA' COOPERATIVA - STIENTA (RO. Rinnovo .

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta CLES SOCIETA' COOPERATIVA della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28.10.2013 Prot. n. 466723; Nulla-osta tecnico del 03.02.2014 Prot.n. 0003014 (per A.I.Po); Disciplinare n. 3474 del 18.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 23.10.2013 con la quale la Ditta CLES SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00038970299) con sede a STIENTA (RO) in Viale del Commercio, 90 ha chiesto il rinnovo della Concessione di utilizzare una rampa golenale in terra ad uso carraio privato in Sx Po di Venezia st. 219-220, in Comune di Occhiobello (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 0003014 del 03.02.2014;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta CLES SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00038970299) con sede a STIENTA (RO) in Viale del Commercio, 90 il rinno della Concessione di utilizzare una rampa golenale in terra ad uso carraio privato in Sx Po di Venezia st. 219-220, in Comune di Occhiobello (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.03.2014 iscritto al n. 3474 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24.52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272308)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 171 del 02 aprile 2014

Autorizzazione per l'installazione di n. 2 sbarre metalliche, all'interno della concessione demaniale di utilizzo di n. 3 rampe in sx del fiume Po fra gli stanti 341-348 in comune di Guarda Veneta (RO). Pratica: PO_RA00105 Concessionario: PIPPA GIAN LUIGI Guarda Veneta (RO) Integrazione al Decreto n. 452 del 20.09.2007 e relativo Disciplinare Rep. n. 1725 del 18.09.2007.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si integra la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 28.02.2014 dal Sig. Pippa Gian Luigi nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 452 del 20.09.2007; Disciplinare n. 1725 del 18.09.2007.

Il Direttore

VISTO il Decreto n. 452 del 20.09.2007 e relativo Disciplinare Rep. n. 1725 del 18.09.2007 con il quale veniva rilasciata la concessione demaniale per l'utilizzo di n. 3 rampe in sx del fiume Po fra gli stanti 341-348 in comune di Guarda Veneta (RO);

VISTA l'istanza pervenuta in data 04.03.2014 con la quale il Sig. Pippa Gian Luigi residente a Guarda Veneta (RO) chiede l'autorizzazione per installare n. 2 sbarre metalliche, all'interno della concessione demaniale per l'utilizzo di n. 3 rampe in sx del fiume Po fra gli stanti 341-348 in comune di Guarda Veneta (RO);

VISTO il nulla-osta ai fini idraulici dell'A.I.PO prot. n. 7979 del 19.03.2014 per l'installazione di n. 2 sbarre metalliche, all'interno della concessione demaniale per l'utilizzo di n. 3 rampe in sx del fiume Po fra gli stanti 341-348 in comune di Guarda Veneta (RO), che prevede le seguenti clausole:

- le sbarre potranno essere installate all'interno della rampa come richiesto con nota del 28.02.2014, nonché di cartello segnalatore all'inizio della rampa con la dicitura: *"eccetto mezzi autorizzati - sbarra a 15 metri"* e dotazione di regolari catarifrangenti;
- le sbarre dovranno essere regolarmente segnalate e conformi alle normative vigenti in materia di circolazione e traffico previste dal codice della strada, nonché adeguate alle norme di sicurezza mediante visualizzatori fosforescenti e quant'altro previsto dalla legge;
- una copia delle chiavi dovrà essere consegnata al personale idraulico dell'A.I.PO ed una copia al concessionario dello sfalcio dei prodotti erbosi;
- la ditta concessionaria sarà comunque ritenuta unica responsabile di eventuali danni e/o sinistri eventuali che dovessero essere arrecati a persone, mezzi, animali o cose tenendo sollevata l'Amministrazione concedente;

RITENUTO necessario integrare il Decreto n. 452 del 20.09.2007 e relativo Disciplinare Rep. n. 1725 del 18.09.2007, con le prescrizioni ed obblighi di cui al nulla-osta dell'A.I.PO del 19.03.2014 Prot.n. 7979 che forma parte integrante al presente decreto;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 2509 del 08.08.2003;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Pippa Gian Luigi *(omissis)* residente in *(omissis)* - 45030 Guarda Veneta (RO) l'autorizzazione per l'installazione di n. 2 sbarre metalliche, all'interno della concessione demaniale di utilizzo di n. 3 rampe in sx del fiume Po fra gli stanti 341-348 in comune di Guarda Veneta (RO) ad integrazione di quanto già assentito con il Decreto n. 452 del 20.09.2007 con le stesse modalità del Disciplinare Rep. n . 1725 del 18.09.2007.

2 - La durata della concessione viene mantenuta fino alla data del 31.12.2016.

3 - Di confermare le condizioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare Rep. n. 1725 del 18.09.2007 e di integrare le ulteriori prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico dell'A.I.PO Rep. n. 7979 del 19.03.2014 che formano parte integrante del presente decreto e di seguito elencate:

- le sbarre potranno essere installate all'interno della rampa come richiesto con nota del 28.02.2014, nonché di cartello segnalatore all'inizio della rampa con la dicitura: "eccetto mezzi autorizzati - sbarra a 15 metri" e dotazione di regolari catarifrangenti;
- le sbarre dovranno essere regolarmente segnalate e conformi alle normative vigenti in materia di circolazione e traffico previste dal codice della strada, nonché adeguate alle norme di sicurezza mediante visualizzatori fosforescenti e quant'altro previsto dalla legge;
- una copia delle chiavi dovrà essere consegnata al personale idraulico dell'A.I.PO ed una copia al concessionario dello sfalcio dei prodotti erbosi;
- la ditta concessionaria sarà comunque ritenuta unica responsabile di eventuali danni e/o sinistri eventuali che dovessero essere arrecati a persone, mezzi, animali o cose tenendo sollevata l'Amministrazione concedente.

4 - Il canone annuo rimane invariato come previsto all'art. 5 del disciplinare citato.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272309)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 172 del 02 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale di Km 9 di sommità arginale per transito pubblico fra gli st. 315-319 e posa n. 50 punti luce e installazione barriere sicurvia in dx fiume Adige in Comune di Cavarzere (VE) - (Pratica n° AD_SA00013) Ditta: PROVINCIA DI VENEZIA-Serv.Manut e Sviluppo Sist.Viabilistico - MESTRE (VE).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 26.08.2013 dalla Provincia di Venezia Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 27.08.2013 Prot. n. 358732; Pareri: - Nulla-osta del tecnico del fiume Adige in data 16.01.2014 Disciplinare n. 3473 del 18.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 26.08.2013 con la quale la PROVINCIA DI VENEZIA-Serv.Manut e Sviluppo Sist.Viabilistico (C.F. 80008840276) con sede a MESTRE (VE) in Centro Servizi Via Forte Marghera, 191 ha chiesto la concessione demaniale di Km 9 di sommità arginale per transito pubblico fra gli st. 315-319 e posa n. 50 punti luce e installazione barriere sicurvia in dx fiume Adige in Comune di Cavarzere (VE);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 16.01.2014;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla PROVINCIA DI VENEZIA-Serv.Manut e Sviluppo Sist.Viabilistico (C.F. 80008840276) con sede a MESTRE (VE) in Centro Servizi Via Forte Marghera, 191 la concessione demaniale di Km 9 di sommità arginale per transito pubblico fra gli st. 315-319 e posa n. 50 punti luce e installazione barriere sicurvia in dx fiume Adige in Comune di Cavarzere (VE), con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.03.2014 iscritto al n. 3473 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 827,85 (ottocentoventisette/85) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il

concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272310)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 173 del 04 aprile 2014

ZIGNAGO POWER SRL Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea di mc/annui 62866 in Comune di BAGNOLO DI PO al fg. 3 mapp. 294 per uso Industriale - Pos. N. 431V.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene trasferita la titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica alla Società ZIGNAGO POWER SRL ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subentro in data_02/12/2013.

Il Direttore

VISTO il Decreto Reg.le n. 373 del 28.11.2011 con il quale venne concessa alla Società Bagnolo Power Srl la concessione per derivare mc/annui 62866 di acqua pubblica dalla falda sotterranea al fg. 3 mapp. 294 al foglio nel Comune di BAGNOLO DI PO ad uso Industriale con scadenza al 31/12/2018;

VISTA l'istanza in data 02.12.2013 con la quale la Società ZIGNAGO POWER SRL ha chiesto il subentro nell'uso della precitata concessione a seguito di fusione per incorporazione di Bagnolo Power Srl con atto n. 124 di Rep e raccolta n. 52. in data 29/11/2013 a rogito Dr. Paolo Pasqualis notaio in Portogruaro (VE);

VISTA la successiva istanza in data 26/03/2014 con la quale la ditta ZIGNAGO POWER SRL ha altresì richiesto il mantenimento in essere del deposito cauzionale dell'importo di Euro 2004.05 versato in data 18/10/2001 con ricevuta n.80 per la relativa concessione;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

decreta

1 - La Società ZIGNAGO POWER SRL (P.I. n. 04109310260) con sede a Fossalta di Portogruaro Via Ita Marzotto 8, è riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge della concessione per derivare mc/annui 62866 di acqua pubblica dal falda sotterranea in località al fg. 3 mapp. 294 nel Comune di BAGNOLO DI PO ad uso Industriale.

2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 2803 di rep del 18.11.2011 approvato con il citato Decreto Reg.le n. 373 del 28.11.2011 che non risultino modificati con il presente decreto, la concessione rimane perciò assentita fino al 31/12/2018

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272311)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 174 del 04 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa d'accesso a fondo agricolo, a campagna da strada arginale demaniale, lungo l'argine di ponente del Canale Rosolina, sulla linea navigabile Po di Brondolo in comune di Loreo (RO) tra gli stanti 15 e 16. Pratica: PB_RA00001 Ditta: LAZZARIN LUIGI ed Altri - Rosolina (RO). Rinnovo.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta Lazzarin Luigi ed Altri della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 20.09.2013 Prot. n. 396147; Parere favorevole rilasciato da Sistemi Territoriali S.p.a. in data 09.12.2013 Prot.n. 1442; Disciplinare n. 3471 del 18.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 12.09.2013 con la quale la Ditta LAZZARIN LUIGI *(omissis)* residente in *(omissis)* , CRIVELLARI CRISPINO *(omissis)* residente in *(omissis)*, MARANGON UMBERTO *(omissis)* residente in *(omissis)*, FINOTTI GIUSEPPE *(omissis)* residente in *(omissis)*, TIENGO MARIA *(omissis)* residente in *(omissis)*, MARANGON MIRCO *(omissis)* residente in *(omissis)*, LAZZARIN RENZO *(omissis)* residente in *(omissis)*, DE GRANDIS ERMINIA *(omissis)* residente in *(omissis)*, GROSSATO MICHELE *(omissis)* residente in *(omissis)* e LAZZARIN PAOLO *(omissis)* residente in *(omissis)*, tutti in comune di *(omissis)* ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa d'accesso a fondo agricolo, a campagna da strada arginale demaniale, lungo l'argine di ponente del Canale Rosolina, sulla linea navigabile Po di Brondolo in comune di Loreo (RO) tra gli stanti 15 e 16;

VISTO il parere favorevole rilasciato da Sistemi Territoriali S.p.a. con nota n. 1442 del 09.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta LAZZARIN LUIGI *(omissis)* residente in *(omissis)* , CRIVELLARI CRISPINO *(omissis)* residente in *(omissis)*, MARANGON UMBERTO *(omissis)* residente in *(omissis)*, FINOTTI GIUSEPPE *(omissis)* residente in *(omissis)*, TIENGO MARIA *(omissis)* residente in *(omissis)*, MARANGON MIRCO *(omissis)* residente in *(omissis)*, LAZZARIN RENZO *(omissis)* residente in *(omissis)*, DE GRANDIS ERMINIA *(omissis)* residente in *(omissis)*, GROSSATO MICHELE *(omissis)* residente in *(omissis)* e LAZZARIN PAOLO *(omissis)* residente in *(omissis)*, tutti in comune di *(omissis)* la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa d'accesso a fondo agricolo, a campagna da strada arginale demaniale, lungo l'argine di ponente del Canale Rosolina, sulla linea navigabile Po di Brondolo in comune di Loreo (RO) tra gli stanti 15 e 16, con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.03.2014 iscritto al n. 3471 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24,52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272312)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 175 del 04 aprile 2014

R.D. 523/1904 Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Voltascirocco del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00098) Ditta: GREGIANIN GUIDO - ADRIA (RO)

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Gregianin Guido della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 19.09.2013 Prot. n. 39336; Nulla-osta del tecnico del fiume Canalbianco in data 06.12.2013; Disciplinare n. 3468 del 18.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.09.2013 con la quale la Ditta GREGIANIN GUIDO *(omissis)* con sede a ADRIA (RO) in Via Voltascirocco, 8 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Voltascirocco del Comune di Adria (RO) ;

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbiancoin data 06.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta GREGIANIN GUIDO *(omissis)* con sede a ADRIA (RO) in Via Voltascirocco, 8 il rinnovo della Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Voltascirocco del Comune di Adria (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.03.2014 iscritto al n. 3468 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24,52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272631)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 176 del 08 aprile 2014

Tavian Gianfranco derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di CANDA, località Ramo di Palo-Rasa fg. 15 mapp. 5, per uso Irriguo. Pos. 495.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo in loc. Ramo di Palo-Rasa al fg. 15 mapp. 5 in Comune di CANDA, per l'irrigazione di ha 11.7 coltivati a seminativo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 4039/4-7 dell'1.4.2014 Parere Autorità di Bacino n.466741 del 29.10.2013 Ordinanza visita locale n. 524204 del 02.12.2013.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 12.08.2013 della ditta Tavian Gianfranco, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivare mod. 0,21 medi di acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al fg. 15 mapp. 5 in loc. Ramo di Palo-Rasa nel Comune di CANDA ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;

VISTO il parere n. 138216 in data 22.3.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e attività estrattive;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi, la Ditta Tavian Gianfranco (P.I. 01960310280) con sede a Castelbaldo, Via Roma 1, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo al fg. 15 mapp. 5 in località Ramo di Palo-Rasa nel Comune di CANDA (RO) per l'irrigazione di ha 11.7 coltivato a seminativi.

2 - La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata.
- la ditta dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo
- qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione al Genio Civile di Rovigo;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio - Direzione Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai punti A.- B.-L.;

- dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo.
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

3 - Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 238/99.

4 - Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6 - Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

9 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Umberto Anti

(Codice interno: 272632)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 177 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per attraversare il fiume Po di Tolle con tubazione in acciaio, del DN 300 mm, posizionata nel ponte in concessione all'Amministrazione Provinciale di Rovigo, sito fra gli stanti 11 e 12 dell'argine sinistro (in località Cà Venier) e fra gli stanti 23 e 24 dell'argine destro (in località Cà Tiepolo) del comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_AT00005 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 9 alla Polesine Acque S.p.a. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28.10.2013 Prot. n. 466418; Nulla-osta dell'A.I.PO Prot.n. 35823 del 12.12.2013; Disciplinare n. 3483 del 26.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 23.10.2013 con la quale la Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per attraversare il fiume Po di Tolle con tubazione in acciaio, del DN 300 mm, posizionata nel ponte in concessione all'Amministrazione Provinciale di Rovigo, sito fra gli stanti 11 e 12 dell'argine sinistro (in località Cà Venier) e fra gli stanti 23 e 24 dell'argine destro (in località Cà Tiepolo) del comune di Porto Tolle (RO);

VISTO il nulla-osta A.I.PO Prot.n. 35823 in data 12.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 la concessione demaniale per attraversare il fiume Po di Tolle con tubazione in acciaio, del DN 300 mm, posizionata nel ponte in concessione all'Amministrazione Provinciale di Rovigo, sito fra gli stanti 11 e 12 dell'argine sinistro (in località Cà Venier) e fra gli stanti 23 e 24 dell'argine destro (in località Cà Tiepolo) del comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2014 iscritto al n. 3483 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 1.021,50 (milleventuno/50) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272633)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 178 del 09 aprile 2014

Concessione idraulica demaniale per l'attraversamento in subalveo e a cavaliere degli argini del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO) e attraversamento mediante ancoraggio al ponte della S.P. 8 del Po di Levante in località Fornaci del Comune di Porto Viro (RO) e Loreo (RO) con condotta idrica DN300. (Pratica n° CL_AT00004) Ditta: POLESINE ACQUE S.P.A. - Rovigo (RO) Rettifica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene cessata la concessione demaniale di cui all'oggetto limitatamente all'attraversamento con condotta idrica del DN 300 in subalveo e a cavaliere degli argini del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO) a seguito della dichiarazione della Ditta POLESINE ACQUE S.P.A. datata 17.03.2014 prot. U140318007STE. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18.03.2014 Prot. n. 118131; Pareri: - Nulla-osta tecnico del 24.03.2014 e 25.03.2014 Disciplinare n. 395 del 19.04.2004; Decreto n. 123 del 03.05.2004.

Il Direttore

PREMESSO

- che alla Ditta POLESINE ACQUE S.P.A. (C.F. e P.I. 01063770299), con sede in Viale B.T. da Garofolo n. 11 - 45100 Rovigo (RO) è stata rilasciata la concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo e a cavaliere degli argini del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO) e attraversamento mediante ancoraggio al ponte della S.P. 8 del Po di Levante in località Fornaci del Comune di Porto Viro (RO) e Loreo (RO) con condotta idrica DN300 con il decreto n. 123 del 03.05.2004 e relativo disciplinare Rep. n. 395 del 19.04.2004;

- che in data 17.03.2014 con istanza prot. n. U140318007STE la Ditta POLESINE ACQUE S.P.A. ha comunicato che l'attraversamento del Canale di Loreo non è stato realizzato nel tracciato previsto negli elaborati progettuali presentati in data 04.03.1968 prot. n. 1165 ma a ridosso della Strada Provinciale n. 45 (attraversamento quest'ultimo in concessione con decreto n. 478 del 12.10.2006 pratica CL_AT00020).

VISTO il parere idraulico favorevole alla cessazione della concessione demaniale limitatamente all'attraversamento con condotta idrica del DN 300 in subalveo e a cavaliere degli argini del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO) (pratica CL_AT00004);

CONSIDERATO che per effetto della suddetta rettifica è stato necessario ricalcolare il canone stabilito all'art. 7 del disciplinare n. 395 del 19.04.2004 (pratica CL_AT00004) che con decorrenza 01.01.2014 ammonta ad Euro 217,56 (importo riferito a tutto l'anno 2014);

RITENUTO di far salva la concessione per l'attraversamento del fiume Po di Levante, mediante ancoraggio al ponte della S.P. 8 in località Pilastro e Fornaci dei Comuni di Loreo (RO) e Porto Viro (RO), tra gli stanti 314-315 (pratica PL_AT00023);

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la D.G.R. n. 418 del 20.02.2004;

decreta

1 - Di dichiarare cessata con decorrenza 01.01.2014 la concessione demaniale limitatamente all'attraversamento in subalveo e a cavaliere degli argini del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO) rilasciata con decreto n. 123 del 03.05.2004 e relativo disciplinare Rep. n. 395 del 19.04.2004 - (pratica CL_AT00004) - alla Ditta POLESINE ACQUE S.P.A. (C.F. e P.I. 01063770299) con sede in Viale B.T. da Garofolo n. 11 - 45100 Rovigo (RO).

2- Di mantenere attiva la concessione demaniale relativa all'attraversamento mediante ancoraggio al ponte della S.P. 8 del Po di Levante in località Fornaci del Comune di Porto Viro (RO) e Loreo (RO) (pratica PL_AT00023).

3 - Di confermare le restanti disposizioni riportate nel decreto n.123 del 03.05.2004 e relativo disciplinare Rep. n. 395 del 19.04.2004, precisando che il ricalcolo del canone, per effetto della cessazione della concessione descritta al punto 1 ha comportato la variazione del canone nel suo ammontare da Euro 367,94 ad Euro 218,53 per l'anno 2014 (variazione con decorrenza 01.01.2014).

4 - Di dare atto che la concessione per l'attraversamento mediante ancoraggio al ponte della S.P. 8 del Po di Levante in località Fornaci del Comune di Porto Viro (RO) e Loreo (RO) (pratica PL_AT00023) scadrà il 02.05.2014 (decreto n.123 del 03.05.2004 e relativo disciplinare Rep. n. 395 del 19.04.2004).

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272634)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 179 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa, lato fiume, in destra del fiume Po di Venezia fra gli stanti 9 e 10 in comune di Corbola (RO). Pratica: PO_RA00019 Ditta: ANDY'S WALLERCAMP S.R.L. - Ariano nel Polesine (RO). Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Società Andy's Wallercamp S.r.l. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.09.2013 Prot. n. 403441; Nulla-osta tecnico rilasciato da A.I.PO del 29.10.2013 Prot.n. 30778; Disciplinare n. 3494 del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.09.2013 con la quale la Ditta ANDY'S WALLERCAMP S.R.L. (C.F. 01710540210) con sede ad Ariano nel Polesine (RO) in Via Po di Venezia, 43 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa, lato fiume, in destra del fiume Po di Venezia fra gli stanti 9 e 10 in comune di Corbola (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 30778 del 29.10.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 01.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta ANDY'S WALLERCAMP S.R.L. (C.F. 01710540210) con sede ad Ariano nel Polesine (RO) in Via Po di Venezia, 43 la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa, lato fiume, in destra del fiume Po di Venezia fra gli stanti 9 e 10 in comune di Corbola (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 01.04.2014 iscritto al n. 3494 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 208,51 (duecentootto/51) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272635)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 180 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale idraulica per il mantenimento di una condotta per acqua potabile, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante (come da elaborati progettuali) in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PL_AT00003 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo. Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta Polesine Acque S.p.a.della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 23.04.2013 Prot. n. 173473; C.T.R.D. del 02.07.1997 voto n. 5537; Nulla-osta tecnico Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco del 08.05.2013; Disciplinare n. 884 del 26.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 16.04.2013 con la quale la Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale idraulica per il mantenimento di una condotta per acqua potabile, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante (come da elaborati progettuali) in comune di Porto Viro (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 08.05.2013;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione dei quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 5537 nell'adunanza del 02.07.1997;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 la concessione demaniale idraulica per il mantenimento di una condotta per acqua potabile, lungo l'argine destro del fiume Po di Levante (come da elaborati progettuali) in comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2014 iscritto al n. 884 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 02.04.2014 n. 1733 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene

oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 3.740,78 (tremilasettecentoquaranta/78) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272636)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 181 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per attraversare con una tubazione metallica ad uso acquedotto ancorata alla struttura portante del ponte stradale Adria-Codigoro fra l'argine sx e dx del fiume Po di Venezia fra i comuni di Adria e Taglio di Po (RO). Pratica: PO_AT00009 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo. Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta Polesine Acque S.p.a. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 13.06.2013 Prot. n. 252643; Nulla-osta tecnico A.I.PO del 10.07.2013 Prot.n. 20814; Disciplinare n. 885 del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.06.2013 con la quale la Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per attraversare con una tubazione metallica ad uso acquedotto ancorata alla struttura portante del ponte stradale Adria-Codigoro fra l'argine sx e dx del fiume Po di Venezia fra i comuni di Adria e Taglio di Po (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 20814 del 10.07.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 01.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 la concessione demaniale per attraversare con una tubazione metallica ad uso acquedotto ancorata alla struttura portante del ponte stradale Adria-Codigoro fra l'argine sx e dx del fiume Po di Venezia fra i comuni di Adria e Taglio di Po (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 01.04.2014 iscritto al n. 885 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 02.04.2014 n. 1732 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 1.666,28 (milleseicentosessantasei/28) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il

concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272705)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 182 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato e al fondo agricolo tra gli stanti 0 e 1 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00054. Sig.ri Penzo Riccardo, Penzo Luigi e Penzo Rosabruna.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 21.8.2013 dai Sig.ri Penzo Riccardo, Penzo Luigi e Penzo Rosabruna nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del D.G.R. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 30.10.2013 di prot. n. 469774; Nulla-osta tecnico del 31.1.2014; Disciplinare n. 3480 del 26.3.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 21.10.2013 con la quale i Sig.ri Penzo Riccardo *(omissis)* con sede a *(omissis)*, Penzo Luigi *(omissis)* con sede a *(omissis)*, Via *(omissis)* e Penzo Rosabruna *(omissis)* con sede a *(omissis)*, Via *(omissis)*, hanno chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato e al fondo agricolo tra gli stanti 0 e 1 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Tronco del 31.1.2014;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 26.3.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004

decreta

1 - di concedere ai Sig.ri Penzo Riccardo *(omissis)* con sede a *(omissis)*, Via *(omissis)*, Penzo Luigi *(omissis)* con sede a *(omissis)*, Via *(omissis)* e Penzo Rosabruna *(omissis)* con sede a *(omissis)* Via *(omissis)*, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato e al fondo agricolo tra gli stanti 0 e 1 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.3.2014 iscritto al n. 3480 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2014 in Euro 24,52 (Euro ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata

della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

7 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272706)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 183 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Monfardina del Comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00142) Ditta: STOPPA ORNELLA - ADRIA (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Sig.ra Stoppa Ornella della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 01.10.2013 Prot. n. 414278; Nulla-osta del tecnico del fiume Canalbianco in data 11.12.2013; Disciplinare n. 3493 del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.09.2013 con la quale la Ditta STOPPA ORNELLA *(omissis)* con sede a ADRIA (RO) in VIA CAPITELLO, 25 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Monfardina del Comune di Adria (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 11.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 01.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta STOPPA ORNELLA *(omissis)* con sede a ADRIA (RO) in VIA CAPITELLO, 25 il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in località Monfardina del Comune di Adria (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 01.04.2014 iscritto al n. 3493 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24,52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272707)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 184 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato sx Canalbianco in loc. Voltascirocco Fg. 1 mapp. 66/p del comune di Adria (RO) - (Pratica n° CB_RA00141) Ditta: Munaro Paolo - Da Ros Sandra - ADRIA (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza dei concessionari, il rinnovo per anni 10 ai Sigg.ri Munaro Paolo e Da Ros Sandra della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 27.09.2013 Prot. n. 408994; Nulla-osta del tecnico del Fiume Canalbianco in data 11.12.2013; Disciplinare n. 3498 del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 26.09.2013 con la quale la Ditta Munaro Paolo *(omissis)* con sede a *(omissis)* in Via *(omissis)* e Da Ros Sandra *(omissis)* con sede a *(omissis)* in Via *(omissis)* ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sx Canalbianco in loc. Voltascirocco Fg. 1 mapp. 66/p del comune di Adria (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 11.12.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 01.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Munaro Paolo *(omissis)* con sede a *(omissis)* in Via *(omissis)* e Da Ros Sandra *(omissis)* con sede a *(omissis)* in Via *(omissis)* il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato sx Canalbianco in loc. Voltascirocco Fg. 1 mapp. 66/p del comune di Adria (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 01.04.2014 iscritto al n. 3498 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24,52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272708)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 185 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'attraversamento, a cavaliere degli argini ed in subalveo, della linea navigabile Po di Brondolo con condotta fognaria DN 350 per trasporto reflui civili e industriali della zona A.I.A. in comune di Loreo (RO). Pratica: PB_AT00002 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo Rinnovo

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Polesine Acque S.p.a. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 09.05.2013 Prot. n. 195526; Parere favorevole rilasciato da Sistemi Territoriali S.p.a. prot.n. 659 del 28.05.2013; Parere favorevole rilasciato dall'Ispettorato di Porto di Rovigo prot.n. 252012 del 13.06.2013; Nulla-osta tecnico del 01.08.2013 dell'Ufficio OO.II. Canalbianco; Disciplinare n. 3484 del 26.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 06.05.2013 con la quale la Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento, a cavaliere degli argini ed in subalveo, della linea navigabile Po di Brondolo con condotta fognaria DN 350 per trasporto reflui civili e industriali della zona A.I.A. in comune di Loreo (RO);

VISTO il parere favorevole rilasciato da Sistemi Territoriali S.p.a. prot.n. 659 del 28.05.2013;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ispettorato di Porto di Rovigo prot.n. 252012 del 13.06.2013;

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Canalbianco in data 01.08.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 la concessione demaniale per l'attraversamento, a cavaliere degli argini ed in subalveo, della linea navigabile Po di Brondolo con condotta fognaria DN 350 per trasporto reflui civili e industriali della zona A.I.A. in comune di Loreo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2014 iscritto al n. 3484 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La

revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 437,58 (quattrocentotrentasette/58) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272709)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 186 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione idraulica per il mantenimento dell'attraversamento del fiume Po di Levante con una tubazione idrica del DN 300 in acciaio, posta in sub-alveo e a cavaliere degli argini, a monte del ponte sulla S.S. 309 "Romea" nei comuni di Rosolina (RO) e Porto Viro (RO). Pratica: PL_AT00005 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Polesine Acque S.p.a. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 23.04.2013 Prot. n. 173504; Nulla-osta tecnico del 08.05.2013 dell'Ufficio OO.II. Canalbianco; Disciplinare n. 3482 del 26.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 16.04.2013 con la quale la Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per il mantenimento dell'attraversamento del fiume Po di Levante con una tubazione idrica del DN 300 in acciaio, posta in sub-alveo e a cavaliere degli argini, a monte del ponte sulla S.S. 309 "Romea" nei comuni di Rosolina (RO) e Porto Viro (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Canalbianco in data 08.05.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 la concessione idraulica per il mantenimento dell'attraversamento del fiume Po di Levante con una tubazione idrica del DN 300 in acciaio, posta in sub-alveo e a cavaliere degli argini, a monte del ponte sulla S.S. 309 "Romea" nei comuni di Rosolina (RO) e Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2014 iscritto al n. 3482 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 452,68 (quattrocentocinquantadue/68) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272710)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 187 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 - Concessione per mantenere ed usufruire di un attraversamento con condotta idrica del diam. 100 mm, ubicata in prossimità della chiavica denominata "Risaia" e del cimitero di Cà Zuliani, fra gli stanti 31-32 dell'argine di II Linea di Difesa a Mare "Boccasette-Cà Zuliani" in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_AT00006 Ditta: Polesine Acque S.p.a. - Rovigo Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Polesine Acque S.p.a. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28.10.2013 Prot. n. 466418; Nulla-osta dell'A.I.PO Prot.n. 209/2014 del 03.01.2014; Disciplinare n. 3481 del 26.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 23.10.2013 con la quale la Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 ha chiesto il rinnovo della concessione per mantenere ed usufruire di un attraversamento con condotta idrica del diam. 100 mm, ubicata in prossimità della chiavica denominata "Risaia" e del cimitero di Cà Zuliani, fra gli stanti 31-32 dell'argine di II Linea di Difesa a Mare "Boccasette-Cà Zuliani" in comune di Porto Tolle (RO);

VISTO il nulla-osta A.I.PO Prot.n. 209/2014 in data 03.01.2014;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Polesine Acque S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 la concessione per mantenere ed usufruire di un attraversamento con condotta idrica del diam. 100 mm, ubicata in prossimità della chiavica denominata "Risaia" e del cimitero di Cà Zuliani, fra gli stanti 31-32 dell'argine di II Linea di Difesa a Mare "Boccasette-Cà Zuliani" in comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2014 iscritto al n. 3481 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 208,51 (duecentootto/51) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272711)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 188 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione per l'attraversamento con linea elettrica aerea MT 20.000 V del canale di Loreo da cabina "Idrovora Retinella" a linea aerea nel tratto tra le cabine "Grimana" e "Casaria" in Comune di Loreo (RO). (Pratica n° CL_LE00005) Ditta: ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti - Rovigo (RO) Rinnovo.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.10.2013 Prot. n. 461641; Nulla-osta tecnico del 07.01.2014; Disciplinare n. 3488 del 26.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.10.2013 con la quale la Ditta ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti (C.F. 05779711000) con sede a Rovigo (RO) in Viale Porta Adige, 1/G ha chiesto il rinnovo della concessione per l'attraversamento con linea elettrica aerea MT 20.000 V del canale di Loreo da cabina "Idrovora Retinella" a linea aerea nel tratto tra le cabine "Grimana" e "Casaria" in Comune di Loreo (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio Opere Idrauliche Canalbianco in data 07.01.2014;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione dei quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 184 nell'adunanza del 18.11.2002;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti (C.F. 05779711000) con sede a Rovigo (RO) in Viale Porta Adige, 1/G il rinnovo della concessione per l'attraversamento con linea elettrica aerea MT 20.000 V del canale di Loreo da cabina "Idrovora Retinella" a linea aerea nel tratto tra le cabine "Grimana" e "Casaria" in Comune di Loreo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2014 iscritto al n. 3488 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 20 (dieci) con decorrenza dal 23.10.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 91,99 (novantuno/99) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272712)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 189 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa di accesso a civile abitazione in destra del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO). (Pratica n° CL_RA00006) Concessionario: Perazzolo Giovanni - Loreo (RO). Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Perazzolo Giovanni della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 13.11.2013 Prot. n. 492605; Nulla-osta tecnico del 10.01.2014; Disciplinare n. 3486 del 26.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.10.2013 con la quale il Sig. Perazzolo Giovanni *(omissis)* residente a Loreo (RO) *(omissis)*, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa di accesso a civile abitazione in destra del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio Opere Idrauliche Canalbianco in data 10.01.2014;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. Perazzolo Giovanni *(omissis)* residente a Loreo (RO) *(omissis)* il rinnovo della demaniale per usufruire di una rampa di accesso a civile abitazione in destra del Canale di Loreo in località Retinella del Comune di Loreo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2014 iscritto al n. 3486 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 01.01.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24,52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272713)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 190 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'uso di un terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 4 del Comune di Bosaro (RO) mappale n. 239 e al fg. 16 del Comune di Arquà Polesine (RO) mappale 126/p per una superficie totale di mq 697. (Pratica n° CB_TE00049) Concessionario: ZUCCHINI ADRIANA - Bosaro (RO). Rinnovo. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Sig.ra Zucchini Adriana la concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 17.10.2013 Prot. n. 446468; Nulla-osta tecnico del 30.12.2013; Disciplinare n. 3496 del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.10.2013 con la quale la Sig.ra Zucchini Adriana *(omissis)* residente a Bosaro (RO) *(omissis)* - 45033 Bosaro (RO) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'uso di un terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 4 del Comune di Bosaro (RO) mappale n. 239 e al fg. 16 del Comune di Arquà Polesine (RO) mappale 126/p per una superficie totale di mq 697;

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 30.12.2013;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione dei quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 4 nell'adunanza del 23.01.2004;

VISTO che in data 01.04.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

CONSIDERATO che è stata costituita cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

RITENUTO di procedere in merito;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Sig.ra Zucchini Adriana *(omissis)* residente a Bosaro (RO) *(omissis)* - 45033 Bosaro (RO) la concessione demaniale per l'uso di un terreno demaniale in destra del fiume Canalbianco censito al fg. 4 del Comune di Bosaro (RO) mappale n. 239 e al fg. 16 del Comune di Arquà Polesine (RO) mappale 126/p per una superficie totale di mq 697.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza 01.01.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 104,25 (centoquattro/25) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272714)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 191 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione per l'attraversamento e parallelismo dell'argine di 1^ difesa a mare in loc.tà Porto Levante in Comune di Porto Viro (RO) (identificazione catastale iscrizione al N.C.T. Porto Viro Sez. A Contarina Fg. 26 mapp. demaniali 58,41,44,65 e mappali privati 75,42,3,74). (Pratica n° MR_AT00005) Ditta: ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti - Rovigo (RO). Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.10.2013 Prot. n. 461660; Nulla-osta tecnico del 04.04.2013 Disciplinare n. 3487 del 26.03.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.10.2013 con la quale la Ditta ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti (C.F. 05779711000) con sede a Rovigo (RO) in Viale Porta Adige, 1/G ha chiesto il rinnovo della concessione per l'attraversamento e parallelismo dell'argine di 1^ difesa a mare in loc.tà Porto Levante in Comune di Porto Viro (RO) (identificazione catastale iscrizione al N.C.T. Porto Viro Sez. A Contarina Fg. 26 mapp. demaniali 58,41,44,65 e mappali privati 75,42,3,74);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio Opere Idrauliche di difesa a mare in data 04.12.2013;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione dei quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 52 nell'adunanza del 25.03.2002;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 52 nell'adunanza del 25.03.2002;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta ENEL Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture e Reti (C.F. 05779711000) con sede a Rovigo (RO) in Viale Porta Adige, 1/G il rinnovo della concessione per l'attraversamento e parallelismo dell'argine di 1^ difesa a mare in loc.tà Porto Levante in Comune di Porto Viro (RO) (identificazione catastale iscrizione al N.C.T. Porto Viro Sez. A Contarina Fg. 26 mapp. demaniali 58,41,44,65 e mappali privati 75,42,3,74) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.03.2014 iscritto al n. 3487 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 23.10.2013. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 224,83 (duecentoventiquattro/83) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272715)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 192 del 09 aprile 2014

R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in loc.tà Buso Borella loc. S. Apollinare in Comune di Rovigo (RO). (Pratica n° CB_RA00190) Concessionario: ZACCONELLA GIORGIO - Rovigo (RO). Rinnovo e svincolo tecnico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
- Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Zacconella Giorgio (erede del de cuius Munaro Maria Giovanna precedente concessionaria decreto n. 155 del 18.05.2005) la concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 24.01.2014 Prot. n. 33137; Nulla-osta tecnico del 31.01.2014; Disciplinare n. 3485 del 26.03.2014. - Con il presente decreto si procede allo svincolo tecnico del deposito cauzionale versato dal de cuius Munaro Maria Giovanna a garanzia della concessione rilasciata con il decreto n. 155 del 18.05.2005 e scaduta il 31.12.2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 645 del 25.01.2005; Decreto n. 155 del 18.05.2005.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.01.2014 con la quale il concessionario Zacconella Giorgio *(omissis)* residente a Rovigo (RO) *(omissis)* - 45100 Rovigo (RO) ha chiesto, in quanto erede del *de cuius* Munaro Maria Giovanna precedente concessionaria decreto n. 155 del 18.05.2005, il rinnovo della concessione per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in loc.tà Buso Borella - loc. S. Apollinare in Comune di Rovigo (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 31.01.2014;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni espresse con il nulla osta idraulico del 12.10.1995 n. 9749/32821;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere con lo svincolo tecnico del deposito cauzionale al fine di variare gli estremi soggettivi del deposito cauzionale versato precedentemente dal *de cuius* Munaro Maria Giovanna (omissis) (madre e originaria concessionaria del Sig. Zacconella Giorgio) in data 24.01.2005 VCY 0753 di Euro 170,00 (ordine di costituzione n. 0055/2005);

VISTO che in data 26.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

RITENUTO di procedere in merito;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. Zacconela Giorgio *(omissis)* residente a Rovigo (RO) *(omissis)* - 45100 Rovigo (RO) concessione per usufruire di una

rampa d'accesso privato in sinistra del fiume Canalbianco in loc.tà Buso Borella - loc. S. Apollinare in Comune di Rovigo (RO), che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza 01.01.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 24,52 (ventiquattro/52) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - Di procedere allo svincolo tecnico del deposito cauzionale intestato alla concessionaria deceduta Sig.ra Munaro Maria Giovanna *(omissis)* a favore dell'erede (figlio) Sig. Zacconella Giorgio di euro 170,00 versato in data 24.01.2005 VCY 0753 di Euro 170,00 (ordine di costituzione n. 0055/2005).

5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272716)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 193 del 09 aprile 2014

ASFO S.p.A. derivazione di mod. medi 0,001 di acqua pubblica da Falda sotterranea al foglio 9 mappale 424 in Comune di VILLAMARZANA per uso Irriguo (manto erboso) - Pos.n. 461.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al foglio 9 mappale 424 in Comune di VILLAMARZANA (Ro) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 5771/4.7 del 14/05/2013; Parere Autorità di Bacino Fissero-Tartaro-Canalbiano n 261094 del 19/06/2013; Decreto di autorizzazione alla ricerca n. 328 del 10/09/2013; Ordinanza visita locale n. 327281 del 01.08.2013; Disciplinare n. 3489 di rep. del 26/03/2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.02.2012 della ditta ASFO S.p.A., intesa ad ottenere la concessione di derivare da Falda sotterranea al foglio 9 mappale 424 nel Comune di VILLAMARZANA di mod. medi 0,001 e massimi di 0,006 d'acqua pubblica ad uso Irriguo (manto erboso), il volume medio annuo di derivazione è fissato in mc 2.150;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni né domande concorrenti;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006;

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3489 di rep. sottoscritto in data 26/03/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ASFO S.p.A. (P.I. n. 00771360245) con Sede Amministrativa in Chiuppano (VI), Via IV Novembre 12, il diritto di derivare da Falda sotterranea al foglio 9 mappale 436 nel Comune di VILLAMARZANA, mod. medi 0,001 e massimi di 0,006 d'acqua pubblica d'acqua ad uso Irriguo (manto erboso), il volume medio annuo di derivazione è fissato in mc 2.150;

2 - la concessione accordata per anni 10 consecutivi a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 26/03/2014, n. 3489 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, e D.G.R .n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Umberto Anti

(Codice interno: 272717)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 194 del 09 aprile 2014

Ditta BIANCHI LUCIANO concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 17 mapp. 15 in Comune di FICAROLO per uso Irriguo - Pos.n. P174/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 17 mapp. 15 in Comune di FICAROLO ad uso irriguo, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo del 09/10/2013 prot. 11646/4-7. Disciplinare n. 3499 di rep. del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.01.2013 della ditta BIANCHI LUCIANO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 17 mapp. 15 in Comune di FICAROLO (RO) ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3499 di rep. sottoscritto in data 01.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BIANCHI LUCIANO *(omissis)* con sede a FICAROLO, Via Castello 624, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 17 mapp. 15 in Comune di Ficarolo (Ro), per moduli medi annui 0,01 fermo restando la portata massima di moduli 0,12 che serviranno ad irrigare una superficie di ha 2.00.00 ad uso Irriguo.

2 - La concessione accordata fino al 31/12/2023 a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.04.2014, n. 3499 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46,72 (quarantasei/72) calcolato per l'anno 2013 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1105/2012 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 272718)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 195 del 09 aprile 2014

POZZATI MASSIMO variante alla concessione rilasciata con decreto n. 34 del 27/05/1996 ad uso pescicoltura alla Ditta Mancin Nadia, con concessione di derivazione di mod. 0.33 di acqua pubblica per uso Irriguo dal fiume Po di Goro fra gli stanti 91 e 92 in Comune di ARIANO NEL POLESINE - Pos. N. 156V.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene accordato il subentro con variante d'uso alla concessione di derivazione rilasciata precedentemente alla Ditta Mancin Nadia con decreto n. 34 del 27/05/1996 ad uso pescicoltura, ora ad uso irriguo di mod. medi 0.33 dal fiume Po di Goro fra gli st.91 e 92 in località Rivà, al fg. 45 mapp. 469 e 476 in Comune di ARIANO NEL POLESINE ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Autorità Bacino n.5519 del 05/08/2013 Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 4675 del 21/05/2013 Parere AIPO n. 0033830 del 27/11/2013 Ordinanza visita locale n. 536576 del 09.12.2013 Disciplinare n. 3502 di rep. del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 18.06.2013 della ditta POZZATI MASSIMO di variante con subentro, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Po di Goro in località Rivà - al foglio 45 mappale 469 e 476 nel Comune di ARIANO NEL POLESINE (mod. 0.33) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3502 di rep. sottoscritto in data 01.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta POZZATI MASSIMO *(omissis)* con sede a Ariano nel Polesine Via P. Veronese, 7, il diritto di derivare dal fiume Po di Goro fra gli stanti n. 91 e 92 in località Rivà al foglio 45 mappale 469 e 476 nel Comune di ARIANO NEL POLESINE, mod. medi 0.33 e mod. massimi 0.90d'acqua pubblica ad uso Irriguo di una superficie di ha 36 circa.

2 - La concessione è accordata per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.04.2014, n. 3502 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di Euro 311.27 (trecentoundici/27) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 1511/20087 e della DGR n. 1073 del 26/06/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Umberto Anti

(Codice interno: 272719)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 196 del 09 aprile 2014

Ditta: O.R.M.A. TRACTOR di Maghini G. & A. s.n.c. derivazione di mod. 0.058 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di CASTELMASSA Via U. Saba 16 per uso Igienico/sanitario e antincendio Subentro - Pos. N. P553V.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene trasferita la titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg.11 mapp. 237 nel Comune di Castelmassa ad uso uso Igienico/sanitario e antincendio ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subentro in data_23.12.2013_

Il Direttore

VISTO il Decreto Reg.le n. 376 del 14.10.2008 con il quale venne concessa alla ditta Boschetti Emma la concessione per derivare mod. 0.058 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg. 11 mapp. 237 a servizio dell'immobile in Via U. Saba nel Comune di CASTELMASSA ad uso Igienico/sanitario e antincendio con scadenza al 31.12.2015;

VISTA l'istanza in data 23.12.2013 con la quale la ditta O.R.M.A. TRACTOR di Maghini G. & A. s.n.c., utilizzatrice dell'immobile costituito da capannone artigianale servito dalla derivazione in argomento, in forza del contratto di locazione stipulato in data 20.11.2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate - sportello decentrato di Badia Polesine in data 3.12.2013 al nr. 3453 serie 3, ha chiesto il subentro nell'uso della precitata concessione;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

CONSIDERATO che la ditta O.R.M.A. TRACTOR di Maghini G. & A. s.n.c. ha costituito cauzione mediante bonifico bancario dell'importo di Euro. 129,19 in data 28.3.2014:

decreta

1 - La Ditta O.R.M.A. TRACTOR di Maghini G. & A. s.n.c. (P.I. n. 00890370299) con sede a CALTO Via G. Garibaldi 29, è riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge della concessione per derivare mod. 0.058 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 2 pozzi ubicati al fg. 11 mapp. 237 a servizio dell'immobile in Via U. Saba nel Comune di CASTELMASSA ad uso Igienico/sanitario e antincendio (mod. 0,008 uso igienico/sanitario e mod. 0,05 uso antincendio).

2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 2025 di rep del 08.10.2008 approvato con il citato Decreto Reg.le n. 376 del 14.10.2008 che non risultino modificati con il presente decreto, la concessione rimane perciò assentita fino al 31.12.2015 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258.38 (duecentocinquantotto/38) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, della D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 272594)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 203 del 08 aprile 2014

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Asigliano Veneto Località Campostrino per uso Zootecnico - Igienico e assimilato. Pratica n 1837/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Zootecnico Igienico e assimilato in comune di ASIGLIANO VENETO a favore dell' Azienda Agricola Bellini Francesco T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 26.07.2013 prot. n. 324183 del 31.07.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 26.07.2013 della ditta Azienda Agricola Bellini Francesco, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Campostrino nel Comune di Asigliano Veneto (mod. 0.00200) d'acqua pubblica ad uso Zootecnico - Igienico e assimilato;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 2502/B.5.11/2 in data 26.11.2013 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi l'Azienda Agricola Bellini Francesco *(omissis)* con sede a ROVEREDO DI GUA', Via Morosina è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Campostrino nel Comune di Asigliano Veneto, Fg. N. 7 mappale n. 586 mod. 0.00200 d'acqua ad uso Igienico e assimilato - Zootecnico.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Ufficio della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144

Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;

- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 272674)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 205 del 09 aprile 2014

L.R. 1/2008 art.39 c.2 lett.a. L.R. 11/2010 art.24. D.G.R. n.880 del 21.06.2011. Lavori di manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura dell'alveo con sovralzo arginale del fiume Bacchiglione in tratte saltuarie comprese tra loc. Capovilla in Comune di Caldogno (VI) e Viale Diaz in Comune di Vicenza. Esercizio finanziario 2011. CUP H48G11000400002 Impegno di spesa E. 300.000,00. Liquidazione saldo indennità definitiva di esproprio quota parte mapp. n. 20 del foglio 19 del Catasto Terreni del Comune di Dueville (VI).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina le indennità da corrispondere per l'espropriazione di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: verbale di accordo bonario in data in data 06.07.2012.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di liquidare il saldo dell'indennità per esproprio di quota parte del mapp. n. 20 del foglio 19 del Catasto Terreni del Comune di Dueville (VI), come indicato nel Verbale di accordo bonario sottoscritto fra le parti in data 06.07.2012, per l'importo di Euro. 1.226,70, a favore dei legittimi proprietari del fondo:

- Sig.a Berton Heidi, codice fiscale BRT HDE 73D47 H829Q - indennità spettante Euro. 613,35;

- Sig. Visonà Alfonso, codice fiscale VSN LNS 69E13 L840R - indennità spettante Euro. 613,35.

2. La somma di Euro. 1.226,70 trova copertura nell'impegno di spesa n.4511 assunto sul cap.101589 del bilancio 2011 che offre sufficiente disponibilità.

3. le predette indennità di esproprio non sono soggette, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 272675)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 206 del 09 aprile 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 774/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta CENCI ANTONIO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/28 del 09.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta CENCI ANTONIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0075 pari a (l/sec.0.75);

VISTO il disciplinare n. 74 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 13.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CENCI ANTONIO *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, Via Scavezza' il diritto di derivare, mod. medi 0.0075 pari a (l/sec.0.75)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.02.2014 n 74 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 272676)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 207 del 09 aprile 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 721/AG-GU.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta ANDRETTO LINO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7552 del 09.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta ANDRETTO LINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0050 pari a (l/sec.0.50);

VISTO il disciplinare n. 75 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 13.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ANDRETTO LINO *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, Via fornace barco il diritto di derivare, mod. medi 0.0050 pari a (l/sec.0.50) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.02.2014 n 75 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 272677)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 208 del 09 aprile 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 657/AG-GU.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta VERGOLI BRUNO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 08.08.2000 prot. n. 7416 del 08.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 08.08.2000 della ditta VERGOLI BRUNO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.050 pari a (l/sec.0.50);

VISTO il disciplinare n. 86 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 19/02/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VERGOLI BRUNO *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, Via Fornace Barco il diritto di derivare, mod. medi 0.050 pari a (l/sec.0.50)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/02/2014 n. 86 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 272678)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 209 del 09 aprile 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 781/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta BIASIBETTI ATTILIO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/16 del 09.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta BIASIBETTI ATTILIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0020 pari a (l/sec.0.20);

VISTO il disciplinare n. 73 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza sottoscritto in data 13.02.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BIASIBETTI ATTILIO *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, Via G. Spello il diritto di derivare, mod. medi 0.0020 pari a (l/sec.0.20) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.02.2014 n 73 di registro atti della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 272679)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 210 del 10 aprile 2014

L.R. 09.03.1975 N. 1 art. 3. "Lavori di somma urgenza per il consolidamento delle arginature e risezionamento dell'alveo del fiume Bacchiglione tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza". Affidamento incarico professionale per l'esecuzione dei frazionamenti delle superfici occupate verso l'importo di Euro 700,00 oltre contributi previdenziali, per un totale di Euro 728,00. Approvazione schema di convenzione. CUP H79H11000480002 CIG 3659562E15.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per l'esecuzione dei frazionamenti delle superfici occupate a seguito dei " Lavori di somma urgenza per il consolidamento delle arginature e risezionamento dell'alveo del fiume Bacchiglione tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza", ratificati dalla Direzione Difesa del Suolo con Decreto n. 485 del 20/12/2011 e ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 1 del 09/01/1975.

Il Direttore

Premesso che:

- a seguito delle avverse condizioni atmosferiche dei giorni 5/8 novembre 2011, i funzionari dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza hanno accertato varie situazioni di dissesto lungo i corsi d'acqua di competenza, così gravi da rendere necessaria l'esecuzione di lavori in condizioni di Somma Urgenza;
- Con Decreto n. 485 del 20/12/2011 il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ha ratificato ed ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 09/01/1975 n. 1, l'esecuzione di n. 5 interventi di Somma Urgenza predisposti dall'allora Unità di Progetto Genio Civile, previa compilazione dei relativi verbali, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2011;

COSIDERATO CHE :

- fra i lavori di somma urgenza ratificati e ammessi a finanziamento ai sensi della L.R. n. 1/1975 con il citato Decreto del Dirigente della Difesa del Suolo n. 485 del 20/12/2011 vi è quello relativo ai "*Lavori di somma urgenza per il consolidamento delle arginature e risezionamento dell'alveo del fiume Bacchiglione tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza",* per un importo di Euro 250.000,00;
- l'Intervento di Somma Urgenza sopra descritto è rivolto a consolidare le arginature del fiume Bacchiglione, risezionandone l'alveo, nella zona compresa tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza;

COSIDERATO, INOLTRE, CHE :

- la realizzazione dell'intervento di risezionamento dell'alveo del fiume Bacchiglione ha reso necessaria l'occupazione permanente di aree private che deve essere indennizzata ai sensi di Legge;
- risulta necessario procedere alla individuazione delle aree private occupate e, successivamente, procedere all'esecuzione dei frazionamenti per i mappali interessati dai lavori oggetto dell'Intervento e, precisamente dei mappali n. 44 e n. 17, foglio 66, del comune di Vicenza e mappale n. 44, foglio 17, del comune di Caldogno;

Viste:

- la verifica preliminare in data 24/02/2014 redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento esterno;
- la nota di questo Ufficio, trasmessa a mezzo mail, con la quale sono state invitate a trasmettere la propria migliore offerta per "Frazionamenti superfici occupate" n. 5 ditte esperte nel settore;

CONSIDERATO CHE

- che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 14/03/2014 ore 12.00, indicato nella lettera di invito, sono pervenuti i plichi sigillati da parte di tutte le cinque ditte invitate;

- in data 20/03/2014 si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute con l'aggiudicazione dell'incarico professionale per l'esecuzione dei frazionamenti a favore dello Studio Tecnico geom. Sartori e Pavan con sede a Conselve in Via San Valentino n. 8 che ha presentato la migliore offerta, pari a Euro 700,00 oltre oneri previdenziali, come da Verbale di Gara agli atti dell'Ufficio;
- con nota prot. n. 136870 del 01/04/2014, l'Ufficio ha comunicato allo Studio Tecnico Sartori e Pavan, l'aggiudicazione dell'incarico;
- con nota in data 03/04/2014, lo Studio Tecnico geom. Sartori e Pavan ha comunicato che l'incarico in oggetto verrà svolto esclusivamente dal geom. Andrea Pavan con studio a Conselve in Via San Valentino n. 8, C.F.: PVNNDR85M02A001Z e P.IVA : 04476680287;

DATO ATTO CHE:

- l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari ad Euro 700,00 oltre oneri previdenziali, trova copertura nella somma impegnata con Decreto del Dirigente della Difesa del Suolo n.485 del 20/12/2011, impegno n. 4378//2011 capitolo n. 100097;

RITENUTO necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall' Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTI

- il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R.V. n. 193 del 23/02/2011;
- il Decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- la L.R. 07.11.2003 n.27;
- la L.R. 09/03/1975 N. 1;
- Il Decreto del Dirigente della Difesa del Suolo n. 485 del 20/12/2011;
- La verifica tecnica preliminare in data 24/02/2014;

decreta

1. di affidare al geom. Andrea Pavan, con studio professionale a Conselve in Via San Valentino n. 8, *(omissis)* P.IVA : 04476680287, l'incarico per l'esecuzione dei frazionamenti delle superfici occupate a seguito dei "*Lavori di somma urgenza per il consolidamento delle arginature e risezionamento dell'alveo del fiume Bacchiglione tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza",* verso l'importo di Euro 700,00 oltre oneri previdenziali, per un totale di Euro 728,00;

2. Di dare atto che la spesa di Euro 728,00 oneri previdenziali compresi trova copertura nella somma impegnata con Decreto del Dirigente della Difesa del Suolo n. 485 del 20/12/2011, impegno n. 4378/2011, capitolo 100097;

3. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo - Allegato A- che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di demandare alla Sezione Ragioneria e Tributi le necessarie e conseguenti registrazioni contabili della somma di Euro 728,00 oneri previdenziali compresi a favore del geom. Andrea Pavan, *(omissis)* P.IVA : 04476680287 per l'esecuzione dell'incarico descritto in oggetto;

5. Di trasmette copia del presente Decreto alla Direzione Difesa del Suolo;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell' art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.

Marco Dorigo

N. Reg.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE SEZIONE DI VICENZA

Allegato A al Decreto n. 210 del 10.04.2014

OGGETTO: L.R. 09.03.1975 N. 1 art. 3.
" *Lavori di somma urgenza per il consolidamento delle arginature e risezionamento dell'alveo del fiume Bacchiglione tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza".*
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per l'esecuzione dei frazionamenti delle superfici occupate verso l'importo di Euro 700,00 oltre contributi previdenziali , per un totale complessivo di Euro 728,00.
CUP H79H11000480002
CIG 3659562E15

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. _____ del _____ il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza ha disposto l'affidamento al geom. _____ dell'incarico professionale per l'esecuzione dei frazionamenti delle superfici occupate a seguito dei " *Lavori di somma urgenza per il consolidamento delle arginature e risezionamento dell'alveo del fiume Bacchiglione tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza";*
- Con Decreto n. 485 del 20/12/2011 il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ha ratificato l'Intervento di somma Urgenza sopra descritto, finanziandone la spesa;
- Che è intenzione della parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto ,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno **2014 (duemilaquattordici)** oggi _____ del mese di _____ presso gli Uffici della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sito in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

tra

- Ing. Marco Dorigo, Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, , il quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Regione Veneto che in questo atto rappresenta ;

e

– la ditta _____, con sede_____ P. IVA_____, in persona del legale rappresentante_____ C.F. _____ ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – Disposizioni generali
L'incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite in sede esecutiva dal Tecnico Incaricato della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, il cui nominativo sarà successivamente comunicato.
L' incarico dovrà essere adempiuto a regola d' arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da ogni responsabilità.

2 –Oggetto dell' incarico
L'attività oggetto dell'incarico, come dettagliato nell'offerta economica prot. n. 113360 del 14/03/2014, riguarda il frazionamento dei mappali n. 44 e n. 17, foglio 66, del comune di Vicenza e del mappale n. 44, foglio 17, del comune di Caldogno mediante sopraluoghi, visure, rilievi strumentali, elaborazione dati, richiesta estratti, proposte di aggiornamento, compilazione modello integrato, deposito dei frazionamenti presso il comune di competenza e compilazione richiesta esenzione tributi.

3- Modalità di espletamento dell' incarico
Per lo svolgimento dell' incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Tecnico Incaricato che sarà indicato dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza.

4 – Documentazione fornita dal Soggetto Attuatore
L' Amministrazione si impegna a fornire all'affidatario la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

5-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell' incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna a eseguire l' incarico come dettagliatamente indicato al punto 2 .

6- Corrispettivo
Il corrispettivo è quantificato nell' importo di Euro 700,00 oltre contributi previdenziali, per un totale di Euro 728,00 come da offerta prot. n. 113360 del 14/03/2014.

7 – Durata dell' incarico
L' incarico ha durata di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

8 – Liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico Incaricato che attesti la regolare esecuzione.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
acconto pari al 90% su presentazione della documentazione richiesta;
saldo pari al 10% su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario intestato alla Società _____, acceso presso la Banca_____, Codice IBAN _____, quale ditta incaricata.
Visto il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentavi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R.V. n. 193 del 23/02/2011, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dell' incarico dovrà riportare l'oggetto della commessa e il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.

9- Inadempienza
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 e ss. c.c., all'aggiudicatario è

dovuto il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione, in rapporto a quanto specificato agli articoli 6 e 8, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato all'Amministrazione.

10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all' autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l' affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

11- Proprietà degli elaborati e privacy
Gli elaborati connessi allo svolgimento dell' incarico affidato, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà dell' Amministrazione.
In relazione ai dati utilizzati per espletare l' incarico, il soggetto affidatario deve rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona stessa dell'affidatario.
In particolare , il soggetto affidatario non può utilizzare per sé , né fornire a terzi , dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio.

12- Requisiti di idoneità morale
Il soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

13- Disposizioni finali
Per quanto concerne il servizio affidato, il contraente elegge domicilio in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51, presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza.
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..

Letto, firmato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Marco Dorigo

La Ditta Incaricata
_____

(Codice interno: 272704)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 212 del 10 aprile 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo e subentro alla concessione idraulica per copertura di un tratto della Valle Ciscati in comune di San Pietro Mussolino (ex proprietà F.lli Poletto Officine Meccaniche Spa) (PTC). Annullamento D.R. Genio Civile di Vicenza n. 1 del 14/01/2014. Ditta: EUROVENTILATORI International spa Pratica n° 82_01865.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il subentro e rinnovo della concessione idraulica per copertura di un tratto della Valle Ciscati in comune di San Pietro Mussolino (ex proprietà F.lli Poletto Officine Meccaniche Spa) (PTC) a favore di EUROVENTILATORI International spa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione n° 68041 del 10/02/2012; Voto della C.T.R.D. n° 3518 del 28.04.1982.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 35 del 04.06.1984 è stata rilasciata alla ditta PALLADIO LEASING SPA la concessione idraulica per copertura di un tratto della Valle Ciscati in comune di San Pietro Mussolino (ex proprietà F.lli Poletto Officine Meccaniche Spa) (PTC), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 539 di Rep. del 29.05.1984;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 16.05.2012;

VISTA la nota 27/01/2012 della Ditta Palladio Leasing con la quale autorizza la Ditta Euroventilatori a rinnovare la concessione in oggetto;

- con istanza in data 10/02/2012, assunta al n° 68041 di Prot., del 14.04.1982, la ditta EUROVENTILATORI international spa ha chiesto il rinnovo di detta concessione;
- con istanza in data 02/09/2013 assunta al ns. prot. 408089 la Ditta EUROVENTILATORI internazionale ha chiesto il subentro a detta concessione;

VISTO l'atto di compravendita in data 19/07/2013 n. 54240 di rep. Notaio Achille Papa di Arzignano;

RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;

PRESO ATTO, inoltre, che il Decreto n.1 in data 14/01/2014, pari oggetto del presente atto, riportava l'intestazione "Genio Civile di Vicenza", successivamente modificata con decorrenza 01/01/2014 con D.G.R. 2140/2014 e, per ultimo, con D.G.R. 125/2014 e che la denominazione vigente della struttura è "Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza" e che pertanto si rende necessario, per ragioni di uniformità dei procedimenti, annullare il citato decreto n.1/2014 riproponendone i contenuti nel presente decreto fatta salva la diversa intestazione dell'Ufficio;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

VISTA la DGR 2140 del 25/11/2013;

VISTA la DGR n. 125;

decreta

art. 1 - Alla ditta EUROVENTILATORI International SPA, con sede a S. Pietro Mussolino in Via Risorgimento 90 - C.F. e P.IVA 03038290247 - il **subentro** alla concessione in oggetto ed **il rinnovo** della stessa per la durata di anni 10 (dieci/00) la concessione idraulica per copertura di un tratto della Valle Ciscati in comune di San Pietro Mussolino (ex proprietà F.lli Poletto Officine Meccaniche Spa) (PTC).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 29.05.1984 Rep. n° 539, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione decorre dalla data del 16/05/2012 e scadrà il 15/05/2022. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2013, di Euro 404,97 che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - E' annullato il Decreto n.1 del 14/01/2014;

art.7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33;

art. 8 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 272693)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 213 del 10 aprile 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per ristrutturazione e consolidamento di un esistente ponte sul Torrente Chiavone Bianco in via San Fortunato, loc. Colombare, in comune di Fara Vicentino (PTB). Ditta: POLGA PIERANGELO Pratica n° 13_18507.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica in sanatoria per ristrutturazione e consolidamento di un esistente ponte sul Torrente Chiavone Bianco in via San Fortunato, loc. Colombare, in comune di Fara Vicentino (PTB) a favore di POLGA PIERANGELO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 219912del 24.05.2013; Voto della C.T.R.D. n° 163 del 17.06.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 16.05.2013, pervenuta il 24.05.2013 - prot. n° 219912, la ditta POLGA PIERANGELO ha chiesto la concessione idraulica in sanatoria per ristrutturazione e consolidamento di un esistente ponte sul Torrente Chiavone Bianco in via San Fortunato, loc. Colombare, in comune di Fara Vicentino (PTB);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 17.06.2013 con voto n° 163;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta POLGA PIERANGELO, nato a THIENE il 28.08.1970 e residente a FARA VICENTINO (VI) *(omissis)* - *(omissis)* - è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per ristrutturazione e consolidamento di un esistente ponte sul Torrente Chiavone Bianco in via San Fortunato, loc. Colombare, in comune di Fara Vicentino (PTB).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 28.03.2014 Rep. n° 774 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 23.81 (Euro ventitre/81) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 272694)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 214 del 10 aprile 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria per scarico nel T. Astico della vasca imhoff in loc. Forni in comune di Valdastico(SABB). Ditta: AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA Pratica n° 13_18504.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica in sanatoria per scarico nel T. Astico della vasca imhoff in loc. Forni in comune di Valdastico (SABB) a favore di AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 210512del 17.05.2013; Voto della C.T.R.D. n° 280 del 04.11.2013.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 06.05.2013, pervenuta il 17.05.2013 - prot. n° 210512, la ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA ha chiesto la concessione idraulica in sanatoria per scarico nel T. Astico della vasca imhoff in loc. Forni in comune di Valdastico (SABB);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 04.11.2013 con voto n° 280;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, con sede a THIENE (VI) in Via San Giovanni Bosco n. 77/B - P. I.V.A. 03043550247 - è rilasciata la concessione idraulica in sanatoria per scarico nel T. Astico della vasca imhoff in loc. Forni in comune di Valdastico (SABB).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 28.02.2014 Rep. n° 772 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 662.28 (Euro seicentosessantadue/28) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 272598)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 40 del 09 aprile 2014

Rinnovo della concessione, di un'area di mq. 35.000, con sovrastanti manufatti (impianto di produzione inerti e calcestruzzo, impianto depurazione acque, strutture accessorie), in comune di Limana, loc. Praloran, fg 1 mappale 14 - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/0794). Domanda, della ditta Frezza Ugo di Frezza Stefano, in data 25.11.2013.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di rinnovo in data 25.11.2013 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3347 in data 27.3.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto del Magistrato alle Acque n. 152/2000, in data 16.3.2000, con il quale è stata rilasciata, alla ditta Frezza Ugo di Frezza Stefano, fino al 31.12.2010, la concessione, regolata dal disciplinare n.9401 del 16.12.1999, per il "mantenimento di un impianto di produzione inerti e calcestruzzo e di altre infrastrutture e per la realizzazione ed il mantenimento di un impianto di depurazione delle acque in Comune di Limana, loc. Praloran, su area del D.P.S. - ramo idrico - bacino idrografico del fiume Piave";

VISTI i decreti del dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, in data 30.8.2011, n.94, 2.8.2012 n. 119 e n. 250 del 14.11.2013, con i quali è stata prorogata, fino al 31.12.2013, la concessione sopra specificata;

VISTA la domanda, in data 25.11.2013, con la quale la ditta Frezza Ugo di Frezza Stefano ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTO il parere favorevole dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 311, in data 15.11.2012, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico con l'indicazione che *"la concessione possa essere rinnovata, nei riguardi idraulici e di gestione dei beni del demanio idrico, per la durata di 6 anni come da normativa vigente"*;

CONSIDERATO che a seguito del parere di cui sopra il rinnovo non era stato perfezionato per l'intero periodo in difetto del mancato pagamento dei canoni conseguente a un ricorso pendente avanti il T.A.R e successivamente in appello presso il Consiglio di Stato da parte della ditta utilizzatrice;

ACCERTATO che in seguito al rigetto delle istanze da parte del giudice la ditta utilizzatrice ha provveduto al saldo dei canoni dovuti a regolarizzazione della posizione;

VISTO il disciplinare, in data 27.3.2014, iscritto al n. 3347 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta Frezza Ugo di Frezza Stefano ha costituito cauzione nei modi e nelle forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è rinnovata, alla ditta Frezza Ugo di Frezza Stefano *(omissis)* - Partita IVA 00236560256) la concessione e l'utilizzo di un'area di mq. 35.000, con sovrastanti manufatti (impianto di produzione inerti e calcestruzzo, impianto depurazione acque, strutture accessorie), in comune di Limana, loc. Praloran, fg 1 mappale 14 - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave;

2. La concessione è rinnovata per il periodo di anni 6 (sei), decorrenti dal 1.1.2014, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 27.3.2014 iscritto al n. di rep. 3347, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro 14.104,49 (quattordicimilacentoquattro/49);

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato alla tesoreria Unicredit Banca S.p.A. (succursale di Belluno - Piazza dei Martiri) intestato alla Provincia di Belluno IBAN: IT60Y0200811910000003471850, nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 272599)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 41 del 09 aprile 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di una tombinatura parziale di un fossato, realizzazione ponticello, scarichi acque meteoriche e costruzione recinzione in comune di Sedico, loc. loc. Villa su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fosso nelle vicinanze dello stabilimento (pratica n. C/0947). Domanda della ditta LUXOTTICA GROUP SpA in data 05.07.2000.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 05.07.2000 ; - Autorizzazione Idraulica n.4874, in data 5.10.2000; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3348 in data 27.03.2014 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 05.07.2000, con la quale la ditta LUXOTTICA GROUP SpA ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.4874, in data 5.10.2000;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 4874 in data 05.10.2000;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n.553584 in data 5.12.2012;

VISTO il disciplinare, in data 27.03.2014, iscritto al n. 3348 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta LUXOTTICA GROUP SpA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa, alla ditta LUXOTTICA GROUP SpA (Cod. Fiscale 00891030272 e Partita IVA) la realizzazione e il mantenimento di una tombinatura parziale di un fossato, realizzazione ponticello, scarichi acque meteoriche e costruzione recinzione in comune di Sedico, loc. loc. Villa **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fosso nelle vicinanze dello stabilimento;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 27.03.2014 iscritto al n. di rep. 3348, che si approva con il pagamento del canone di Euro. 2238,33.- (duemiladuecentotrentotto/33) a valere per l'anno .2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato con bonifico su tesoreria "Unicredit Banca S.p.A. (succursale di Belluno - Piazza dei Martiri) intestato alla Provincia di Belluno - IT60Y0200811910000003471850" nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 272600)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 42 del 09 aprile 2014

Concessione per l'utilizzo di un'area ad uso parcheggio nell'ambito del progetto di incremento dell'accessibilità e potenziamento della fruibilità turistica della zona del fiume Piave in comune di Trichiana, loc. S.Felice su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave, torr. Tuora (pratica n. C/1009). Domanda del Comune di Trichiana in data 08.08.2013.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 08.08.2013 ; - parere in data 21.11.2013 della CTRD con voto n. 280 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3353 in data 27.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 08.08.2013, con la quale il Comune di Trichiana ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 280, in data 21.11.2013, nonché in applicazione della DGR n. 3173 del 10.10.2006 relativamente alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 541650 in data 10.12.2013;

VISTO il disciplinare, in data 27.03.2014, iscritto al n. 3353 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Trichiana ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, al Comune di Trichiana (Cod. Fiscale 00205960255 - Partita IVA 00205960255) l'**utilizzo** di un'area ad uso parcheggio nell'ambito del progetto di incremento dell'accessibilità e potenziamento della fruibilità turistica della zona del fiume Piave in comune di Trichiana, loc. S.Felice **su** - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave, torr. Tuora ed approvata la procedura di valutazione di incidenza di cui alla DGR n. 3173 del 10.10.2006 relativamente alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 27.03.2014 iscritto al n. di rep. 3353, che si approva con il pagamento del canone annuo di Euro. 104,25 (centoquattro/25) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato con giro conto Banca d'Italia su contabilità speciale - codice conto tesoreria n. 0060196 - codice tesoreria 220 - denominazione conto "Provincia di Belluno IBAN: IT80X0100003245220300060196" nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 272601)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 43 del 09 aprile 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno Scarico di acque meteoriche raccolte dalla strada comunale in loc. Villa in comune di Limana, su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Baorche (pratica n. C/1018). Domanda del Comune di Limana in data 26.09.2013.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 26.09.2013 ; - parere in data 21.10.2013 della CTRD con voto n. 257; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3352 in data 27.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 26.09.2013, con la quale il Comune di Limana ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 257, in data 21.10.2013;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 496101 in data 15.11.2013;

VISTO il disciplinare, in data 27.03.2014, iscritto al n. 3352 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Limana ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concessa**, al Comune di Limana (Cod. Fiscale 00086680253 - Partita IVA 00086680253) la realizzazione ed il mantenimento di uno Scarico di acque meteoriche raccolte dalla strada comunale in loc. Villa in comune di Limana, **su** - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Baorche ;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 27.03.2014 iscritto al n. di rep. 3352, che si approva con il pagamento del canone annuo di Euro. 245,30 (duecentoquarantacinque/30.-) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato con giro conto Banca d'Italia su contabilità speciale - codice conto tesoreria n. 0060196 - codice tesoreria 220 - denominazione conto "Provincia di Belluno IBAN: IT80X0100003245220300060196" nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 272602)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 44 del 09 aprile 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due scarichi acque di dilavamento piazzale e impianto autolavaggio in comune di Belluno, loc. loc. Visome su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del affluente torrente Turriga (pratica n. C/1021). Domanda della ditta SI - Società Internazionale SpA in data 02.10.2013. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 02.10.2013; - parere in data 21.11.2013 della CTRD con voto n. 274; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3350 in data 27.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 02.10.2013, con la quale la ditta SI - Società Internazionale SpAd ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 274, in data 21.11.2013;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 541693 in data 10.12.2013.-;

VISTO il documento SCIA di cui al protocollo del Comune di Belluno n.8774 del 02.04.2013;

VISTO il disciplinare, in data 27.03.2014, iscritto al n. 3350 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta SI - Società Internazionale SpA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta SI - Società Internazionale SpA (Cod. Fiscale 01376550990 - Partita IVA 01376550990) la realizzazione ed il mantenimento di due scarichi acque di dilavamento piazzale e impianto autolavaggio in comune di Belluno, loc. Visome su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del affluente torrente Turriga;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 27.03.2014 iscritto al n. di rep. 3350, che si approva con il pagamento del canone di Euro. 1251,01 (milleduecentocinquantuno/01) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato con bonifico su tesoreria "Unicredit Banca S.p.A. (succursale di Belluno - Piazza dei Martiri) intestato alla Provincia di Belluno - IT60Y0200811910000003471850", nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 272603)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 45 del 09 aprile 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un nuovo tratto di linea Telecom con cavidotto in comune di Belluno, loc. Mier su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Delle Moneghe (pratica n. C/1030). Domanda della ditta FEINAR in data 08.01.2014.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 08.01.2014; - parere in data 12.02.2014 della CTRD con voto n. 13; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3351 in data 27.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 08.01.2014, con la quale la ditta FEINAR ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 13, in data 12.02.2014;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 77692 in data 21.02.2014;

VISTO il disciplinare, in data 27.03.2014, iscritto al n. 3351 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta FEINAR ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concessa**, alla ditta FEINAR (Cod. Fiscale 00091610253 e Partita IVA) la realizzazione ed il mantenimento di un nuovo tratto di linea Telecom con cavidotto in comune di Belluno, loc. Mier **su** - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Delle Moneghe;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 27.03.2014 iscritto al n. di rep. 3351, che si approva con il pagamento del canone annuo di Euro. 208,51 (duecentotto/51) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato con bonifico su tesoreria Unicredit Banca S.p.A. (succursale di Belluno - Piazza dei Martiri) intestato alla Provincia di Belluno - IT60Y0200811910000003471850, nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 272604)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 46 del 09 aprile 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due cunettoni nell'ambito del progetto di "manutenzione straordinaria di una strada forestale in loc. Campaz" in comune di Gosaldo, loc. Stalenof-Campaz su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Rognola, Rio Cordellon (pratica n. C/1031). Domanda del Comune di Gosaldo in data 14.01.2014.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 14.01.2014; - parere in data 12.02.2014 della CTRD con voto n. 12; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3355 in data 1.04.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 14.01.2014, con la quale il Comune di Gosaldo ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 12, in data 12.02.2014, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 70862 in data 18.02.2014;

VISTO il disciplinare, in data 1.04.2014, iscritto al n. 3355 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - art. 83, comma 4 bis 1;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, al Comune di Gosaldo (Cod. Fiscale 00206570251 - Partita IVA 00206570251) la realizzazione ed il mantenimento di due cunettoni nell'ambito del progetto di "manutenzione straordinaria di una strada

forestale in loc. Campaz" in comune di Gosaldo, loc. Stalenof-Campaz **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Rognola, Rio Cordellon;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 1.04.2014 iscritto al n. di rep. 3355, che si approva;

3. Il Concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - art. 83, comma 4 bis 1.

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 272605)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 47 del 09 aprile 2014

Concessione per la sostituzione e il mantenimento di un attraversamento sul torrente Mulina nell'ambito del progetto di "rifacimento dell'acquedotto di Zavena in comune di Lamon" (codice Progetto OPP2007/0039) in comune di Lamon, su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Mulina (pratica n. C/1027). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 25.11.2013.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 25.11.2013; - parere in data 16.12.2013 della CTRD con voto n. 306; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3354 in data 27.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 25.11.2013, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 306, in data 16.12.2013;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 30.01.2014 in data 41867;

VISTO il disciplinare, in data 27.03.2014, iscritto al n. 3354 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concessa**, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) la sostituzione e il mantenimento di un attraversamento sul torrente Mulina nell'ambito del progetto di

"rifacimento dell'acquedotto di Zavena in comune di Lamon" (codice Progetto OPP2007/0039) in comune di Lamon, **su** - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Mulina;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 27.03.2014 iscritto al n. di rep. 3354, che si approva con il pagamento del canone annuo di Euro. 208,51 (duecentotto/51) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato con bonifico su tesoreria Unicredit Banca S.p.A. (succursale di Belluno - Piazza dei Martiri) intestato alla Provincia di Belluno - IT60Y0200811910000003471850, nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 272606)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 48 del 09 aprile 2014

Concessione per il mantenimento di un attraversamento con ponte carrabile in comune di Limana, loc. Col Fornel su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cicogna (pratica n. C/1016). Domanda del Comune di Limana in data 21.09.2013.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 21.09.2013; - parere in data 21.11.2013 della CTRD con voto n. 282; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3349 in data 27.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 21.09.2013, con la quale il Comune di Limana ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 282, in data 21.11.2013;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 535936 in data 6.12.2013;

VISTO il disciplinare, in data 27.03.2014, iscritto al n. 3349 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Limana ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Limana (Cod. Fiscale 00086680253 - Partita IVA 00086680253) il mantenimento di un attraversamento con ponte carrabile in comune di Limana, loc. Col Fornel **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cicogna;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 27.03.2014 iscritto al n. di rep. 3349, che si approva con il pagamento del canone annuo di Euro. 367,94.- (trecentosessantasette/94) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato con giro conto Banca d'Italia su contabilità speciale - codice conto tesoreria n. 0060196 - codice tesoreria 220 - denominazione conto "Provincia di Belluno IBAN: IT80X0100003245220300060196" nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 272639)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 198 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da falda sotteranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. Concessionario : Salvalaggio Gianfranco - Castelfranco Veneto Pratica n. 3715

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 25.02.2014; disciplinare n. 7338 di repertorio del 27.03.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.312 del 15.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 25.02.2014 della ditta Salvalaggio Gianfranco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7338 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Salvalaggio Gianfranco *(omissis)* con sede a Castelfranco Veneto, Via Carità n. 6, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 14.03.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7338 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272640)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 199 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua da falda sotteranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008. Concessionario : Mazzocca Claudio - Castelfranco Veneto Pratica n. 3711.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 25.02.2014; disciplinare n. 7342 di repertorio del 27.03.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.191 del 14.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 25.02.2014 della ditta Mazzocca Claudio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7342 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Mazzocca Claudio *(omissis)* con sede a Castelfranco Veneto, Via Cervan n. 35/c, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 13.02.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7342 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272641)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 200 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso irriguo in Comune di Pieve di Soligo per moduli 0.03. Concessionario : Aziende Agricole Le Colture dei F.lli Ruggeri Cesare e Renato - Valdobbiadene Pratica n. 3217

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 10.02.2014; disciplinare n. 7341 di repertorio del 27.03.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.461 del 20.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.02.2014 della ditta Az. Agr. Le colture dei F.lli Ruggeri Cesare e Renato, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7341 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. Le colture dei F.lli Ruggeri Cesare e Renato (C.F. n. 00854940269) con sede a Valdobbiadene, via Follo n. 5, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Pieve di Soligo per moduli 0.03.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 19.04.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7341 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272642)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 201 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso igienico sanitario in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.008. Concessionario : Tesam Immobiliare srl - Vittorio Veneto Pratica n. 3159

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 24.02.2014; disciplinare n. 7340 di repertorio del 27.03.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.514 del 24.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.02.2014 della ditta Tesam Immobiliare S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7340 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Tesam Immobiliare S.r.l. (C.F. n. 02291380265) con sede a Vittorio Veneto, via Mercantini n. 16, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario nel Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.008.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 23.05.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7340 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272643)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 202 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso irrigazione in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.034. Concessionario : Azienda Agricola F.lli BET s.s. - Vittorio Veneto Pratica n. 3022

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 10.03.2014; disciplinare n. 7337 di repertorio del 27.03.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.314 del 28.04.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.03.2014 della ditta Az. Agr. F.lli Bet s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7337 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. F.lli Bet S.s. (C.F. n. 00190800268) con sede a Vittorio Veneto, Via Cinzio Cenedese n. 93, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione nel Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.034.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 27.04.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7337 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272644)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 203 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea per uso industriale in Comune di San Pietro di Feletto per moduli 0.00005 pari a mc annui 160. Concessionario : Maschio Beniamino srl - San Pietro di Feletto Pratica n. 2488.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 30.09.2013; disciplinare n. 7344 di repertorio del 27.03.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.699 del 06.07.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.09.2013 della ditta Maschio Beniamino S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7344 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Maschio Beniamino S.r.l. (C.F. n. 00179750260) con sede a San Pietro di Feletto, Via S.Michele n. 70, il rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea per uso industriale nel Comune di San Pietro di Feletto per moduli 0.00005 pari a mc annui 160.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 05.07.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7344 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 601,22 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272645)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 204 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso igienico in Comune di Gorgo al Monticano per moduli 0.004. Concessionario : Villa Brunesca srl - Gorgo al Monticano Pratica n. 1694.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 31.01.2014; disciplinare n. 7339 di repertorio del 27.03.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.225 del 21.02.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 31.01.2014 della ditta Villa Brunesca S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7339 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Villa Brunesca S.r.l. (C.F. n. 00186460275) con sede a Gorgo Al Monticano, Via Serenissima n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea uso igienico nel Comune di Gorgo Al Monticano per moduli 0.004.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 20.02.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7339 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272646)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 205 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotteranea ad uso zootecnico agricolo in Comune di Pederobba per moduli 0.00132. Concessionario : Società Agricola Bedin Dino e Roberto S.S. - Pederobba Pratica n. 2019.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 19.10.2013; disciplinare n. 7343 di repertorio del 27.03.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1136 del 22.10.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 19.10.2013 della ditta Soc. Agr. Bedin Dino e Roberto s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7343 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Soc. Agr. Bedin Dino e Roberto s.s. (C.F. n. 00295130264) con sede a Pederobba, Via Bianchetti - Onigo n. 9, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico-agricolo nel Comune di Pederobba per moduli 0.00132.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 21.10.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7343 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 129,19 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272647)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 206 del 04 aprile 2014

Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.32. T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Azienda Agraria Altoe' snc - Prati di Meschio Società Agricola di Balbinot Luigi Pratica n. 860.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 04.01.2014 delle ditte AZIENDA AGRARIA ALTOE' s.n.c. P.I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - PRATI DI MESCHIO SOCIETA' AGRICOLA di Balbinot Luigi P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto già assentita ai sigg. De Mori Gianbattista e Zava Domenico con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 8405 del 31.07.1934;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7335 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alle ditte AZIENDA AGRARIA ALTOE' s.n.c. P.I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - PRATI DI MESCHIO SOCIETA' AGRICOLA di Balbinot Luigi P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto, la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo nel Comune di VITTORIO VENETO località Meschio per complessivi moduli medi 0.32.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7335 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272648)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 207 del 04 aprile 2014

Rinnovo e subentro con aumento della portata della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.20. Concessionario : Azienda Agraria Altoe' snc P.I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - Prati di Meschio Società Agricola di Balbinot Luigi P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto. Pratica n. 485.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo e subentro con aumento della portata della concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore

VISTI i precedenti decreti di concessione n. 3145 del 25.02.1964 e n. 761 del 17.03.1975 relativi alla derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 28.01.2014 delle ditte AZIENDA AGRARIA ALTOE' s.n.c. .I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - PRATI DI MESCHIO SOCIETA' AGRICOLA di Balbinot Luigi P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto intesa ad ottenere il rinnovo e subentro della concessione con aumento della portata;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 7334 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alle Ditte AZIENDA AGRARIA ALTOE' s.n.c. .I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - PRATI DI MESCHIO SOCIETA' AGRICOLA di Balbinot Luigi P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo nel Comune di VITTORIO VENETO per moduli 0.20 pari a l/s 20.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7334 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272649)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 208 del 04 aprile 2014

Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua con aumento della portata ad uso irriguo dal fiume Meschio in loc. Pontavai in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.2. Concessionario: Azienda Agraria Altoe' snc P.I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - Prati di Meschio Società Agricola di Balbinot Luigi P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto - Moret Silvano (omissis) (omissis) Vittorio Veneto Pratica n. 416.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo e subentro concessione derivazione d'acqua superficiale con aumento della portata.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 6730 del 10.02.1999 con il quale l'Ufficio del Genio Civile rilasciò la concessione a Moret Giuseppe e Chies Pasqua di derivare moduli 0,03 ad uso irriguo dal fiume Meschio, scaduta in data 09.01.2010;

VISTA la domanda presentata in data 28.01.2014 delle ditte AZIENDA AGRARIA ALTOE' s.n.c., P.I. 01712430261 via Margogne n. 39 Vittorio Veneto - PRATI DI MESCHIO SOCIETA' AGRICOLA P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto - MORET Silvano *(omissis) (omissis)*, intesa ad ottenere il rinnovo e subentro della medesima concessione con aumento della portata;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 7333 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alle Ditte AZIENDA AGRARIA ALTOE' s.n.c. P.I.. n. 01712430261) con sede a VITTORIO VENETO, via Margogne n. 39 - PRATI DI MESCHIO SOCIETA' AGRICOLA P.I. 04047000262 via dei Furlani n. 145 Vittorio Veneto - MORET Silvano *(omissis) (omissis)* Vittorio Veneto, il rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio in loc. Pontavai nel Comune di VITTORIO VENETO per moduli 0.2 pari a l/s 20.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.01.2010, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7333 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272650)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 209 del 04 aprile 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente del Meschio a Savassa ad uso idroelettrico in Comune di Vittorio Veneto per moduli 14. Concessionario : C.Cadel snc di Cadel Margherita & C. c/o Gosetti Carlo - Cartura (PD). Pratica n. 345.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto n.119 del 03.04.2008 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione moduli 6 d'acqua ad uso idroelettrico con scadenza il 31.12.2015;

VISTA la nota in data 11.05.2012 prot. n. 218096 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso con la quale sono state autorizzate le opere per l'aumento di portata a moduli 22;

VISTA la domanda presentata in data 22.01.2014 della ditta C. CADEL s.n.c. di Cadel Margherita & C. intesa ad ottenere la concessione per derivare moduli 14 d'acqua e sviluppare con un salto di m. 15,90 una potenza nominale media di Kw 218,24;

RITENUTO per le variate condizioni di redigere nuovo disciplinare in sostituzione del precedente n. 2611 del 01.04.2008 ed emettere nuovo decreto;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il disciplinare n. 7332 di repertorio del 27.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta C. CADEL s.n.c. di Cadel Margherita & C. c/o Gosetti Carlo (C.F. n. 01918410265) con sede a CARTURA (PD), Via argine sx Beccara n. 2 int. 5, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente del Meschio a Savassa ad uso idroelettrico nel Comune di VITTORIO VENETO per moduli 14 e sviluppare con un salto di m. 15,90 una potenza nominale media di Kw 218,24.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2014 n. 7332 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 6.400,98 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272651)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 210 del 04 aprile 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso potabile in Comune di Povegliano per moduli 0.16. T.U. 1775/1933 art. 17 comma 3 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Alto Trevigiano Servizi srl - Montebelluna Pratica n. 5049.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 24.10.2013 della ditta ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 art. 17 comma 3;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7327 di repertorio del 21.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. (C.F. n. 04163490263) con sede a MONTEBELLUNA, Via Schiavonesca Priula n. 86, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso potabile nel Comune di POVEGLIANO (fg. 7 mapp. 256) per complessivi moduli medi 0.16 apri a l/s 16.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di trenta anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2014 n. 7327 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 717,69 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272652)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 211 del 04 aprile 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Casier per moduli 0.08. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Cason Bruna - Casier Pratica n. 4381.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 12.12.2007 della ditta Nascimben Angelo e successivo subentro di CASON Bruna, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7352 di repertorio del 02.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta CASON Bruna (omissis) con sede a CASIER, via la alta n. 11, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di CASIER (fg. 4 mapp. 152) per complessivi moduli medi 0.008 pari a l/s 8.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.04.2014 n. 7352 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272653)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 212 del 04 aprile 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Villorba per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Carraro SpA - Susegana Pratica n. 5065.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 13.02.2014 della ditta CARRARO S.p.A., intesa ad ottenere la concessione ai sensi della D.G.R. n. 597/2010 di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7353 di repertorio del 02.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta CARRARO S.p.A. (C.F. n. 00855070264) con sede a SUSEGANA, Via Conegliano n. 51, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario nel Comune di VILLORBA (fg. 9 mapp. 56) per complessivi moduli medi 0.01 pari a l/s 1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.04.2014 n. 7353 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272654)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 213 del 04 aprile 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso potabile in Comune di Ponzano Veneto per moduli 0.24. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Alto Trevigiano Servizi srl - Montebelluna Pratica n. 4906.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 24.10.2013 e successiva in data 04.12.2013 della ditta ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R. n. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7328 di repertorio del 21.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. (C.F. n. 04163490263) con sede a MONTEBELLUNA, Via Schiavonesca Priula n. 86, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso potabile tramite quattro pozzi nel Comune di PONZANO VENETO (fg. 4 mapp. 220 - fg. 26 mapp. 435 - fg. 25 mapp. 341) per complessivi moduli medi 0.24 pari a l/s 24.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di trenta anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2014 n. 7328 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.033,54 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 214 del 04 aprile 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Cimadolmo per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Facchin Francesco - Cimadolmo Pratica n. 5057.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 13.01.2014 della ditta FACCHIN Francesco, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R. n. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7326 di repertorio del 21.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta FACCHIN Francesco (omissis) con sede a CIMADOLMO, Via Grave n. 49, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di CIMADOLMO (fg. 11 mapp. 76-211) per complessivi moduli medi 0.01 pari a l/s 1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2014 n. 7326 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272656)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 215 del 04 aprile 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di Treviso per moduli 0.0008. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Claris Leasing SpA - Treviso Pratica n. 4826.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la pervenuta domanda in data 07.05.2012 della ditta B.Z. Impianti s.r.l. e successivo subentro della ditta Claris Leasing S.p.A., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7351 di repertorio del 02.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Claris Leasing S.p.A. (C.F. n. 03598000267) con sede a TREVISO, Piazza Rinaldi n. 8, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico nel Comune di TREVISO (fg. 28 mapp. 64) per complessivi moduli medi 0.008 pari a mc. annui 25.000.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.04.2014 n. 7351 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272657)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 216 del 04 aprile 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Zanette Antonio - Conegliano Pratica n. 4719.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 29.06.2011 della ditta ZANETTE Antonio, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7354 di repertorio del 02.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta ZANETTE Antonio *(omissis)* con sede a CONEGLIANO, Via SS. Trinità n. 112, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di CONEGLIANO (fg. 12 mapp. 76) per complessivi moduli medi 0.01 pari a l/s 1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.04.2014 n. 7354 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272658)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 217 del 04 aprile 2014

Rinnovo e modifica della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.02. Concessionario: Soc. Agricola F.lli Bettin s.s. - Vazzola Pratica n. 2880.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.897 del 18.10.2013 con il quale questo Ufficio ha rilasciato il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota presentata in data 24.01.2014 dalla ditta Soc. Agr. F.LLI BETTIN s.s., con la quale ha comunicato la variazione della ragione sociale e la modifica della concessione a seguito di incorporazione di pozzi di cui alla denuncia effettuata ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 275/1993;

RITENUTO, per quanto sopra, di redigere nuovo disciplinare in sostituzione del precedente n. 6891 del 21.08.2013 ed emettere nuovo decreto;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7329 di repertorio del 21.08.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Soc. Agr. F.LLI BETTIN s.s. (C.F. n. 03254680261) con sede a VAZZOLA, Via Bosco n. 3, il rinnovo e modifica della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo nel Comune di VAZZOLA per moduli 0.02 par a l/s 2.

ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 18.10.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.08.2013 n. 7329 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272659)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 218 del 04 aprile 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale ed antincendio in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.064. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario: Global Garden Products Italy SpA - Castelfranco Veneto Pratica n. 5040.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 21.11.2013 della ditta GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITALY S.P.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7325 di repertorio del 21.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITALY S.P.A. (C.F. n. 07684381002) con sede a CSTELFRANCO VENETO, via del Lavoro n. 6, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale ed antincendio nel Comune di CASTELFRANCO VENETO (fg. 52 mapp. 48) per complessivi moduli medi 0.064.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2014 n. 7325 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 601,22 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272660)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 219 del 04 aprile 2014

Subentro e rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irrigazione impianti sportivi in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.04. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 Concessionario: Impresa Tonon SpA (ex Istituto Cesana Malanotti) Pratica n. 584.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo e subentro concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore

VISTA la documentazione agli atti relativa alla derivazione in oggetto dalla quale risulta un iter storico avviato con decreto di concessione in data 15.07.1909 n. 6681 fino al subentro dell'ex Istiuto Cesana Malanotti;

VISTA la nota pervenuta in data 12.06.2013 e successiva integrazione in data 21.03.2014 della ditta IMPRESA TONON S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo e subentro per l'utilizzo della derivazione a seguito di acquisizione dei beni dall'Istituto Cesana Malanotti dalla data del 22.05.2003;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7355 di repertorio del 02.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta IMPRESA TONON S.p.A. (C.F. n. 01424610267) con sede a COLLE UMBERTO, Via Menarè n. 25, il subentro e rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irrigazione impianti sportivi nel Comune di VITTORIO VENETO località Pontavai per complessivi moduli medi 0.04 pari l/s 4.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.04.2014 n. 7355 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38, riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272661)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 220 del 04 aprile 2014

Restituzione somma indebitamente riscossa dalla Regione Veneto a favore del Comune di Casier (TV). Riconoscimento della sussistenza di un debito dell'Amministrazione nei confronti di terzi. Pratica n. 4736.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Restituzione somma indebitamente riscossa dalla Regione Veneto.

Il Direttore

VISTA la nota pervenuta in data 14.12.2012 prot. n. 570996/63.00.05.01.04 con la quale il comune di Casier ha richiesto la restituzione dell'importo di Euro 200,00 risultante eccedente al pagamento delle spese di istruttoria per la derivazione d'acqua dalla falda sotterranea nel comune di Casier (TV);

VERIFICATE le attestazioni di versamento dalle quali risulta un credito a favore della ditta in oggetto pari ad Euro 200.00;

RITENUTA pertanto ammissibile l'istanza di rimborso pervenuta;

VISTO il nulla osta rilasciato dalla Direzione Difesa del Suolo con nota Prot. n. 176941/6300030000 del 24/04/2013 che autorizza l'impegno di spesa per Euro 200,00; (codice SIOPE 1.09.01.1912) Riconoscimento della sussistenza di un debito dell'Amministrazione nei confronti di terzi

VISTE le Leggi Regionali nn. 39/2001 e 1/1997;

VISTO il precedente decreto n. 161 del 08.05.2013 emesso dall'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso e il successivo decreto n. 78 del 13.02.2014 emesso dalla Sezione difesa Idrogeologica di Treviso e Forestale di Treviso e Venezia, per la restituzione somma in oggetto;

VISTE le successive note della Direzione Ragioneria del 07.06.2013 prot. n. 243718 e del 26.03.2014 prot. n. 128620 con le quali ha restituito i succitati decreti in quanto ritenuti incompleti;

decreta

1. il presente atto costituisce provvedimento di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 23, c. 5, della Legge 27.12.2002 n. 289 e sarà trasmesso alla competente Procura della Corte dei Conti, come previsto dalla Circolare della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 619 del 27.02.2003;
2. di impegnare l'importo di Euro 200,00 sul capitolo di spesa 5240 "Restituzione di somme indebitamente riscosse dalla Regione" del bilancio provvisorio 2014 (L.R. n. 40/2013) che presenta sufficiente disponibilità - codice SIOPE n. 1.09.01.1912;
3. di liquidare la somma indebitamente riscossa dalla Regione al Comune di Casier con sede a Dosson di Casier piazza L. Da Vinci (C.F. 80008130264);
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di annullare il precedente decreto n. 161 del 08.05.2013.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272662)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 221 del 07 aprile 2014

Richiedente: Ceschelli Luigia - Sede: Treviso via Battistel - C.F./P.IVA: (omissis) - Concessione: mantenimento passerella pedonale in legno su fossato demaniale in località Selvana del Comune di Treviso foglio 18 mapp. di riferimento 799-889-890-894 Pratica: C00766 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 22644 in data 13.11.1984 Voto C.T.R.D. n. 202 in data 08.05.1985 Disciplinare n. 7304 di repertorio in data 12.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 13.11.1984 prot. n. 22644 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: mantenimento passerella pedonale in legno su fossato demaniale in località Selvana del Comune di Treviso foglio 18 mapp. di riferimento 799-889-890-894;

VISTO il voto n. 202 in data 08.05.1985 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7304 di rep. in data 12.03.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART.1 - E' rilasciata al richiedente Ceschelli Luigia con sede in Treviso *(omissis)* - *(omissis)*, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7303 di rep. in data 12.03.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272663)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 222 del 07 aprile 2014

Richiedente: ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso - Sede: Mestre Centro Casella Postale 144 - C.F./P.IVA: 05779711000 - Concessione: attraversamento con linea a 400V del fiume Meschio in località La Sega del Comune di Vittorio Veneto - Pratica: C07292 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 383457 in data 13.09.2013 Voto C.T.R.D. n. 270 in data 03.10.2013 Disciplinare n. 7303 di repertorio in data 12.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 13.09.2013 prot. n. 383457 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento con linea a 400V del fiume Meschio in località La Sega del Comune di Vittorio Veneto;

VISTO il voto n. 270 in data 03.10.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7303 di rep. in data 12.03.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso con sede in Mestre Centro Casella Postale 144 - C.F./P.IVA: 05779711000, la concessione sul demanio idrico Fiume Meschio sulla base del Disciplinare n. 7303 di rep. in data 12.03.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272803)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 223 del 07 aprile 2014

Richiedente: Condominio Brunelli - Sede: Treviso Via Vicinale Corti 4 - C.F./P.IVA : 94039800266 Concessione: Mantenimento ponticello carraio su fossato demaniale in località strada vicinale delle Corti del Comune di Treviso - foglio sez. C 3 mapp. di rif. 167-168-169-170 Pratica: C00381 - Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico. Domanda prot. n. 14948 in data 21.10.1980 Voto C.T.R.D. n. 2922 in data 12.01.1981 Disciplinare n. 7350 di repertorio in data 02.04.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda di rinnovo pervenuta in data 28.01.2014 prot. n. 36337 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: mantenimento ponticello carraio su fossato demaniale in località strada vicinale delle Corti del Comune di Treviso - foglio sez. C 3 mapp. di rif. 167-168-169-170;

VISTO il voto n. 2922 in data 12.01.1981 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7350 di rep. in data 02.04.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Condominio Brunelli con sede in Treviso Via Vicinale Corti - C.F./P.IVA: 94039800266, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7350 di rep. in data 02.04.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272664)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 224 del 07 aprile 2014

Richiedente: Immobiliare Sicura S.r.l. - Sede:Treviso via Olivi C.F./P.IVA: 02008360261 - Concessione: scarico nel fiume Cagnan di acque derivanti da un impianto di scarico termico in Comune di Treviso fgl. 3 mapp. 604-605 Pratica: C07268 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 284039 in data 03.07.2013 Voto C.T.R.D. n. 355 in data 19.12.2013 Disciplinare n. 7302 di repertorio in data 12.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 03.07.2013 prot. n. 284039 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico nel fiume Cagnan di acque derivanti da un impianto di scarico termico in Comune di Treviso fgl. 3 mapp. 604-605;

VISTO il voto n. 355 in data 19.12.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *i tubi di scarico delle acque devono essere abbassati il più possibile e mascherati,*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7302 di rep. in data 12.03.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Immobiliare Sicura S.r.l.con sede in Treviso via Olivi - C.F./P.IVA: 02008360261, la concessione sul demanio idrico Fiume Cagnan sulla base del Disciplinare n. 7302 di rep. in data 12.03.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272665)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 225 del 07 aprile 2014

Richiedente: Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile - Sede : Treviso Via Tandura - C.F./P.IVA: 94023150264 03285120261 - Concessione: opere di recupero e ripristino officiosità fiume Sile in Comune di Treviso Pratica: C06783 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 156007 in data 20.03.2009 Voto C.T.R.D. n. 163 in data 11.05.2009 Disciplinare n. 7349 di repertorio in data 02.04.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 20.03.2009 prot. n. 156007 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: opere di recupero e ripristino officiosità fiume Sile in Comune di Treviso;

VISTO il voto n. 163 in data 11.05.2009 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: si prescrive comunque l'arretramento del fronte dei pontili per uno sbalzo complessivo di ml. 1 misurati nell'intersezione tra la scarpata e il pelo medio dell'acqua.

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7349 di rep. in data 02.04.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con sede in Treviso Via Tandura - C.F./P.IVA: 94023150264 03285120261, la concessione sul demanio idrico Sile sulla base del Disciplinare n. 7349 di rep. in data 02.04.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2038;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272666)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 226 del 07 aprile 2014

Richiedente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Sede: Roma Viale dell'Oceano Indiano 13 - C.F./P.IVA: 00435970587 00891951006 - Concessione: scarico di acque reflue depurate e di dilavamento piazzale trattate con sistema di sedimentazione e disoleazione, nel Canale Trosolungo in Comune di Treviso fgl. 31 mapp. 199 - Pratica: C07295 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 382423 in data 13.09.2013 Voto C.T.R.D. n. 287 in data 21.10.2013 Disciplinare n. 7347 di repertorio in data 28.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 13.09.2013 prot. n. 382423 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque reflue depurate e di dilavamento piazzale trattate con sistema di sedimentazione e disoleazione, nel Canale Trosolungo in Comune di Treviso fgl. 31 mapp. 199;

VISTO il voto n. 287 in data 21.10.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7347 di rep. in data 28.03.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede in ROMA Viale dell'Oceano Indiano - C.F./P.IVA: 00435970587 00891951006, la concessione sul demanio idrico Canale Trosolungo sulla base del Disciplinare n. 7347 di rep. in data 28.03.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272667)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 227 del 07 aprile 2014

Richiedente: Comune di Conegliano - Sede: Conegliano Piazza Cima - C.F./P.IVA: 82002490264 00549960268 Concessione: unificazione delle concessioni demaniali n. C00299 e n. C00903, relative alla copertura del torrente Ruio di Conegliano nel tratto tra via A. Diaz e via Cavour (ml. 125) e il tratto a monte di via A. Diaz lungo via Brigata Marche per un totale di ml. 215 in Comune di Conegliano - Pratica: C07356 - Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 55328 in data 07.02.2014 Voto C.T.R.D. n. 3879 in data 13.10.1982 Disciplinare n. 7346 di repertorio in data 28.03.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07.02.2014 prot. n. 55328 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: unificazione delle concessioni demaniali n. C00299 e n. C00903, relative alla copertura del torrente Ruio di Conegliano nel tratto tra via A. Diaz e via Cavour (ml. 125) e il tratto a monte di via A. Diaz lungo via Brigata Marche per un totale di ml. 215 in Comune di Conegliano;

VISTI i voti n. 3879 in data 13.10.1982 e n. 930 in data 24.02.1987 con cui la Commissione Consultiva aveva. ha espresso parere favorevole al rilascio delle concessioni in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7346 di rep. in data 28.03.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Conegliano con sede in Conegliano Piazza Cima - C.F./P.IVA: 82002490264 00549960268, l'unificazione delle concessioni sul demanio idrico Torrente Ruio sulla base del Disciplinare n. 7346 di rep. in data 28.03.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 272668)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 228 del 08 aprile 2014

Rettifica decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Casale sul Sile per moduli 0.07. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Calcestruzzi Zillo spa - Pordenone Pratica n. 938.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto di subentro n. 672 del 16.09.2013; disciplinare n. 2951 di repertorio del 09.06.2009; nota in data 02.04.2014 di richiesta diminuzione del prelievo d'acqua da parte della ditta interessata.

Il Direttore

VISTO il decreto di subentro n.672 del 16.09.2013 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della ditta Calcestruzzi Zillo s.p.a. con sede a Pordenone di derivare moduli 0.07, pari a l/s 7, d'acqua dalla falda sotterranea ad uso Industriale;

VISTO che con nota in data 02/04/2014 la ditta interessata ha chiesto di diminuire il prelievo d'acqua fino a mc. annui 1.500 pari a moduli 0,00475;

RITENUTO che a seguito di quanto richiesto, debba essere rettificato il Decreto di concessione emesso;

VISTO il disciplinare n. 2951 di repertorio del 09.06.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 175 del 10.06.2009 e dell'art. 1 del Disciplinare n.2951 del 09.06.2009, il prelievo d'acqua della derivazione ad uso Industriale concesso viene ridotto a moduli 0.00475 pari a 1.500 mc. annui.

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del Decreto n. 175 del 10.06.2009 e dell'art. 5 del Disciplinare n. 2951 del 09.06.2009 il canone dovuto, riferito al corrente anno, è di Euro 601,22.

ART. 3 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.06.2009 n. 2951 di repertorio.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 272327)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 20 del 31 marzo 2014

Reg. UE n. 1220/2011 a modifica del Reg. CE n. 867/2008, DM n. 8287/2011 e circolare AGEA n. 1/2012. Conferma del riconoscimento come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo all'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO) per la campagna di commercializzazione 2014/2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
In base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in oggetto - entro il 31 marzo di ciascun anno di esecuzione del programma di attività delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo - le Regioni territorialmente competenti sono tenute a confermare o meno il riconoscimento sulla base degli esiti istruttori. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di AIPO prot. n. 7/14 del 5/02/2014 -acquisita al protocollo regionale n. 60740 del 13/02/2014 - con la quale viene richiesta la conferma del riconoscimento come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2014/2015.

Il Direttore

VISTO il Reg. UE n. 1220/2011 che modifica il Reg. CE n. 867/2008;

VISTO il Reg. CE n. 867/2008 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 per quanto concerne le Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

VISTO il Reg. CE n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal Reg. UE n. 1308/2013;

VISTO il DM n. 8287/2011 di attuazione del Reg. CE n. 867/2008;

VISTO la circolare AGEA n. 1/2012 applicativa del Reg. CE n. 867/2008;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione politiche agroalimentari e per le imprese n. 58 del 30/07/2003 con il quale è stato concesso il riconoscimento all'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO) -con sede a Verona- ai sensi del Reg. CE n. 1334/2002 e attribuito alla medesima il numero di riconoscimento VE/1/2003;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 47 del 22/06/2006 con il quale è stato esteso al Reg. CE n. 2080/2005 il riconoscimento come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo già accordato ad AIPO con il succitato decreto n. 58 del 30/07/2003;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 17 del 30/03/2009 con il quale sono stati estesi al Reg. CE n. 867/2008 gli effetti del riconoscimento già accordato ad AIPO ai sensi dei Reg.ti n. 1334/2002 e n. 2080/2005;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 29 del 22 marzo 2012 con il quale è stato concesso il riconoscimento ad AIPO come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo, ai sensi del Reg. UE n. 1220/2011 che modifica il Reg. CE n. 867/2008 e per la campagna 2012/2013 che rappresenta la prima delle tre campagne del programma di attività presentato alla Regione del Veneto e da quest'ultima approvato;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 18 del 30 aprile 2013 con il quale è stato confermato il riconoscimento ad AIPO come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo per la seconda campagna di commercializzazione (2013/2014) del summenzionato programma di attività;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5 del DM n. 8287/2011 stabilisce che le Regioni devono verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal Reg. CE 867/2008 -così come modificato dal Reg. UE n. 1220/2011- e dal citato decreto ministeriale, procedendo al riconoscimento delle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo e al mantenimento dello stesso entro il 31

marzo di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 0002399 del 26/03/2013 con la quale il termine summenzionato del 31 marzo è stato posticipato al 30 aprile solo per l'anno 2013;

VISTE le risultanze istruttorie del 31/03/2014 effettuate dalla competente Struttura dalle quali AIPO risulta essere in possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo, ai sensi del Reg. UE n. 1220/2011 a modifica del Reg. CE n. 867/2008, del DM n. 8287/2011 e della circolare AGEA n. 1/2012, per la campagna di commercializzazione 2014/2015 (terzo e ultimo anno di esecuzione del programma di attività approvato dalla Regione del Veneto e riferito alle campagne 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015);

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per concedere il mantenimento del riconoscimento ad AIPO come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo, ai sensi del Reg. UE n. 1220/2011 a modifica del Reg. CE n. 867/2008, del DM n. 8287/2011 e della circolare AGEA n. 1/2012, per la campagna di commercializzazione 2014/2015;

VISTA la LR n. 1/1997 "Ordinamento delle funzioni e delle Strutture della Regione";

VISTA la LR n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 -Statuto del Veneto-";

VISTA la DGR n. 2139/2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della LR n. 54/2012 ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge";

VISTA la DGR n. 2140/2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della LR n. 54/2012. DGR n. 67/CR del 18/06/2013";

VISTA la DGR n. 2966/2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

1. di concedere il mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Operatori del settore oleicolo all'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO), con sede in Verona, ai sensi del Reg. UE n. 1220/2011 a modifica del Reg. CE n. 867/2008, del DM n. 8287/2011 e della circolare AGEA n. 1/2012, per la campagna di commercializzazione 2014/2015 che rappresenta la terza e ultima delle tre campagne (2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015) del programma di attività approvato dalla Regione del Veneto;
2. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e ad AIPO per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

(Codice interno: 272328)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 21 del 02 aprile 2014

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore della SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV). Estremi dei principli documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0007/2014/C, prot. n. 117250 del 18/03/2014; Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 122982 del 21/03/2014; Verbale istruttorio del 25/03/2014.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0007/2014/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dalla SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Trevignano (TV);

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 25/03/2014 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Trevignano (TV);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" alla SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Trevignano (TV);
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(Codice interno: 272329)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 22 del 02 aprile 2014

Integrazione a Decreto n. 12 del 29 ottobre 2013 di concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". NATURVENETA Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si integra il Decreto del Dirigente regionale dell'Unita' di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari n. 12 del 29 ottobre 2013, relativo alla concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di NATURVENETA Societa' cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), specificando che la concessione d'uso del marchio riguarda il prodotto patate. Estremi dei principli documenti dell'istruttoria: Decreto del Dirigente regionale dell'Unita' di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari n. 12 del 29/10/2013.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0001/2013/C presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 da NATURVENETA Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per il prodotto patate e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR);

VISTO il Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari n. 12 del 29 ottobre 2013, relativo alla concessione d'uso del marchio QV di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di NATURVENETA Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR);

CONSIDERATO che occorre integrare il citato Decreto, specificando che la concessione d'uso del marchio QV a favore di NATURVENETA Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR) riguarda il prodotto patate;

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del concessionario è consentito solo sul prodotto patate, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

decreta

1. di integrare il Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari n. 12 del 29 ottobre 2013, relativo alla concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di NATURVENETA Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), specificando che la concessione d'uso del marchio riguarda il prodotto patate;
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del concessionario è consentito solo sul prodotto patate, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(Codice interno: 272330)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 23 del 02 aprile 2014

Integrazione a Decreto n. 16 del 23 dicembre 2013 di concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si integra il Decreto del Dirigente regionale dell'Unita' di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari n. 16 del 23 dicembre 2013, relativo alla concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore del CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Societa' agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), specificando che la concessione d'uso del marchio riguarda i prodotti actinidia (kiwi), ciliegie, mele, pere, pesche e susine. Estremi dei principli documenti dell'istruttoria: Decreto del Dirigente regionale dell'Unita' di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari n. 16 del 23/12/2013.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0002/2013/C presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dal CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), per i prodotti actinidia (kiwi), ciliegie, mele, pere, pesche e susine e relativi alle unità tecnico-economiche (UTE) di San Giovanni Lupatoto (VR) e di Verona (VR);

VISTO il Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari n. 16 del 23 dicembre 2013, relativo alla concessione d'uso del marchio QV di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore del CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR);

CONSIDERATO che occorre integrare il citato Decreto, specificando che la concessione d'uso del marchio QV a favore del CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) riguarda i prodotti actinidia (kiwi), ciliegie, mele, pere, pesche e susine;

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del concessionario è consentito solo sui prodotti actinidia (kiwi), ciliegie, mele, pere, pesche e susine, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

decreta

1. di integrare il Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari n. 16 del 23 dicembre 2013, relativo alla concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore del CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Società agricola cooperativa con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), specificando che la concessione d'uso del marchio riguarda i prodotti actinidia (kiwi), ciliegie, mele, pere, pesche e susine;

2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del concessionario è consentito solo sui prodotti actinidia (kiwi), ciliegie, mele, pere, pesche e susine, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 272383)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 19 del 03 marzo 2014

Affidamento alla ditta OTIS Servizi S.r.l. dell'intervento di sostituzione dell'apparecchiatura bidirezionale in dotazione all'ascensore matr. PD 063/01/2005 installato presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD). Impegno della spesa di Euro 793,00 I.V.A. compresa. CIG Z710DC9FF7. D.Lgs. 163/2006, ART. 125 co. 8 - D.G.R.V. n. 2401, All. A, art. 19 co. 1 lett. a).

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito avaria del dispositivo che permette la comunicazione di emergenza tra cabina ascensore e Call-center - dotazione dell'impianto elevatore in esercizio presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) - si provvede ad affidare alla Ditta OTIS Servizi S.r.l. di Cassina dè Pecchi (MI) i lavori per la sostituzione con nuova apparecchiatura, nonchè ad impegnare le somme da corrispondere per l'esecuzione dell'intervento. Estremi dei principali documenti relativi al fascicolo del procedimento: Nota OTIS Servizi S.r.l. del 23.1.2014, acquisita al protocollo regionale con n. 64245 del 13.2.2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- a seguito della rottura del dispositivo bidirezionale in dotazione all'ascensore matr. PD 063/01/2005 installato presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD), si rende necessaria la sostituzione con nuova apparecchiatura;
- l'impianto ascensore in questione risulta ricompreso nel parco macchine condotto dalla ditta OTIS Servizi S.r.l. - Filiale di Mestre - in Cassina de' Pecchi (MI), nell'ambito dell'appalto "Servizio di manutenzione programmata, con pronto intervento, degli ascensori in servizio presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera".

RITENUTO per tanto, di richiedere alla Ditta OTIS Servizi S.r.l. la predisposizione di apposito preventivo/offerta per la sostituzione del dispositivo bidirezionale avariato con apparecchiatura di nuova generazione e caratteristiche superiori.

VISTA la nota di data 23.1.2014, acquisita al protocollo regionale con n. 64245 del 13.2.2014, con cui l'operatore economico di cui al punto precedente formula offerta in merito all'istallazione di un dispositivo di comunicazione bi-direzione - operante su rete cellulare standard GSM e in grado di garantire l'operatività anche in caso di "black-out" elettrico - verso un corrispettivo di Euro 650,00 oltre I.V.A. al 22% = Euro 793,00.

APPURATO CHE la somma richiesta per l'espletamento della manutenzione in questione, risulta congrua ed in linea con i prezzi di mercato per analoghe acquisizioni.

DATO ATTO CHE all'acquisizione dei lavori di che trattasi, si può procedere con affidamento diretto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 125 co. 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. ed in osservanza dell'art. 17 co. 1 lett. a) e art. 19 co. 1 lett. a), del Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia - DGRV n. 2401 del 27.11.2012 e relativo all. A - "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale".

RITENUTO con il presente provvedimento, di procedere all'affidamento dei lavori per la sostituzione dell'apparecchiatura bidirezionale in dotazione all'ascensore matr. PD 063/01/2005 installato presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) alla Ditta OTIS Servizi S.r.l. - Filiale di Mestre, con sede legale in Cassina de' Pecchi (MI), via Roma, 108 - C.F. e P. IVA 01729590032, per l'importo complessivo di Euro 650,00 oltre I.V.A. al 22% = Euro 793,00, facendovi fronte mediante impegno di spesa al capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del corrente esercizio finanziario provvisorio - che presenta sufficiente disponibilità.

- VISTO il D.P.R. 207/10.
- VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i..
- VISTA la L.R. 1/97.
- VISTA la L.R. 54/2012.

- VISTA la L.R. 39/01.
- VISTA la L.R. 6/80.
- VISTA la L.R. 27/03.
- VISTA la D.G.R. 2401/2012.

decreta

1. di affidare l'esecuzione dei lavori per la sostituzione dell'apparecchiatura bidirezionale in dotazione all'ascensore matr. PD 063/01/2005 installato presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD), alla ditta OTIS Servizi S.r.l. - Filiale di Mestre (C.F. e P. IVA 01729590032), con sede legale in Cassina de' Pecchi (MI), via Roma, 108, per l'importo di Euro 650,00 oltre I.V.A. al 22% = Euro 793,00;
2. di impegnare, a favore della Ditta di cui al punto 1, la somma di Euro 793,00 sul capitolo di spesa 100482 del bilancio provvisorio 2014, avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", codice SIOPE 1351;
3. di disporre la conferma dell'ordine alla ditta OTIS Servizi S.r.l. - Filiale di Mestre mediante lettera d'ordinazione, secondo l'uso del commercio;
4. di liquidare e provvedere al relativo pagamento dell'intervento alla ditta OTIS Servizi S.r.l in Cassina de' Pecchi (MI) (C.F. e P. IVA 01729590032), con imputazione della spesa sull'impegno effettuato con il presente provvedimento, in unica soluzione, su presentazione di regolare fattura a lavori eseguiti ed accertati;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 272638)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 24 del 06 marzo 2014

Lavori di somma urgenza per la sostituzione di una caldaia presso la centrale termica della sede regionale di palazzo Sceriman in Venezia. Ratifica del verbale di somma urgenza in data 31.01.2014 e impegno della spesa di euro 27.450,00 a favore dell'impresa Ma.Fra. Gestioni S.r.l. di Venezia-Mestre. D.Lgs. 163/06 - DPR 207/2010, art. 176. CIG ZA90D9D0B0.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a ratificare il verbale di somma urgenza del 31.01.2014, con cui è stata disposta la sostituzione, a seguito di guasto irreparabile, di una caldaia presso la centrale termica della sede regionale di palazzo Sceriman - Cannaregio 168, Venezia, nonchè ad impegnare la spesa relativa. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Verbale d'urgenza in data 28.01.2014, redatto ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010. Verbale di somma urgenza in data 31.01.2014, redatto ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010.

Il Direttore

Premesso che con verbale d'urgenza in data 28.01.2014, redatto ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/2010, depositato agli atti del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione, è stata accertata la situazione di criticità conseguente alla messa fuori servizio, per fessurazione della camera di combustione, di una delle due caldaie installate presso la centrale termica della sede regionale di palazzo Sceriman, a Venezia - Cannaregio 168, cui si è aggiunta la successiva verifica di preoccupanti incrostazioni all'interno della camera di combustione della seconda caldaia in servizio, dello stesso tipo e modello, tali da far presagire il profilarsi di una condizione di deterioramento simile alla prima, con pericolo quindi di fermo dell'impianto termico.

Dato atto che con lo stesso verbale è stato immediatamente disposto di interpellare tre operatori specializzati per la verifica e analisi della entità della condizione di guasto e la formulazione di una o più proposte, debitamente circostanziate sul piano tecnico ed economico, finalizzate alla effettuazione di ogni possibile intervento atto a garantire la immediata riattivazione della suindicata caldaia non funzionante, ai sensi degli artt. 17 e 19 del provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori approvato con DGRV n. 2401 del 27.11.2012 e dell'art. 125 - comma 8 del D.Lgs 163/06.

Rilevato che i tre operatori interpellati, MA.FRA. Gestioni S.r.l. di Venezia Mestre, Nalon S.r.l. di Mira (Ve) e S.M. SERVICE S.r.l. di Robegano di Salzano (Ve), hanno tutti escluso la possibilità della effettuazione di un rapido intervento di riparazione della caldaia, proponendo pertanto la immediata sostituzione della stessa, come da relative offerte assunte agli atti .

Considerato che pertanto, con verbale di somma urgenza del 31.01.2014, redatto ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010, depositato agli atti del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione, è stata disposta l'immediata esecuzione dei lavori di sostituzione della suindicata caldaia, irrimediabilmente danneggiata, da parte della ditta MA.FRA. Gestioni S.r.l., in con sede in Via A. Rossetto, 6 - 30172 Mestre (VE), P.IVA 03200890279, che ha offerto il prezzo più basso, pari ad Euro 22.500,00 oltre IVA, di cui Euro 22.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Dato atto che con lo stesso verbale in data 31.01.2014 è stato disposto di dare copertura della spesa di Euro 22.500,00 oltre IVA = Euro 27.450,00 mediante adozione di apposito provvedimento, non appena verificata la possibilità di procedere all'impegno della spesa mediante accesso all'apposita procedura "*Finanziario 2K"*.

Dato atto che l'operatività della procedura "*Finanziario 2K"* è intervenuta a far data dal 14.02.2014, e verificata perciò la possibilità di dar corso all'impegno relativo alla spesa suindicata di Euro 27.450,00, a carico del capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014;

Vista la DGR n. 90/2014 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014";

- VISTA la L.R. 1/97;
- VISTA la L.R. 54/12;
- VISTA la L.R. 39/01;
- VISTO il D.Lgs 163/06 e s.m. e i.;
- VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i..

decreta

1. di ratificare il verbale di somma urgenza in data 31.01.2014, redatto ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010, depositato agli atti del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione, con cui è stato disposto l'affidamento alla ditta MA.FRA. Gestioni S.r.l., con sede in con sede in Via A. Rossetto, 6 - 30172 Mestre (VE), P.IVA 03200890279, dei lavori urgenti relativi alla sostituzione di una caldaia irrimediabilmente lesionata presso la centrale termica della sede regionale di palazzo Sceriman, a Venezia - Cannaregio 168, per l'importo di Euro 22.500,00 oltre IVA, di cui Euro 22.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 27.450,00 IVA compresa a favore della ditta MA.FRA Gestioni s.r.l. con sede in Mestre-Venezia, Via A. Rossetto n. 6, C.F. e P.IVA 03200890279, sul capitolo 100482 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", codice SIOPE 1351, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di precisare che alla liquidazione ed al pagamento dei lavori effettuati dalla ditta MA.FRA. Gestioni S.r.l. di Venezia-Mestre - P.I.VA 03200890279, si procederà in unica soluzione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori, consegna delle prescritte certificazioni ed espletamento degli adempimenti di legge nei confronti degli enti preposti;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 272351)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 24 del 16 gennaio 2014

DGR 2141 del 23/10/2012 - Work Experience 2012 - Presa d'atto della revoca di attività non avviate di cui al DDR 212 del 28/03/2013, DDR 247 del 12/04/2013, DDR 294 del 30/04/2013 e conseguente registrazione di economie di spesa ai sensi art. 42 comma 5 L.R. 39/2001.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, data la revoca di percorsi fomativi attinenti attività approvate nell'ambito della DGR 2141/2012 - Work Experience, si procede alla corrispondente registrazione di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001, come già previsto con Decreto 419 del 30/05/2013.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dichiarare insussistenti i crediti derivanti dalle obbligazioni analiticamente esposte in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi ivi specificati;
2. Di dare atto della revoca totale dei percorsi formativi di cui alle tabelle esposte in premessa per un totale di Euro 190.966,20, il cui correlato debito non è quindi più sussistente;
3. Di procedere alla riduzione di impegni di spesa, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001, come da tabelle esposte in premessa;
4. Di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 272352)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 80 del 11 febbraio 2014

Modifica associazione anagrafica di Iter Audit srl (Cod. Fiscale 01677240150) su impegni di spesa attinenti il servizio di controllo contabile e certificazione dei rendiconti di spesa pertinenti attività formative e interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR Veneto FSE Ob. CRO, 2007/2013 e a valere su risorse regionali, a seguito di emanazione della DGR 589 del 10/05/2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dispone la modifica beneficiario in merito ad impegni di spesa assunti a favore del soggetto Iter Audit srl, divenuto ora Iter Audit in liquidazione, come da nuova scheda dati anagrafici pervenuta. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 1269 del 26/05/2008; DGR 589 del 10/02/2011; Scheda dati anagrafici, prot. reg.le n. 561046 del 20/12/2013.

Il Direttore

VISTI

- Il testo del P.O.R. 2007/2013 definito sulla base dei Regolamenti CE nn. 1081/06 e 1083/06 e della Decisione CE C (2007) 5633 del 16/11/2007, come modificata dalle successive Decisioni nn. C (2012) 7845 del 31/10/2012 e C (2013) 2433 del 29/04/2013;
- La L.R. 10 del 30/01/1990 che disciplina l'ordinamento del sistema della formazione professionale nella Regione Veneto;
- La DGR n. 1269 del 26 maggio 2008 che ha indetto una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo decreto legislativo;
- La DGR 589 del 10/05/2011 relativa alla ripetizione del servizio di cui alla DGR 1269/2008;

VERIFICATO CHE

- La Società "Iter Audit srl", C.F. 01677240150, anagrafica regionale 00096096, risulta beneficiaria di impegni di spesa attinenti la DGR 589/2011 sopra citata;
- Che gli stessi impegni presentano residui liquidabili come da **Allegato A** al presente provvedimento;
- Che con prot. reg.le 561046 del 20/12/2013 è pervenuta la scheda dei dati anagrafici del beneficiario in oggetto, che riporta la nuova denominazione "Iter Audit srl in liquidazione", C.F. 01677240150;

RITENUTO PERTANTO

- di associare agli impegni assunti, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, l'anagrafica 00157931, "Iter Audit in liquidazione", al posto del codice anagrafico precedente 00096096, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 01677240150;
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, l'anagrafica 00157931, "Iter Audit in liquidazione", al posto del codice anagrafico precedente 00096096, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 01677240150;

2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni originariamente assunti a favore di Iter Audit srl, verso "Iter Audit srl in liquidazione", C.F. 01677240150, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 589/2011;

3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Regionale Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato A al DDR n. 80 del 11/02/2014

REGIONE DEL VENETO

Anno	impegno	capitolo	Importo impegnato attuale	residuo liquidabile	anagrafica	anno provv.	sigla provv.	numero provv.
2013	00003103	100762	1.200,00	1.200,00	00096096	2013	DDR	920
2011	00002409	072040	95.013,35	2.806,79	00096096	2011	DDR	641
2011	00002203	072040	725.040,00	145.200,00	00096096	2011	DDR	566
			821.253,35	**149.206,79**				

(Codice interno: 272353)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 151 del 28 febbraio 2014

Determinazione analitica della sussistenza dei residui attivi e passivi di propria competenza in chiusura dell'esercizio finanziario 2013.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Per la chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è necessario procedere alla determinazione formale analitica (c.d. riaccertamento) del valore delle obbligazioni attive e passive che costituiscono i crediti ed i debiti dell'ente che sussistono alla chiusura dell'esercizio finanziario. Con il presente provvedimento si determina la sussitenza dei residui attivi e passivi di propria competenza alla data del 31/12/2013.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare la sussistenza delle obbligazioni attive esistenti alla data del 31/12/2013 così come dettagliatamente indicate nell'**allegato A** del presente decreto, dichiarando la necessità di riportare i relativi accertamenti all'esercizio 2014 come residui attivi;
3. di determinare la sussistenza delle obbligazioni passive alla data del 31/12/2013 così come dettagliatamente indicate nell'**allegato B** del presente decreto, dichiarando la necessità di riportare i relativi impegni all'esercizio 2014 come residui passivi;
4. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza in sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2013 ;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Direttore Vicario Enzo Bacchiega

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 272354)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 327 del 31 marzo 2014

Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice ente 174) (codice Smupr 19395). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR n. 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 174/1/1/1014/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27/02/2007 e la Commissione Europea con decisione C(22075633) del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1014 del 05/06/2012 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

- Il DDR n. 445 del 12/06/2012 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 555 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

- Il DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 89.160,00 per la realizzazione del progetto n. 174/1/1/1014/2012;

- Il predetto DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 14.186.223,55 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2012,

Euro 13.466.312,45 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2012;

- Il DDR n. 701 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- il DDR n. 934 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 79.002,00;

- In data 16/04/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 08/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 88.935,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 18/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

- Verificata la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice ente 174, codice fiscale 00451530232), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 174/1/1/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, per un contributo complessivo di Euro 88.935,00;

2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 79.002,00;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 9.933,00, a carico del capitolo. n. 101323 e n. 101322, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 637 del 06/08/2012 ;

4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;

5. di comunicare a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE il presente decreto;

6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272355)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 328 del 31 marzo 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice ente 414) (codice Smupr 19418). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR n. 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 414/1/2/1014/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27/02/2007 e la Commissione Europea con decisione C(22075633) del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1014 del 05/06/2012 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

- Il DDR n. 445 del 12/06/2012 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 555 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

- Il DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 450.200,00 per la realizzazione del progetto n. 414/1/2/1014/2012;

- Il predetto DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 14.186.223,55 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2012,

Euro 13.466.312,45 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2012;

- Il DDR n. 701 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- il DDR n. 934 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 395.010,00;

- In data 06/12/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 31/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- In attuazione a quanto disposto nell'allegato A, punto 2.2.5 della DGR 1446 del 19/05/2009, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'ex art. 13.2b del Reg. (CE) 1828/06, il competente ufficio ha provveduto ai controlli in loco dando esito regolare in data 02/05/2013 per la regolarità dell'esecuzione e esito regolare in data 22/05/2013 per la regolarità finanziaria;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 447.577,00;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

- Verificata la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice ente 414, codice fiscale 03158880272), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 414/1/2/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, per un contributo complessivo di Euro 447.577,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 395.010,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 52.567,00, a carico del capitolo. n. 101323 e n. 101322, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 637 del 06/08/2012 ;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272356)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 329 del 31 marzo 2014

Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558) (codice Smupr 19459). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR n. 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 3558/1/1/1014/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27/02/2007 e la Commissione Europea con decisione C(22075633) del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1014 del 05/06/2012 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

- Il DDR n. 445 del 12/06/2012 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 555 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

- Il DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 83.100,00 per la realizzazione del progetto n. 3558/1/1/1014/2012;

- Il predetto DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 14.186.223,55 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2012,

Euro 13.466.312,45 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2012;

- Il DDR n. 701 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 1087 del 6/12/2012 ha disposto la modifica dell'anagrafica di enti ammessi a contribuzione pubblica

- il DDR n. 934 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto

previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.380,00;

- In data 15/02/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 26/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 83.078,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 28/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

- Verificata la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558, codice fiscale 03234820243), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3558/1/1/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, per un contributo complessivo di Euro 83.078,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 72.380,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 10.698,00, a carico del capitolo n. 101323 e n. 101322, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 637 del 06/08/2012 ;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272357)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 330 del 31 marzo 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ENTE SCUOLA EDILE VERONESE PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERONA (codice ente 1013) (codice Smupr 19381). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilita'. DGR n. 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 1013/1/1/1014/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27/02/2007 e la Commissione Europea con decisione C(22075633) del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1014 del 05/06/2012 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

- Il DDR n. 445 del 12/06/2012 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 555 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

- Il DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ENTE SCUOLA EDILE VERONESE PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERONA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 60.853,50 per la realizzazione del progetto n. 1013/1/1/1014/2012;

- Il predetto DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 14.186.223,55 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2012,

Euro 13.466.312,45 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2012;

- Il DDR n. 701 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- il DDR n. 934 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto

previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 15.295,50;

- In data 16/04/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 27/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 60.254,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 18/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

- Verificata la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENTE SCUOLA EDILE VERONESE PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERONA (codice ente 1013, codice fiscale 02705030233), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 1013/1/1/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, per un contributo complessivo di Euro 60.254,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 15.295,50;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ENTE SCUOLA EDILE VERONESE PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERONA (codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 44.958,50, a carico del capitolo. n. 101323 e n. 101322, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 637 del 06/08/2012 ;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ENTE SCUOLA EDILE VERONESE PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERONA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272358)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 333 del 31 marzo 2014

Approvazione del rendiconto presentato da CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE (codice ente 809) (codice Smupr 19444). POR 2007/2013 - Reg. 1081/2006. Asse 2B2F1 Occupabilità. DGR 1014 del 05/06/2012 - DDR n. 637 del 06/08/2012. Percorsi triennali 2012/2013. Interventi di terzo anno. Progetto 809/1/1/1014/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del Piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- In attuazione di quanto dispone il Reg. CE 1081/2006 e il Reg. CE 1083/2006, la Giunta Regionale con Dgr n. 422 del 27/02/2007 e la Commissione Europea con decisione C(22075633) del 16/11/2007, hanno approvato il testo del Programma Operativo della Regione Veneto, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2007/2013;

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1014 del 05/06/2012 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

- Il DDR n. 445 del 12/06/2012 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

- Il DDR n. 555 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

- Il DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 273.480,00 per la realizzazione del progetto n. 809/1/1/1014/2012;

- Il predetto DDR n. 637 del 06/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto l'impegno di spesa secondo la seguente ripartizione:

Euro 14.186.223,55 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2012,

Euro 13.466.312,45 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2012;

- Il DDR n. 701 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- il DDR n. 934 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit con nota prot n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit Srl, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 236.964,00;

- Il beneficiario ha presentato in data 29/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- In data 07/05/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- In attuazione a quanto disposto nell'allegato A, punto 2.2.5 della DGR 1446 del 19/05/2009, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'ex art. 13.2b del Reg. (CE) 1828/06, in data 07/11/2013 il competente ufficio ha provveduto ai controlli in loco dando esito regolare per la regolarità dell'esecuzione ed esito regolare per la regolarità finanziaria;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 273.373,00;

- I verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 30/01/2014 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 809/1/1/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, ente beneficiario CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE (codice ente 809);

- In data 10/02/2014, la Sezione Formazione, con lettera prot. n. 57638 , ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto sopra specificato, chiedendo delucidazioni;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, nuova relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame e in base agli esiti del servizio di controllo, come sopra specificato, per un importo ammissibile di complessivi Euro 273.226,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 12/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

- Verificata la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE (codice ente 809, codice fiscale 00670330232), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 809/1/1/1014/2012, DDR n. 637 del 06/08/2012, per

un contributo complessivo di Euro 273.226,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 236.964,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE (codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 36.262,00, a carico del capitolo. n. 101323 e n. 101322, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 637 del 06/08/2012 ;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272359)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 353 del 01 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2775/4/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 911.600,00 per la realizzazione del progetto n. 2775/4/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 789.348,00;

- Il competente ufficio, in data 2304/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 28/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 911.006,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 13/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775, codice fiscale 80007220231), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2775/4/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 911.006,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 789.348,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 121.658,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272360)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 354 del 01 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2775/4/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 911.600,00 per la realizzazione del progetto n. 2775/4/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 789.012,00;

- Il competente ufficio, in data 23/04/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 28/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 911.423,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 13/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775, codice fiscale 80007220231), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2775/4/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 911.423,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 789.012,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 122.411,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272361)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 355 del 01 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2775/5/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 91.160,00 per la realizzazione del progetto n. 2775/5/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposti anticipazioni per complessivi Euro 78.876,00;

- Il competente ufficio, in data 29/05/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 28/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 88.989,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 28/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775, codice fiscale 80007220231), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2775/5/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 88.989,00;
2. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 78.876,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 10.113,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272362)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 356 del 01 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2775/5/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 89.160,00 per la realizzazione del progetto n. 2775/5/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposti anticipazioni per complessivi Euro 78.792,00;

- Il competente ufficio, in data 29/05/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 28/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 88.214,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 28/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775, codice fiscale 80007220231), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2775/5/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 88.214,00;
2. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 78.792,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 9.422,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272363)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 357 del 01 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (codice ente 2776). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2776/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 5/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 455.800,00 per la realizzazione del progetto n. 2776/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 395.010,00;

- Il competente ufficio, in data 11/01/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 30/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 455.558,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 18/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

- I verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 13/02/2014 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 2776/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, ente beneficiario ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (codice ente 2776),

- In data 24/02/2014, la Sezione Formazione, con lettera prot. n. 79617, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti positivi del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto sopra specificato;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (codice ente 2776, codice fiscale 80014970273), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2776/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 455.558,00;

2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 395.010,00;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 60.548,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 6/08/2012;

4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;

5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO il presente decreto;

6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272364)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 358 del 01 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 2777/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 455.800,00 per la realizzazione del progetto n. 2777/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 395.010,00;

- Il competente ufficio, in data 06/11/2012, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 04/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 455.000,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 04/12/2013, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

- I verificatori regionali, come previsto dall'art. 12 del "Capitolato d'oneri e disciplina di gara" di cui all'allegato A) della DGR 1269/08, in data 07/02/2014 hanno provveduto alla verifica sulla relazione di certificazione prodotta da Iter Audit per il controllo documentale relativo al progetto n. 2777/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, ente beneficiario ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777),

- In data 24/02/2014, la Sezione Formazione, con lettera prot. n. 79617, ha comunicato a ITER AUDIT S.r.l., gli esiti positivi del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione del rendiconto sopra specificato;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777, codice fiscale 93005640276), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2777/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 455.000,00;

2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 395.010,00;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 59.990,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;

4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;

5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO il presente decreto;

6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272365)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 359 del 01 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3554/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 455.800,00 per la realizzazione del progetto n. 3554/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposti anticipazioni per complessivi Euro 393.456,00;

- Il competente ufficio, in data 07/12/2012, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 29/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 455.752,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 20/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554, codice fiscale 91016230285), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3554/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 455.752,00;
2. di dare atto che sono stati dispostial beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 393.456,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 62.296,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272366)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 360 del 01 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3554/1/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 455.800,00 per la realizzazione del progetto n. 3554/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposti anticipazioni per complessivi Euro 393.036,00;

- Il competente ufficio, in data 07/12/2012 , ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 29/10/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 451.746,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 20/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554, codice fiscale 91016230285), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3554/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 451.746,00;
2. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 393.036,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 58.710,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272367)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 366 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3616). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3616/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 182.320,00 per la realizzazione del progetto n. 3616/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 158.004,00;

- Il competente ufficio, in data 11/03/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 25/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 179.502,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 07/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3616, codice fiscale 92129380280), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3616/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 179.502,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 158.004,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Codice Siope 106021623) l'importo a saldo di Euro 21.498,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272368)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 367 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da LA DIMORA COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3616). Piano annuale Formazione Iniziale 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR . 1013 del 05/06/2012. - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3616/1/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 181.920,00 per la realizzazione del progetto n. 3616/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 158.004,00;

- Il competente ufficio, in data 11/03/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 25/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 179.322,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 07/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3616, codice fiscale 92129380280), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3616/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 179.322,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 158.004,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Codice Siope 106021623) l'importo a saldo di Euro 21.318,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272369)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 368 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 3712). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3712/1/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 85.390,00 per la realizzazione del progetto n. 3712/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.418,50;

- Il competente ufficio, in data 16/04/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 23/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 85.237,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 05/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 3712, codice fiscale 03698770231), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3712/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 85.237,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 72.418,50;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (Codice Siope 106021623) l'importo a saldo di Euro 12.818,50, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272370)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 369 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 3712). Piano annuale Formazione Iniziale 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR . 1013 del 05/06/2012. - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3712/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 85.390,00 per la realizzazione del progetto n. 3712/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.418,50;

- Il competente ufficio, in data 16/04/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 23/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 85.390,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 05/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 3712, codice fiscale 03698770231), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3712/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 85.390,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 72.418,50;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (Codice Siope 106021623) l'importo a saldo di Euro 12.971,50, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272371)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 370 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). Piano annuale Formazione Iniziale 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR . 1013 del 05/06/2012. - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3894/1/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 273.480,00 per la realizzazione del progetto n. 3894/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 237.006,00;

- Il competente ufficio, in data 22/10/2012, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 27/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 272.218,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 21/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894, codice fiscale 90013780235), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3894/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 272.218,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 237.006,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 35.212,00, a carico del capitolo n 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento**.**

Santo Romano

(Codice interno: 272372)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 371 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4032/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 271.880,00 per la realizzazione del progetto n. 4032/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 236.670,00;

- Il competente ufficio, in data 14/05/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 25/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 269.266,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 18/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032, codice fiscale 09809670012), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 4032/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 269.266,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 236.670,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 32.596,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272373)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 372 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4032/1/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 271.880,00 per la realizzazione del progetto n. 4032/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 236.796,00;

- Il competente ufficio, in data 14/05/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 25/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 269.452,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 18/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032, codice fiscale 09809670012), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 4032/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 269.452,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 236.796,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 32.656,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272374)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 373 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4048/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 273.480,00 per la realizzazione del progetto n. 4048/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 236.880,00;

- Il competente ufficio, in data 21/03/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 28/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 272.615,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 19/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048, codice fiscale 92016770247), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 4048/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 272.615,00;
2. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 236.880,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 35.735,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272375)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 374 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4048/1/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 273.480,00 per la realizzazione del progetto n. 4048/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 236.880,00;

- Il competente ufficio, in data 21/03/2013, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 28/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 273.067,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 19/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048, codice fiscale 92016770247), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 4048/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 273.067,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 236.880,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 36.187,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272376)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 375 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). Piano annuale Formazione Iniziale 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR. 1013 del 05/06/2012. - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 3894/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 273.480,00 per la realizzazione del progetto n. 3894/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 237.006,00;

- Il competente ufficio, in data 22/10/2012, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 27/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 272.280,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 21/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894, codice fiscale 90013780235), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3894/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 272.280,00;
2. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 237.006,00;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 35.274,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;
4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272377)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 376 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (codice ente 4294). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4294/1/1/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 820.440,00 per la realizzazione del progetto n. 4294/1/1/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 1044 del 20/11/2012 ha disposto che l'ente ISTITUTO ANTONIO PROVOLO PER L'EDUCAZIONE DEI SORDOMUTI venga cancellato dall'elenco regionale degli organismi di formazione e subentri nella titolarità del progetto 402/1/2/103/2012 l'organismo di formazione CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL;

- Il DDR n. 1088 del 06/12/2012 ha disposto la modifica dell'anagrafica di enti ammessi a contribuzione pubblica con DDR n. 636 del 06/08/2012;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 711.018,00;

- Il competente ufficio in data: 04/10/2012 e 12/03/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 13/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 815.813,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 18/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (codice ente 4294, codice fiscale 04047560232), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 4294/1/1/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 815.813,00;

2. di dare atto che sono stati disposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 711.018,00;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 104.795,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;

4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;

5. di comunicare a CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL il presente decreto;

6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 272378)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 377 del 02 aprile 2014

Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (codice ente 4294). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno. DGR n. 1013 del 05/06/2012 - DDR n. 636 del 06/08/2012. Progetto 4294/1/2/1013/2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2012-2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 698 del 24/05/2011, in conformità alle opzioni di semplificazione previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006, ha approvato lo studio realizzato dalla Direzione Formazione per la realizzazione di attività di formazione iniziale secondo la modalità c.d. "a costi standard";

- La Dgr n. 1012 del 05/06/2012, ha approvato la rivalutazione delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle recenti modifiche al Regolamento CE n. 1081/2006 e approvate con la Deliberazione n. 698 del 24.05.2011.

- La Dgr n. 1013 del 05/06/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

- Il DDR n. 444 del 12/06/2012 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

- Il DDR n. 554 del 16/07/2012 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

- Il DDR n. 636 del 06/08/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 818.440,00 per la realizzazione del progetto n. 4294/1/2/1013/2012;

- Il predetto DDR n. 636 del 6/08/2012 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

  - Euro 25.540.950,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2012

  - Euro 30.001.579,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2012;

- Il DDR n. 700 del 3/09/2012 ha approvato l'aggiornamento della modulistica per la richiesta di anticipo;

- Il DDR n. 1044 del 20/11/2012 ha disposto che l'ente ISTITUTO ANTONIO PROVOLO PER L'EDUCAZIONE DEI SORDOMUTI venga cancellato dall'elenco regionale degli organismi di formazione e subentri nella titolarità del progetto 402/1/2/103/2012 l'organismo di formazione CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL;

- Il DDR n. 1088 del 06/12/2012 ha disposto la modifica dell'anagrafica di enti ammessi a contribuzione pubblica con DDR n. 636 del 06/08/2012;

- Il DDR n. 933 del 25/10/2013 ha concesso un differimento del termine per la presentazione del rendiconto di spesa;

- Ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis della L.R. 10/90 e successive modificazioni ed integrazione, nonchè ai sensi del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 2082 del 12/12/2008 il Dirigente della Direzione Lavoro ha affidato alla società ITER AUDIT S.r.l, mediante regolare gara d'appalto, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività imputabili al FSE OB - CRO POR Regione Veneto - programmazione 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche della documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 3, 6 del richiamato contratto d'appalto;

- Con DGR n. 589 del 10/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato la ripetizione del servizio in capo ad ITER AUDIT S.r.l. ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e della DGR n. 1269 del 26/05/2008;

- Il Dirigente della Direzione Formazione ha comunicato alla Società Iter Audit , con nota prot. n. 128788 del 25/03/2013 una sospensione dell'esecuzione del contratto approvato con DGR n. 589 del 10/05/2011, individuando altri termini e condizioni per effettuare il controllo;

- Con nota del 04/04/2013 (prot. regionale n. 159069 del 15/04/2013), la Società Iter Audit srl, ha confermato la disponibilità di controllo e rendicontazione accettando i termini e le condizioni comunicati;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- Il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati disposte anticipazioni per complessivi Euro 711.018,00;

- Il competente ufficio in data: 04/10/2012 e 12/03/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

- Il beneficiario ha presentato in data 13/11/2013 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 817.061,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 18/02/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità del predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (codice ente 4294, codice fiscale 04047560232), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 4294/1/2/1013/2012, DDR n. 636 del 06/08/2012, per un importo complessivo di Euro 817.061,00;

2. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 711.018,00;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL (Codice Siope 106031634) l'importo a saldo di Euro 106.043,00, a carico del capitolo n. 072019 come da DDR n. 636 del 06/08/2012;

4. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;

5. di comunicare a CENTRO SERVIZI FORMATIVI A. PROVOLO SCARL il presente decreto;

6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

(Codice interno: 272325)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 33 del 05 marzo 2014

Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, articolo 5. Presa atto fusione per incorporazione di "Finimpresa Società Cooperativa", "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" e "Unionfidi Verona Società Cooperativa" in "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A.) Società Cooperativa".

[Artigianato]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della intervenuta fusione di "Finimpresa Società Cooperativa", "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" e "Unionfidi Verona Società Cooperativa" in "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato"(C.R.G.A) Società Coperativa".

Il Direttore

PREMESSO che, con provvedimento n. 659 del 9 marzo 2010, la Giunta regionale, in esecuzione della Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 48, ha approvato il riparto, per l'esercizio 2010, delle risorse finanziarie attribuite al Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive destinando agli interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane e ai conferimenti agli Organismi di garanzia l'importo di euro 7.000.000,00;

che, con provvedimento n. 2727 del 16 novembre 2010, la Giunta Regionale, acquisito il parere del Comitato Consultivo per il Credito all'Artigianato, ai sensi degli articoli 12 e 13 della citata Legge Regionale n. 48/1993, espresso nella seduta del 26 marzo 2010, ha approvato la ripartizione delle risorse destinando euro 1.000.000,00 alle tipologie di intervento individuate nell'articolo 4, comma 1, alle lettere a) e f) ed euro 6.000.000,00 ai conferimenti previsti dall'articolo 5, stabilendo che eventuali risorse non utilizzate per le iniziative previste dall'articolo 4 saranno attribuite agli interventi stabiliti dall'articolo 5;

che, con la medesima DGR n. 2727/2010, la Giunta Regionale, acquisiti i pareri del Comitato Consultivo per il Credito all'Artigianato e della Commissione Consiliare competente, ha approvato i criteri di riparto tra i vari organismi consortili di garanzia, per l'anno 2010, relativamente alle risorse destinate ai conferimenti previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 48/1993;

che, con Decreto n. 111 del 29 dicembre 2010, il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato ha approvato il riparto per l'esercizio 2010 dei conferimenti agli Organismi di garanzia;

CONSIDERATO che risultano beneficiari, tra gli altri, "Finimpresa Società Cooperativa", destinatario di un contributo pari ad euro 257.156,45 di cui euro 176.190,20 liquidati in quota parte nel corso dell'esercizio 2013, "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia", destinatario di un contributo pari ad euro 664.170,04 di cui euro 455.054,74 liquidati in quota parte nel corso dell'esercizio 2013 e "Unionfidi Verona Società Cooperativa", destinatario di un contributo pari ad euro 369.014,49 di cui euro 252.829,50 liquidati in quota parte nel corso dell'esercizio 2013, che si dichiarano fusi per incorporazione nel "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A) Società Coperativa";

PRESO ATTO che, con atto, Repertorio n. 152342 del 20 settembre 2013 - Notaio Alessandro Caputo del Distretto notarile di Venezia, "Finimpresa Società Cooperativa", "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" e "Unionfidi Verona Società Cooperativa" si dichiarano fuse per incorporazione in "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A) Società Coperativa";

RITENUTO conseguentemente, di procedere all'erogazione della quota di contributo rimanente a saldo, spettante a:

- "Finimpresa Società Cooperativa" per un importo pari ad euro 80.966,25;
- "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" per un importo pari ad euro 209.115,30;
- "Unionfidi Verona Società Cooperativa" per un importo pari ad euro 116.184,99

all'incorporante, "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A) Società Coperativa", per un importo totale pari ad euro 406.266,53;

DATO ATTO che, la Giunta Regionale, con il citato provvedimento n. 659/2010, ha demandato al Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato l'assunzione degli atti di esecuzione derivanti dall'adozione dell'atto stesso;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 659 del 9 marzo 2009 e n. 2727 del 16 novembre 2010;

VISTI il Decreto del Dirigente Regionale Industria e Artigianato n. 111 del 29 dicembre 2010, il Decreto del Dirigente Regionale Industria e Artigianato n. 734 dell'8 novembre 2013 ;

l'atto di fusione, Repertorio n. 152342 del 20 settembre 2013 - Notaio Alessandro Caputo del Distretto notarile di Venezia;

decreta

1) di prendere atto che, con atto di fusione per incorporazione, Repertorio n. 152342 del 20 settembre 2013 - Notaio Paolo Talice del Distretto notarile di Venezia, "Finimpresa Società Cooperativa", "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" e "Unionfidi Verona Società Cooperativa" si dichiarano fuse per incorporazione in "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A) Società Coperativa.";

2) che il "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A) Società Coperativa."; succede di pieno diritto nel completo compendio patrimoniale, attivo e passivo, subentrando in tutte le ragioni, i diritti e le azioni, così come in tutti gli obblighi, impegni e passività delle società incorporate, "Finimpresa Società Cooperativa" per un importo pari ad euro 80.966,25, "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" per un importo pari ad euro 209.115,30 e "Unionfidi Verona Società Cooperativa" per un importo pari ad euro 116.184,99, per un totale complessivo di euro 406.266,53;

3) di dare atto che il "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A) Società Coperativa.", con sede legale in Via Ancona n. 15, 30172 Mestre (VE), P.IVA. 02721420277 C.F. 02721420277, subentra, nel rapporto con la Regione, alle'estinte società "Finimpresa Società Cooperativa", "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" e "Unionfidi Verona Società Cooperativa";

4) di procedere all'erogazione della quota di contributo spettante a:

- "Finimpresa Società Cooperativa" per un importo pari ad euro 80.966,25;
- "Veneto Garanzie Società Cooperativa Artigiana di garanzia" per un importo pari ad euro 209.115,30;
- "Unionfidi Verona Società Cooperativa" per un importo pari ad euro 116.184,99

all'incorporante, "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato (C.R.G.A) Società Coperativa", per un importo totale pari ad euro 406.266,53, giusta DDIA n. 111 del 29 dicembre 2010;

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Pelloso

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 272294)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 85 del 04 aprile 2014

Rinnovo di Concessione demaniale per l'utilizzo di un attracco e di un complesso galleggiante da due chiatte con struttura in legno adibita a bar e tre pontili, una passerella e una rampa in Sx Po, st. 151-153, in Comune di Ficarolo (RO). Ditta: GIUDITTAS s.a.s. (P.I. 01459670384) (Pratica n° PO_PA00055). Rinnovo Concessione.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rinnovata alla Ditta Giuditta s.a.s di Cento (FE) la concessione demaniale per per l'utilizzo di un attracco e di un complesso galleggiante da due chiatte con struttura in legno adibita a bar e tre pontili, una passerella e una rampa in Sx Po, st. 151-153, in Comune di Ficarolo (RO).

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 19.11.2012, intesa ad ottenere da parte della Ditta Giuditta s.a.s, con sede legale in Via Stradella n. 2206 - Cento (FE), il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di un attracco e di un complesso galleggiante da due chiatte con struttura in legno adibita a bar e tre pontili, una passerella e una rampa in Sx Po, st. 151-153, in Comune di Ficarolo (RO).

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO navigazione di Boretto (RE) con nota prot. n. 0024625 del 28.08.2013, dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 24125 del 20.08.2013, dal Comune di Ficarolo (RO) con nota prot. n. 2342 del 15.03.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 25.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo alla Ditta Giuditta s.a.s., con sede legale in Via Stradella n. 2206 - Cento (FE), della concessione demaniale per l'utilizzo di un attracco e di un complesso galleggiante da due chiatte con struttura in legno adibita a bar e tre pontili, una passerella e una rampa in Sx Po, st. 151-153, in Comune di Ficarolo (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 25.03.2014 iscritto al n. 11 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo - il 25.03.2014 n. 1487 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga

di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.

3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 1.415,42 (millequattrocentoquindici/42) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.

5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6. Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo di questa Struttura per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bruno Carli

(Codice interno: 272628)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 88 del 09 aprile 2014

Concessione demaniale per utilizzo di specchio acqueo di ml. 6,00 x ml. 3,00 in sinistra idraulica del canale Cavetta in loc. Cortellazzo, Comune di Jesolo (VE). Subentro a seguito rinuncia. Subentrante: Magnan Luciano. Rif. Concessione: n° C96_000096.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Decreto di subentro alla concessione n. C96_000096 a favore del sig. Magnan Luciano. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinuncia del Sig. Depieri Luigino prot. n. 79389 del 24/02/2014. Istanza di subentro del Sig. Magnan Luciano prot. n. 66310 del 14/02/2014

Il Direttore

VISTO il disciplinare n. 933 rep. del 16.11.2007 ed il relativo decreto del Direttore del Genio civile di Venezia n. 332 del 23.11.2007 con i quali si concedeva al sig. Depieri Luigino residente in *(omissis)* - Zelarino (VE) - *(omissis)* uno specchio acqueo di mq. 18,00 per ormeggio di imbarcazione da diporto in sinistra idraulica del canale Cavetta, località Cortellazzo in comune di Jesolo (VE). La concessione ha la durata di anni 10 e scadrà il 15.11.2017;

CONSIDERATO che l'art. 31 comma 2 delle Direttive in materia di demanio della navigazione interna, approvate con DGR n. 1791/2012, prevede un'espressa autorizzazione dell'Autorità Demaniale, qualora il Concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione stessa (subingresso);

CONSIDERATO altresì che il richiedente, ai sensi dell'art. 31 comma 4 delle suindicate Direttive, deve presentare istanza di subingresso unitamente alla dichiarazione di rinuncia del Concessionario alla concessione;

VISTA la dichiarazione pervenuta in data 24.02.2014 n. prot. 79389 con cui il sig. Depieri Luigino ha rinunciato alla concessione indicata in oggetto, allegando scheda beneficiario per lo svincolo del deposito cauzionale;

VISTA l'istanza pervenuta in data 14/02/2014 n. prot. 66310 con la quale il sig. Magnan Luciano (C.F. MGNLCN39L05L736W), nato a Venezia il 05.07.1939 e residente in Via Indri, 29/G - Favaro Veneto (VE) ha chiesto di subentrare al sig. Depieri Luigino nella concessione in oggetto indicata, allegando la ricevuta delle spese di istruttoria e accettando tutti i patti e le condizioni, compresa la data di scadenza della concessione;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;

VISTO il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537, art. 10 comma 2, del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la DGR n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la DGR 04.09.2012, n. 1791;

decreta

1 - Di autorizzare il subentro della concessione descritta in oggetto a favore del sig. Magnan Luciano *(omissis)*, nato a Venezia il 05.07.1939 e residente in *(omissis)* - Favaro Veneto (VE), al quale è riconosciuta la titolarità a tutti gli effetti della concessione specificata nelle premesse alle stesse condizioni previste nel disciplinare n. n. 933 rep. del 16.11.2007 e nel relativo decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 332 del 23.11.2007.

2 - di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della regione;

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33.

Bruno Carli

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

(Codice interno: 272595)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 13 del 24 febbraio 2014

Acquisizione di licenze software windows server mediante ordine diretto su piattaforma Consip MEPA. Cig: zbc0d8d7de.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone lacquisizione mediante ordine diretto su piattaforma Consip MEPA di licenze software windows server (Cig. ZBC0D8D7DE), al fine di ripristinare una infrastruttura destinata allo sviluppo di applicazioni IDT in ambiente Windows Server. Estremi dei principali documenti dellistruttoria - D.l. 52/2012 - DPR 207/2010 - D. Igs. n. 163/2006 al - D.g.r 2401 del 27/11/2012

Il Direttore

Preso atto della necessità di acquisire licenze software windows server al fine di ripristinare una infrastruttura destinata allo sviluppo di applicazioni IDT in ambiente Windows Server.

Considerato che:

- risulta attiva una convenzione Consip aventi ad oggetto "la fornitura di licenze d'uso microsoft government open license e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni";

- detta convenzione prevede espressamente l'acquisizione da parte delle Amministrazioni aderenti di "*un quantitativo di Licenze e/o Software Assurance per un importo totale uguale o superiore all'Importo Minimo Ordinabile (IMO), fissato a 40.000 (quarantamila) euro, IVA esclusa*".

Evidenziato che i fabbisogni dell'Amministrazione regionale si quantificano in un importo nettamente inferiore a quello prescritto in detta convenzione ossia Euro 2128,60 iva esc., sussiste l'impossibilità di aderire a quest'ultima.

Viste le disposizioni di cui all'art. 7 del D.l. 52/2012 che prevedono l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di ricorrere ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi dell'art. 328.

Dato atto che:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che sono presenti le tipologie di beni aventi le caratteristiche idonee alle esigenze dell'amministrazione,

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente su piattaforma Consip MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.

- L'art. 328 del DPR 207/2010, al comma 4, let1. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possano avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'art.125 del Decreto legislativo n. 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile.

- Il richiamato art. 125 del D. Igs. n. 163/2006 al comma 11 dispone che" Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

- l'Amministrazione regionale ha disciplinato, come previsto dall'art. 125, comma 10, del D.lgs 163/2006, in un apposito regolamento (Allegato A alla D.g.r 2401 del 27/11/2012) le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con la procedura in economia.

- L'art. 14 co. 2 lett. a) dell'Allegato A) alla Dgr 2401 del 27/11/2012, il quale prevede che le forniture di importo inferiore a Euro 3.000,00 IVA esc. siano affidati direttamente ad un determinato operatore economico.

Considerato che il valore delle licenze Windows Server 2008 è pari ad Euro 2128,60 iva esclusa si può procedere, in relazione a detta forniture, con l'acquisto mediante ordine diretto su piattaforma Consip MEPA.

Precisato altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici: riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;possibilità di tracciare li acquisti e controllare la spesa eliminazione dei supporti cartacei.

Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma Consip MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Virtual Logic SRL ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto, ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco.

Si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione del seguente ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta Virtual Logic SRL, Partita IVA: 03878640238, VIA ERMOLAO BARBARO 14 - 37139 - VERONA (VR), convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per il seguente prodotto: Microsoft Windows Server - WinSvrStd LicSAPk OLP NL Gov 2Proc, prezzo Euro 2.128,60 (iva esclusa).

Ritenuto opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla piattaforma Consip MEPA.

Dato atto che il **CIG** che identifica la fornitura sopra citata risulta essere il seguente:

cig: zbc0d8d7de per la fornitura di un prodotto Software.

TUTTO CIO' PREMESSO

- visto il DPR 207/2010

- visto l'art. 125 del D.lgs 163/2006;

- visto l' Allegato A) alla Dgr 2401 del 27/11/2012;

- vista la L.R. 10.01.1997, n.1 e la conseguente D.G.R. n. 375/1997

decreta

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di Euro 2128,60 (iva esclusa) necessaria alla fornitura in oggetto;
2. di conferire, ex artt. 125 co. 11 del D.lgs 163/2006 e 14 co. 2 lett. a) dell'Allegato A) alla Dgr. n. 2401 del 27/11/2012, alla ditta Virtual Logic SRL , Partita IVA: 03878640238, Via Ermolao Barbaro 14 - 37139 - VERONA (VR) l'incarico di fornire n.2 licenze software windows server, al prezzo complessivo di Euro 2128,60 (iva esclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine, agli atti della scrivente Direzione;
3. di corrispondere, per le ragioni esposte in premesse, a favore della ditta Virtual Logic, SRL P.I e C.F 06467211006 con sede in Roma, la somma pari ad Euro 2128,60 (iva esclusa), a seguito di presentazione di regolare fattura con pagamento in unica soluzione entro 30 giorni data fattura fine mese;
4. di impegnare l'importo complessivo di Euro 2635,20 (iva compresa) sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per il Sistema Informativo Regionale" dell'esercizio provvisorio del Bilancio 2014 (Codice Siope 2.01.02 - Gestionale 2122 - Gestione ordinaria);

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR.

Elvio Tasso

(Codice interno: 272596)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 14 del 25 febbraio 2014

Servizio di connettività satellitare per le stazioni di Monte Avena nelo Comune di Pedavena (BL) e di Corbiolo nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR) - CIG Z890CF283E - ZF40CF27AB. Attuazione del DDR n. 164 del 18/12/2013. Impegno di spesa.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende impegnare la somma complessiva pari ad Euro 5.807,20 (IVA compresa), così suddivisa: - Euro 976,00 (IVA compresa) a favore della ditta Abs Computers S.r.l. per il servizio di connessione WDSL destinato alla stazione di Corbiolo nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR); - Euro 4.831,20 (IVA compresa) a favore della Ditta Antech S.p.a. per il servizio di connettività satellitare destinato alla stazione di Monte Avena nel Comune di Pedavena (BL). ESTREMI DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLISTRUTTORIA: - art. 125 del D.lgs 163/2006; - nota Unità di Progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartografia n. 332602 del 12.07.2011; - nota Direzione Sistemi Informativi del 27.09.2012 con prot. n. 444408; - offerta della Ditta Abs Computers S.r.l. prot. P.A. n. 552685/6007 del 17.12.2013; - offerte della Ditta Antech S.p.a. prot. P.A. n. 552666/6007 del 17.12.2013; - D.D.R. n. 164 del 18.12.2013.

Il Direttore

Visto il D.D.R. n. 164 del 18.12.2013 con il quale sono stati disposti i seguenti incarichi:

1. alla società Abs Computers S.r.l., C.F. 01644110239 con sede in Verona, via dell'Artigianato 11/a, l'esecuzione del servizio annuale di connessione WDSL per la stazione di Corbiolo nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR), secondo quanto indicato in offerta e agli atti della scrivente Sezione per un importo pari ad Euro 800,00 (IVA esclusa);
2. alla società Antech S.p.a. C.F. 02653880878 con sede in San Giovanni La Punta - Catania - Via Vittorio Emanuele Orlando 7, l'incarico annuale di eseguire il servizio di connettività satellitare Ip Bidirezionale a banda condivisa destinato alla stazione di Monte Avena nel Comune di Pedavena (BL), secondo quanto indicato in offerta e agli atti della scrivente Sezione per un importo pari ad Euro 3.960,00 (IVA esclusa).

Atteso che con il presente provvedimento si intende impegnare sul cap. 5130 "Spese per noleggio, manutenzione, di impianti telefonici nonchè per canoni per la trasmissione dati e per canoni di conversazione" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2014 la somma complessiva di Euro 5.807,20 (IVA compresa), così suddivisa:

- Euro 976,00 (IVA compresa) a favore della ditta Abs Computers S.r.l. per il servizio di connessione WDSL destinato alla stazione di Corbiolo nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR), da corrispondere a 60 gg. data fattura;

- Euro 4.831,20 (IVA compresa) a favore della Ditta Antech S.p.a. per il servizio di connettività satellitare destinato alla stazione di Monte Avena nel Comune di Pedavena (BL), da corrispondere con bonifico bancario a vista fattura.

TUTTO CIO' PREMESSO

- visto l'art. 125 del D.lgs 163/2006;

- visto l'Allegato A) alla Dgr 2401 del 27/11/2012;

- vista la L.R. 31.12.2012, n.54 e la conseguente D.G.R. n. 2611/2013;

- visto il DDR n. 35 del 06.05.2013;

- viste le offerte del 17.12.2013 con P.A. n. 552685/6007 e con P.A. n. 552666/6007 agli atti;

- vista la DGR n. 1637 del 17/06/08;

- visto l'art. 7 del D.l. 52/2012;

- visto il D.D.R. n. 164 del 18.12.2013

decreta

1. di autorizzare la spesa di Euro Euro 5.807,20 (IVA compresa) per le ragioni espresse in premessa;

2. di corrispondere, per le ragioni esposte in premesse, a favore:

- della società Abs Computers S.r.l., C.F. 01644110239 con sede in Verona, via dell'Artigianato 11/a, per l'esecuzione del servizio annuale di connessione WDSL destinato alla stazione di Corbiolo nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR), secondo quanto indicato in offerta e agli atti della scrivente Sezione per un importo pari ad Euro 976,00 (IVA compresa);
- della società Antech S.p.a. C.F. 02653880878 con sede in San Giovanni La Punta - Catania - via Vittorio Emanuele Orlando 7, per l'esecuzione annuale del servizio di connettività satellitare Ip Bidirezionale a banda condivisa destinato alla stazione di Monte Avena nel Comune di Pedavena (BL), secondo quanto indicato in offerta e agli atti della scrivente Sezione per un importo pari ad Euro 4.831,20 (IVA compresa).

3. di impegnare sul cap. 5130 "Spese per noleggio, manutenzione, di impianti telefonici nonchè per canoni per la trasmissione dati e per canoni di conversazione" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2014 la somma complessiva di Euro 5.807,20 (IVA compresa) - (Codice SIOPE 1.03.01- Gestionale 1355 - Gestione ordinaria), così suddivisa:

- Euro 976,00 (IVA compresa) a favore della ditta Abs Computers S.r.l. per il servizio di connessione WDSL per la stazione di Corbiolo nel Comune di Bosco Chiesanuova (VR), da corrispondere a 60 gg. data fattura;

- Euro 4.831,20 (IVA compresa) a favore della Ditta Antech S.p.a. per il servizio di connettività satellitare per la stazione di Monte Avena nel Comune di Pedavena (BL), da corrispondere con bonifico bancario a vista fattura.

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. del 14.03.2013, n. 33.

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR.

Elvio Tasso

(Codice interno: 272695)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 18 del 28 febbraio 2014

Manutenzione del sistema di telecomunicazione degli uffici della Giunta della Regione del veneto e conduzione del Cento Servzizi Comunicazioni regionale, non chè gestione, manutenzione e supporto dell'infrastruttura tecnologica del sistema di networking. Prolungamento servizi. Art. 97 costituzione. Codice Siope n. 1-03-1355, CIG n. 00825488C1.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il prolungamento dal 01/03/2014 al 31/05/2014 del contratto in corso per la manutenzione del sistema di telecomunicazione degli Uffici della Giunta regionale e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale, nonchè per i servizi di gestione, manutenzione e supporto dell'infrastruttura tecnologica del sistema di networking, il tutto nelle more dell'adesione alla Convenzione Consip "Centrali Telefoniche - CT6", Lotto 2, aggiudicata in via definitiva al RTI tra le ditte Fastweb SpA e Vitrociset SpA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Art. 97 della Costituzione - DGR n. 553 del 03/05/13 e DGR n. 2327 del 16/12/13 - Legge n. 94 del 06/07/12 e Legge n. 135 del 07/08/12 - DDR n 38 del 15/05/13, DDR n. 83 del 15/07/13, DDR n. 101 del 18/09/13, DDR n. 148 del 27/11/13 e DDR n 168 del 19/12/13 - nota Prot. n. 0059231 del 10/02/14 e Prot. n. P/77902/6007 del 21/02/14 della Sezione Sistemi Informativi - note della ditta Unify SpA, pervenute con Prot. n. A/68778/6007 del 17/01/14 e Prot. n. A/78944/6007 del 24/02/14

Il Direttore

Premesso che:

- con DGR n. 553 del 03/05/13 la Giunta Regionale autorizzava l'indizione della gara pubblica mediante procedura ristretta per l''affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, aggiornamento ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto e di conduzione/aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale, ex art. 54 e ss.gg. del D.Lgs 163/06, per un periodo contrattuale di n. 37 mesi, più eventuali n. 12 mesi di proroga dell'attività di gestione, manutenzione e aggiornamento del SCR e conduzione/aggiornamento del CSC;

- la stessa deliberazione, nelle more dell'espletamento della gara e a fronte della scadenza dei servizi in oggetto, autorizzava il prolungamento dei relativi contratti (sottoscritti rispettivamente in esecuzione del DDR n. 80/08 e del DDR n. 28/09 dell'allora Direzione Sistema Informativo, oggi Sezione Sistemi Informativi) tra Regione del Veneto e l'ATI costituita tra le ditte Siemens Enterprise Communications Spa, mandataria (oggi Unify Spa) e Alfa Telematica Srl, mandante, per la manutenzione del sistema di telecomunicazione degli Uffici della Giunta della Regione del Veneto e conduzione del centro servizi comunicazioni regionale e per la gestione, manutenzione e supporto dell'infrastruttura tecnologica del sistema di networking, per un periodo massimo di n. 4 mesi dal 01/08/13 al 30/11/13;

- in attuazione della citata DGR n. 553/2013 e in forza dell'autorizzazione dalla stessa derivante, con DDR n. 38 del 15/07/13 il Dirigente dell'allora Direzione Sistemi Informativi, oggi Sezione Sistemi Informativi, indiceva la predetta gara a procedura ristretta e con DDR n. 83 del 15/07/2013 autorizzava (in forza della disponibilità in tal senso espressa dalla ditta Siemens Enterprise Communications Spa, oggi Unify Spa) il prolungamento dei contratti in parola dal 01/08/2013 al 30/09/2013, riservandosi di estendere il prolungamento fino a ulteriori n. 2 mesi condizionatamente alle necessità ed alle disponibilità di bilancio;

- in seguito, sempre per scongiurare possibili interruzioni dei servizi in parola, veniva autorizzato il prolungamento dei medesimi contratti prima dal 01/10/2013 al 30/11/2013 (con DDR n. 101 del 18/09/2013) e successivamente dal 01/12/2013 al 31/12/2013 (con DDR n. 148 del 27/11/2013);

Atteso che:

- con DDR n. 168 del 19/12/13 veniva da ultimo autorizzato un ulteriore prolungamento del contratto per i servizi di manutenzione del sistema di telecomunicazione degli uffici della Giunta regionale e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale e del contratto per la gestione, manutenzione e supporto dell'infrastruttura tecnologica del sistema di networking, per il periodo dal 01/01/2014 al 28/02/2014 e conformemente alle condizioni tecniche/economiche di cui all'offerta presentata da Unify Spa con Prot. n. A/499613/6007 del 15/11/2013 e con Prot. n. A/522099/6007 del 29/11/2013,

agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

- il medesimo provvedimento dava atto del cambio di denominazione sociale - con effetto dal 16/10/2013 - della ditta Siemens Enterprise Communications Spa, con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 6, C.F. n. 03867960282 in Unify Spa, come risultante da certificato notarile trasmesso con PEC del 06/12/2013, senza alcuna variazione dei termini e condizioni delle relazioni commerciali e/o contrattuali facenti capo all'ex Siemens Enterprise Communications Spa.

Posto che:

- dopo l'indizione della gara di cui si tratta, con DGR n. 2327 del 16/12/2013 la Giunta Regionale autorizzava l'adesione alla Convenzione Consip *"Centrali Telefoniche - CT6"*, Lotto 2, per la fornitura dei servizi di manutenzione, gestione e integrazione delle centrali telefoniche installate presso le PP.AA., aggiudicata provvisoriamente in data 14/10/13 da Consip SpA al RTI tra le imprese Fastweb Spa (mandataria) e Vitrociset Spa (mandante);

- a tal fine, la medesima deliberazione autorizzava la revoca (a far data dall'aggiudicazione definitiva della procedura aperta indetta da Consip Spa per la predetta Convenzione *"CT6"*) della gara a procedura ristretta in parola, demandando al Dirigente della Sezione Sistemi Informativi il compimento di ogni atto necessario e/o conseguente.

Rilevato che:

- l'attivazione della Convenzione di cui sopra ha dovuto scontare i tempi legati all'insorgenza di un contenzioso giurisdizionale instaurato nei confronti del Raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario provvisorio della gara Consip per la fornitura dei servizi di manutenzione, gestione e integrazione delle centrali telefoniche installate presso le PP.AA.

Ciò ha contribuito a ritardare, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, l'espletamento delle procedure di adesione alla predetta Convenzione *"CT6"* nonché di preliminare revoca della gara a procedura ristretta indetta con la predetta DGR n. 553/13, come autorizzate con DGR n. 2327 del 16/12/13;

- a fronte dell'intervenuta aggiudicazione definitiva della predetta gara e della stipula del relativo contratto intervenuta in data 04/02/14, si ravvisa allo stato la necessità (nelle more dell'adesione alla Convenzione *"CT6"* e della revoca della gara indetta con DGR n. 553/13) di assicurare la continuità del servizio di manutenzione del Sistema di Comunicazione regionale, estendendo il prolungamento del contratto in essere per un periodo di ulteriori n. 3 mesi (dal 01/03/2014 al 31/05/2014), al fine di rispettare le tempistiche necessarie al completamento dei processi amministrativi propedeutici all'adesione alla predetta Convenzione *"CT6"*;

Atteso che:

- la periodica necessità di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle centrali telefoniche regionali risulta indispensabile al fine di garantirne il buon funzionamento e mantenimento, in quanto la rete telefonica (costituita dai centralini e da apparecchi terminali) è da considerarsi strumento essenziale e fondamentale per l'attività dell'Ente;

- in particolare, garantire la manutenzione del Sistema di Comunicazione regionale rappresenta per l'Amministrazione un'esigenza indefettibile al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa (vd. art. 97 Cost.).

L'interruzione del servizio, in caso di guasti, potrebbe infatti gravemente pregiudicare il funzionamento delle strutture regionali, compromettendo, ad esempio, la comunicazione interna tra gli uffici della Giunta regionale, la comunicazione degli uffici verso l'esterno, la comunicazione tra le ULSS venete e il Sistema Informativo Sanitario regionale, la disponibilità di applicazioni di fondamentale utilizzo interno quali quella relativa al sistema finanziario e di bilancio, al monitoraggio della programmazione comunitaria e al sistema informativo del Settore Primario e del Turismo;

Considerato che:

- allo scopo di evitare la sospensione dei predetti servizi garantendone la continuità, la Sezione Sistemi Informativi ha chiesto (con proprie note Prot. n. 0059231 del 10/02/2014 e Prot. n. P/77902/6007 del 21/02/2014) la disponibilità all'estensione del prolungamento del contratto di manutenzione in corso al fornitore dei servizi in parola per un periodo massimo di n. 3 mesi dal 01/03/2014 al 31/05/2014, il quale potrà anche essere ridotto sulla base delle sopraggiunte esigenze operative dell'Amministrazione regionale.

A tal fine è stato stimato un corrispettivo massimo complessivo non superiore a Euro 540.000,00=Iva inclusa con richiesta di applicare comunque condizioni contrattuali, prestazionali ed economiche almeno pari a quelle previste nel contratto attualmente in essere;

- in risposta, la ditta Unify Spa ha trasmesso la propria offerta con note pervenute con Prot. n. A/68778/6007 del 17/01/2014 e Prot. n. A/78944/6007 del 24/02/2014, agli atti della Sezione Sistemi Informativi, acconsentendo al prolungamento dei citati servizi per il periodo e alle condizioni richieste, con quantificazione di un spesa complessiva (relativa al trimestre Marzo-Aprile-Maggio 2014) ammontante a Euro 527.880,69=IVA inclusa.

Detta offerta è da reputarsi congrua sia economicamente perchè inferiore alle condizioni contrattuali attualmente applicate, che tecnicamente, essendo pienamente in linea con le necessità operative dell'Amministrazione regionale;

Dato atto che:

- all'interno dell'organizzazione regionale non esiste un servizio con una specializzazione tale da fornire un'assistenza ed una manutenzione che consenta di evitare l'interruzione di un pubblico servizio;

- la spesa prevista col presente atto, per servizi di manutenzione del sistema di comunicazione della Regione del Veneto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla LR n.1/2011.

Ritenuto dunque:

- di dare luogo, per le motivazioni espresse in premessa, al prolungamento (dal 01/03/2014 al 31/05/2014) del contratto in essere per la manutenzione del sistema di telecomunicazione degli Uffici della Giunta della Regione del Veneto e conduzione del centro servizi comunicazioni regionale e del contratto per la gestione, manutenzione e supporto dell'infrastruttura tecnologica del sistema di networking (in esecuzione, rispettivamente, dei decreti n. 80/08 e n. 28/09 dell'allora Direzione Sistema Informativo, oggi Sezione Sistemi Informativi);

- di autorizzare a tal scopo una spesa pari a Euro 175.960,23=IVA inclusa, riferita al mese di Marzo 2014 per la prestazione dei servizi di manutenzione in oggetto, impegnando la stessa sul capitolo di spesa n. 7214 *"Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale"* dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2014 (Codice Siope n. 1-03-01, Gestionale 1355);

- di rinviare, per quanto concerne l'autorizzazione e l'impegno riferiti alla rimanente spesa di Euro 351.920,46=IVA inclusa, per la prestazione dei servizi di manutenzione in oggetto nei mesi di Aprile e Maggio 2014, a successivo decreto del Dirigente regionale della Sezione Sistemi Informativi, subordinatamente all'approvazione del bilancio regionale definitivo 2014 e al reperimento nello stesso delle necessarie coperture finanziarie.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTI il D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 e il relativo regolamento attuativo, DPR n. 207/10;

- VISTI i decreti n. 80/08 e n. 28/09 dell'allora Direzione Sistema Informativo, ora Sezione Sistemi Informativi;

- VISTI i decreti n. 38 del 15/05/13, n. 83 del 15/07/13, n. 101 del 18/09/13, n. 148 del 27/11/13 e n. 168 del 19/12/13 dell'allora Direzione Sistemi Informativi, oggi Sezione Sistemi Informativi;

- RICHIAMATE la DGR n. 553 del 03/05/13 e la DGR n. 2327 del 16/12/13;

- RICHIAMATO l'art 97 della Costituzione la determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 86 del 06/10/11:

- RICHIAMATE le note Prot. n. 0485534 del 08/11/13 e Prot. n. 0513424 del 26/11/13 dell'allora Direzione Sistemi Informativi (oggi Sezione Sistemi Informativi);

- RICHIAMATA la Convenzione Consip *"Centrali Telefoniche - CT6"*, Lotto 2;

- VISTE le note Prot. n. 0059231 del 10/02/14 e Prot. n. P/77902/6007 del 21/02/14 della Sezione Sistemi Informativi;

- VISTE le note della ditta Unify SpA, pervenute con Prot. n. A/68778/6007 del 17/01/14 e Prot. n. A/78944/6007 del 24/02/14, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

- VISTA la DGR n. 90 del 11/02/14, *"Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2014"*.

decreta

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e costituenti parte integrante del presente provvedimento, il prolungamento del contratto per i servizi di manutenzione del sistema di telecomunicazione degli uffici della Giunta regionale e conduzione del Centro Servizi Comunicazioni regionale e del contratto per la gestione, manutenzione e supporto dell'infrastruttura tecnologica del sistema di networking, sottoscritti tra la Regione del Veneto e l'ATI costituita tra Unify Spa (già Siemens Enterprise Communications Spa), con sede in Viale P. e A. Pirelli n. 6, Cap. 20126 - Milano, CF e P.Iva n. 03867960282 (mandataria) e Alfa Telematica Srl, con sede in Via Pelosa 183, Vicenza, P.Iva n. 03677440244 (mandante), per un periodo massimo di n. 3 mesi dal 01/03/2014 al 31/05/2014 - il quale potrà anche essere ridotto sulla base delle sopraggiunte esigenze operative dell'Amministrazione regionale - per un importo complessivo ammontante ad Euro 527.880,69=IVA inclusa, conformemente alle condizioni tecniche/economiche di cui all'offerta presentata dalla ditta Unify Spa con note Prot. n. A/68778/6007 del 17/01/2014 e Prot. n. A/78944/6007 del 24/02/2014, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

2) di autorizzare una spesa pari a Euro 175.960,23=IVA inclusa, riferita al mese di Marzo 2014, per la prestazione dei servizi di manutenzione di cui al punto 1);

3) di impegnare la somma pari ad Euro 175.960,23=IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 7214 *"Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale"* dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2014 (Codice Siope n. 1-03-01, Gestionale 1355);

4) di rinviare, per quanto concerne l'autorizzazione e l'impegno riferiti alla rimanente spesa ammontante a Euro 351.920,46=IVA inclusa, per la prestazione dei servizi di manutenzione di cui al punto 1) riguardanti i mesi di Aprile e Maggio 2014, ad un successivo decreto del Dirigente regionale della Sezione Sistemi Informativi, subordinatamente all'approvazione del bilancio regionale definitivo 2014 ed al reperimento nello stesso delle necessarie coperture finanziarie;

5) di corrispondere alla ditta Unify Spa, con sede legale in Viale P. e A. Pirelli n. 6, Cap. 20126 - Milano, CF e P.Iva n. 03867960282, in qualità di mandataria, la somma complessiva di Euro 175.960,23=IVA inclusa, conformemente alle modalità di cui al contratto prorogato, in canoni mensili posticipati, dietro presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile;

5) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, trattandosi di una spesa per servizi di manutenzione del sistema di comunicazione della Regione del Veneto;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. del 14/03/13, n. 33;

7) di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURV.

Elvio Tasso

(Codice interno: 272696)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 19 del 03 marzo 2014

Acquisizione di un servizio di tempestivo intervento da remoto sul sistema regionale di videoconferenza in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti dello stesso tramite Ordine Diretto di Avcquisto (ODA) su piattaforma Consip MEPA. Cig: 5628398CF3.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Note per la trasparenza: Il presente provvedimento dispone lacquisizione mediante ordine diretto su piattaforma Consip MEPA di un servizio di tempestivo intervento da remoto sul sistema regionale di videoconferenza in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti dello stesso. Estremi dei principali documenti dellistruttoria - D. Lgs. n. 163/2006 - DPR n. 207/2010 - DGR n. 2401 del 27/11/2012 - Legge n. 94 del 06/07/2012

Il Direttore

Preso atto:

- che sussiste la necessità di acquisire un servizio di tempestivo intervento da remoto sul sistema regionale di videoconferenza in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti dello stesso. Tali interventi da remoto dovranno avvenire entro e non oltre le 8 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto da parte dell'Amministrazione, tramite la messa a disposizione di punti di contatto, raggiungibili con le più ampie modalità telematiche nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì nell'orario 08:30-12:30 e 13:30-17:30;

- tutte le segnalazioni, le richieste e le attività intraprese saranno dovranno essere gestite tramite un sistema di *Trouble Ticketing* (TT) che permetterà all'Amministrazione di essere costantemente aggiornata in tempo reale sullo stato di avanzamento degli interventi di cui sopra.

Considerato che è stata accertata l'assenza delle tipologie merceologiche da acquistare in Convenzioni Consip attive e che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che sono presenti le tipologie di beni aventi le caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale.

Posto che, relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".*

Dato atto che:

- l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente su piattaforma Consip MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi Esso si svolge secondo i seguenti *steps* procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo; 2) verifica delle condizioni generali di fornitura; 3) compilazione del modulo d'ordine con indicazione di quantità e luogo di consegna; sottoscrizione con firma digitale e invio diretto al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

- l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possano avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'art.125 del Decreto legislativo n. 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;

- il richiamato art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, al comma 11, dispone che *"per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";*

- l'Amministrazione regionale ha disciplinato, come previsto dall'art. 125, comma 10, del predetto D.Lgs. n. 163/2006, in un apposito regolamento (Allegato A alla DGR n. 2401 del 27/11/2012, recante*"Aggiornamento del provvedimento recante*

"Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354 del 06/03/12, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs. n. 163/2006, DPR 207/2010, DGR n. 354/2012, Legge n. 94/2012, Legge n. 135/2012 e Legge n. 134/2012)", le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con la procedura in economia. L'art. 14 co. 2 lett. a) dell'Allegato A) alla DGR n. 2401 del 27/11/2012, il quale prevede che le forniture di importo inferiore a Euro 3.000,00 ed i servizi di importo inferiore a Euro 10.000,00 siano affidati direttamente ad un determinato operatore economico.

Dato atto che:

- essendo il valore del servizio d'intervento da remoto sul sistema regionale di videoconferenza da acquisire pari a Euro 5000,00=IVA al 22 % esclusa, si può procedere (in relazione a detto servizio) con l'acquisto mediante ordine diretto su piattaforma Consip MEPA;

- l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la succitata formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici: 1) riduzione dei costi del processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line; 4) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa eliminazione dei supporti cartacei;

- da una disamina dei prodotti offerti su piattaforma Consip MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Longwave S.r.l. ha nel proprio catalogo il servizio richiesto, ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco.

Si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione del seguente Ordinativo Diretto di Acquisto in favore della ditta Longwave S.r.l., con sede in Via Brigata Reggio n. 37, 42124 - Reggio Emilia, P. IVA e C.F. n. 01922820350, convenzionata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il seguente prodotto: *"servizio di tempestivo intervento da remoto sul sistema regionale di videoconferenza in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti dello stesso"*. Prezzo: Euro 5.000,00=(IVA esclusa).

Ritenuto opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla piattaforma Consip MEPA.

Dato atto che il CIG che identifica la fornitura sopra citata per la fornitura di un servizio di tempestivo intervento da remoto sul sistema regionale di videoconferenza in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti dello stesso, risulta essere il seguente: CIG n. 5628398CF3.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il DPR 207/2010;

- VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006;

- VISTO l'Allegato A) alla Dgr 2401 del 27/11/2012;

- VISTA la L.R. n.1 del 10/01/1997 e la conseguente D.G.R. n. 375/1997.

decreta

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di Euro 6.100,00=(IVA al 22% inclusa) necessaria alla fornitura in oggetto;
2. di conferire, ex artt. 125 co. 11 del D.lgs 163/2006 e 14 co. 2 lett. a) dell'Allegato A) alla Dgr. n. 2401 del 27/11/2012, alla ditta Longwave S.r.l., con sede in Via Brigata Reggio n. 37, 42124 - Reggio Emilia, P. IVA e C.F. n. 01922820350 l'incarico di fornire un servizio di tempestivo intervento da remoto sul sistema regionale di videoconferenza in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti dello stesso, al prezzo complessivo di Euro 6.100,00=(IVA al 22% inclusa) e alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine, agli atti della scrivente Direzione;
3. di corrispondere, per le ragioni esposte in premesse, a favore della ditta Longwave S.r.l., con sede in Via Brigata Reggio n. 37, 42124 - Reggio Emilia, P. IVA e C.F. n. 01922820350, la somma pari ad Euro 6.100,00 (IVA inclusa), a seguito di presentazione di regolare fattura con pagamento in unica soluzione entro 30 giorni data fattura fine mese;
4. di impegnare l'importo complessivo di Euro 6.100,00=(IVA al 22 % compresa) sul Capitolo di spesa n. 7214, recante *"Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale"* dell'esercizio provvisorio del Bilancio regionale 2014 (Codice Siope 1.03.01 - Gestionale 1362);

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR.

Elvio Tasso

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' PERIFERICA SERVIZIO FORESTALE DI VICENZA

(Codice interno: 259902)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' PERIFERICA SERVIZIO FORESTALE DI VICENZA n. 3 del 25 giugno 2013

Erogazione degli incentivi previsti dall'art.92 del D.Lgs. 163/2006, gia' art.18 della L.109/1994, in applicazione del Reg.to Reg.le n.4 del 14.10.2002. Intervento attivato nell'anno 2004 ed eseguito dall'U.Per.Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Capitolo 100482.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento liquida incentivi previsti dall'art.92 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità stabilite dal Reg.le n°4 del 14/10/02, per le attività effettuate dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza, nell'anno 2004.

Il Dirigente

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari generali n° 265 del 15/07/2004, con il quale sono state disposte le attività di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e per la funzione di coordinatore della sicurezza, di direzione lavori e di redazione degli atti di contabilità finale da effettuarsi da parte del personale della Amministrazione Regionale.

VISTO l'art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già art. 18 della L. 109/1994.

VISTO il Regolamento approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2711 del 30/09/2002, "Applicazione dell'art. 18 della L. 19/02/1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione".

VISTO l'Accordo decentrato per il personale delle categorie A-D in ordine all'erogazione degli incentivi per la progettazione e la pianificazione, siglato il 25 luglio 2002, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2704 del 30/09/2002, e s.m.i.

VISTA la circolare del Segretario Generale della Programmazione n. 24945/4101/33 del 20/11/2002.

VISTO il citato provvedimento meglio evidenziato nel prospetto **allegato "A",** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale è stato nominato il gruppo per le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilizzazione finale relative agli interventi da realizzarsi a cura dei Servizi Forestali Regionali.

ACCERTATO che le predette attività si sono svolte nel rispetto degli obiettivi programmatici prefissati dalla Giunta Regionale, nonché nei termini di tempo utili alla funzionalità delle opere realizzate.

ATTESO che i dipendenti che a vario titolo e ruolo hanno partecipato alle attività in parola vengono confermati così come riportati nell'allegata scheda di dettaglio, denominata **allegato "B",** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINATI gli importi da corrispondere a ciascun dipendente sulla base del proprio coinvolgimento nelle predette attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilizzazione finale, stanti le aliquote fissate dalla sopraccitata Circolare del Segretario Generale della Programmazione ai fini della erogazione del compenso;

DATO ATTO che le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto, in ragione di complessivi **Euro 429.65** comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della Amministrazione Regionale, sono state accantonate, a valere sul Capitolo di settore, sull' impegno e per l' importo analiticamente indicato nel prospetto **allegato "C"** al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo pari a **Euro 429.65** risulta disponibile con riferimento all' impegno già assunto a valere sul capitolo di settore meglio evidenziato nell'**allegato "C"** al presente decreto;

ATTESO che alle necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo di entrata 8391 "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione" e del capitolo di spesa 5006 "Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione" provvederà la Direzione regionale Ragioneria;

RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di poter disporre la liquidazione dei compensi spettanti al personale regionale individuato, negli importi complessivi e nei nominativi riportati nel prospetto **allegato "D",** parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 4 del 14/10/2002.

decreta

1. Di liquidare al personale indicato nell' allegata scheda di dettaglio, denominata **allegato "B"**, per l' importo complessivo riportato nel prospetto **allegato "D",** costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli incentivi, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della Amministrazione Regionale, per un importo complessivo di **Euro 429.65**, dando atto che ciò avverrà a cura della Direzione Regionale Risorse Umane.
2. Di dare atto che alla spesa onnicomprensiva pari a **Euro 429.65** si farà fronte con l' impegno precedentemente assunto con il provvedimento evidenziato nell'**allegato "C"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di demandare alla Direzione regionale Ragioneria le necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo di entrata 8391 "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione" e del capitolo di spesa 5006 "Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione".
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e successivamente alla Direzione regionale Risorse Umane, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai fini della erogazione degli incentivi al personale regionale.
5. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Miria Righele

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 259903)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' PERIFERICA SERVIZIO FORESTALE DI VICENZA n. 4 del 25 giugno 2013

Erogazione degli incentivi previsti dall'art.92 del D.Lgs.163/2006, già art.18 della L.109/1994, in applicazione del Reg.to Reg.le n.4 del 14.10.2002. Intervento attivato nell'anno 2008 ed eseguito dall'U.Per.Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Cap.100630.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento liquida incentivi previsti dall'art.92 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità stabilite dal Reg.le n°4 del 14/10/02, per le attività effettuate dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza, nell'anno 2008.

Il Dirigente

VISTO il decreto della Dirigente Dell'Unità Periferica del Servizio Forestale Regionale di Vicenza n°1 del 06/02/2009, con il quale sono state disposte le attività di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e per la funzione di coordinatore della sicurezza, di direzione lavori e di redazione degli atti di contabilità finale da effettuarsi da parte del personale della Amministrazione Regionale.

VISTO l'art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, già art. 18 della L. 109/1994.

VISTO il Regolamento approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2711 del 30/09/2002, "Applicazione dell'art. 18 della L. 19/02/1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione".

VISTO l'Accordo decentrato per il personale delle categorie A-D in ordine all'erogazione degli incentivi per la progettazione e la pianificazione, siglato il 25 luglio 2002, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2704 del 30/09/2002, e s.m.i.

VISTA la circolare del Segretario Generale della Programmazione n. 24945/4101/33 del 20/11/2002.

VISTO Il citato provvedimento meglio evidenziato nel prospetto **allegato "A",** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale è stato nominato il gruppo per le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilizzazione finale relative agli interventi da realizzarsi a cura dei Servizi Forestali Regionali.

ACCERTATO che le predette attività si sono svolte nel rispetto degli obiettivi programmatici prefissati dalla Giunta Regionale, nonché nei termini di tempo utili alla funzionalità delle opere realizzate.

ATTESO che i dipendenti che a vario titolo e ruolo hanno partecipato alle attività in parola vengono confermati così come riportati nell' allegata scheda di dettaglio, denominata **allegato "B",** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINATI gli importi da corrispondere a ciascun dipendente sulla base del proprio coinvolgimento nelle predette attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilizzazione finale, stanti le aliquote fissate dalla sopraccitata Circolare del Segretario Generale della Programmazione ai fini della erogazione del compenso;

DATO ATTO che le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto, in ragione di complessivi **Euro 75,38** comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della Amministrazione Regionale, sono state accantonate, a valere sul Capitolo di settore, sull' impegno e per l' importo analiticamente indicato nel prospetto **allegato "C"** al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo pari a **Euro 75,38** risulta disponibile con riferimento all' impegno già assunto a valere sul capitolo di settore meglio evidenziati nell'**allegato "C"** al presente decreto;

ATTESO che alle necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo di entrata 8391 "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione" e del capitolo di spesa 5006 "Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione" provvederà la Direzione regionale Ragioneria;

DATO ATTO, come evidenziato nell' **allegato "B"** al presente decreto, che per le attività effettuate, nel complesso, nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 24 novembre 2010, è stato applicato il comma 7-bis dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, così come modificato dall'art. 18, comma 4-sexies della legge 28.01.2009, n.2;

RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di poter disporre la liquidazione dei compensi spettanti al personale regionale individuato, negli importi complessivi e nei nominativi riportati nel prospetto **allegato "D",** parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 4 del 14/10/2002.

decreta

1. Di liquidare al personale indicato nell' allegata scheda di dettaglio, denominata **allegato "B"**, per l' importo complessivo riportato nel prospetto **allegato "D",** costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli incentivi, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della Amministrazione Regionale, per un importo complessivo di **Euro 75,38**, dando atto che ciò avverrà a cura della Direzione Risorse Umane.
2. Di dare atto che alla spesa onnicomprensiva pari a **Euro 75,38** si farà fronte con l' impegno precedentemente assunto con il provvedimento evidenziato nell'**allegato "C"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che, come evidenziato nell' **allegato "B"** al presente decreto, è stato applicato il comma 7-bis dell'art. 61 del decreto legge n.112/2008, convertito in legge n.133/2008, così come modificato dall'art. 18, comma 4-sexies della legge 28.01.2009, n.2 per le attività svolte nel complesso dal 1° gennaio 2009 al 24 novembre 2010.
4. Di demandare alla Direzione regionale Ragioneria le necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo di entrata 8391 "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione" e del capitolo di spesa 5006 "Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione".
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e successivamente alla Direzione regionale Risorse Umane, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai fini della erogazione degli incentivi al personale regionale.
6. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Miria Righele

Allegato *(omissis)*